DELLE COSE
DEL
PORTOGALLO
E DELLA
FRANCIA
RAPPORTO
A' PP. GESUITI
E LORO ESPULSIONE PERPETUA DA QUESTI REGNI

O SIA RACCOLTA de' più ſcelti MONUMENTI, Novamente riordinati, e riſtampati ſu queſt' importante ſogetto, e ve ne ſarà aggiunti di nuovi. Opera ſin'ora ridotta in volumi XVIII.

VOLUME XVI.

IN LUGANO, MDCCLXV.

Con Licenza de' Superiori.

Si vende in Venezia da GIUSEPPE BETTINELLI.

TAVOLA

Delle cose contenute in questo Volume XVI.

MEMORIA
DIRETTA
A' SIGNORI PLENIPOTENZIARJ
DEL CONGRESSO
DI SOISSONS.
Giusta Idea che formar si deve
DE' GESUITI.

LUGANO, 1762.
E si vende in VENEZIA da Giuseppe Bettinelli.
Con Licenza de' Superiori.

Revelabo pudenda tua in facie tua, & ostendam gentibus nuditatem tuam, & Regnis ignominiam tuam: & projiciam super te abominationes, & contumeliis te afficiam, & ponam te in exemplum.

Rivelerò le tue turpitudini: l'esporrò a tuoi proprj occhi. Manifesterò a tutte le Nazioni e a tutti li Regni la tua nudità e la tua ignominia; e quindi farò cadere sopra 'l tuo capo le loro abbominazioni, e ti renderò l'obbrobrio dell'Universo, come que' Uomini, ch' esposti sono ne' luoghi pubblici, e dati in ispettacolo a passeggieri. *Nahum* 3. 5. 6.

ARTICOLO I.

Importanza, e oggetto di questa Materia.

LA Memoria, che prendiamo la libertà di presentare a' Signori Plenipotenziarj, versa sopra una materia importantissima riguardo al pubblico bene della Cristianità. Il puro zelo che anima le E. L. per gl' interessi della Chiesa, e per la tranquillità de' Regni ha fatto nascere il pensiero d' interessare la loro Religione sopra un' oggetto che esige assolutamente tutta l' attenzione loro, e che occuperebbe principalmente quella di un Concilio.

L'oggetto adunque, e la comparsa che fa sulla gran scena del Mondo poco più di due secoli una possente Società di Regolari sparsa per tutto l' universo, e la parte che hanno i Gesuiti a tutti gli avvenimenti più grandi, sia in materia di Religione sia negli affari politici, sono quelle forze secrete, che danno il moto a questo gran corpo di Uomini attivi, intraprendenti, accesi per la gloria, e per l' ingrandimento della loro Società e infervorati per abbracciar ogni cosa sia spirituale, o temporale; sono finalmente quei movimenti, e quelle turbolenze, ch' essi sogliono cagionare, e col mezzo delle risse, e dispute, che eccitano nella Chiesa, e col mezzo di quegli intrighi secreti, che tramano nelle Corti de' Principi, e nelle Famiglie de' particolari.

Non è certamente cosa indifferente, che i Principi conoscano a fondo Uomini affatto particolari, ch' essi veggono tutto giorno con lor stupore crescere prodigiosamente, e ch' essi stessi sono costret-

ti di maneggiar destramente, e di temer con fondamento, ritrovandosi sempre esposti a qualche novella scena per cagione di questi Uomini inquieti, o almeno per loro riguardo.

ARTICOLO II.

La Storia de' Gesuiti è conosciuta; e tutto il Mondo n'è testimonio dei fatti sorprendenti, che la compongono.

SE la materia fosse tutta nuova per quelli, a quali ho l'onore di favellare, potrei certamente temere, che questa mia introduzione fosse presa per un' Esordio d'una declamazione temeraria, e piena di calunnie: ma buon per me, che da molto tempo si parla nel Mondo de' Gesuiti, e che li fatti parlano di loro. Tutte le Nazioni del Mondo ne sono testimonj; chi ne ha veduto una parte, e chi un'altra; di modo che per aver la Storia completa di questa Società, non sarebbe duopo d'altro, che di sentire le voci di tutti i Popoli uno dopo l'altro, ed unire assieme le loro differenti testimonianze sopra i varj fatti tra loro seguiti.

ARTICOLO III.

Motivi, che hanno indotto l'Autore a scrivere la presente memoria. Fine, che si è proposto.

PEr altro posso, protestare dinanzi a Dio di non aver intrapreso per passione a comporre tal Memoria, e che nè l'animosità, nè la colera hanno avuto alcuna parte all'esecuzione. L'amor del pubblico bene è stato l'unico motivo; e spero di non mancare a quel profondo rispetto, che devo a quel-

quelle Persone, a cui ho l'onore di favellare, nè di allontanarmi dalle leggi sacre della Carità Cristiana, unita però colla libertà Evangelica, nè da quei riguardi, che meritano quelli di cui si favella, ne' quali si rispetterà sempre la qualità loro di Fratelli in Gesù Cristo; la dignità di Sacerdoti; e li meriti personali di alcuni di loro, a quali non manca senon d'esser privi di ciò, che si chiama peccato originale della Società. Si scorgerà in questa Memoria; che questo peccato originale non è che uno spirito di dominio; che non tende niente meno che ad una specie di Monarchia universale nella Chiesa; e nello Stato.

Prima qualità, che caratterizza la Società: Ella vuole regolare tutto il Mondo, e dominar nelle Corti de' Principi.

La prima qualità che caratterizza la Compagnia di Gesù si è; che niente si faccia di considerabile nel Mondo; o sia nello spirituale; o nel civile; in cui non si trovino quasi sempre de' Gesuiti. Essi fanno tutte le risoluzioni della Corte di Roma; tutti i negoziati de' Principi, tutte le alleanze loro; e la distribuzione di tutte le Cariche: Essi entrano in tutte le contese; in tutti gli accomodamenti; in tutti i progetti: Ciò certamente è abbastanza per far che il Mondo sospetti di loro; imperocchè; cosa pensar mai si deve d'una Compagnia numerosa di Sacerdoti Religiosi; che si framischiano in tutto per regolare tutto il Mondo?

I. *Credito sorprendente, che hanno acquistate li Gesuiti in tutte le Corti de' Principi.*

Si sa qual rango essi tengono nelle presenti turbolenze della Chiesa, qual moto essi diano alle cose di Roma; si sa ciò, che fanno in Francia, ed altrove, e qual parte vi hanno avuto alla nascita di questo grande affare. Non si è ancora dimenticato fino a qual punto la Francia, e la Spagna si siano vedute ridotte alcuni anni sono, allorchè furono dipendenti dalla volontà d'un Gesuita (1) nella conclusione della pace tra le due Corone, sotto le condizioni espressamente stipulate, che il Re di Francia prendesse un Gesuita per Confessore; e nella consumazione del Matrimonio (2) del Re Luigi I. la quale non seguì, che alla morte del Gesuita negoziatore, dopo d'essere stata sospesa due anni interi. Che pensar si dovrà dell'andata recente del Padre Lalemant, che intraprende il viaggio di Madrid per rendersi mezzano tra la Corte di Spagna, e la Regina Vedova di Luigi I.? Niuno ignora il luogo, che occupano i Reverendi Padri nella Corte dell' Arciduchessa Governatrice de' Paesi bassi. Gli affari dell'Imperator in Roma sono nelle mani d'un Gesuita Cardinale. La Corte dell' Imperator della Cina ha veduto de' Gesuiti fra i suoi Mandarini. Se si presta fede alla relazione recentemente venuta della rivoluzione della Persia, il Gesuita Prasinski era amico, e confidente dell' usurpator Mirr-veitr, e del di lui Gran Gene-

(1) Il Padre d'Aubenton Confessore in allora del Re di Spagna.
(2) Gazzette di Francia.

Generale dell' armi. Fu opera d'un Gesuita, che il Vescovo di Babilonia, oggi residente in Olanda, ricevette in Persia l'interdetto spaventoso, che la Corte di Roma gl' intimava al suo primo por piede nella sua Diocesi di Babilonia. Nella Corte di Francia non sono eglino in possesso di disporre direttamente, o indirettamente della maggior parte degl' impieghi Ecclesiastici, e Secolari? Per l'altre Corti, quelli che vi risiedono sanno ciò che intorno a questo punto vi succede. Sono scorsi alcuni anni che certe persone ben intenzionate fecero de' passi da una parte per la riunione della Chiesa Anglicana, e dall' altra per quella de' Moscoviti: appena si era cominciata l'Opera, che si vidde subito attraversata da' Gesuiti.

II. *Come questo credito sia stato in tutti i tempi pregiudiciale a' Principi.*

Questo procedere dei Gesuiti non è nuovo, egli è altrettanto antico, che la Compagnia. La famosa intrapresa di Filippo II. sopra l'Inghilterra nel 1588. fu suggerita, ed animata da' Gesuiti. Ella non fece punto onore a' suoi principali Autori: la flotta di Spagna di cento, e cinquanta Vele vi perì; ed il Re ebbe motivo di pentirsi per non aver seguitati i consigli (1) che gli aveva dato nel 1571. il celebre Aria-Montano, di non permettere che i Gesuiti entrassero nel governo degli affari. Sino a

 tanto

(1) Lettera d'Aria-Montano a Filippo II. stampata nel 1692. Si può veder pure il giudizio, che de' Gesuiti fa questo illustre Personaggio ne' Preliminari alla Biblia Reale d'Anversa. *Coment. de varia Hebr. lib. scriptione.*

tanto che la Francia si ricorderà de' disastri sofferti in tempo della Lega, e degli eccessi commessi dagli Alleati, ella si ricorderà pure di aver veduto un Gesuita alla testa di sedici. (1) Nel 1626. li Polacchi furono obbligati di far serrar le porte del Collegio de' Gesuiti in Cracovia per porre argine alle commozioni eccitate dalla Compagnia nel Regno per introdurvi l' Inquisizione. L' Interdetto della Repubblica di Venezia tanto famoso nella Storia, lo è tale principalmente per le brighe, e per le cabale de' Gesuiti. (2). Fu in tal circostanza, che il Senato, non per punir i Gesuiti per l' osservanza dell' Interdetto, ma per i loro maneggi tendenti a sollevar il Popolo, one il Senato, dissi, fece una Legge particolare con cui si legò volontariamente le mani in perpetuo, per non ricever mai più Gesuiti nello Stato. Evvi alcun paragone col dominio, che questi Padri hanno voluto esercitare quasi cento anni sono, sopra i Cattolici d' Inghilterra, fino a non voler punto riconoscere i Vescovi mandativi dal Papa, affine di governar essi soli tutta quella Chiesa sotto il nome, e l' autorità d' un Arciprete? (3) Uno di essi ebbe il coraggio di decidere (4) in un' Opera stampata, che se la Chie-

(1) Si chiamava Odone Pigenat: I Gesuiti convengono nel fatto nelle risposte all' Arringa di M. Arnault pag. 192.

(2) Istoria delle differenze tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia imprese nel 1625. pag. 150. e 153. e ristampate in Avignone nel 1759.

(3) Lettera 300. e 268. del Cardinal d' Ossat.

(4) Il P. Personio nella sua Opera intitolata la riforma dell' Inghilterra.

Chiesa d' Inghilterra ritornasse un giorno al seno della Chiesa Cattolica, bisognerebbe, che il Papa non si mescolasse nè punto, nè poco nell' amministrazione de' Beni Ecclesiastici dell' Inghilterra ne' primi anni, e che anzi si riportasse intieramente alla prudenza di sette Uomini sapienti da sciegliersi fra i Gesuiti. Qual dispotismo maggiore di quello di questi Reverendi Padri nelle Missioni dell' Oriente, e principalmente della Cina, ove essi non vogliono soffrir, per quanto possono, alcun altro Missionario Secolare, e Regolare, ed impiegano, per riuscirvi, tutti i mezzi imaginabili, ed anche li più violenti?

III. *Primo mezzo di cui si servono li Gesuiti per accreditarsi presso de' Principi, e dominarli: la direzione delle loro coscienze.*

I Gesuiti hanno delle grandi facilità per soddisfar a quel prurito, che hanno di mescolarsi da per tutto, e principalmente negli affari pubblici. La prima è il possesso, in cui sono di confessare tutti i Sovrani, e di dirigere tutti i Grandi. Questa strada è la più sicura per conoscere gl' interessi più secreti delle Corone, per insinuarsi destramente nelle loro viste, e per smuoverli dall' intraprese. Di fatti questa situazione li rende come spettatori di tutto l' Universo, e avviene a loro, come a quelli, che guardano a giuocare, che vedono meglio il giuoco de' giuocatori stessi.

Indipendentemente dalla Confessione, e dalla cognizione di molte cose, che può in loro derivare per questo mezzo, la sola situazione d' un Gesuita residente appresso ad una Corte in virtù del titolo di Confessore del Principe forma un posto molto vantaggioso per la Compagnia. Che il Confessore non sia,

sia, se si vuole, che un Personaggio muto, poco importa: egli è sempre spettatore, ha gli occhi aperti, e si può supporre, che non sia ozioso.

IV. *Secondo mezzo. Associazione alla Compagnia.*

Un'altra cosa, che seconda ancora a meraviglia lo spirito intraprendente di questi Padri si è l'Associazione di più Persone secolari alla loro Compagnia, che si chiamano Gesuiti in voto (1), e che sono in certa maniera buoni Servi della Compagnia, o per riferire fedelmente ciò che sanno, o per entrar secondo i loro impieghi nelle viste della Compagnia. Non è necessario il rimarcare, che per questo mezzo li Sovrani sono esposti ad avere presso di se de' Traditori tanto più pericolosi, quanto che fanno tal mestiere per coscienza. Ma non posso dispensarmi dall' osservare, che dalla venuta di Gesù Cristo fino al presente non si è mai veduto in una Compagnia di Sacerdoti, e Religiosi una disposizione tanto lontana dalla simplicità ed umiltà Cristiana; una passione sì violenta per gl'intrighi, e per il maneggio degli affari pubblici, ed un' ambizione sì smisurata d'aver parte in tutto. Che ciò sia con retta intenzione, ed a *maggior gloria di Dio*, lo lascieremo giudicare a que' Principi, che vi sono interessati: stà a loro pure l'esaminare se la quiete dello Stato, ed il buon governo ne patiscano detrimento.

Secon-

(1) Si è veduto da' Gesuiti estendere tal sorta di Associazione fino agli stessi Principi. Luigi XIV. n'è un celebre esempio. Vedi le Scoperte Interessanti presso il Librajo Bettinelli di Venezia.

Seconda qualità, che caratteriza la Società. Ella vuole governare le Famiglie, regolare le Comunità, le Università, li Seminarj, li Collegj &c. estendere il suo Dominio, ed il suo impero sopra tutti i Stati, e tutte le condizioni di Uomini.

Dopo i grandi affari della Politica la Compagnia discende nel dettaglio di tutti gli affari dei Particolari. Questa è una conseguenza della loro inclinazione naturale, che li trasporta ad abbracciar tutto. Ambire l'educazione di tutta la Gioventù dei Regni, unire in loro ogni genere d'istruzione, impatronirsi della direzione di tutte le coscienze; penetrare con questo mezzo tutti i secreti delle famiglie, ingerirsi nella condotta di tutti i Seminarj per formar gli Ecclesiastici di tutte le Diocesi; rendersi Patroni di tutti gli Stati, e di tutte le condizioni col mezzo di associazioni, Congregazioni, Confraternite; questo è un secondo carattere specifico della Società, ed una seconda prova dello spirito di dominio, che la possiede. Aimè! chi v'è che non senta quello sia da temersi in buona politica da una intrapresa, che non è niente meno, che un vero monopolio in questo genere, esteso talmente che tutta la terra?

I. primo mezzo di cui si servono li Gesuiti per stabilire questo dominio universale. La direzione delle coscienze.

E' notorio, che i Gesuiti vogliono confessare tutto il Mondo: Maschi, Femine, Magistrati, Officiali, gran Signori, Dame di condizione, niuno eccettuato, se non è il popolo minuto, cui non si prendono cura di dirigere per mezzo della Confessio-

fione. Chi l'impedifce dopo di ciò d'aver la co- nofcenza dell' interno di tutte le Famiglie, e di farne ufo per difpor di tutto fecondo le vifte della Società?

La Repubblica di Venezia li ha forprefi altre volte tenendo regiftro delle confeffioni di Perfone di qualità; e fa duopo confeffare, che nè i loro Autori, nè pure le loro Coftituzioni fi fono molto riftrette fopra l'ufo, che fi può fare delle cognizioni acquiftate per via della confeffione.

Quelli delle Magiftrature, che avranno intieramente confidato nel loro Confeffore Gefuita, è naturale, che fiano tutti difpofti a ricevere l'impreffioni, che gli piacerà di darli, a feguire i di lui avvifi, a fpofare gl'intereffi del fuo Corpo, e a prender per regola, quafi fenza faperlo, le maffime della Compagnia. Parimente le Dame di qualità faranno efpofte a far ciecamente la volontà del direttore, e con tutto il loro credito appoggiare in ogni occafione l'intraprefe della numerofa Compagnia. Si cerca fe ciò fia fenza pericolo del ben pubblico, e di quello de' particolari, e fopra tutto fe fi rifletta, che il miniftero della direzione non viene limitato a dar l'ingreffo ai Direttori Gefuiti nelle Famiglie foltanto riguardo all'efercizio attuale delle fonzioni del Confeffionario, ma ella è una porta aperta e ai Direttori, e ai loro Confratelli per frequentare le Cafe in tutti i tempi, e in quel modo, che l'occafione lo ricerca.

II. *Secondo mezzo. Congregazioni, Affociazioni, Confraternite per ogni forte di Stati, età, e condizioni.*

Altro mezzo per acquiftar il dominio è lo ftabilimento delle Congregazioni per ogni luogo, ove vi

vi sono Case dei Gesuiti. Essi hanno delle Congregazioni per ogni rango, per i Signori, per i Scolari, per gli Artigiani, per i domestici. Qualora l'istruzioni, che vi si danno fossero talmente addattate a formare dei veri Cristiani, e dei buoni Sudditi, come elle sono sospette per l'uno, e per l'altro capo, lo che si vedrà in altro luogo; nulladimeno è certissimo, che la Società ha un Sistema continuato di tirare tutto a se. Le Indulgenze esorbitanti, di cui i loro Congregazionisti ritornano carichi ogni festa, non contribuiscono poco a guadagnare i cuori dei creduli (1). Aggiungete alle Congregazioni stabilite in tutte le Case de' Gesuiti, le Associazioni erette per i Soldati nei loro Quartieri, come si è veduto nelle Fiandre alcuni anni sono, ma che furono ben tosto saggiamente soppresse per ordini Superiori (2): Le Confraternite, come quella di Genova nel principio del secolo passato (3) in cui tutti li Confratelli s'impegnavano nell'atto della accettazione loro di non dar i voti per le Cariche della Repubblica, che

(1) *Compendium Privilegiorum*, alla parola *Sodalitas*. Tom. 9. Constitut. Calendario del libro delle preci per uso delle Congregazioni.

(2) Nel 1759. Li Gesuiti intrapresero di dare gli esercizj spirituali nell'interno della loro Casa ad un Battaglione di Guardie Francesi, che era a S. Omer. Le massime pericolose, che furono spacciate eccitarono i lamenti. Venne la proibizione dei Superiori di continuare questi esercizj, ed il Gesuita, che li dava, disparve.

[3] Il Martellier nella sua disputa pag. 90. I Gesuiti niente rispondono a questo fatto nell'arringa di Montelon loro Avocato.

che agli altri Confratelli membri della stessa Confraternità.

III. *Terzo mezzo, la direzione dei Seminarj.*

Il Clero Secolare entra anche egli nel sistema Gesuitico col mezzo dei Seminarj, dei quali un gran numero sono nelle mani dei Gesuiti, alcuni, fino dal primo loro stabilimento, altri, per concessione dei Vescovi loro; Creature, ed altri, per usurpazioni violente, e coll'espulsione dei legittimi possessori. In questi Seminarj sono essi i Patroni di formare a lor modo lo spirito, il cuore, i sentimenti, i costumi, la dottrina, le maniere, e l'inclinazioni dei loro Allievi, i quali devono un giorno dirigere i Popoli. Di fatto le regole della Compagnia gli proibiscono incaricarsi della cura dei Seminarj, qualora li Vescovi non gli lascino Patroni assoluti del governo di quelli, come si scorge dal Canone 13. della seconda Assemblea Generale de' Gesuiti. Seguendo questo piano è impossibile, che alcuna cosa scappi loro dalle mani. Dirigendo tutti i direttori ne siegue che essi dirigono tutto il Mondo. Questo è il fine del loro sistema, che se pongono in esecuzione intieramente, non può dubitarsi, che la loro Monarchia sarà universale.

IV. *Mezzo. L'educazion della Gioventù. Come sia pericoloso per uno Stato, che i Gesuiti ne abbiano l'incarico.*

L'articolo dell'Università è più importante di tutti. Quanto queste Compagnie sono utili allo Stato per prevenir gli effetti funesti dell'ignoranza coll'emulazione degli studj, e per mantenere

in

in perpetuo le antiche massime della nazione colla scielta di Maestri Fedeli alla loro Patria; altrettanto saranno elleno pregiudiciali, se sono prive di questi due vantaggi col passar nelle mani d'una sola, ed unica Compagnia, che per sua Costituzione non è affezionata agl' interessi d'alcun Regno, e che toglierebbe l'emulazione escludendo o in tutto, o in parte qualunque, che non sia membro di questa Compagnia. Non sta nei Gesuiti, che questo male non sopravenga. La prova è sì antica, che il loro stabilimento.

Le Bolle senza numero ottenute dai Papi nei primi anni della loro fondazione, e le quali fanno testimonianza dell'intenzione di quelli, che l'hanno sollecitate, gli permettono d'insegnare tutte le scienze (1) dalle più basse fino alle più sublimi, anche in mezzo dell'Università, che erano già in possesso d'insegnarle: di più le suddette Bolle gli danno facoltà di conferire i Gradi [2] Accademici ai loro Studenti, fino nei luoghi, ove sono stabilite l'Università. Questo era un mezzo di far cader a poco a poco le Università, e di screditarle. Inoltre qual premura non mostrano questi Padri per stabilire da per tutto dei loro Collegi! Qual inclinazione smoderata per esser ammessi nelle Città, che li rifiutano! La Città di Troja nella Sciampagna (3) ha sostenuto tre assalti dei più vio-

(1) Bolla di Pio V. 1571. e di Gregorio XIII. nel 1578.

(2) Bolla di Giulio II. 1552. di Pio IV. 1561. Compend. Privil. alla parola *Gradus* n. 1. 2. 3. 4. 5. alla parola *Scholæ* num. 2. 3. 4. Const. pag. 4.

(3) Il primo attacco fu nel 1604. il secondo nel 1611., ed il terzo nel 1624. è stata pubblicata una relazione dopo alcuni anni.

violenti in tre diversi tempi nello spazio di anni venti.

V. *Mezzo. Intraprese dei Gesuiti.*

Ma il fin qui detto non è il tutto: si sono proposti di formare ancora da loro soli, delle Università. Le loro Costituzioni ne prescrivono, come per sopra più, (1) le regole. La ragione addotta dai Papi nelle Bolle per giustificare questa creazione di Università Gesuitiche si è, il non esser a proposito, che si prendano i Gradi fuori di quelle della Società a motivo dei doveri, e giuramenti, che devono esigersi dai Promovendi ai Gradi: *Non expedit promoveri* (2) *in Universitatibus propter obligationes, & juramenta*: Materia certamente di riflessione per quelli che sanno ad altro non ridursi i giuramenti usitati nelle Università, e che potrebbero imbarazzare un Gesuita, senon alla fedeltà, che i sudditi devono al loro Principe, o alla loro Patria, e al rispetto che cadauno deve portare al Rettore dell'Università stessa. Li Gesuiti hanno una gran premura di seguire in ciò le loro Costituzioni (3). Che strepito non ha fatto altre volte nel Regno il tentativo dei Gesuiti d' erger due Università una in Angolemme, (4) e l'altra in Tornon! Le lettere patenti a tale effetto

(1) Constit. Tom. 2. part. 4. c. 11. 12. 17.

(2) Bolla di Pio IV. 1561.

[3] Arresto del Gran Consiglio 19. Settem. 1625.

(4) Arresto del Consiglio privato 27. Settem. 1624. Si è veduto di sopra l'istanza dell'Università di Parigi fatta al Re.

to carpite dalla bontà del Re furono portate fino a sei Parlamenti, che rifiutarono tutti di registrarle. Simili tentativi sono stati fatti per il Collegio della Fleche (1).

VI. *Strano progetto dei Gesuiti di far entrare le Università nella loro Compagnia. Conseguenza pericolosa d'una tal massima.*

Ma non essendo ad essi riuscito, come desideravano, questo primo tentativo, si sono ridotti ad entrare loro stessi nelle Università. Si sono fatti aggregare per forza, e con destrezza non per obbedire alle Leggi, ma più tosto per darle. La loro pretesa Aggregazione all'Università (2) di Rems nel 1609. fu fatta con questa condizione, che il Rettore non avesse diritto di visitare i loro Collegj, e che se egli fosse venuto nelle Scuole sarebbe stato ricevuto a titolo d'onore, ma senza esercitar alcun atto d'ispezione, e di giurisdizione, *citra tamen inspectionem, & censuram, honoris causa*. Altra condizione espressamente stipolata fu: *salve però tutte le Leggi, e tutti i Privilegi del loro Istituto*.

Finalmente legganfi le loro Costituzioni; e si scorgerà quanto lungi essi mirino. Non si tratta solamente di entrare nell'Università, ma più tosto

B

(5) Questa Università doveva avere le Scienze del Gius, e della Medicina. La fondazione, e dotazione di questo Collegio fatta dal Re è di lire 310000.

(1) Decreto dell'Università di Rems 15. Ottobre 1609, nell'Istanza dell'Università. Vedi sopra.

sto di far entrar queste nel loro Corpo ; si tratta non solo di rendersi Patroni di quelle col non sottoporsi alle Leggi, ma d'impatronirsene per regolarle dispoticamente secondo (1) le regole della Società: *admittenda Collegia, ut juxta Constitutiones iis omnino utatur Societas*. (2) *Et quod de Collegiis dicitur, de Universitatibus dictum intelligatur*. Questo progetto sì inaudito è il titolo espresso d' un Capitolo delle loro Costituzioni. (3) L'intrapresa è stata tentata più d'una volta, e disgraziatamente eseguita in più luoghi. Nei primi anni la Germania ha veduto inalzarne una famosa in Dilinga [4]. Che strana Compagnia, la quale pretende non di entrar ella nei Corpi stabiliti prima di lei, ma di far venir questi Corpi, e confonderli col proprio? Non vi mancherebbe altro senon di pretendere di non esser nella Repubblica, e di di voler che la Repubblica fosse nella Società.

Si siamo estesi sopra il fatto delle Università, e dell' ambizione dei Gesuiti a tale riguardo, perchè questo è un punto dell'ultima importanza. Una celebre Magistratura ha molto bene rimarcato, che siccome lo Stato sussiste per due generi di forze, che sono l'armi, e le lettere; li Gesuiti non avendo potuto impadronirsi della prima, vogliono impossessarsi della seconda, e rendersi Padroni della chiave delle scienze. Li Fanciulli da essi educati non sapranno se non ciò che avranno ap-

---

(1) Constit. pag. 4. cap. 2. n. 1.
[2] Constit. pag. 9. cap. 4. n. 4.
(3) Constit. pag. 4. cap. 11.
(4) Il Padre Giovenci nella sua Storia della Compagnia pag. 306. 307.

appreſo da loro, e formeranno in ſeguito dei ſudditi, e dei Cittadini tutti dedicati alle loro maſſime: e a ben conſiderare ſono queſti fanciulli come tanti oſtaggj della Nazione, che la Società ritiene per meglio aſſicurare la propria autorità.

Terza qualità, che caratteriza la Compagnia. Un deſiderio immenſo d' ingrandirſi, e di arricchirſi.

La paſſione violenta che ha la Compagnia d' ingrandirſi, e di arricchirſi forma un terzo danno, ed una nuova prova di quello ſpirito di Dominio, che è il ſuo vero carattere. La Storia della Compagnia non è, per così dire, altro che una cronologia dei ſtabilimenti ſenza numero da lei fatti in tutte le parti del Mondo; un Catalogo di Bolle, che gli danno privilegi immenſi; di lettere patenti per obbligare le Città a riceverli, e a dotarli, e di Brevi per unioni di Beneficj a lor vantaggio.

I. *Fecondità prodigioſa, e ſorprendente della Compagnia.*

Qual è quel luogo, ove non vi ſiano queſti Padri? o almeno ove non abbiano tentato di entrare? Toſto un Collegio, tra poco una Caſa Profeſſa, ora un noviziato, tantoſto un Oſpizio, preſto un Seminario; e alcune volte tutto aſſieme in due, o tre maniere nello ſteſſo luogo. In Spagna, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paeſi baſſi, nell'America, nell'Aſia, nell'Africa, nell' Indie, nella Cina, nei Paeſi d' Eretici, come dei Cattolici, nell' Inghilterra, nell' Irlanda, nei Stati delle Provincie unite ec.. Sono entrati da per tutto. Che prodigioſa

fecondità! (1) Si giudichi dalla Francia del restante del Mondo; le frontiere del Regno sono tutte guardate da Case, e Collegj della Compagnia; nell' interno del Regno vi sono più di 80. Collegj, e 150. Case.

II. *Mezzi impiegati dai Gesuiti per distendersi, e moltiplicarsi: le minaccie, la forza, e gl' inganni.*

Nè s'imagini alcuno, che questa propagazione si sia fatta senza sforzi per parte dei Gesuiti, ma per un effetto naturale di quel buon odore di Gesù Cristo, che guadagna i cuori degli Uomini. Chi così pensasse s' inganarebbe a partito. Basta leggere le loro Storie per capire, come (2) il buon Enrico IV. fu sforzato a richiamarli, come fu da essi per lungo tempo attraversata la riconciliazione dei Veneziani col Papa (3) perchè il lo-

(1) Il P. Giovency pag. 967. fa il calcolo delle Case della Compagnia per l' anno 1710.; ed è: 24. Case Professe, 59. Case di Prova, 340. Residenze, 612. Collegj. 200. Missioni, 157. Seminarj, e Pensioni. 19998. Gesuiti.

(2) Lo stesso Storico alla pag. 70. parlando d' Enrico IV. dice: *consultius judicavit illos habere obsequentes, & amicos, quam infensos*: il che significa in buon Italiano, che il Re aveva luogo di temer tutto dalla Compagnia, se non gli accordava la sua protezione.

(3) Storia delle differenze tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia, pag. 207. 208. 462. 463. 464. 469.

loro ritorno nello ſtato Veneto non era uno degli Articoli del Concordato. I Stati dell' Olanda non hanno potuto impedire, che i Geſuiti non vi rimaneſſero nella Repubblica. Con quai movimenti, con quali arti non ſono eglino entrati nella maggior parte delle Città, guadagnando alcuni colle minaccie, altri cogl' inganni, ora un Veſcovo, tra poco un Abitante, quando un' officiale della Città, ora un Rettore d' Univerſità, tantoſto un'Aſſemblea del Clero, e quando un Magiſtrato nel Parlamento?

III. *Secondo mezzo. Illuſioni, ed inganni, che fanno i Geſuiti ai Giovani dei loro Collegj rendendoli come ebrii della Compagnia.*

Per popolare tanto Paeſe faceva biſogno di ſoggetti. Perciò infinita è l' attenzione della Compagnia per fornir le di lei Caſe, per tirare a ſe la Gioventù. Le prime Bolle determinano il numero dei Religioſi della Compagnia (1): le ſeguenti (2) levano tale determinazione di ſoggetti colla viſta, come eſſe dicono, che la Compagnia poſſi avere in ſeguito maggior numero di Studenti. Sono venute dipoi altre Bolle (3) ordinanti la ſcielta di quei Studenti di cui ſi poſſa ſperare, che meritaſſero d' eſſer Geſuiti. Ecco l'inclinazione dominan-

 te,

[1] Bolla di Paolo III. 1540. fiſſa il numero dei Geſuiti a 60. è incluſa nelle Coſtituzioni Tom. 1. pag. 16.

(2) Bolla di Paolo III. 1543. nello ſteſſo luogo.

(3) Bolla di Giulio III. del 1550.

te, che per la sua propagazione ha avuto la Compagnia fino nel suo primo nascere: l' ha perfettamente seguita à favore dei Collegj, che gli procurano la facilità di sedurre tutti quel Giovani, che stimano esser loro a proposito. (1)

IV. *Avidità dei Gesuiti per arricchirsi. Mezzi che mettono in opera per riuscirvi.*

I Gesuiti non sono solamente infervorati d' aver de'Sudditi; ma la loro avidità per i Beni si è fatta conoscere fino dai primi loro principj. Le opposizioni continue di tanti saggi Magistrati, di tanti Vescovi, Università, Corpi di Città incontrate per lo stabilimento, o per il ritorno dei Gesuiti erano sempre fondate in parte sopra la loro cupidigia visibilmente rimarcata. L'esperienza ha giustificato di molto il pregiudizio; la Compagnia si è arricchita, e continua ad arricchirsi, o con far la caccia alle eredità [2], e facendosi lasciar

---

(1) Il Martellier gli fa questo rimprovero nella sua disputa pag. 20. 22. 28. I Gesuiti in quella di Montelon stentano a cavarsene fuori. La loro risposta è, che la vocazione allo stato Religioso non dipende dagli Uomini; e che perciò a torto si accusano li Gesuiti di tirar a loro la Gioventù. La conseguenza non è certamente evidente.

(2) Sopra il rimprovero, che dà M. d'Arnò nella sua disputa ai Gesuiti d'aversi procacciato eredità considerabili di molte Persone, ch'egli nomina, e suggerito dei testamenti, ch' egli cita; questi Padri nelle difese, che produssero, non si giu-

ſciar legati di ſucceſſioni conſiderabili per via di Teſtamenti, di che tutti li Parlamenti ne fanno ſtrepito; o facendoſi dare de' diritti ſopra il Sale, ſopra Feudi Nobili, ſopra le condanne, e ſopra i dazj; o con impoſte di denari ſopra le Città [1],

---

giuſtificarono che debolmente, dicendo fra l'altre coſe, che li Preſidenti di S. Andrea, ed Ennequin erano Perſone gravi, e diſcrete, de quali non ſi poteva dubitare, che aveſſero potuto laſciarſi ſorprendere. Il Signor di Bule Tomo *6.* pag. 888.

Nell'anno 1560. il legato conſiderabile del Veſcovo di Clermont a favor dei Geſuiti fece un gran ſtrepito, e fu rigettato dal Conſiglio Regio. Convenne finalmente cedere. Fu aggiudicata ai Geſuiti la metà dei Legati, con cui poi comprarono la piazza, ove hanno fatto il loro Collegio in Parigi. Tutte l'altre Caſe, o Collegi ſono ſtate erette in virtù di Brevi, che gli permettono di poter ricever tutti i Legati per la loro fondazione, o che autorizzano Geſuiti particolari ad eſſer capaci a ſuccedere alle eredità dei loro Parenti. Fu permeſſo con un Breve 15. Maggio *1606.* ſegnato *Lamenie* al Padre Mairat di Troja di raccogliere la ſucceſſione dai ſuoi Parenti ſino alla ſomma di 75000. lire. Simile Breve dei 30. Mag. *1609.* a favor del Padre Stefano Gueri.

(1) Lettere patenti 7. Gen. 1705., che danno ai Geſuiti di Roven lire 600. di rendita da prenderſi ſopra le condanne: Breve 2. Luglio 1709., che accorda al Collegio de la Fleche li diritti ſopra i dazj di Bretagna. Altro Breve 28. Agoſto 1604. che traſporta al Collegio della Fleche un Legato di 1200. Scudi laſciato da uno di Tours, per fondar ivi un Collegio.

di tasse sopra i Beneficj d'una diocesi [1], come si può vedere nella Storia dell'ultimo secolo: o col mezzo di unioni innumerabili di Abbazie [2] di Beneficj, di Priorati; il che si può facilmente comprovare dalle accettazioni dei Figli di Famiglia [3], che

(1) Lettere patenti del *1606.* segnate Lamenie, che permettono un'imposizione di 12000. lire sopra i Beneficj della Diocesi di Pontievre per lo stabilimento dei Gesuiti in detto luogo, l'indrizzo fu fatto ai Deputati del Clero. Lettere patenti 27. Novembre 1608. in cui il Re dona ai Gesuiti di Sisteron l'imposta di due soldi per ciascuna mina di sale, che si vende nei granari di Provenza, oltre 6000., che gli aveva innanzi accordato. Altre lettere segnate Ruzè con cui il Re accorda ai Gesuiti di Molin Lire 4000. di rendita da farsi dagli abitanti.

(2) Il detaglio sarebbe infinito di tutte le riunioni di Beneficj fatte alle Case dei Gesuiti. Questi sono fatti notorj.

(3) I Gesuiti conservano sempre la proprietà dei loro beni dentro quattro anni, e di più ancora dopo li voti semplici a piacere del Generale. Const. p. 3. c. 1. n. 7. Parimente Congreg. Gener. can. 17. n. 5. & *ordinationes Generalium* cap. 1. n. 10. Tom. 8. Non possono in questo fra tempo disporre dei loro Beni a favore dei Parenti senza il consiglio di due, o tre Persone pietose, e saggie. Const. p. 3. c. 1. n. 7. & *examen* cap. 4. n. 3. & 5.

Essi hanno diritto di ereditare, e di succedere anche dopo fatti i voti semplici, sino a tanto non abbiano fatto i voti solenni.

E'

che portano seco i proprj Beni, e conservano anche dopo i voti semplici il diritto di ereditare, e di disporre sempre secondo la volontà del Generale, e che non sono fatti Professi, sennon in una età, in cui non è probabile che abbiano da raccogliere più dai Parenti: o allettando Persone divote a far loro dei donativi colla assicuranza lusinghevole di aver parte a 480000. Messe, che si dicono ciascun anno in tutta l'estensione della Religione, e di aver di più tutti gli anni l'applicazione particolare di 100000. Rosarii, e di 170000. Messe, secondo la valutazione del Padre Giovencj: *centum septuaginta Sacrificiorum millia*, & *Coronarum B. Virginis centum millia* [1]: o finalmente rendendosi Sovrani in vasti Paesi [2] del nuovo Mondo, ove trovano tesori, e facendo contro la proibizione delle loro Costituzioni (3) un potente commercio in tutte le differenti Parti del Mondo (4) con cui eccitano la gelosia delle Nazioni

---

E' ciò certissimo per le Bolle ottenute per le Costituzioni loro, e per le Memorie presentate alcuni anni sono dalla Compagnia al Consiglio Regio; affine di conservarsi questo diritto: Bolla di Gregorio XIII. 1582. e 1584. Const. p. 3. c. 1. n. 7.

Il Generale è Patrone di regolare, e di prolungare il tempo di far i voti solenni, i quali levano ai Professi il diritto diritto di succeder. Constit. p. 5. n. 2. 3.

(1) Giovenci hist. p. 320. 321.

(2) Paraguay.

(3) Regulæ Procur. Colleg. n. 2. T. 3.

(4) Nell' Indie, e alla Cina.

ni commercianti; ed esercitando loro stessi delle Professioni lucrose, come la Spezieria, e la Medicina a tenor della facoltà ottenuta dai Papi, e della sicurezza di non incorrere mai nell' irregolarità. (1)

III. *Riflessioni naturali, che derivano da questi fatti.*

Siasi permesso di trattenerci quì per qualche poco, e di presentire il giudizio di quei Signori, che abbiamo l'onore di avere per Arbitri in questa causa. Se la venerazione dovuta al loro carattere non ci permette di aver la risposta dalla loro propria bocca; l'evidenza dei fatti ci risponde ciò, ch'essi pensano. Non v'è alcuno in questa Augusta Assemblea, che non dica nel fondo del suo cuore con secreto mormorio: Che Uomini, grande Iddio, sono codesti! Pretendono eglino dunque di abitar soli tutta la Terra; oppure ordiscono una tela per prender tutte le Nazioni, e far portar il giogo a tutta la Terra?

IV.

(1) Bolla di Gregorio XIII. 1576. Famosa spezieria dei Gesuiti a Lion, ove si manda da tutto il Regno, ed anche da Parigi à comprare le Droghe.

IV. *Quarta qualità, che caratterizza la Compagnia: l'amore disordinato di lei stessa.*

Lo sdegno crescerà a dismisura se si entrerà più avanti nel carattere della Compagnia. Ecco de nuovi rimproveri, che siamo costretti a fargli col dolore il più vivo, ed il più sincero, sopra la di lei condotta, maniera di operare, mezzi, ch' ella mette in opera per accreditarsi, e per riuscire nelle sue intraprese: Quarto punto, che ha più parti.

I. *Questo amore porta li Gesuiti: primo a lodarsi da loro stessi senza misura.*

Lodar se stessi senza misura, farsela valere con cert' aria d' altura, e di abilità, esaltare con eccesso il merito della Compagnia, vantar di continuo i servizj prestati, milantarsi per Gente necessaria alla Chiesa, ed allo Stato, questi certamente sono segni non equivoci d' orgoglio, d' ambizione, che non è possibile, che resti nascosta nei Gesuiti. Basta aprire la Storia della Compagnia scritta dal Padre Giovencj per rimaner ributtato dagli elogj insipidi, che si danno loro stessi di propria bocca. Si chiamano *Aquile*, Uomini nati coll' elmo in testa per difesa della Chiesa. Essi sono, dice un' altro Gesuita, li Riformatori nati per tutti gli Ordini (1). Ma non abbiamo da meravigliarsi d'al-

[1] Il Gesuita Olorius nel discorso sopra la morte di S. Ignazio.

d'alcuna cosa dopo, che il Gesuita Marini (1) in una sua opera novellamente impressa in Roma hà avuto l'ardire di collocar tutti, o quasi tutti i suoi Confratelli nel numero degli Eletti, sopra una rivelazione, che pretende esser stata fatta a S. Francesco Borgia.

Se si sentono a parlare i loro Novizzi, questi poveri Giovani sedotti dai loro Maestri, sono accostumati a riguardare la Compagnia, come la Chiesa di Cristo, e a non riconoscere la Chiesa, che per mezzo della Compagnia, a trattare da Eretici, o almeno da Uomini sospetti tutti quei, che non s'accordano nelle massime con lei. Le Costituzioni della Compagnia hanno un simile linguaggio, (2) allorchè esortano a schivare i sentimenti contrarj a quelli della Chiesa, e danno in seguito per regola di star attaccati ai sentimenti, che la Compagnia concorda di abbracciare, e di sostenere.

Leggansi migliaja di Richieste presentate in tutti i loro affari; le Arringhe dei loro Avvocati, le lettere patenti ottenute, o piuttosto strappate dal-

---

(1) Il Padre Marini Confessore di Luigi I. Re di Spagna in una sua Opera in 3. Vol. fol. intitolata *Theologia speculativa, & moralis* impressa in Venezia nel 1720. Tract. 3. disp. 9. lect. 2. n. 21. prova, che il numero degli Eletti è maggiore di quello dei reprobi; e dà per esempio la Compagnia di Gesù: *præsertim cum in nostra Societate pie credatur omnes salvandos ex revelatione, ut fertur, facta P. Francisco Borgiæ.*

(2) Examen General. c. 3. num. 11. Tom. 2. Constit.

dalla bontà della Corte, tutto risuona dei gran beni, che hanno proccurato allo Stato, dell'approvazione, che hanno per tutto il Mondo, dei grandi servizj, che renderanno, e principalmente della pretesa diminuzione di Seclari in tempo della loro lontananza dalle Città, da cui erano stati scacciati.

II. *Questo amore li porta secondariamente a pretendere, che siano loro dovuti tutti i riguardi.*

Perciò si persuadono di meritare ogni sorta di riguardi, e convenienze. Se il Papa dà una Bolla per i Regolari, i Gesuiti non si ritengono dall' accettarla sennon quando sono nominati specificatamente (1); e li Papi hanno la condiscendenza di assoggettarsi a questa orgogliosa pretesa. Se sopraviene qualche accidente cattivo per i RR. PP. (sempre però per propria colpa) conviene, che tutto sia in moto, e all'arme a loro riguardo: La tragica Storia del Thorn tutta ancora grondante sangue basta per provarlo. Se un Gesuita commette qualche difetto in una Diocesi, questo è un Uomo importante [2], il di cui di-

(1) Ciò si vede in più Bolle di Papi, dove si legge questa clausola, *etiam Fratres Societatis Jesu*, il fatto è notorio.

(2) Che difficoltà non ha incontrato Monsignor Colbert Arcivescovo di Roven per ridurre il Padre Brisacier? a nostri giorni quali traversie, e cattive procedure non ha provato il Vescovo di Osserre a motivo d'un Professor di Filosofia dal Collegio dei Gesuiti in detta Città, colpevole d'aver insegnato elle massime perniciose.

difetto diventa materia di lungo, e serio negoziato tra il Vescovo, e la Compagnia. Alcuni hanno sentito un di questi Padri parlar ad un Principe, come se trattasse da pari. La nostra Compagnia, diceva egli, è sempre vissuta di buona intelligenza con vostra Serenità (1). Finalmente questo sol nome di Compagnia di Gesù, per quanto rispettabile egli sia, manifesta il loro orgoglio a giudizio del Clero di Francia radunato in Poissy (2), che gli ordinò di prender un' altro nome più modesto; e del Vescovo di Parigi Monsignor Eustachio di Bellay (3) che rigettò questo nome, come nome arrogante.

III.

---

(1) Veggasi un libro molto giudicioso tradotto dall' Italiano intitolato: Istruzione a Principi sopra la maniera con cui si governano i Gesuiti. La stessa aria di grandezza appariva nelle offerte, che facevano altre volte di sottomettersi al Re, quasi che ciò fosse per parte loro una pura grazia. Ciò si vede nelle Richieste presentate ai Parlamenti nel tempo del loro stabilimente. Il Padre Giovencj sopracitato parla nello stesso tuono, allorchè fa intendere, che se Enrico IV. non gli avesse accorpato di buona grazia il ritorno nel Regno, si sarebbero dichiarati suoi nemici.

[2] Avviso dell' Assemblea del Cleto a Poissy 15. Settembre 1561. *i quali saranno tenuti di prender altro nome, che di Gesù, o Gesuiti*. Vedi la proibizione dell'Università pag. 43.

(3) Avviso di Eustachio di Bellay Vescovo di Parigi nel 1554. vogliono esser chiamati la Società sotto nome di Gesù, che è un nome per loro mol-

III. *Questo amore si porta in terzo luogo ad affettare l'esterno della pietà e della virtù.*

L'affettazione della pietà, e della virtù viene in soccorso per coprire l' amor proprio. Ritener con ostinazione affettata la qualità di Religiosi Mendicanti nelle Case Professe, quando arricchiscono nei Collegi: farsi onore d'esser obbligati per regola a far tutto *gratis*, quando hanno quelle grandi fortune sopra riferite: far professione di rinunziare a tutte le dignità Ecclesiastiche, quando ambiscono di distribuirle tutte, e di far tutti i Vescovi: dichiararsi per Uomini tutti occupati a combattere, e a distruggere l'Eresie nel mentre, che non cessano d' inventare, e perpetuare fantasmi di Eresie, per aver il piacere di gridare all' Eretico, e per rendersi necessarj alla Chiesa; spargere nel pubblico ventine di volumi di lettere edificanti sopra i loro travagli apostolici nelle Missioni, quando essi scandalizzano quei pochi Fedeli, che ivi si ritrovano, e colle Idolatrie, che permettono, e coi cattivi trattamenti, che fanno agli altri Missionarj: questi sono certamente tanti tratti rimarcabili di ciò, che loro stessi chiamarebbero in altri Ippocrisia molto criminale. Il Popolo frattanto si lascia prendere da queste belle apparenze: la vanità della Compagnia di queste si nutre: sta ai Principi, che governano, il non fidarsi.

V.

---

molto arrogante . . . . sembra con tal nome vogliano dire essi soli costituire, e continuare la Chiesa: ibid. pag. 18.

IV. *Questo amore li porta in quarto luogo a disprezzare ogni altra sorte di Società, e Compagnie, come pure li particolari, che le compongono.*

Questa stima della propria eccellenza produce la gelosia, ed il disprezzo degli altri. Niente è ben fatto se non ciò che si fa da loro; un odio secreto a tutti gli altri Ordini, che sono in qualche considerazione, Benedittini, PP. del Oratorio ec. distruzione dei più belli stabilimenti, a cui essi non ne aveano avuto parte, e delle più Sante Case, perchè non da loro dirette. (1) Perdita delle più belle Missioni appresso gl' Infedeli piuttosto che soffrir il consorzio di altri Operatori: esclusione dai Posti per tutti quei, che non hanno prestato giuramento di fedeltà alla Compagnia: guerra dichiarata contro quei, che non pensano come loro, qualificandoli sempre per nemici dello Stato, e per Eretici: persecuzione instancabile di tutti quelli, che hanno avuto anche per una sol volta la disgrazia di dispiacergli, o il coraggio di dichiararsi contro i loro errori, ed intraprese: Le Famiglie degli Arnaldi, i Signori di Porto-Reale, li Cardinali di Tournon, e di Noaglie sono illustri Personaggi, che l'hanno sperimentato in questi ultimi tempi, li Palafox, li Sotels, li Cardena furono le prime vittime. La stessa condotta tiene la Compagnia riguardo ai Corpi: Essa è nemica nata di tutto il Corpo de' Vescovi coi quali ha eterne

[1] Destruzione delle Figlie dell' Infanzia a Tolosa, e del Monastero di Porto Reale a Parigi ec.

ne differenze, la di cui giurisdizione non può soffrire: del Corpo dei Curati, i di cui Parrocchiani tira presso di se, e il di cui stato, ed autorità cerca a tutto potere di abbassare: di tutti gli ordini, a' quali prende per forza i Benefizj, le Case, i Titoli: di tutti i Parlamenti, che disprezza, e de' quali si prende giuoco: delle Università avendo giurato la loro estinzione, ed annientamento.

V. *Mezzi indegni, di cui si servono i Gesuiti, per conseguire i loro fini, bugie, calunnie tradimenti, violenze, ec.*

Rispetto ai mezzi impiegati dai Gesuiti per venir a capo delle loro intraprese, si trovano questi nei rimproveri fatti alla Compagnia da gravissimi Personaggi, nelle Storie sincere de' Vescovi, e dei Dottori eminenti in virtù, nei Gesuiti stessi (1) in questo generosi per render testimonianza della verità. Colla scorta di Autori sì rispettabili chi potrà mai passar per maldicente, o calunniatore, se si lamenterà dei stratagemmi, delle soperchierie, dei tratti di cattiva fede, delle violenze, di cui la Compagnia ha dato pur troppo luogo al mondo d'accusarla?

C Cerca

(1) Gasparo Naynud Gesuita Inglese, Professo di 4. Voti dopo d'aver presentato al Visitatore una Memoria sopra la condotta, e dottrina introdottasi nella Compagnia, e dopo d'aver più volte indarno dimandato udienza al Generale, fu posto a Salerno in una Prigione, ove stette 24. anni, e vi morì. Le sue lettere sono in data di Napoli del 1590.

Cerca ella di ſtabilirſi, e di farſi ricever nel Mondo? ſi procura di produrre fra 37. Bolle, quelle che meno rivoltino i Principi, ed i Parlamenti. Se ſi ſottomette alle condizioni impoſte dall' Aſſemblea del Clero a Poiſſy, non ne oſſerverà però neppur una. Si farà intendere al Re, che Città rinomate, come Reims, Troja, ed altre ricercano li Geſuiti, quando non ſono nemmen ſopra ciò ſtate conſultate, anzi quando vi hanno fatto più toſto oppoſizione giuridica. Si tratta di combattere contro Univerſità, Parlamenti, Città, Sorbona, per ſoſtenere errori intollerabili, o modi pernicioſi, avranno ſempre in pronto appellazioni al Conſiglio, Lettere replicate di comando (1), Bolle fulminanti. Nei Proceſſi impediranno alle parti avere Avvocato, ed eſſi frattanto ſi affretteranno ad aver udienza. Se la parte avrà trovato Avvocati ſi farà ſopraſedere il giudizio per via di ordini ſuperiori.

Se ſono coſtretti a ritrattare qualche error ſcandaloſo, o di accettare condizioni in un Trattato, comparirà un ſolo della Compagnia a nome di tutti, quantunque la Compagnia ſia di tal natura, che niente poſſa fare capitolarmente (2), nè farſi rappreſentare da deputati, che impegnino tutto il Cor-

(1) Vegganſi gli Arreſti differenti, che garantiſcono queſti fatti nella difeſa delle Univerſità p. 79. 88. Queſt' Opera è dell' anno 1610. nel Proceſſo tra le Univerſità, ed i Geſuiti a motivo delle pubbliche Lezioni, che facevano in Parigi.

(2) Conſtit. part. 9. c. 3. Parimente Bolla del 1576. 18. Dec.

Corpo: oppure faranno la sommissione, confessando ingenuamente, che se fossero a Roma direbbero tutto l'opposto di ciò, che dicono a Parigi (1). Il che ha dato luogo a questo bel moto d'un gran Magistrato: Dio ci guardi da tali Confessori, che hanno coscienza per Roma, ed un' altra per Parigi. Se avranno preso la risoluzione di trionfare a tutto costo d'un avversario molesto, non si vergogneranno di adoprare i tradimenti, e le calunnie: testimonj ne sono la favola di Borgofontana, il falso Arnaldo; P. R. d' intelligenza con Ginevra; la Storia delle Figlie dell' Infanzia, le Religiose di Porto Reale (2). Le Persone le più sacre non sono punto al coperto da questo furore divenuto micidiale, e parricida. Richiaminsi alla memoria le cospirazioni scoperte contro la Regina Elisabetta, e gli assassinj detestabili di due Re di Francia.

(1) Interrogatorio dei Gesuiti nel Parlamento 1626. in occasione del libro del Santarel. Veggasi la Biblioteca Canonica del Bouchel.

(2) Storie conosciute per tutto il Mondo.

VI. *Spirito dei Geſuiti. Quanto ſia oppoſto allo ſpirito di Gesù Criſto di cui arrogano il nome.*

E' tanto vero che la violenza è di genio della Compagnia, che anzi queſte ſono le armi più ordinarie, fino negli affari della Religione. Voler convertir gl' Infedeli a colpi di Cannone (1). Intraprendere di detronizare un Re per convertir il Regno; predicare la fede coll' armi alla mano, come facea Maometto predicando la ſua infame religione; travagliare alla riunione dei Sciſmatici dell' Oriente, e in particolare di quelli dell' Abiſſinia (2) perſeguitandoli a forza aperta: inviaro per la converſione degli Eretici invece di Miſſionarj, dei Granatieri; combattere li ſuppoſti Gianſeniſti opprimendoli con lettere patenti: permetteʒe d' ammazzare un bambino dopo d'averlo battezzato, o un Uomo, che ſi creda ben diſpoſto, per inviarlo più ſicuramente al Cielo (3); porre nelle mani

---

[1] Li Geſuiti avevano perſuaſo a Luigi XIV. di ſpedir delle Truppe a Siam per conquiſtar quel Regno affine di riuſcirvi meglio nella converſione alla fede; queſto fu il Padre Tachard Geſuita, che guidava l' eſecuzione, che però non ebbe ſucceſſo.

(2) Veggaſi la relazione dell' Abiſſinia ultimamente pubblicata da M. l' Abbè le Grand con note.

(3) Il Padre Ottavio Olandeſe ha inſegnato queſta dottrina a Brages nelle ſue Prediche del 1630. Vedi dottrina micidiale dei Geſuiti predicata dal Padre Ottavio d' Olanda.

mani dei Sudditi il ferro, ed il veleno per ammazzare il Sovrano sotto pretesto, ch' egli sia ribelle alla Chiesa, e prometter al Parricida per ricompensa il perdono di tutti i peccati, ed un luogo sicuro nel Paradiso (1). Ecco lo spirito della Società, che non è quello di cui porta il nome.

Quinta qualità, che caratteriza la Società. La sua dottrina è egualmente opposta alle massime del Vangelo, e alla Santità della Religione.

Questi ultimi tratti della condotta de' Gesuiti aprono l' adito naturalmente a quella esposizione, che ci resta a fare dello spirito del dispotismo, che li possiede, tanto per dominar sopra la fede, e Religione, che sopra gli spiriti, sopra i cuori, corpi, beni, sopra le famiglie, e nelle Corti: Ciò sarà una quinta qualità del loro dominio; che se-

(1) Queste sono cose cognite: il Padre Guignard giustiziato nella Piazza di Greve fu condannato per questa dottrina: Veggansi le raccolte tutte della dottrina micidiale dei Gesuiti; il processo di Giovanni Castelli, e del Padre Guignard; le rimostranze fatte al Re dal Parlamento in diverse occasioni; e sopra tutto la raccolta, che ha per titolo: Canoni del Concilio di Toledo, e di Trevò impressi a Parigi nel 1615. La tradizion micidiale impressa poi poco dopo all' occasione del Padre Giovency, e in ultimo luogo il volume, che ha per titolo: I Gesuiti rei di lesa Maestà.

secondo l'antica profezia della Sorbonna non è al certo per edificare, ma per distruggere (1) *magis in destructionem, quam in ædificationem*. Sarebbe un far torto ai Principi tanto, e molto più affezionati per l'onore della Religione, che per la prosperità del governo temporale il supporli indifferenti ad un corto racconto, che siamo per fare, del rovesciamento generale di tutti i fondamenti del Cristianesimo, cagionato dalla Dottrina contagiosa della Compagnia. Questo ultimo articolo unito ai precedenti lascierà la Compagnia manifestamente convinta di esser nemica dichiarata di tutto il bene. Ecco a che riduce tutto il bene spirituale della Compagnia; non che ella l'odii di cuore, ma ciò che la di lei ambizione le ricerca.

(1) Avviso della Sorbona sopra la nuova Compagnia di Gesuiti primo Decembre 1554.

I. *Molinismo per il Dogma, Probabilismo per la Morale, principj fondamentali della Gesuitica Dottrina.*

Il Molinismo in materie dogmatiche, la probabilità in quelle di Morale sono i due cardini fondamentali della Religione de' Gesuiti. Il famoso Teologo Padre Daniel Concina [1] lo dichiara francamente. Queste sono pure le due batterie dirette a rovesciare la Religione di Gesù Cristo, o più tosto ad assicurarsi l'impero sopra tutti i cuori lusingandoli nelle loro passioni, a pregiudizio della verità, e delle massime del Vangelo.

II. *Perniciose conseguenze del Molinismo, e Probabilismo per la Fede, e per la Morale.*

Dì fatti subito, che si permetta di seguitare in pratica un'opinione meno probabile in concorrenza d'una più probabile, e più sicura, e che si contenti altronde dell'autorità di due, o tre persone, e qualche volta d'una sola per far un' opinione probabile; chi non vede, che in tal caso i più grandi eccessi diverrebbero leciti, e facilmente si scusarebbero dal peccato? Parimente qualora si riponga col Molina la libertà dell' Uomo in un perfetto equilibrio della volontà tra il bene, ed il male senza riconoscere la forza vittoriosa della grazia di Gesù Cristo, e la tirannia imperiosa delle passioni, questa è una seconda porta aperta per scu-

(1) Trattenimenti, e lettere al Padre Alessandro.

scusare tutti li delitti per difetto e mancanza d' equilibrio, tratto a forza dalla passione, o acciecato da un' ignoranza pretesa invincibile. Con questi principj ove non sono andati i Gesuiti? Evvi un sol Comandamento di Dio, che sia restato intiero tra le loro mani?

III. *Terribili, e scandalose massime, che derivano da questi principj insegnati da' Gesuiti.*

Secondo i loro Autori si può ammazzare per salvar il punto d' onore (1) e anche per non perder uno scudo (2). Una Donna può procurar l'aborto (3). Uno accusato alla giustizia può in certe circostanze ammazzare il suo accusatore, ed anche lo stesso suo Giudice (4). E' permesso ad ogni particolare l'uccidere un Sovrano quando egli creda che sia un Tiranno, o un nemico della Chiesa (5). Il duello non

(1) Apologia de' Casisti del P. Pirot Gesuita difesa, e giustificata di nuovo dal Padre Daniele pag. 86.

(2) Molina citato dall' Escobario tract. 5. e Apolog. de' Casisti pag. 93.

(3) Marini Confessor di Luigi I. Re di Spagna nella sua Teolog. in 3. Vol. tract. cap. 3. disp. 8. sect. 5. num. 363. 66. Noi citiamo questo Autore, perch' è di franca data, 1720. Questa sarà una prova della fedeltà de' Gesuiti a sostenere errori mostruosi anche dopo sì lunghi rimproveri.

(4) Tannero Tom. 3. disp. 4. q. 8. dist. 4. n. 83. Sanchez &c.

(5) Mariana, Lessio, Vasquez, Emmanuel Sa &c.

non è proibito in mille occasioni (1). Queste sono decisioni date da Autori Gesuiti, che subito perciò divengono probabili, e che per conseguenza ponno esser abbracciate in coscienza. Gli orrori dell' impurità secondo li medesimi Casisti sono innocenti in molti casi (2): sopra tutto allorchè non si sa se siano peccati, o che non si sia fatta attualmente attenzione alla malizia, che contengono, o tutto il più non sono che peccati filosofici, (3) che non meritano l' Inferno secondo il Gesuita Casnedi (4); anzi meriteranno l'approvazione del Signore, perchè in commettendoli si è obbedito ad una Legge riflessa, che diceva, esser buone opere.

La calunnia, il falso testimonio sono permessi sovente secondo i Reverendi Padri. (5) E' lo stesso del furto; e del latrocinio (6). L'Idolatria può esser praticata da un Cristiano senza offesa di Dio (7), come si vede nella Cina, e nel Malabar. L' amor

(1) Escobar tract. 1. Exam. 1. cap. 2. Layman lib. 3. 3. p. 33. n. 2. 3. Hurtado &c.

(2) Il P. Cabrespine; proposizioni condannate dal Vescovo di Rodi.

(3) Il P. Munier Tesi di Dyon 1686. Marini tract. 10. disp. 5. num. 55. 59.

(4) Casnedi.

(5) Tamburin in Decal. lib. 9. cap. 2. il Padre Lorthioir a Turnè 1709.

Vedi la denunzia fatta al Vescovo di Turnè pag. 99.

(6) Baunio Somma de' peccati pag. 213. 231. Edit. 6.

(7) Scritti de' Signori delle Missioni straniere: Bolle de' Papi contro l'Idolatrie Cinesi.

amor di Dio nella Scuola della Compagnia è un' opera di ſuperrogazione (1). La ſupplica fatta a M. d' Oſſerre a nome di tutta la Compagnia dichiara che ſi deve aver gran premura dell' amor di Dio, ma che il farne una legge ſarebbe un giogo troppo duro per i Criſtiani. Siccome i Geſuiti non conoſcono punto la grazia poſſente, che converte i cuori, così non dimandano a Dio la converſione (2) per mezzo del Sacramento della Penitenza per parte del peccatore, nè dilazione d' aſſoluzione per parte del Miniſtro. Conoſcendo poco la piaga della concupiſcenza non hanno che una idea molto debole del peccato originale. Qual meraviglia poi ſe dopo ciò indeboliſcono il dogma della neceſſità del batteſimo, e della fede in Gesù Criſto (3) fino a liberar dalle pene, e donar liberamente non ſo qual

---

(1) Antonio Sirmondo def. della virtù Tom. 2. ſect. 1. num. 2. 3. e Riſp. 4. ad un libretto p. 9. 10. 17. 21.

Parimente Teſi del P. Martin Profeſſore di Lovanio 1711. 25. Nov. *actus Charitatis Dei ſuper omnia non eſt neceſſarius neceſſitate medii ad ſalutem*. Teſi 10.

(2) Baunio Teolog. Mor. p. 1. tract. 4. de pœnit. q. 15. part. 96. 100. Francolin novello Autore della Compagnia impreſſo in Roma Tom. 2. diſput. 10.

(3) Teſi del P. Martin: *Neque horum myſteriorum fides explicita (Trinitatis, & Incarnationis) neceſſaria eſt neceſſitate medii probabilius etiam promulgato Evangelio*.

qual felicità nell'altra vita, a' bambini morti senza battesimo (1)?

IV. *Queste vergognose massime sono adottate dalla Compagnia in corpo.*

Questo è un complesso di massime perniciose, che i Gesuiti spacciano da più d' un secolo, e che la Società ha adottate: imperocchè senon l'avesse adottate, avrebbe certamente permesso qualche volta a' suoi Religiosi di confutar gli errori de' proprj Confratelli; non avrebbe sofferto, che i colpevoli non si volessero ritrattare, che nuovi scrittori ricominciassero senza fine a spacciare li stessi principj, che uno de' suoi più celebri Religiosi si prendesse la briga dopo cinquanta anni di risuscitare l' infame Apologia de' Casisti, e giustificarla. Perchè questo gran Corpo ha fatto tanti movimenti per impedire in Roma, ed in Francia la censura di Amadio Guimenio il più impudente di tutti i corruttori della Morale? Perchè nella supplica presentata a' Cardinali per tal effetto, ha fatto dire al Padre Moja latore dell'Atto, che la causa di Amadio era la causa di tutta la Compagnia? Perchè si è veduta dopo quindeci anni una cospirazione di Gesuiti dai quattro cantoni dell' Europa per insegnare cose orrende? Un Casnedi a Lisbona, un Francolin, ed un Marin a Roma, un Salton a Poitiers, un Harivel a Caen, un Cabrespino, e un

 Carli

(1) Molina q. 23. art. 4. disp. 1. memb. 9. per i bambini morti senza battesimo, e per i Pagani il P. Conti memorie della Cina Tom. 2. pag. 146. 148. 137. 138.

Carli a Rodi, e tanti altri in Amiens, Marsiglia, Parigi, a Ponte Musson, a Osserre? In occasione d'un Professore di quest' ultima Città la Società si dichiarò apertamente. La supplica presentata a' Signori della Città in nome della Compagnia sostiene schietamente la dottrina del Professore, e adotta in poche parole quanto mai hanno insegnato gli Autori della Compagnia, dicendo: *che niuno del corpo ha mai variato, e che lo stesso spirito, che animava li primi Gesuiti, anima ancora quelli d'oggi giorno*: Ciò si riduce a quello, che attesta il Padre Giovencj, che *tutti pensano uniformemente nella Compagnia* (1).

Questo è ancora un tratto rimarcabile, che i Gesuiti niente più sembra che abbiano a cuore, quanto di favorire l'ignoranza della Religione, nuovo mezzo per usurpare un potere arbitrario, ed assoluto sopra la fede: sono nemici di tutti i buoni libri, che potrebbero farci apprendere lo spirito del Cristianesimo, dichiarati contro tutti li buoni Autori, che trattano di Religione colle massime della Scrittura, e de' Santi Padri.

Non si trova nelle mani di quei, che sono diretti da' Gesuiti, che libri di divozioni, che insegnano le pratiche d'un culto esteriore, e sovente superstizioso. Mai si sente, che consiglino a' Fedeli la lettura de' libri Santi, anzi spesso avviene, che li distolgano (2). Ne' Paesi ove il loro dominio

(1) Questo è lo spirito delle Costituzioni pag. 3. cap. 1. n. 18. pag. 8. cap. 1. n. 8.

(2) Il P. Viva nella sua difesa Teologica della Costituzione *Unigenitus* stampata in Roma pag. 18. nella dedica del libro.

minio è meglio ſtabilito, i popoli non conoſcono nè Gesù Criſto, nè il ſuo Vangelo; li divertono con decorazioni, e ſpettacoli, nel che li buoni Padri ſono molto intendenti. Nelle Provincie, ove è più lume, l'occupazion de' Geſuiti è di ſcacciare da' Poſti i Soggetti capaci, e ſoſtituirci degl' ignoranti. Se hanno da iſtruire Eccleſiaſtici non gli permettono di leggere i fonti, e gl' inſpirano un non ſo qual timor ſecreto d'eſſer troppo ſapienti. Che piaga per la Chieſa! Che diverrà il Criſtianeſimo ſe ſi laſcia fare alla Società? Iddio vi provederà. Ma ſpetta alla pietà, e zelo de' Principi, da cui i Popoli, come da Padri, aſpettano una protezione forte contro il doppio giogo dell' ignoranza, e della corruzione ſotto cui il dominio de' Geſuiti li fa da lungo tempo gemere.

I Principi devono a loro ſteſſi queſto ſoccorſo, ſe vogliono aſſicurarſi l'indipendenza del Trono, e la ſicurezza delle Perſone. Niuna coſa contribuirà più ſicuramente a formar de' buoni Sudditi, quanto ciò che ſervirà a farli veri Criſtiani.

Oſſervazione importante, che compiſce il ritratto della Società. Ella è tale quale ſi è dipinta.

Pare, che potrebbeſi fermar quì, e che il fin quì detto ſia abbaſtanza per far ſentire, e toccar colle mani la pericoloſa ambizione della Compagnia. Reſta nulladimeno da farſi un' oſſervazione dell' ultima importanza, e che ſchiarirà tutto ciò, che potrebbe parere incomprenſibile in una condotta sì ſtrana, e nello ſteſſo tempo ſvelerà quel di più funeſto, che in tal condotta ſi contiene; ed è che la Compagnia è tale di fatto per i ſuoi andamenti, e tale è ancora per ragione di ſiſtema, e di Stato.

I. *Si-*

I. *Sistema della Compagnia per arrivare alla Monarchia Universale. Ella concentra tutta l'autorità secolare ed Ecclesiastica nella Persona del Papa, e rende l'autorità del Papa dipendente dalla propria.*

La Società primieramente è tale per ragione di sistema, vale a dire, che ella hà un piano perfettamente concertato per arrivare alla Monarchia universale. Il raziocinio è semplice. Concentrare tutta l'autorità tanto secolare, ch' Ecclesiastica nella Persona del Papa, poi render l'autorità del Papa dipendente dalla Società. Se questi due punti si effettuano non sono i Gesuiti Patroni assoluti nel Mondo?

Si sa quale sia la dottrina de' Gesuiti sopra l'infallibilità del Papa (1), della di lui superiorità sopra

(1) Bellarmino nelle sue Opere, e tanti altri Gesuiti: il P. Conon nell' arringa di Montelon, che questo Gesuita adotta, e ch'è citata sotto il di lui nome nel Catalogo de' Scrittori della Compagnia, sostiene, che l'autorità del Papa è infallibile nelle decisioni della fede assolute, e indipendenti, e che si può far a meno de' Concilj Generali; e che il Bellarmino ha ragione di trattare l'opinione opposta di erronea, e prossima all' eresia pag. 267. 275. e 298. dice ancora alla pagina 318. che le libertà della Chiesa Gallicana sono privilegj de' Papi simili a quelli, che sono stati concessi al Re, come a quello di toccare, e guarire gli ammalati di rofole.

pra i Concilj Generali, e dell' inutilità de' Concilj. Si sa cosa pensano de' Vescovi titolari, poco necessarj secondo loro alle Chiese (1). Che sforzi non hanno fatto, e fanno tutt' ora per impedire, che non se ne stabiliscano, ove non vi sono, o per farli sopprimere, ove sono stabiliti? Si sa ch' essi sostengono apertamente esser l' autorità de' Vescovi derivata da quella del Papa, e non immediatamente da quella di Gesù Cristo. (2) Ognuno sa come essi trattino, e disprezzino la Gierarchia; è cognita la loro pretesa di far tutte le fonzioni del ministero Sacerdotale indipendentemente dall' Ordinario, sotto l' immediata autorità del Papa (3); l' indifferenza, ed il disprezzo che mostrano per i doveri Parrocchiali (4), quel conceder al Papa per adulazione una pienezza di Potenza indipendente, in virtù di cui lo riconoscono come Ordinario degli Ordinarj (5), e gli danno diritto d'esercitare ogni atto di giurisdizione per se stesso, o per i suoi delegati in tutte le Diocesi del Mondo senza l' assenso

(1) La prova di questo fatto si trova nel famoso affare de' Gesuiti Inglesi col Vescovo di Calcedonia nel 1642. in cui il Clero di Francia, e la Sorbonna hanno censurato l'opere de' Gesuiti contrarie al Vescovato.

(2) Bellarmino, e tutti i Gesuiti dopo di lui.

(3) Il libro del P. Cellot condannato dal Clero di Francia, ove egli attacca la Gierarchia: l' affare de' Gesuiti di Sens con M. de Gondrin.

(4) Più proposizioni de' Gesuiti denunciate da' Curati di Parigi, e di altre Diocesi.

(5) Ora recentemente li Gesuiti a Monte Musson nelle Tesi sostenute li . . . Ottobre 1728.

senso de' Vescovi, anzi malgrado a loro. Questa è la dottrina costante della Compagnia insegnata di presente, come per il passato da' loro Autori. Dunque è vero, che secondo il sistema de' Gesuiti il Papa solo basta nella Chiesa, e che tutta l' autorità spirituale risiede nella di lui Persona.

Per l' autorità secolare, anche questa egualmente concentrano nel Sommo Pontefice. E' visibile, che eglino lo fanno allorchè danno al Papa un potere diretto, o indiretto sopra il temporale de' Principi, allorchè gli accordano il diritto di disporre delle loro Corone in certi casi, che non sono metafisici, e di liberar i Sudditi dal giuramento di fedeltà, e di permetter ancora attentati contro la loro vita (1). Si unisca a tutto ciò la dottrina de' Reve-

---

[1] Nel 1594. M. Arnald li accusò nella sua arringa di tener queste massime: la risposta dei Gesuiti sotto nome di Montagne contiene una confessione formale pag. 68. 73.

Le lettere annali della Società inviate in tutte le Case secondo l' uso, e impresse in Napoli nel 1604. fanno l' elogio d' alcuni fanciulli, che erano stati sì bene istruiti dai RR. PP. che mai vollero pregare per Enrico IV. fino a tanto che non fosse riconosciuto dal Papa, quantunque li minacciasse di gettarli nel fuoco. Queste lettere sono citate, e prodotte dall' Avocato Generale Servin nel 1611. pag. 100. della sua arringa.

Nel 1594. Li Gesuiti di Lion si contentarono piuttosto d' essere scacciati, che di prestar il giuramento di fedeltà ad Enrico IV. Giovency Storia

Reverendi Padri sopra l'esenzione degli Ecclesiastici dalla giurisdizione secolare (1) non è questa una con-

ria pag. 45. e 46. Quelli di Parigi non lo prestarono, che dopo d'aver ottenuto permissione dal Cardinal di Piacenza.

Nel 1604. Il Generale Acquaviva fece tutte l' istanze possibili per ottenere da Enrico IV. che li Gesuiti fossero dispensati dal giuramento di fedeltà. Enrico IV. vi consentì per l'avvenire, ma non volle rilasciare per il presente: *agerent modo quod vellet, se postea quod ipsi vellent acturum*. Giovency, St. p. 69. 70.

Nel 1608. I Gesuiti d' Inghilterra si contentarono più tosto di perder i loro beni, la libertà, la vita, che di prestar giuramento di fedeltà al Re d'Inghilterra. Giovency Stor. pag. 271. 182. 195.

Nel 1610. Il libro del Bellarmino contro il Barclajo essendo stato condannato, i Gesuiti dissero, che non vi era, che lo spirito d' Eresia, che avesse potuto trovare di male nella dottrina del Bellarmino pag. 338. dell' Arringa di Montelon, che ha per autore il Padre Cotton.

Nel 1611. interrogati dal primo Presidente, e dall'Avocato Generale Servin sopra quattro punti concernenti l'indipendenza dei Re, le libertà del Regno, diedero risposte equivoche, di modo, che il Parlamento è ridotto a contentarsi d' una risposta vaga; che si uniformano alla dottrina della Sorbonna. Difesa delle Università pag. 9. 97. 108. e Memoria fatta poco dopo per l' Università di Reims pag. 62. 63.

(1) Uno dei motivi delle differenze tra la Repub-

conseguenza universale, che il Papa è Monarca Sovrano in tutta la Cristianità, e che i Re ne' loro Stati non sono Patroni, senon per quanto tempo piacerà al Papa. Santarel, Becan, Bellarmino lo dicono a nome di tutti i loro Confratelli; poichè questi sono gli Autori che si studiano in tutta la Società: che se sono stati condannati in Francia, ciò fu con gran rincrescimento de' Gesuiti, e per due, o tre di loro che hanno acconsentito di sottometterse alla censura fino a tanto vivessero in Francia; tutto il restante continua ad insegnare gli stessi sentimenti per tutta la Terra.

Una Dottrina sì odiosa a tutti i Principi, sì adulatrice in apparenza per il Santo Padre non è però in sostanza più favorevole a questo, che a quelli: imperciocchè nel piano della Compagnia il Papa è ridotto alla dipendenza. La compagnia pretende di dominarlo, e lo fa. O i Gesuiti in effetto regolano la Santa Sede, o la Santa Sede li prova contrarj.

II. Di-

---

pubblica di Venezia, ed il Papa era la dipendenza degli Ecclesiastici dalla Giurisdizione Secolare. Altronde i Gesuiti seguono da per tutto le massime della Corte di Roma in questo proposito. Questa è una cosa di fatto: basta leggere i loro autori. Il Padre Cotton è arrivato a dire, che l'appellazioni come dall'abuso erano concessioni de'Papi pag. 818. dell'Arringa di Montelon.

II. *Diversi esempj di ribellione contro i Papi per parte della Compagnia.*

Se Paolo V. li volle riformare se gli rivoltarono contro. Alcuni di loro, che consentirono alla riforma sono disprezzati dal restante del Corpo, e detti per derisione Quintiniani, come se dicessero la gente di Paolo V. (1) Se il Papa vuole proscrivere le novità del Molina, i Gesuiti di Spagna hanno l'impudenza di metter in problema, se sia di fede, che un tal Papa sia veramente Papa (2). Se rispettano il Tribunale dell'Inquisizione egli è soltanto, quando gli è favorevole, altrimenti ne deludono le decisioni, o lo disprezzano apertamente. Si è veduto che hanno fatto per le censure di Roma contro l'Opere del Baunio, Annato, Guimenio, e Tellier. Non si scorderà giammai il Mondo del modo con cui hanno trattato il buon Innocenzo XI. che aveva censurato la loro Morale: Essi l'hanno accusato altamente di Giansenismo, ed hanno fatto fare in alcuni luoghi delle preghiere per il Papa divenuto Giansenista. Se si tratta di condannar Giansenio nel suo proprio senso, il Papa è infallibile per loro in materia di fatto, e tutto il Regno nè fa strepito. Si tratta di condannare Molina, nè il Papa, nè la Chiesa hanno più infallibilità nei fatti. Ciò si legge in una supplica

---

(1) Vedi l'istruzione a Principi sopra la maniera con cui si governano i Gesuiti pag. 30.

[2] Tesi sostenute nell'Università dai Gesuiti nel 1602. allorchè Clemente VIII. era disposto a condannar il Molina.

plica presentata dai Gesuita alla S. Sede nelle Congregazioni *de auxiliis*(1). Clemente XI. canonizza la Dottrina della Compagnia colla Bolla *Unigenitus*, è un giudizio irrefragabile della Chiesa; e il non sottomettersi a detta Bolla è per loro un esser scismatico, ed eretico. Lo stesso Clemente XI. ha condannato più volte l'Idolatrie della Cina: i Gesuiti rifiutano costantemente di obbedirlo, fanno morire nelle prigioni il Legato della Santa Sede, che vuole far eseguire i suoi Decreti, interessano Teste coronate per sollecitar presso la Corte di Roma la ritrattazione di queste Costituzioni. Senza entrare in un più gran dettaglio tutta l'Europa vede oggi giorno l'impero, che la Società esercita in Roma; il Pontefice Benedetto XIII. è assediato, e ridotto in schiavitù da' Gesuiti.

III. *La Compagnia per stato, e per forma di sua Costituzione mira alla Monarchia Universale. Idea del suo governo. Il Generale è un vero Monarca.*

Ecco l'idea d'un sistema, che non è chimerico, e che mira diritto alla Monarchia Universale e nella Chiesa, e in tutti i Regni. Ora ciò che i Gesuiti ambiscono per sistema, essi lo vogliono per stato: la Costituzione, e la forma del governo stabilita nella Compagnia è fatta espressamente per riuscirvi.

La Compagnia è uno Stato perfettamente Mo-

nar-

[1] Histor. Congreg. de auxiliis Lovan. 1710. pag. 595. 598.

narchico [1] per la dipendenza servile, che hanno tutti i Religiosi dal Generale residente in Roma. Egli è Patrone assoluto nella Compagnia più che alcun altro Sovrano nel suo Regno. Egli decide, e regola tutto dispoticamente in tutte le Case della Società per tutto il Mondo. Negli altri Ordini le Case particolari formano un Capitolo, che ha diritto di regolare, stabilire, e transigere per affari. Appresso i Gesuiti niente di simile: il minimo contratto non è valido, se non dopo, che il Generale Residente in Roma vi abbia acconsentito o per lui stesso, o per il suo Procuratore. Ciascuna Casa è governata dal Superiore, che è obbligato render conto al Provinciale, e scrivergli tutte le settimane [2]. Il Provinciale ogni Mese deve scrivere al Generale, e il Superior locale ogni tre mesi. L' autorità di questi Superiori locali è sommamente modificata dalla facoltà, che le Costituzioni accordano a ciascun Particolare delle Case di scrivere direttamente al Generale, e di dirgli tutto ciò che stima a proposito(3). Si comprende qualmente questa corrispondenza perpetua, ed immediata col Generale stabilisce la di lui potenza Monarchica.

Dall' altro canto il Generale è Patrone di licenziare e mandare i Religiosi, ove gli piace (4): ha la

[1] Bolla di Gregorio XIV. 1591. Universus Ordo ad Monarchicam gubernationem compositus. Questa medesima Bolla proibisce il far alcuna cosa capitolarmente: lo stesso in più luoghi delle Costituzioni.

(2) Const. part. 4. cap. 17. num. 7. part. 8. cap. 1. n. 4. part. 5. cap. 6. n. 2. 3. ed altrove.

[3] Const. part. 17. 2. 7. lit. 1.

[4] Const. part. 2. cap. 1. n. 2.

la disposizione libera di tutti gl' impieghi, e di tutte le Cariche (1): il che fa, che profittando della cognizione che ha di tutto ciò che passa in Religione, è sicuro d' avere dei sudditi obbedienti, e divoti, e alle occasioni dei Uomini capaci di render servizio secondo le viste politiche della Compagnia. Un terzo articolo, che compisce il dispotismo assoluto del Generale è, che le Costituzioni lo rendono Patrone assoluto di tutti i Beni, e di tutte le Case (2) per disporne a suo piacere, e per farne l' applicazione a quell'opera, ch' egli stima a proposito, e per far trasporto da una Casa all' altra senza, che abbia a temere alcuna diversione secreta, a tenore dei avvisi, e denunzie, ch' è in istato di ricevere da tutti i particolari.

IV. *Come questo potere assoluto, e dispotico del Generale della Compagnia è contrario agl' interessi de' Principi.*

Ciò che ora interessa molto le Potenze, si è, che questa dipendenza dei Gesuiti dall' autorità suprema del Generale è esclusiva d' ogni altra dipendenza. Essi non possono far alcuna cosa senza il consenso del Generale [3]: per obbedire agli ordini del Principe, o d' un Parlamento bisogna, che scrivino al Generale. Se un Gesuita è incaricato

[1] Const. part. 9. cap. 3. n. 14. 17.

(2) Ibid. n. 6.

[3] Questa è la risposta, che fecero i Gesuiti di Parigi nel 1611. alla proposizione del primo Presidente, e dell' Avocato Generale di segnare li quattro punti d' indipendenza dei Re, e le libertà della Chiesa Gallicana. Vedi la difesa dell' Università pag. 90. 97. e 108.

cato di qualche affare per una Corte, egli non manca mai di manifestarsi col suo Generale, la coscienza n'è strettamente impegnata per le Costituzioni (1) che dichiarano doversi obbedire al Generale come a Luogotenente di Gesù Cristo, come a suo Vicario, e Rappresentante; di modo che un buon Gesuita prende sempre la volontà del suo Generale per quella di Gesù Cristo. In una parola questo Uomo è come l'anima, che muove questo gran Corpo, è il centro a cui vanno a terminare tutte le parti della circonferenza, e da dove sortono tutte le operazioni.

V. *Il voto particolare d' obbedienza al Papa, che fanno i Gesuiti non è che per servir di velo alla loro indipendenza.*

Il quarto voto, che fanno i Gesuiti di obbedienza al Papa ben lungi dal divider la dipendenza verso il Generale non è che un velo preparato per meglio coprire l'indipendenza da ogni altra autorità. Il che è evidente per la disposizione in cui sono di non obbedire alli voleri del Papa, qualora questi non si accordino cogl'interessi della Società, dei quali il Generale è sempre l'ultimo giudice. E a che altro se non per meglio cimentare questa dipendenza servile sono per osservanza delle Costituzioni obbligati a rinunziare a tutte le dignità, e particolarmente al Vescovato? Chi non vede, che senza tal obbligo di rinunzia il Generale sarebbe esposto a non esser più obbedito ciecamente dagli Uomini collocati nelle Cariche, che li leverebbero dalla perfetta subordinazione di Religiosi.

V.

(2) Bolla di Paolo III. 27. Sett. 1750. Const. par. 6. cap. 1. ove vien detto, che devono essere nelle mani dei Superiori: *veluti cadaver, aut baculus senis*.

V. *La costituzione sola della Compagnia indipendente da ogni altra Potenza, che da quella del Generale basta per por in guardia tutti i Principi, e indurli a prender contro questa Compagnia delle misure non men sicure, che pronte, ed efficaci.*

Quando l' esperienza di 150. anni non avesse fatto conoscere al Mondo di che siano capaci i Gesuiti, bastarebbe la sola costituzione intrinseca della Compagnia per metter in guardia tutte le Potenze, e per renderle diffidenti d'una Compagnia di Uomini dispersi per ogni dove, sì poco dipendenti da ogni Potenza, e tanto sottoposti a quella del loro Capo. Se si considerino tutti i punti di vista esposti in questa memoria non si dubiterà punto a cercar tutti i mezzi sicuri, ed efficaci di non lasciar crescere, anzi di moderare, ed abbattere l' enorme potenza d' un tal Corpo, d' una Nazione mescolata con tutte quelle del Mondo, e come isolata in mezzo a tutte; legata con interessi comuni talmente sacri, come quelli della Religione; soggetta senza limiti alla volontà d' un sol Uomo residente in una Corte indipendente da tutte l' altre, e da cui si vede ciò che passa in tutte le quattro parti del Mondo, ove egli è a portata di dar ordini per tutto, e di metter in moto più di 20000. Soggetti capaci d' intraprender tutto, poco scrupolosi circa i mezzi per riuscire nelle loro idee; industriosi a farsela valere, per ingrandirsi, e per arricchire; tutti occupati a mescolarsi nelle Corti, a ingerirsi nelle famiglie, a dominar sopra tutti gli spiriti, risoluti a sacrificare, quando sia d'uopo, le verità più Sante della Religione, e le massime più rispettabili della Morale.

IL FINE.

DICHIARAZIONI
DEL RE,
E SENTENZE
DELLA CORTE
DEL PARLAMENTO

Estratte dai Registri del medesimo fino il giorno 7. Settembre 1761.

Tradotte dal Francese sull' impressione di

PARIGI per G. Simon Stampatore del Parlamento, nella strada dell'Arpa all'Ercole 1761.

Si vende in Venezia da Giuseppe Bettinelli
Con Licenza de' Superiori.

DICHIARAZIONE
DEL RE

Che ordina che fra ſei meſi per ultima, e perentoria dilazione i Superiori di ciaſcuna delle Caſe della Società de' Geſuiti ſaranno obbligati di rimettere alla Cancellaria del Conſiglio i Titoli dei loro ſtabilimenti in Francia.

Data in Verſaglies li 12. *Agoſto* 1761.

LUigi per la grazia di Dio Re di Francia, e di Navarra: ai noſtri amati, e fedeli Conſiglieri, le Genti, che tengono la noſtra Corte del Parlamento in Parigi Salute. Allorchè Noi ci ſiamo fatti conſegnare le *Coſtituzioni* della Società de' Geſuiti, le quali dovevano eſſere da eſſi preſentate nella Cancellaria della noſtra ſopraddetta Corte del Parlamento in eſecuzione del ſuo arreſto de' 17. Aprile ſcaduto, Noi ci ſiamo propoſti di prenderne cognizione da Noi ſteſſi per determinare l' uſo, che potevamo aver a fare della noſtra autorità in una materia, la quale regolarſi non può, ſe non per Lettere da Noi emanate: Noi abbiamo in conſeguenza ſcelte Perſone del noſtro Conſiglio, per rendercene conto inceſſantemente, e nel medeſimo tempo abbiamo fatto ad eſſi conſegnare molti altri documenti, che concernono l' Iſtituto della detta Società, ed il ſuo ſtabilimento in Francia. Ma il conto, ch' eſſe ci han reſo, facendoci ſempre più comprendere *l' importanza* di queſt' og-

 get-

getto, e *l'attenzione*, che il medemo da Noi richiedeva, ci ha fatto pur conoscere, che conveniva appunto di esaminare unitamente i titoli dello stabilimento di tutte quante le Case di questa Società; sicchè noi fossimo pienamente in istato di regolare tutto ciò, che ad essa può concernere, con Lettere Patenti registrate nelle nostre Corti, secondo l'Ordine stabilito nel nostro Regno.

E siccome quest'oggetto *interessa* non solo uno degli Ordini religiosi il più esteso nel nostro Regno, ma anche il *Pubblico*, ed il *nostro Stato*; così ci parve necessario determinare con più particolarità ciò, che può incaminare a *porvi prontamente* l'ordine, che recarvi bramiamo; sia fissando una dilazione, per *procurarci i lumi*, de'quali potremmo aver bisogno; sia appartando tutto ciò, che in questo intervallo potrebbe *sconvolgere le misure*, che disegniamo di prendere, per ispiegare diffinitivamente le nostre intenzioni sù tal proposito.

Per queste cause, e per altri motivi, Noi, col parere del nostro Consiglio, e di nostra certa scienza, Plenipotenza, ed Autorità Reale, abbiamo colle presenti, segnate di nostra mano, detto, dichiarato, ed ordinato, diciamo, dichiariamo, ed ordiniamo, che *nel termine di sei mesi*, per ultima perentoria dilazione, cominciando dal dì, in cui registrate saranno le presenti, i Superiori di ciascheduna Casa della detta Società saranno obbligati di consegnare nella Cancellaria del nostro Consiglio i *Titoli*, *e documenti de'loro suddetti stabilimenti*, affinchè, sull'esame di essi, e delle dette Costituzioni, e sopra il conto, e relazione, che ne sarà fatta a noi dalle anzidette Persone del nostro Consiglio, ed insieme *sulle rappresentanze*, che si saranno in tal proposito indrizzate *dalle nostre sopraddette Corti*; o sulle *memorie*, *ed informazioni*,

che

che i nostri Procuratori Generali in quella avranno giudicato opportuno trasmetterci; sia provveduto, con nostre Lettere Patenti indrizzate alle nostre Corti anzidette nella forma ordinaria, a tutto ciò, che potrà concernere al detto ordine religioso, ed al suo stabilimento in Francia.

Di più ordiniamo, che per un anno, cominciando dal dì che le presenti saranno registrate, non si potrà stabilire cosa alcuna, nè diffinitivamente, nè provisionalmente dalle dette nostre Corti sopra tutto ciò, che potrà concernere i prefati Instituto, costituzioni, e stabilimenti delle Case di detta Società, quando non sia però da noi altrimenti ordinato.

Perciò vi comandiamo, che abbiate da far leggere, pubblicare, e registrare le presenti Lettere, e far mantenere, osservare, ed eseguire tutto ciò, che contengono secondo la loro forma, e tenore: perchè tale è il nostro piacere.

Dato in Versaglies il dì 2. di Agosto 1761. e del nostro Regno il 46.

Sottoscritto.

LUIGI.

Per Ordine del Re-Phelypeaux.

E sigillata col gran Sigillo di Cera gialla.

SENTENZA

Del Parlamento tutte le Camere radunate, che ordina il Regiſtramento della ſuddetta Dichiarazione, con varie reſtrizioni; modificazioni; e Decreti contro di eſſa Società.

Delli 6. *Agoſto* 1761. *Regiſtrata*.

UDito ſopra di ciò il Procuratore Generale del Re; ed alla di lui richieſta, per eſſere eſeguita ſecondo la ſua forma; e tenore: ſenz' approvazione di tutte le preteſe coſtituzioni, ed Iſtituto de' Preti, Scolari, ed altri della Società; che diconſi di Gesù:

E ſenza che il Titolo di *Geſuiti* e la qualifica; (o ſia denominazione) di *Ordine Religioſo*, data nella ſurriferita dichiarazione a detti Preti, e Scolari; nè pur l'enunciativa de' Titoli di ſtabilimenti in Francia, tanto della detta Società in generale; quanto delle Caſe particolari di quella, poſſano portar ſeco la minima conſeguenza; nè dare loro altri, e maggiori Dritti di quei, che poſſono lor appartenere legittimamente.

Come pure ſenza che dalle diſpoſizioni della medeſima dichiarazione; che darebbero ad intendere; che ci foſſe biſogno di nuove Lettere Patenti per mettere a Regola l'Iſtituto di detta Società; ed il ſuo ſtabilimento di Francia, poſſa dedurſene; che per giudicare dello ſtato, che eſſa può avere in Francia; o della legittimità dell'Iſtituto, ſia neceſſario di cangiare innanzi il detto ſtato con previe, e nuove Lettere Patenti.

Non intendendo la detta corte del Parlamento interdirſi di ſtatuire ſopra il detto ſtato, *quando*, e co-

apparterrà, allorchè si vedranno le suddette Lettere Patenti già ottenute dalla medesima Società, e le sentenze, che ordinarono di registrarle.

E frattanto conforme alla suddetta Dichiarazione si soprasederà per un anno a deliberare sopra li detti Istituto, costituzioni, e stabilimenti delle Case di detta Società con sentenze diffinitive, o provisionali; eccetto che però quelle da farsi, qualvolta il giuramento della corte, la sua fedeltà, ed il suo amore per la Sacra Persona del detto Signor Re, e la sua attenzione alla quiete pubblica non ìe permettessero di trattenersi, nè di usare dilazioni, secondo l'esigenza de' casi.

Colla condizione, ed obbligo, che la consegna de' Titoli concernenti alla detta Società, ovvero alle Case particolari stabilite nella giurisdizione della Corte ordinata dalla detta Dichiarazione, sarà fatta alla Cancellaria, ed all'Attuario de' Depositi della Corte, nella dilazione stabilita in detta Dichiarazione, ad effetto, che di essi Titoli ne sia dalla Corte reso al detto Signor Re quel conto, che apparterrà; per essergli anche i medesimi Titoli da essa Corte consignati, e rimessi, e fattine i previ transunti, e spedizioni, ed insieme il deposito di essi transunti nella Cancellaria della Corte

Ordina, che nella medesima dilazione i detti Superiori di ciascheduna di dette case, saranno obbligati di consegnare parimente alla Cancellaria ed Attuario de' Depositi della Corte uno *Stato*, o sia *Lista* da essi sottoscritta, ed affermata come vera, di tutti i membri della detta Società, che sono in dette Case, o affiliati a quella, nel qual stato saranno espressi i loro nomi, cognomi, età, Paese della lor nascita, impieghi, e gradi nella detta Società, e nelle sue Case particolari, distinzione de' Titoli di Professo, di tre, o quattro Voti, di Coa-

 diu-

diutori spirituali, o temporali, o altri Titoli nella detta Società, data della loro Professione, o emissione de' Voti, de' quali Voti semplici, o solenni saranno uniti i transunti, che si affermeranno veri, e conformi a' Registri, che conservano di essi.

Sarà parimente da' Superiori consegnato lo stato da essi sottoscritto di tutti i Beni per qualsivoglia titolo appartenenti alla detta Società in qualunque delle dette Case, e delle fondazioni lasciate in quelle, e de' Beneficj uniti, delle quali unioni saranno da essi esibiti i Titoli in buona forma.

Ordina, che le copie collazionate di essa dichiarazione, e sentenza, che ordina di registrarla, saranno trasmesse alli Tribunali chiamati Baliagi, e finiscalcati della Giurisdizione, e distretto, per esservi lette, pubblicate, e registrate; ingiunge a' sostituti del Procurator Generale del Re di darvi mano, o di ragguagliarne la Corte, come di cosa certa dentro un mese, secondo, e conforme la sentenza di questo giorno.

Sarà in oltre umilissimamente rappresentato a detto Signor Re, che il suo Parlamento non può vedere, se non che con pena, che detto Signor Re sembri annunziare al suo Parlamento con una Dichiarazione a lui indrizzata lo stabilimento di un deposito illegale, e diverso da quello della Corte per la consegna degli atti, di cui detto Sig. Re giudica dover essere informato per il bene generale del suo Stato.

A Parigi in Parlamento tutte le Camere radunate a' 6. di Agosto 1761.

Sottoscritto. DUFRANC.

IN PARIGI.

Presso P. G. SIMON Stampatore del Parlamento nella strada dell' Arpa all' Ercole 1761.

AR-

ARRESTO DELLA CORTE

Del Parlamento estratto dai Registri del medemo

Delli 6. Agosto 1761.

VEdutosi dalla Corte tutte le Camere radunate il conto nella detta Corte reso da uno de'suoi Consiglieri li 17. Aprile scorso sul proposito delle costituzioni, Governo, ed Istituto dei Preti, e Scolari, che si dicono della Società di Gesù; L'arresto, o sia sentenza della Corte tutte le camere radunate del detto giorno 17. Aprile, che ordina, che i detti Preti, e scolari della detta Società saranno obbligati di consegnare fra tre giorni nella Cancellaria della Corte un esemplare stampato delle costituzioni di detta Società specialmente dell'Edizione di esse fatta in Praga nel 1757. ed allegata nella Scrittura stampata, che ha par titolo. (*a*) *Memorie a consulter, & consultation pour les Jesuites de France de l'Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine* 1761. L'intimazione fatta a richiesta del Procuratore Generale del Re il detto giorno 17. Aprile 1761. da Griveau Usciere della Corte alli Superiori delle Case del Noviziato del Collegio, e Professa de' Gesuiti di questa Città di Parigi; L' attestato di Santo Giovanni Cancelliere Civile delli Depositi della Corte, delli 18. Aprile 1761. Che due volumi intitolati: *Istituto del-*

(a) *Memoria a consultare, e Consultazione per Gesuiti di Francia. Nella stamperia di L. Cellot, Contrada Delfina* 1761.

della Compagnia di Gesù. *In Praga l' anno* 1757: sono stati depositati da Frate Antonio di Montigny della Compagnia detta di Gesù Procurator Generale della Provincia di Francia ; il Decreto (particolare di provvedimento) della Corte delli 30. Maggio 1761.; che da quattro Commissarj di quella sarebbe fatta la verificazione del Processo verbale di collezione di un esemplare in due volumi esibito alla Corte, ed intitolato: *Instituto della Compagnia di Gesù*, *A Praga nell' anno* 1757. sopra il già detto esemplare esibito dal suddetto Cancelliere dei Depositi ; il Processo Verbale fatto nella Camera del Consiglio detta *della Tournelle*, nel detto giorno 30. Maggio 1761. il dopo pranzo in esecuzione della sentenza della Corte dello stesso giorno della collazione, ed esame del detto esemplare sopra quello già consegnato nella Cancellaria della Corte: altro simile decreto del medesimo giorno 30. Maggio 1761. dopo pranzo, per cui in conseguenza della conformità dei prefati esemplari delle costituzioni di quella Società della medesima edizione fatta in Praga l' anno 1757. era stato ordinato, che l' esemplare già portato nella Cancellaria di detta Corte sarebbe secondo le intenzioni del Re consegnato nelle mani del medesimo Sig. Re : altro simile Decreto della Corte delli 2. Giugno scorso, che rimandò la deliberazione [o risoluzione] da farsi alli 3. Luglio ; altro conto reso nella Corte li 3. 4. 6. e 7. Luglio scorso dalle Genti del Re, del contenuto in quelli due volumi, in esecuzione del prefato Decreto, e della sentenza della Corte delli 17. Aprile, precedente altro simile Decreto della Corte delli 8. Luglio scorso, che da alcuni Commissarj di essa sarebbero visti, ed esaminati tanto i detti Conti, e ragguagli fatti da uno de' Consi-

glie-

glieri della Corte, e dalle Genti del Re, quanto il detto Esemplare delle suddette costituzioni; le conclusioni; o siano richieste del Procurator Generale del Re: udita la relazione del Maestro, e Consigliere Giuseppe Maria Terray, tutto considerato:

La Corte tutte le Camere radunate riceve, per quanto vi è, o sarà bisogno, il Procurator Generale del Re, ed ammette la sua appellazione, come di abuso dalla Bolla, che comincia colla parola *Regimini* data li 5. delle Calende di Ottobre 1540. da Paolo III., che porta il titolo: *Prima approvazione dell' Istituto della Compagnia di Gesù*, da un'altra Bolla, che comincia con queste parole: *Injunctum nobis*, data il giorno avanti gl'Idi di Marzo 1543. che porta il titolo: *Facoltà di ricevere nella Compagnia di Gesù qualsivogliano idonei senza restrizione di numero, e di formare nuove costituzioni*; da un' altra bolla, che comincia con queste parole: *Exposcit debitum*, data li 12. delle Calende di Agosto 1550. col titolo: *Altra conferma dell' Istituto con maggiore dichiarazione così di quello, che di altri indulti della Società*; da un' altra che comincia con queste parole: *Sacra Religionis*, data li 31. Decembre 1552., che ha per titolo: *Conferma de' Privilegj concessi alla Compagnia, e nuova concessione di altri*; E generalmente da tutte le Bolle, Brevi, e Lettere Apostoliche concernenti i Preti, e scolari della Società, che diconsi di Gesù, Costituzioni di quella, formole di Voti, Decreti de' Generali, o delle Congregazioni Generali della detta Società, e generalmente da tutti gli altri regolamenti, o atti simili, specialmente perchè il detto Istituto di quella Società attentarebbe sull' autorità della Chiesa, sopra quella de' Concilj generali, e particolari, su quella della

la ſanta Sede, e di tutti i Superiori Eccleſiaſtici, e sù quella dei Sovrani; in quanto da una parte in virtù di dette coſtituzioni il Generale potrebbe tutto nella ſuddetta Società a pregiudizio delle Deciſioni de' detti Concilj, delle Bolle emanate dalla ſanta Sede, dei Regolamenti preſcritti da tutti i Superiori Eccleſiaſtici, e dalle Leggi emanate dei Prencipi temporali; e dall'altra parte neſſuna Potenza ſpirituale, o temporale potrebbe niente ſopra detta Società, a cui non ſolo ſarebbe ſtata attribuita la facoltà di mutare, caſſare, e rivocare le ſue proprie coſtituzioni, e farſene altre nuove *ſecondo la diverſità dei tempi, dei Luoghi, e degli oggetti*, ſenza ſubire per tal riſguardo ad alcuna iſpezione, neppure della ſante Sede, la di cui approvazione ſarebbe ſtimata *pleno Jure* collegata a tutte le variazioni utili alla detta Società; ma di più ſarebbe ſtato accordato (nel caſo, che accadeſſe per parte della Chieſa, della ſanta Sede, o di qualunque altra ſi foſſe Potenza qualche atto di rivocazione o di riforma) di potere in tal caſo riſtabilire tutto di ſua propria autorità nello ſtato di prima, eziandio *ſotto quella data, che più piacerebbe alla Società*, al Generale, o alli ſuperiori di eſſa, *di ſceglierſi*; e tutto ciò ſenza che vi ſia biſogno di ottenere neppure dalla ſanta Sede nè autorizzazione, nè conſenſo, nè conferma. (*a*)

Per-

(a) *Non oſtante .... tutti i Decreti, e coſtituzioni, ed ordinazioni generali, o particolari pubblicate in tal Concilio Generale, come anche ne' Concilij Provinciali, e ſinodali: Bolla*, Paſtoralis Officij *del* 1578. *nell'Iſtituto della compa-*

Perchè sotto nome della detta Società un Uomo solo eserciterebbe una Potenza Monarchica sopra la Società intera, in tutti gli Stati sparsa, e sopra l' universale de' suoi membri, e delle Persone,

---

pagnia di detta edizione di Praga tom. I. pag. 64. *col.* 1.

Volendo, che non vi si possa fare alcuna limitazione, nè Deroga giammai, in alcun tempo, nè da noi, nè dalla Santa Sede; *E qual ora ne accadesse la rivocazione, alterazione, limitazione, o Deroga, vogliamo, che siano sempre restituite nel pristino loro stato in cui erano prima di quelle già dette mutazioni, e così siano, e saranno* concesse di nuovo, *eziandio* sotto una data posteriore, *quale piacerà al Generale di apporvi. Bolla,* Dum indefessæ *del* 1571. *tom. I. pag.* 43. *col.* 1.

Vogliamo, che tutte le costituzioni già da loro fatte, non meno che da farsi nell' avvenire, egli (il Generale) possa mutarle, alterarle, ed anche annullarle affatto, secondo la diversità, e qualità dei luoghi, dei tempi, e delle cose: le quali costituzioni così mutate, alterate, o di nuovo fatte, siano perciò e fin dall' ora riputate, essere confermate dall' Autorità Appostolica *: lo che noi gli accordiamo per grazia speciale colla medesima Apostolica Autorità. Bolla,* Iniunctum nobis *del* 1543. *tom. I. pag.* 10. *col.* 2.

Non avrà l' ardire qualsivoglia persona della Compagnia di domandare alcun Privilegio contrario alli comuni statuti della medesima Compagnia;

ne, che vivono sotto l'ubbidienza, anche sopra quelle, che sarebbero *esenti*, eziandio sopra quelle, che sarebbero *munite di qualunque Facoltà*: E perchè questa potenza si estenderebbe non solo sopra l'amministrazione dei beni, e sopra il Gius di passare tutti i contratti, e di annullare quelli già fatti, anche in virtù delle sue facoltà, ma sarebbe talmente una, ed intiera, che ciascuno di quei, che compongono la detta Società sarebbe tenuto *di ubbidirgli ciecamente come a Gesù Cristo* in persona, qualunque cosa comandi questo Generale senza

---

gnia; nè meno di ritenerlo dopo di averlo ottenuto .... Ma però, se mai fossero impetrati dalla Sede Apostolica .... saranno di niun effetto, e valore .... senonche .... consentendo la società sia derogato. Compendio sotto la parola Privilegj §. 3. *tom.* I. *pag.* 327. *col.* 1.

E *qual ora emanassero* [*Lettere di rivocazione, o limitazione*], *vogliamo, che le dette costituzioni siano sempre restituite, rimesse, e plenariamente reintegrate nel pristino loro stato, e in quello nel quale in qualsivoglia modo prima erano, e le dichiariamo come se fussero* di nuovo concesse, *eziandio sotto quella* data che piacerà *alla Società, ed al suo Generale, ed agli altri già detti superiori*, di scegliere in qualunque tempo, *e le dichiariamo* di nuovo confirmate ... *senza che sia necessario d'impetrare sopra di ciò dalla Santa sede la loro ulteriore restituzione, riconvalidazione, conferma, o nova concessione. Bolla*, Ecclesiæ catholicæ 1590. *tom.* I. *pag.* 104. *col.* 2.

za riserva, senza eccezioni, senza esame, e senza esitare neppure interiormente di accompagnare l' esecuzione di tutto ciò, che gli prescriverà colla stessa pienezza di consenso, e di adesione, che hanno per la credenza dei Dogmi stessi della Fede cattolica: di essere nelle sue mani come un cadavere, o come un bastone in quelle di un vecchio, o come Abramo sotto gli ordini di Dio, che li comandava d' immolar il suo figlio, restando ben penetrato da quella massima Principale, che tutto ciò, che gli si comanda, è giusto, e rinunziando ad ogni sentimento personale, ed ad ogni volontà propria. (*a*)

E per-

(a) *Il fondatore loro Ignazio ordinò che tutto il governo della Compagnia sarebbe monarchico, e dipendente dalle difinizioni, e dall' arbitrio di un solo superiore. Bolla;* Ecclesiæ catholicæ *tom. I. p.* 102. *col.* 1.

Esercitare (il Generale) la sua piena Giurisdizione sopra tutti quanti i compagni, e persone della medesima Compagnia, che vivono sotto la di lui ubbidienza in qualsivoglia luogo dimorino eziandio sopra gli esenti, eziandio sopra quelli, che averanno, qualsisia facoltà ed autorità. Bolla, Licet Debitum 1549. *tom. I. pag.*14. *col.* 2.

E parimente il Generale solo avrà tutta la facoltà di fare qualsivoglia contratto delle compre, e delle vendite. Costituzioni part. 9. tom. I. *pag.* 436. *col.* 2.

E benchè il Generale avesse comunicato *agli altri superiori a lui subordinati, o alli visitatori,*

E perchè la detta autorità assoluta si estenderebbe eziandio sopra il contratto natutale, il quale ligando li membri alla Società deve ligare la Società a' suoi membri; ma ciò non ostante la detta Società

---

ri, o alli Commissarj tutte le sue facoltà; egli nulladimeno potrà approvare, o annullare *tutto ciò, che avranno fatto, ivi tom. I. pag.* 438. *col.* 2.

Ciascheduno de' sudditi in quella Compagnia non solo sarà tenuto di ubbidire al suo superiore sempre, ed in tutto ciò, che appartiene all'Istituto, ma deve ancora riconoscere in lui Gesù Cristo, come se fosse presente, e così venerarlo quanto conviene. Bolla, expoſcit debitum 1550. *tom. I. pag.* 23. *col.* 2.

Il gius di comandare appartiene al solo Generale. Bolla, Regimini 1540.*tom. I. pag.* 23. *col.* 2.

Potrà il Generale far le costituzioni, e dar gli ordini, che gli parerà, e sarà necessario d' ubbidirgli sempre, e di venerarlo come il vicegerente di Gesù Cristo. Costituzioni part. 9. *tom. I. pag.* 438. *col.* 2.

Sicchè v' imponiate questa legge che, Tutto ciò, che vi comanda il superiore, è il comandamento, e la volontà d' Iddio stesso: e siccome vi abbandonate subito col pieno assenso, e con tutta la volontà vostra a credere quanto vi propone la Fede cattolica, così lasciatevi trasportare da un tal qual impeto quasi cieco di una volontà ardente di ubbidire per adempire qualunque cosa vi dirà il superiore senz' altro esame qualsisia, nè contesa

cietà non farebbe in neffun modo ligata dalla fua parte, e mentre i fuoi membri le farebbero diffinitivamente ligati, il Generale potrebbe in ogni tempo licenziare ciafcheduno di effi, fenza effere tenuto a provvedere a i loro bifogni temporali, anche i più urgenti. (*a*)

---

tefa alcuna, e così dovete eredere che faceffe Abramo, allorchè gli fu comandato d' immolare il fuo Figlio Ifac. Lettera del Prepofito Generale tom. 2. *pag.* 165. *col.* 2.

Sia perfuafo ogni compagno, che chiunque vive fotto la [*noftra*] *ubbidienza deve lafciarfi menare, e reggere dalla divina Providenza per mezzo de' fuoi Superiori, come fe foffe un cadavere, il quale lafciafi rivolgere di quà, di là, e per ogni verfo, ovvero appunto come il Baftone di un vecchio, che ferve a chi lo tiene in mano a qualunque ufo, in tutto, e per tutto, come li pare. Coftituzioni part.* 6. *tom.* I. *pag.* 408. *col.* 1.

Perfetta per ogni verfo deve effere in noi l' ubbidienza, e nell'intelletto, e nella volontà, e nell' efecuzione; onde qualunque incombenza commeffaci dobbiamo intraprenderla con gran celerità, con gaudio fpirituale, e con perfeveranza; perfuadendoci, che tutte fono giufte, e rinunziando ad ogni noftro fentimento, e giudizio contrario: ibid. col. 1.

(a) *Dichiariamo, che la prefata Compagnia di Gesù non è tenuta, nè obbligata di fomminiftrare che che fia nè per la congrua fuftentazione, nè a titolo di Alimenti, nè per qualfivoglia altro ti-*

Perchè affine di sempre più assicurare l'esercizio di questo potere assoluto lo spirito generale di detto Istituto seguitato dalle costituzioni, sarebbe di non *istabilire* varie regole apparenti, *che col distruggerle nell' istesso tempo*; o sia con altre regole contraposte, le quali si trovarebbono in altri luoghi delle stesse costituzioni, o sia con distinzioni, ed eccezzioni di ogni genere, col dippiù, che nella pratica i membri della detta Società non sono obbligati neppur sotto pena di peccato veniale ad alcuno de' punti contenuti in dette costituzioni, qual ora non sia loro specialmente prescritto in virtù di Santa ubbidienza dal Superiore, il quale ha il gius di giudicare di ciò, che conviene, *secondo le occasioni*,

---

titolo, e causa a quelli, i quali dopo il Triennio del noviziato, ed emissione de' voti semplici sono cacciati via fuor di essa Compagnia da' loro Superiori; ancorchè nel tempo della loro ivi permanenza fossero stati promossi alli ordini sacri del Presbiterato a titolo di povertà religiosa, e senza Beneficio ecclesiastico, nè Patrimonio: e comandiamo, che così, e non altrimenti abbi da giudicarsi, e deffinirsi nelle dette cause da qualunque Giudice ordinario, e delegato, spogliandoli tutti, e singoli di qualsivoglia facoltà, ed autorità di giudicare, o interpretare diversamente; e se mai accadesse, che sopra di ciò chichesia, e con qualsivoglia autorità apposta, o per ignoranza attentasse, ed ordinasse il contrario, Noi lo dichiariamo nullo, e di niun valore, ed effetto. Bolla Injunctis nobis 1728. *tom. I. pag.* 200. *col.* 2.

ſioni, *e le Perſone;* di modo che il ſolo punto coſtante ſarebbe, di far regolare, e decidere tutto dal ſolo Generale di detta ſocietà. (*a*)

B 2 Per-

(a) *Il qual* (*Generale*) *avrà l' autorità di far nuove Coſtituzioni nella loro Congregazione, e* Concilio *col parere de Compagni, e ſempre colla maggior parte de' ſuffragj. Quella* Congregazione *nelle cauſe più gravi, e di perpetua diſpoſizione, ſarà compoſta dalla maggior parte della* Compagnia *tutta, che potrà* Comodamente *eſſere convocata dal Generale; ma nelle più leggiere, e temporanee gli baſteranno tutti quelli, che ſaranno preſenti nel luogo della reſidenza del* Noſtro *Generale. Bolla* Regimini *tom. I. pag. 6. col. 1.*

Ma la Congregazione da convocarſi neceſſariamente per far nuove Coſtituzioni, o per mutare le antiche, o per trattar affari di rilievo, quali ſarebbero l' alienazione, o diſſoluzione delle Caſe, e Collegj già eretti, dovrà eſſere compoſta dalla maggior parte di tutta la Compagnia profeſſa, ſecondo la dichiarazione delle noſtre *Coſtituzioni; la quale può eſſer convocata* ſenza un gran incomodo *del Generale; nelle altre coſe di minor importanza il Generale aſſiſtito dal Conſiglio delli ſuoi frati* [*in quanto però egli lo ſtimerà opportuno*] *avrà tutta l' autorità di ordinare, e comandare da per ſe.* Bolla expoſcit debitum 1550. *tom. I. pag. 22. col. 2.*

Si oſſerveranno parimente tre coſe per il veſtiario, o ſia forma dei veſtimenti. Primo che tal veſte ſia oneſta: ſecondo che ſia adattata all' uſo

del

Perchè sarebbe accordata allo stesso Istituto ogni sorta di Privilegj eziandio di quei, che sarebbero i più contrarj ai Diritti delle Potenze sì temporali, che spirituali, a quegli degli ordinarj, dei Pa-

---

del luogo, dove si vive; terzo che non repugni alla professione di Povertà. Ma pare, che ripugnassero, se usaressimo di seta, o di altro panno prezioso, di cui dobbiamo astenersi, acciochè in tutto abbiamo risguardo alla debita sottomissione, ed umiltà per la maggior Gloria di Dio. Costituzioni *part.* 6. *cap.* 2. §. 15. *tom.* I. *pag.* 410. *col.* 1.

Questo però deve intendersi per quelli Compagni, che sono provisti di nuovo abito dalla Casa: però non ripugna, che quelli, i quali entrano nella Compagnia, se vennero da' prezioso panno, o di seta vestiti, possino servirsene, almeno se in qualche occorrente occasione, o necessità tal uno si vesta di abiti migliori, purchè onesti: mà non debbono farne l'uso ordinario. E nulladimeno si dovrà mettere in considerazione, che non tutti godono delle medesime forze, nè della sanità del corpo, nè di un' età, che comporti tal vestimento: lo che perciò sarà considerato, secondo che la richiederà il più gran bene particolare *di tal fatta di Persone, ed il bene universale di molte altre; e per quanto si potrà, con tal risguardo dovrassi provedere per la maggior gloria di Dio.* Dichiarazione sopra *il cap.* 2. *ibid. pag.* 411. *col.* 2., *e* 412. *col.* 1.

Tutte le cose, che portano seco la sembianza d'una

Pastori del secondo ordine, delle università, e degli altri corpi secolari, e regolari; e perchè in caso, che si volesse impugnare i detti Privilegj, molestare, e inquietare tacitamente, o espressamen-

---

d' una negoziazione secolare, quali sono la coltura della Campagna, la vendita de' frutti nelle Piazze, ed altri simili, s'intendano proibite: alli Nostri Decreti della Seconda Congregazione *nu. 61. ivi pag. 499. col. 1.*

Sopra la questione proposta; quali fossero quelle cose, che portano la sembianza di negoziazione, da cui astenersi, debbano i Nostri, *secondo il Canone 25. della seconda Congregazione; è stato risoluto dalla Congregazione, che ve ne sono molte, sicchè non possino commemorarsi tutte: fra le altre però sono in questo numero le susseguenti: Primo il prendere a fitto l' altrui Campo per farne lucro, e guadagno; non avrà però tal sembianza di negoziazione, quando tal fitto fosse per l' amministrazione delle nostre Campagne, o per la sustentazione de' nostri Animali. Secondo il comprare, per poi rivendere a maggior prezzo colla nostra industria: il comprare però degli Animali per consumare li nostri Pascoli, indi esser venduti non sarà negoziazione, secondo la resoluzione della Congregazione; nemmeno il comprare quello, che si crede esser necessario all' uso nostro, benchè di poi si venda essendo superfluo. Terzo il somministrare le spese delle stampe per dar alla luce i Libri de' nostri, e ritirarne gli esemplari da vendersi al nostro rischio del danno, o del profitto;*

te il detto Istituto, gli sarebbe permesso di sce-
gliersi dei *Conservatori* colla facoltà di adoperare
per la di loro difesa tutti i mezzi opportuni di
gius

---

fitto : qual contratto benchè assolutamente mercantile non sia interdetto alli Chierici; pure crediamo, che debba essere interdetto alli nostri, nè mai permesso dal Padre nostro, se non che per gravissime cause. Quarto il tenere la stamperia nei Collegj, dove i Libri stampati si vendano. Ma però nell' Indie Orientali, ed Occidentali, e ne' Paesi Settentrionali per i Libri poi, e per quelli, che spettano alla Religione, e per l' uso delle nostre scuole, siccome non vi sono stampatori Cattolici, la Congregazione si rimette al giudizio del Padre nostro. Decreti della 7. Congregazion *n.* 84. *ivi pag.* 607.*col.*2 *e p.* 608.*col.*1.

Il Procurator Provinciale sfugga con diligenza ogni specie di negoziazione, o di lucro procacciato per la compra, o la vendita delle Robbe altronde ricevute, o da mandarsi altrove, o per il cambio del danaro, o altrimenti: se però accade, che dall' amministrazione de' suoi negozj ne nascesse qualunque lucro, quasi spontaneamente; Egli sappia, che non gli sarà lecito di disporne, se non che secondo la determinazione del Provinciale, e che deve riportarlo tutto quanto ne' suoi Conti, siccome tutte le altre partite dell' entrate, e delle spese. Regole del Procurator della Provincia *tom. II. pag.* 144. *col.* 2.

Acciocchè (i nostri) non cadino nella rete di qualunque peccato, abbiamo stimato bene di statuire

gius, e di fatto, eziandio senza rispettare la Regia Potestà. (a)

B 4 E per-

---

tuire, che niuna costituzione potrà obbligarli sotto pena di Peccato mortale, o veniale, se non che il Superiore gliene comandasse l'osservanza a nome di nostro Signore Gesù Cristo, e in virtù di S. ubbidienza, lo che egli potrà fare in quelle cose, e per quelle persone, che egli stimerà convenire a risguardo del Bene particolare di ciascuno, o del Bene universale di molti. Costituzioni *part 6. tom. I. pag.* 414. *col.* 2. *e pag.* 415.

(a) *La Compagnia, e tutti i suoi Compagni, e Persone, ed i loro Beni qualsisiano, sono esenti, e liberi da ogni superiorità, Giurisdizione, e Correzione degli ordinarj, sicchè i Prelati già detti, o qualsisia altra persona non possa esercitare in qualsivoglia modo la sua Giurisdizione, eziandio per causa di delitto, o di contratto, o della robba, di cui si tratta, in qualunque luogo sia commesso il delitto, celebrato il contratto, o situata la robba*. Compendio sotto la parola Exemptio *in d. tom. I. pag.* 296. *e* 297.

Noi accordiamo al Generale, che egli possa liberamente, e lecitamente vendere i Beni della Compagnia ... rinunziare alla lite, e cedere anche l'azione anche in favor del non possessore, e citare il Reo, e che semplicemente, e senza figura di giudizio egli possa conoscere dell' utilità delle vendite, e delle altre cose simili, eziandio della necessità, o di altra causa di esse, e giudicarne, definirle, e terminarle affatto .... E se

E perchè ciascheduna delle sopra riferite disposizioni, specialmente l' obbligo imposto a tutti i membri della detta società di una cieca ubbidienza nella esecuzione, come nello acquietarsi a qualunque

---

se mai accadesse, che chi che sia, e con qualsivoglia autorità a posta, o per ignoranza attentasse sopra di ciò, ed ordinasse il contrario, Noi lo dichiariamo tutto quanto nullo, e di niun valore, ed effetto. Bolla ex debito 1582. *tom. I. pag.* 70. 71., *e* 72.

Noi liberiamo in perpetuo tutta la Compagnia universalmente, e tutti, e singoli li suoi Beni in qualsivoglia luogo esistenti da qualsivogliano Decime eziandio Papali, Prediali, e Personali, dalla quarta metà, o altre parti dei frutti, dalli sussidj eziandio caritativi, e dagli altri pesi, o Dazj, e ordinarj, eziandio per la difesa della Patria, e generalmente da qualsivoglia composizione fatta rispettivamente nel suo tempo ad istanza degl'Imperatori, dei Re, dei Duchi, e degli altri Principi. Bolla Exponi nobis 1561. *tom. I. pag.* 32. *col.* 2. *e pag.* 298 *col.* 1.

E' stato diffinitivamente ordinato, che qualsisia Re, o Principi, o Duchi abbiano l'ardire, ed intraprendino di metter avanti, d'intimare, o imporre, o di esigere, o sia per la robba, o sia per la persona dei nostri qualisisiano Gabelle, Taglie, Dazj, collette eziandio per la Refezione de' Ponti, o per la riparazione delle strade; sotto le pene della Scomunica, e dell' eterna maledizione, *le quali saranno da loro incorse* ipso facto,

que volontà del Generale *senza esame* sopra la giustizia di qualsisia ordine da lui emanato, la estensione delle proibizioni fatte dalle dette Costituzioni, il genere del potere, e facoltà attribuite alli

---

cto, *se non desistessero affatto avuta la notizia delle presenti*. Compendio sotto la Parola exemptio, §. 8. *tom. I. pag.* 298. *col.* 2.

E non sarà lecito ad alcun Prelato di dare alcuna sentenza di Scomunica, di sospensione, o d' interdetto contra qualche d'uno della Compagnia, o contra altri per causa loro: e tal sentenza sia stimata nulla, e di niun effetto, e valore. Bolla licet debitum 1549. *tom. I. pag.* 16. *col.* 2.

Non possono i Vescovi proibirci, che noi amministriamo il Sagramento della Penitenza dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica in Albis. Compendio sotto la parola Confessarius *tom. I. pag.* 285. *col.* 2.

Possono (i Gesuiti) amministrare senza l' altrui pregiudizio, a quei, che sono fedeli a Cristo il Sagramento dell' Eucharistia, e gli altri Sagramenti della Chiesa senza averne in niun modo richiesta la licenza dai Rettori delle Parrocchie, e dell' altre Chiese. Bolla cum inter 1545. *tom. I. pag.* 12. *col.* 1.

Non possono però i Vescovi proibire in generale, che i nostri faccino la predica nelle Chiese della Compagnia. Compendio sotto la parola Prædicatores §. 2. *tom.* I. *pag.* 325. *col.* 2.

Tutte le persone di qualsisia condizione, le quali assisteranno alle Prediche fatte dalli Frati del-

alli detti, che' per tali si spacciano conservatori, tenderebbono a mettere in compromesso la sicurezza eziandio della persona de' Re. Perchè altri Articoli ancora più precisi delle accennate costituzio-

---

della Compagnia nelle Chiese, dove essi predicheranno, potranno liberamente, e lecitamente in quei giorni sentirvi la messa, e gli altri Officj divini, e ricevervi li Sagramenti della Chiesa, nè perciò saranno tenuti di accostarsi alle Chiese Parrocchiali. Bolla, licet debitum 1549. *tom. I. pag.* 16. *col.* 2.

Noi accordiamo alla Compagnia, ed a ciascuna persona, e familiare di essa, che possino, prendersi da se in qualunque causa tanto civile, quanto criminale, e mista qualsivoglia Arcivescovo, o Canonico delle Chiese Cattedrali per suoi Giudici ordinarj, e conservatori; avendoli così eletti.. ovvero uno di essi .... Non permetteranno, che la Compagnia sia indebitamente, ed in qualsisia modo molestata da qualisivogliano persone tanto secolari, quanto Ecclesiastiche, e benchè esercitassero qualsivoglia superiorità, ed autorità, e così raffrenando li Detentori, gl'ingiuriatori, e qualisivogliano contradittori, e ribelli, eziandio fossero per altro qualificati, e ciò con sentenza, con censure, e pene Ecclesiastiche, e con gli altri rimedj opportuni di Gius, o di fatto, non ostante l'appellazione. Bolla, Æquum reputamus 1573. *tom. I. pag.* 45. *col.* 1.

Noi non permettiamo, che loro siano molestati, ed inquietati nè pubblicamente, nè occultamente, nè

zioni concorrerebbono ad urtare, ed offendere la medesima sicurezza. E perchè per altra parte essendo ciascun membro della detta Società obbligato di soggettarsi alle diffinizioni di essa negli oggetti anche della loro Dottrina, sopra i quali avrebbero opinioni diverse dai sentimenti della Chiesa, non deve, nè può esservi, che una credenza, una Dottrina, ed una morale uniforme in quella Società, che vale a dire quelle, che essa giudicarebbe le più adattate al tempo, le più migliori, e più convenienti per la detta Società. (*a*)

Per-

---

nè direttamente, nè indirettamente, nè tacitamente, nè espressamente sotto qualsivoglia pretesto da chichesia, che eserciti qualsisia autorità eziandio Pontificale, o Regia, o qualunque altra. Bolla Salvatoris Domini 1576. *tom.* I. *pag.* 58. *col.* 2.

(a) *Si comanda in virtù di santa ubbidienza, e sotto pena di scomunica, d'inabilità per qualsivoglia ufficio, e sospensione a* Divinis, *ed altre riservate all'arbitrio del Generale, che chichesia della nostra Compagnia nè in pubblico, nè privatamente* facendo da Lettore, o dando consiglio, e molto meno scrivendo, *non intraprenda di affirmare esser lecito a qualunque persona per qualunque presto di Tirannia di uccidere i Re, o li Principi, o di machinare la loro morte; ed il P. Claudio ha voluto, che i Provinciali i quali avranno qualche sentore di quelle cose, e non le averanno emendate, nè* prevenuti gli incomodi, *che possono seguire dal contrario, adoperandosi,*

che

Permette al Procurator Generale del Re di far intimare al Generale, e Società di detti, che per tali si spacciano Gesuiti, sopra la detta appellazione, come di abuso, sopra la quale avranno udienza le parti nel primo giorno della radunanza delle Camere:

---

che questo decreto sia osservato inviolabilmente incorreranno non solo le suddette pene; ma saranno anche privati di loro ufficio: tom. 2. pag. 5. col. 2. cap. 3. Tit. de Tyrannicidio.

In virtù di Santa ubbidienza si raccomanda alli Provinciali di non permettere, che i Nostri pubblichino *nella sua Provincia in qualsivoglia occasione, o lingua, che chichesia, in cui si tratti della potestà del sommo Pontefice sopra li Re, e li Principi, o del Tirannicidio se prima non fosse riveduto ed approvato in Roma: ibidem col. 2.*

Ordiniamo di nuovo, che chichesia [de' Nostri] non tratti nell' avvenire quella materia del Regicidio nei Libri dati alla luce, e qualisisiano scritti, o nelle pubblice dispute, o nelle scuole, affine di prevenire tutte le occasioni di offesa, e di querele: ibid. p. 6. col. 1.

Se alcuno dei Nostri fosse di sentimento diverso da quello comunemente ricevuto nella Chiesa, e dalli Dottori di essa egli deve sottopporre il suo sentimento alla definizione di essa Compagnia. Dichiarazione sopra le Costituzioni, *tom. I. pag.* 245. *col. 2.*

Si deve procurare, che nella Compagnia vi sia anche l' uniformità delle opinioni, eziandio in quel-

more: e nel giudizio di quest' appellazione, come di abuso, vi saranno riferiti alla Corte tutti gli editti, dichiarazioni, e Lettere patenti debitamente verificate in essa Corte concernenti la detta Società

---

quelle, che sono varie, o contrarie fra li Dottori cattolici: ibid. pag. 375. *col.* 2.

Adunque non si ammetteranno dai Nostri Dottrine diverse, nè con parole nelle Prediche, discorsi, o lezioni pubbliche, nè in iscritto nei Libri, i quali non si potranno dar in luce senza l'approvazione, ed il consenso del Generale, il quale ne appoggi, l'esame a tre almeno di sana Dottrina, e chiari per il loro discernimento in quella scienza. Anzi neppure si permetta la diversità de' sentimenti sopra le cose da eseguirsi, nemmeno tuttociò, che attraversa (tanto la uniformità delle Dottrine; quanto l'esecuzione delle cose) Constituzioni, *par.* 3. *tom.* 2. *pag.* 372, *e* 373.

Se fosse composta qualche somma, o Libro di Teologia scolastica, che fosse più adattata a' tempi nostri (*si abbraccierà*) Dichiarazioni sopra le Costituzioni, *part.* 4. *tom.* I. *pag.* 397. *col.* 2.

Tutti (per lo più) seguano quella medesima Dottrina, la quale sarà stata prescelta nella Compagnia, come la migliore, e la più conveniente ai Nostri. Pertanto chiunque avrà già fornito il corso degli studj avverta bene, che la diversità delle opinioni non pregiudichi alla carità; e per quanto gli sarà possibile, egli si uniformi alla Dottrina la più comune nella Compagnia. Dichiarazioni sopra le Costituzioni, *part.* 8. *cap.* 1. *tom.* I. *pag.* 426. *col.* 1.

tà per essere sopra di tutto unitamente statuito, ed ordinato, ciò che apparterà.

Ordina, che il presente decreto sarà intimato senza dilazione alle Case della detta Società, le quali sono nella Città di Parigi, e tra un mese al più a tutte le altre Case, che da quelli di detta Società sono occupate nella giurisdizione della Corte.

E sarà la presente sentenza letta, pubblicata, stampata, ed affissa dappertutto, ove sarà di bisogno.

Fatto in Parlamento, tutte le Camere radunate a' 6. di Agosto 1761.

Sottoscritto.

DUFRANC.

IN PARIGI.

Presso P. G. SIMON Stampatore del Parlamento nella strada dell' Arpa all' Ercole 1761.

AR-

ARRESTO, O SIA SENTENZA

Della Corte del Parlamento.

De' 6. Agosto 1761.

VEdutosi dalla Corte, tutte le Camere radunate, il conto reso in detta Corte da uno de' Consiglieri in quella il dì 8. Luglio scorso, circa la *Dottrina morale, e Pratica* de' Preti, e scolari, che diconsi della Società di Gesù; il Decreto particolare di provvedimento del medesimo giorno, con cui fu stabilito, che il detto conto sarebbe comunicato al Procurator Generale del Re: altro simile Decreto delli 18. Luglio, che dopo viste le conclusioni (o sian richieste) fatte da esso Procuratore Generale del Re ordina, che tanto il detto conto, quanto la detta Dottrina morale, e Pratica saranno vedute, ed esaminate da alcuni commissarj della Corte: verificata la detta Dottrina micidiale, ed insidiatrice alla sicurezza de'Sovrani ne' Libri stampati coll' assenso, ed approvazione della detta Società, e notabilmente da

Emanuele Sà Gesuita ne' suoi Afforismi stampati nel 1590.

Da *Martin Antonio del Rio* Gesuita nel suo commentario composto nel 1589., e stampato in Anversa nel 1593.

Da *Roberto Person*, con altro nome detto, *Andrea Philopater* Gesuita nel suo libro stampato in Lione il medesimo anno.

Dal Libro di *Giovanni Acqua-Pontano*, o *Bredgwva-*

gvvater Gesuita, stampato per la terza volta in Treviri nel 1594.

Da *Roberto Bellarmino* Gesuita nelle sue controversie stampato in Ingolstad nel 1596.

Da *Ludovico Molina* Gesuita nel suo Libro [*de Justitia & Jure* stampato in Magonza nel 1602.

Da *Alfonso Salmeron* Gesuita nel suo quarto Tomo stampato nel 1602.

Da *Gregorio di Valenza* Gesuità nel suo commentario Teologico stampato in Ingolstad nel 1603.

Dal sopraddetto *Alfonso Salmeron* Gesuita nel suo 13. Tomo stampato nel 1604.

Da *Giovanni Mariana* Gesuita nel suo Trattato de *Rege*, & *Regis institutione* stampato nel 1605. e condannato per Arresto (o sia sentenza della Corte) delli 8. Giugno 1610.

Da *Carlo Scribanio* Gesuita nel suo *Anfiteatro di onore*, stampato nel 1606.

Da *Giovanni Azorio* Gesuita nelle sue *Istituzioni morali* stampato in Lione nel 1607.

Dal prefato *Roberto Bellarmino* Gesuita nel suo *Trattato de Authoritate Summi Pontificis*, stampato in Roma nel 1610., e condannato per Arresto, o sia sentenza della Corte, a 26. Novembre 1610.

Da *Giacomo Gretzero* Gesuita nel suo libro intitolato *Vespertilio hæreticus*, stampato in Ingolstad nello stesso anno 1610.

Da *Giacome Kever* Gesuita nel suo libro intitolato *Tyramicidium*, stampato l'anno seguente 1611.

Da *Gabriele Vasquez* Gesuita nel *suo Commentario* stampato in Ingolstad nel 1612.

Da *Francesco Suarez* Gesuita nel suo libro intitolato *Deffensio Fidei Catholicæ stampato* nel 1614. condannato al fuoco prr arresto della Corte nel dì 26. Giugno dell'istess' anno.

Da

Da *Giovanni Lorino* Gesuita nel suo *Commentario de' Salmi*, stampato in Lione nel 1617.

Da *Leonardo Lessio* Gesuita nel suo Trattato *de Justitia, & Jure*, stampato in Anversa. Quarta edizione nell' anno istesso.

Da *Francesco Toleto* Gesuita nella sua *Istruzione de' Preti*, stampato in Parigi 1619.

Da *Antonio Santarelli* Gesuita, bollato, ed inamato per Arresto della Corte nelli 13. Marzo dello stesso anno.

Da *Adamo Tannero* Gesuita nella sua *Teologia Scolastica*, stampato in Ingolstad nel 1627.

Da *Martino Becano* Gesuita ne' suoi *Opuscoli Teologici* stampati in Parigi nel 1633.

Da un' altra operá di detto *Martino Beccano* Gesuita stampata in Parigi nel 1634.

Da *Edmondo Pirot* Gesuita nella sua *Apologia de' Casisti* stampata nel 1657.

Da *Antonio Escobar* Gesuita nella sua *Teologia Morale* stampata in Lione nel 1659.

Da *Giacomo Tirino* Gesuita nel suo *Commentario sopra la Sagra Scrittura* stampato in Anversa nel 1668 Edizione 2.

Dal 1668. fino al 1729. dall' edizioni moltiplicate fino al numero di 50. , come l' attestano i *Gesuiti autori del Giornale di Trevoux* dal libro di *Ermanno Busembaum* Gesuita.

Da *Claudio Lacroix* Gesuita, e da *Colendall* Gesuita, commentatori, ed editori del detto *Busembaum*.

Da *Giuseppe Jouvency* Gesuita nell' *Istoria* della *suddetta Società* condannata per Arresto della Corte delli 24. Marzo 1713.

In Agosto 1729. dalli *Gesuiti autori del giornale di Trevoux*, che contiene gli elogj de' sopraddetti *Busembaum e Lacroix*.

Nel 1738. da un' altra edizione del *Gretzero* Gesuita nel libro intitolato *Vespertilio hæreticus*.

E finalmente da *Montausan* Gesuita, e da *Colonia* Gesuita, e da altri Gesuiti fino all' ultima edizione de' sopraddetti *Busembaum*, e *Lacroix* fatta nel 1757.

E vedute le conclusioni (o Richieste) del Procurator Generale del Re; udita la relazione del Maestro, e Consigliere Giuseppe Maria Terray: Il tutto considerato

La Corte, essendo radunate tutte le Camere, ha ordinato, ed ordina, che i libri intitolati (secondo la traduzione dal latino nella nostra lingua Italiana)

Gli Afforismi de' Confessori da Emanuele Sà Dottore in Teologia della Compagnia di Gesù.

Trattato dalla Tragedia latina di Martin' Antonio del Rio della Compagnia di Gesù, stampato in Anversa 1593.

Crudelissimo editto di Elisabetta Regina d' Inghilterra contro li Cattolici del suo Regno per diffendere l' Eresia di Calvino; qual Editto contiene dell' ingiurie indegnissime contro gli altri Prencipi Cristiani, composto dal Signor Andrea, Philopater, stampato in Lione nel 1593.

Combattimento della Chiesa Cattolica in Inghilterra contro li Calvino Papisti, stampato in Treviri 1594.

Dispute di Roberto Bellarmino della Compagnia di Gesù sopra le Controversie della Fede Cristiana contro gli Eretici di questo tempo: Coll' appendice di un altro Trattato del medesimo autore, intitolato Della Traslazione dell' Impero Romano dalli Greci, alli Francesi, fatta coll' Autorità del Pontefice Romano. Libri tre, stampati in Ingolstad nel 1596.

Trattato del dritto, e della giustizia, composto da

da Ludovico Molina della Compagnia di Gesù, e Primario Professore di Teologia nell' Università di Evora, stampato in Magonza nel 1602.

Commentarj sopra la Istoria Evangelica, e sopra gli atti degli Apostoli da Alfonso Salmeron di Toledo della Compagnia di Gesù. Tom. IV. stampato in Colonia colla licenza de' Superiori nel 1602.

Commentarj Teologici da Gregorio di Valenza Spagnuolo della Compagnia di Gesù, Professore di Teologia nell'Università d' Ingolstad, stampato in Ingolstad nel 1603.

Commentarj sopra tutte le Pistole di S. Paolo e le Canoniche da Alfonso Salmerone di Toledo Teologo della Compagnia di Gesù, tom. 13. stampato in Colonia colla licenza de' Superiori.

L' Anfiteatro dell' onore, in cui si confutano tutte le accuse fatte dalli Calvinisti contro la Società di Gesù da Chiaro Bonarscio, stampato in Paleopoli nel 1606.

Instituzioni Morali, in cui sono trattate con brevità tutte le Quistioni, che risguardano la coscienza per le azioni buone, o cattive, da Giacomo Azorio di Lorca in Ispagna Prete della Compagnia di Gesù, stampato in Lione nel 1607.

Tirannicidio, ovvero Massima de'Cattolici di esterminare il Tiranno, da Giacomo Keller della Compagnia di Gesù, stampato in Monaco nel 1611.

Commentarj, e Dispute sopra la prima della seconda di S. Tommaso da Gabriele Vasquez di Belmonte in Ispagna Teologo della Compagnia di Gesù.

Commentarj sopra li Salmi da Giovanni Lorino della Compagnia di Gesù, stampato in Lione nel 1617.

Trattato della Giustizia, e del Dritto, e delle altre virtù Cardinali. Libri IV. da Leonardo Lessio della Compagnia di Gesù, Professore di Sagra Teo-

logia nell' Università di Lovanio, quarta edizione più corretta, ed aumentata, stampato in Anversa nel 1627.

Instruzioni de' Preti da Francesco Toleto della Compagnia di Gesù, stampata in Parigi nel 1619. *sull' esemplare della stampa già fatta in Roma nell' anno* 1618. *da Bartolomeo Zannetti*.

Teologia Scolastica da Adamo Tannero della Compagnia di Gesù, Dottore in Sagra Teologia, e Professore nell'Università d' Ingolstad, stampata in Ingolstad 1627.

Opusculi Teologici da Martino Becano della Compagnia di Gesù, Teologo dottissimo, e Professore ordinario nell'Università di Magonza, stampati in Parigi l' anno 1633.

Somma della Teologia Scolastica da Martino Becano della Compagnia di Gesù, Teologo dottissimo, e Professore ordinario nell' Universiti di Magonza, stampata in Parigi nel 1633

Apologia de' Casisti contro le calunnie de' Giansenisti, stampata in Parigi nel 1657.

Libro della Teologia Morale aperto dalli ventiquatro Dottori della Compagnia di Gesù, fatto dal R. P. Antonio Escobar e Mendoza di Valladolid della Compagnia di Gesù, illustrato ed aumentato, stampato in Lione nel 1659.

Commentario della Sagra Scrittura da Giovanni Tirino di Anversa della Compagnia di Gesù.

La Nottola Eretica fin' ora nascosta sotto il velo di una Lettera Italiano-latina scritta da un Bolognese, dove si tratta della Perfezione, ed eccellenza dell' ordine Gesuitico, adesso, vadi pur in buon'ora, prodotto alla luce da Giovanni Gretzero Teologo della Compagnia di Gesù. Nelle opere di Gretzero tom. XI. stampato in Ratisbona nel 1728.

Teologia Morale di Ermanno Busembaum della Com-

Compagnia di Gesù, e licenziato in Sagra Teologia, ora aumentata in più parti dal R. P. Lacroix della Compagnia di Gesù, Dottore, e Pubblico Professore di Teologia nell'Università di Colonia. Ultima edizione diligentemente riveduta, e corretta da un Prete Teologo della medesima Compagnia, *stampata in Colonia nel* 1757.

Saranno lacerati, ed abbruciati nel cortile del Palazzo appiè della Grande Scala dal Carnefice esecutore dell' alta giustizia, come *sediziosi, distruggitori di ogni principio della Morale Cristiana, insegnando una Dottrina micidiale, ed abbominevole, non solo contra la sicurezza della vita de' Cittadini, ma ancora contro quella delle Persone Sagre de' Sovrani*. Ingiunge a tutti quelli, che n' hanno esemplari di portarli alla Cancellaria della Corte per esservi soppressi: Fa espressissime inibizioni, e divieto a tutti i Libraj di ristampare, vendere, ed esitare i detti libri, o alcuno di essi, ed a tutti gli merciari, distributori, ed altri, di portarli in giro, o distribuirli sotto pena di esser inquisiti straordinariamente, e puniti a norma del rigore dagli Editti, e Leggi del Regno.

Ordina, che a richiesta del Procurator Generale del Re, e dal Consigliere Relatore per l'esame de' testimonj, che saranno in questa Città, e dalli luogotenenti Criminali de' Baliaggi, e Siniscalcati della giurisdizione, e distretto, ed altri Giudici de' Casi Reali, all' istanza de' sostituti del Procurator Generale del Re, saranno processati, ed inquisiti tutti quanti avessero contribuito alla composizione, approvazione, o stampa di alcuno de' detti libri, o che li ritenessero fra le lor mani, ed insieme tutti i stampatori, o distributori de' predetti libri, notabilmente di quello, che porta il Titolo. „ *Teologia Morale di* Ermanno Busem-

„ baum *della Compagnia di Gesù licenziato in Sa-*
„ *gra Teologia , ora in più parti aumentata dal*
„ R. P. Claudio Locroix *della Compagnia di Ge-*
„ *sù, Dottore , e Pubblico Profeſſore di Teologia*
„ *nell'Univerſità di Colonia, ultima edizione , dili-*
„ *gentemente riveduta, e corretta da un altro Sa-*
„ *cerdote Teologo della medeſima Compagnia, ſtam-*
„ *pata in Colonia nel* 1751.

E per ſtatuire diffinitivamente ſopra di ciò, che reſulta da' detti libri, e di quanto ne fu *recitato* alla Corte nel dì 8. Luglio ſcorſo, ſul propoſito dell'*inſegnamento coſtante, nè mai interrotto* della detta Dottrina in quella Società di quei ſopra riferiti, che diconſi Geſuiti, com'anche dell'*inutilità di tutte le Dichiarazioni, diſapprovazioni, e ritrattazioni* fatte in tal propoſito, quale (inutilità) riſulta dalle coſtituzioni di detti Preti, Scolari, ed altri di detta Società: La Corte uniſce la deliberazione all'appello come di abuſo queſt'oggi interpoſto dal Procurator Generale del Re della Bolla *Regimini*, e di tutti gli altri atti, che ne ſono ſeguiti concernenti alla detta Società, ſalvo però di diſgiugnerla ſe vi accade.

E frattanto per modo di provviſione finchè ſi ſia deliberato ſopra la detta appellazione come di abuſo, e ſopra gli altri oggetti, che vi ſono anneſſi, o che ſia diverſamente ordinato dalla Corte, *fa eſpreſſiſſime inibizioni*, e divieto a tutti i ſudditi del Re di qualunque ſtato, qualità, e condizione ſi ſiano, di *entrare* nella detta Società, o ſia a Titolo di *Probazione, e Noviziato*, o ſia per emiſſione di voti, che chiamano ſolenni: ed a tutti i Preti, e Scolari, ed altri di detta Società di riceverli, di aſſiſtere al loro ingreſſo, o emiſſione de' voti, e di ſtenderne o ſottoſcriverne gli atti, e tutto ſotto quelle pene, che gli apparteranno.

Fa

Fa parimente inibizioni, e divieti alli Preti, Scolari, ed altri di quella Società di *ricevere* sotto qualsisia pretesto nelle lor Case *alcun membro* della detta Società *nato in Paese* estero, eziandio di ricevere qualunque membro della detta Società, benche *naturale Francese*, che facesse in avvenire fuor del Regno i voti, che chiamano solenni, o non solenni; il tutto sotto pena di esser i trasgressori straordinariamente processati, e puniti quali perturbatori della pubblica quiete.

Fa parimente inibizioni, e divieti provisionalmente a detti Preti, Scolari, ed altri della detta Società *di continuare qualisivogliano lezioni pubbliche, o private di Teologia, Filosofia, ed umanità* nelle Scuole, Collegj, e Seminarj della giurisdizione della Corte, sotto pena di sequestro delle lor rendite, e sotto quell'altre pene, che apparterrà: E questo cominciando *dal primo dì del prossimo Ottobre*, tanto per le Case della detta Società, che sono situate in Parigi, quanto per le altre, che sono nelle Città di Giurisdizione della Corte, ove vi fossero *altre Scuole, e Collegj* oltre quelli della Società: *E dal primo del* prossimo Aprile 1762. solamente per quelle che sono situate nelle Città della giurisdizione della Corte ove non vi fossero altre Scuole, e Collegj, che quelli della detta Società, e nelle quali quei di detta Società si trovassero occupare qualche posto delle Facoltà dell' Arti, e della Teologia nell'Università, che vi fosse stabilita: E nulladimeno nel caso, in cui i detti Preti, Scolari, ed altri della detta Società pretendino aver ottenute lettere Patenti, debitamente verificate nella Corte, ad effetto di esercitare le dette funzioni alla scolaresca, permette a detti Preti, Scolari, ed altri della detta Società di rappresentarle alla Corte, tutte le Camere radu-

 na-

nate, nelle dilazioni qui prescritte perchè sia dalla Corte, sull'esame di esse, e sulle conclusioni del Procurator Generale del Re, ordinato ciò, che è di ragione.

Fa espressissime inibizioni, e divieti a tutti li sudditi del Re di *frequentare*, dopo che le dette dilazioni saranno spirate, *le scuole*, *pensioni de Convittori*, *Seminarj*, *Noviziati*, *e Missioni* de' sudetti, che diconsi Gesuiti. Comanda a tutti gli studenti, Convittori, o pensionarj, seminaristi, e Novizj di vuotare i Collegj, Pensioni, Seminarj, e Noviziati della detta Società, nelle dilazioni già sopra stabilite. Ed a tutti i Padri, Madri, Tutori, e Curatori, o altri, ch' hanno l' incarico dell' educazione di detti studenti, di ritrarnegli, o farneli ritirare, e di concorrere ciascheduno rispettivamente all' esecuzione della presente sentenza, come buoni, e fedeli sudditi del Re, zelanti per la sua conservazione.

Ad essi parimente proibisce di mandare i suddetti studenti in qualsivoglia collegio, e scuole di quella Società fuori della giurisdizione della Corte, e fuori del Regno. Il tutto sotto pena contro de' Trasgressori di esser riputati fautori di detta Dottrina *empia*, *Sacrilega*, *micidiale*, *ed insidiatrice*, dell' autorità e sicurezza della Persona del Re, e come tali processati secondo il rigore delle leggi del Regno.

In quanto poi alli detti studenti, dichiara tutti quelli, che continueranno, dopo spirate le suddette dilazioni, a frequentare le dette Scuole, Pensioni, Collegj, e Seminarj, noviziati, ed Istruzioni de' detti, che diconsi Gesuiti, in qualunque luogo, che ciò possa essere, incapaci di prendere, o ricevere alcun grado nelle Università, e di qualunque Carica civile, e municipale, uffizio, e funzio-

ne

ne pubblica; riservandosi la detta Corte di risolvere nel Venerdì 8. Gennaro prossimo sopra le cautele, che giudicherà dover prendere a riguardo de' transgressori, se mai ve ne fossero.

E desiderando la detta Corte provvedere sufficientemente all'educazione della gioventù, ordina che dentro *tre mesi*, per ultima, e perentoria dilazione prefissi, da cominciare dal giorno del presente Arresto, il Capo Magistrato del Popolo (detti Maestri, e Scabbini) delle Città di giurisdizione della Corte, ove non vi fossero altre Scuole, e Collegj, che que' della detta Società, ovvero la dove que' della detta Società occupassero le catrede delle facoltà dell'Arti, e della Teologia nell'Università, che vi fossero stabilite, come pure gli uffiziali de' Baliaggi, e Siniscalcati, ed insieme le dette università, saranno obbligati di trasmettere al Procurator Generale del Re, ciascheduno separatamente, memoriali col loro parere di quanto stimeranno conveniente in tal proposito: perciò fatto, o non fatto, esser dalla Corte, colla radunanza di tutte le camere, e sulle conclusioni o' richieste del Procurator Generale del Re, ordinato, ciò, che apparterrà nel detto giorno Venerdì 8. Gennaro prossimo.

Fin d'ora, e per modo di provisione fa espressissime inibizioni, e divieti a tutt' i sudditi del Re di qualunque stato, qualità, e condizione si siano di aggregarsi, o prender la figliolanza di detta Società, o sia per voto di ubbidienza al Generale di quella, ovvero altrimenti; come pure a tutt'i Preti, Scolari, ed altri della detta Società di fare, nè ricever detta figliolanza, o aggregazione: il tutto sotto pena di esser processati straordinariamente e puniti secondo l'esigenze del caso.

Co-

Così pure fa la detta Corte inibizioni, e divieti a tutt'i sudditi del Re di qualunque stato, qualità, e condizione si sieno, sotto le pene, che apparterranno, di *radunarsi colli detti Preti*, *Scolari*, o altri di quella Società nelle lor case, o altrove, sotto pretesto di *Congregazioni*, *associazioni*, *confraternità*, o altri *esercizj* particolari.

Proibisce alli detti Preti, Scolari, ed altri di quella Società d'intraprendere di sottrarsi direttamente, o indirettamente, e sotto qualsisia pretesto possibile, all'intera ispezione, sopraintendenza, e giurisdizione degli ordinarj.

Ordina, che la presente Sentenza sia intimata senza dilazione alle case di quella Società, le quali sono nella Città di Parigi, e nel termine d'un Mese, al più tardi, a tutte l'altre case occupate nella Giurisdizione della Corte da quelli di detta Società. Ingiunge loro di conformarvisi sotto le pene ivi espresse.

Ordina, che le copie collazionate della presente Sentenza, come anche di quella pronunziata quest' oggi dalla Corte sopra l'appellazione, come di abuso interposta dal Procurator Generale del Re della Bolla *Regimini*, e gli atti concernenti la detta Società, saranno trasmesse a tutti i Bailiaggi, e Siniscalcati della giurisdizione, per esservi lette, pubblicate, e registrate. Ingiunge agli Sostituti del Procurator Generale del Re di darvi mano, e di ragguagliarne la Corte, come cosa certa, dentro un mese.

Soggiunge agli uffiziali di detti Tribunali d'invigilare ciascheduno rispettivamente alla piena, ed intiera esecuzione della presente sentenza, la quale sarà stampata, letta, pubblicata, ed affissa, ovunque sarà necessario. Fatto nel Parlamento, tut-

tutte le Camere radunate li *6.* Agosto 1761. *Collazionato*. Langele.

Così sottoscritto

DUFRANC.

E li sette Agosto 1761. subito dopo l' udienza del Ruolo (cioè dove si trattano le cause pubbliche, e di gran rilievo) gli scritti mentovati nella sentenza qui sopra, sono stati lacerati, ed abbruciati nel cortile del Palazzo appiè del gran Scalone di esso dal Carnefice, o sia esecutore dell' alta giustizia, in presenza di me Francesco Ludovico *Du Franc*, uno de' tre primi, e principali Deputati, che servono la Gran Camera (per eseguire quanto occorre) assistito da due uscieri della Corte.

Così sottoscritto

DUFRANC.

IN PARIGI.

Presso P. G. Simon stampatore del Parlamento nella strada dell' Arpa, all' Ercole 1761.

DE-

DECRETI PARTICOLARI

di provedimento della Corte del Parlamento

Delli 6. Agosto 1761.

STabilisce, e ferma, che le genti del Re renderanno conto nel giorno seguente all'ore dieci della mattina (cioè due ore prima di mezzo giorno) della pubblicazione, affissione, e stampa delle due sentenze dalla Corte in questo giorno promulgate come anche della loro intimazione fattane alle case della Società di quelli, che diconsi Gesuiti, esistenti in Parigi : e Venerdì 8. Gennaro prossimo, dell' esecuzione di tutto il dippiù del contenuto nelle dette due sentenze.

Stabilisce in oltre, che il Signor primo Presidente sarà incaricato di presentare al Re un Transunto, tanto del ragguaglio fatto alla Corte li 17. Aprile scorso da uno de'Consiglieri in quella, quanto del conto reso dalle genti del Re li 3. Luglio scorso, e ne' susseguenti giorni; e del secondo ragguaglio fatto alla Corte li 8. Luglio scorso da uno de'Consiglieri in quella, ad effetto di porre il detto Signor Re in istato di conoscere da persestesso l'Istituto, le costituzioni, la Dottrina, e la costante condotta di detti Preti, Scolari, ed altri della detta Società, che diconsi di Gesù, e l'indispensabile necessità, che ha mosso il suo Parlamento a pronunciare la sentenza di questo giorno, ad effetto di preservare i sudditi del Re, e sopra tutto gli studenti, che sono la speranza, ed il rinnuovamento dello stato, dall'apprendere di una dottrina quanto perniciosa, altrettanto escrabile.

DE-

DECRETO NOTABILISSIMO

di provedimento sopra la dichiarazione del Re delli 29. Agosto, che si soprasedesse per un anno all' esecuzione degli Arresti delli 6. Agosto.

ORdina il Parlamento *il Transunto de' Libri* di quella Compagnia, che provano quanto sia *pericolosa, ed esecrabile* la lor dottrina morale, e pratica, non solo sopra il pregiudicio, come in detti Arresti delli *6.* Agosto, ma anche sopra l'autorità, ed indipendenza de' Sovrani, e sopra *la sicurezza pubblica:* E che si saranno *consegnati al Re*, acciocchè ne arguisca, che il Parlamento agisce contro di loro *per adempire al suo dovere, e fedeltà.*

Dichiarazione del Re presentata al Parlamento.

Lunedì 31. Agosto 1761.

IL Re altro non dice, che essendosi proposto di esaminare per prendere una risoluzione, e bramoso, che le mire, ch'egli potrebbe adottare non siano attraversate da niun contrario avvenimento, egli vuole, che il suo Parlamento ordini di soprasedere per un anno all'esecuzione degli suoi arresti delli *6.* Agosto.

La Corte, tutte le Camere radunate, deliberando sopra i punti suddetti, ha stabilito, che il Signor Primo Presidente sarà incaricato di portarsi appresso del Re, ad effetto di sottoporre alli di lui occhi, e di pregarlo di esaminare le asserzioni (o

sia-

ſiano ſentenze nuove) che quei da ſe detti Geſuiti hanno in tutt'i tempi ſoſtenute, inſegnate, e pubblicate ne' libri loro coll' approvazione de'Superiori, e Generali di detta Società, notabilmente ſopra l'autorità de' Sovrani, l'indipendenza della loro Corona, la ſicurezza pubblica, e quella della Sacra Perſona de' Re: Inſegnamenti, le di cui conſeguenze, e pericoli, pur troppo ſpeſſo effettuati, eſigevano dall' uffizio, e dalla fedeltà del ſuo Parlamento ch'egli provedeſſe colla maggior poſſibile diligenza, acciocchè la gioventù del Regno, nella quale le ſcuole pubbliche debbono formare Cittadini buoni, e ſoggetti atti per il ſervizio della Chieſa, e dello ſtato, non reſtaſſe più lungamente eſpoſta a ricevere iſtruzioni così eſecrande.

In conſeguenza la detta Corte ha ſtabilito, che i paſſi eſtratti dagli autori della detta Società, mentovati nell' Arreſto delli 6. Agoſto corrente Meſe, e *dagli altri autori* della detta Società, ed inſieme la traduzione di detti paſſi, ſaranno, e reſteranno depoſitati nella Cancellaria di detta Corte, e che la ſpedizione, o ſia Tranſunto di eſſi ſarà dal Signor Primo Preſidente portata al detto Signor Re: E che ad effetto di verificare, e collazionare li Tranſunti delle ſopraddette aſſerzioni ſopra i libri compoſti da quei da ſe detti Geſuiti, ſaranno nominati alcuni Commiſſarj, i quali ſi raduneranno domani Martedì primo Settembre all' ore cinque dopo mezzogiorno, e ne renderanno conto alla Corte, tutte le Camere radunate, Mercordì proſſimo due Settembre due ore prima di mezzo giorno.

AR-

ARRESTO

del Parlamento di Parigi

delli 3. Sett. 1761.

CHe conferma, ed amplia quello delli *6.* Agosto. Con quello delli *6.* il Parlamento condannò solamente quella parte della Dottrina della Compagnia sopra il pregiudizio; ma con questo delli 3. Settembre, che riprova l' universale loro morale, dopo tante, e tante radunanze di tutte le Camere, in cui fu fatto il maturo esame de' libri di quella Compagnia, e contro la *Regia Potestà*, e contro l' assoluta sua indipendenza in quanto al Temporale, e contro *la salvezza* della Persona de' Sovrani, e contro la *sicurezza pubblica:* Il parlamento dichiara la loro Dottrina *Pericolosa*, *e perniciosa* in ogni genere, e da' loro Generali, e Superiori approvata. Ordina, che se ne faccino i Transunti: E finalmente stabilisce la radunanza di tutte le Camere alli 8. di Gennaro 1762. per statuire contro tal dottrina *in ogni genere perniciosa*. Ed in tanto quel libro loro intitolato: *Compendio della Storia Sacra, e Profana composta dal P. ORAZIO TORSELLINI*, come ingiurioso alla Regia Potestà, alla Persona di Errigo IV., ed al Concilio di Basilea, e come insidioso alla gioventù, lo condanna *al fuoco* per man del Boja.

ARRESTO

della Corte di Parlamento.

delli 3. Sett. 1761.

VEdutosi dalla Corte, tutte le Camere radunate, il conto reso in detta Corte da uno de' Consiglieri in essa, li 8. Luglio scorso *sopra la Dottrina morale*, *e Pratica de' Preti*, e Scolari da se detti della Compagnia di Gesù; il decreto di provedimento di detto giorno, che il detto conto sarebbe comunicato al Procurator Generale del Re: altro simile decreto delli 18. di esso Mese di Luglio, il quale, vedute le conclusioni (o Richieste) fatte dal Procurator Generale del Re, ordina, che tanto il detto conto, quanto la detta Dottrina morale, e Pratica saranno vedute, ed esaminate da Commissarj della Corte; altro simile decreto delli 31. Agosto scorso, che ordina, fra l'altre cose, che alcuni Commissarj della Corte si raduneranno per esser da loro verificati, e collazionati sopra i libri composti, e pubblicati dalli prefati da se detti Gesuiti, i Transunti delle asserzioni, che i prefati, da se detti Gesuiti hanno in tutti i tempi, e perseverantemente sostenute, pubblicate, ed impugnate specialmente *sopra l'autorità de' Sovrani*, *l'indipendenza della lor Corona*, *la sicurezza pubblica*, *e quella della Sacra Persona de' Re*; La verificazione, e collazione fatta dalli Commissarj della Corte a' dì 1. e 2. di Settembre corrente Mese, de' prefati Transunti sopra li detti libri stampati, epubblicati coll' assenso, ed approvazione della detta Società; de' quali Transunti, e Traduzione di esse, lettura n'è stata fatta in detta Corte, tutte le Came-

mere radunate queſto dì 3. Settembre corrente meſe. Veduto eziandio il libro ſtampato, che ha per titolo: *Compendio della Storia Sacra, e Profana ſcritta da ORAZIO TORSELLINO. In queſta edizione ſi ſono tolti i numeri romani, ora in parole eſpreſſi in benefizio de' Scolari. Edizione nuova, in Parigi appreſſo la Vedova Brocas, alla Strada di S. Giacomo, appreſſo la Fontana di S. Benedetto all' inſegna della Teſta di S. Giovanni* 1761. . L' arreſto della Corte delli 23. Febbrajo 1733., e la ſpedizione, o Tranſunto di un decreto fatto in eſecuzione di dett' arreſto dall'Univerſità di queſta Città li 24. Marzo 1733., e la Richieſta, o ſia ſupplica, del Procurator Generale del Re, acciocchè piaceſſe alla Corte di approvare la detta concluſione dell'Univerſità di Parigi di detto giorno 24. Marzo 1733. è del ſuſſeguente tenore.

Tranſunto de' Regiſtri, e Diario dell' Univerſità.

L' Anno del Signore 1733. alli 24. del Meſe di Marzo ſi è fatta l' aſſemblea della preclara facoltà delle Arti nel ſolito luogo dalli Padri di S. Mauro per l' elezione del Rettore.

Data la facoltà di far le ſuppliche, vi ſono ſtati otto ſupplicanti ...... e ſi è ſentito il Maeſtro Edmondo Pourchot, che ne ha fatta la relazione: allora l' Ampliſſimo Rettore ha ordinato, che li ſupplicanti, ed anche ſe vi foſſe qualche Accademico non Maeſtro, ſi ritiraſſero dall' Aſſemblea; indi ha fatto la ſuſſeguente arringa.

Aringa del Ampliſſimo Rettore.

SIgnori: Perchè io non dubito, che i Signori Procuratori vi averanno già eſpoſto (ſeppure vi ſia coſa degna di eſſervi riferita) quanto io ho fatto ſecondo il parere, e ſentenza loro; lo tralaſcio dunque per non trattenervi più lungamente con inutile diſcorſo. E per verità io vi laſciarei ſubito, e ſenz' altro circuito adoprarvi a quelle coſe, che ſon proprie a queſt' Aſſemblea, ſe nell' atto che io mi affrettava di liberarmi da queſta mia carica, non foſſi fermato da alcune coſe, la di cui importanza, e le preſenti circoſtanze non mi permettono d'imitare l'altrui ſilenzio.

E primieramente eccovi da fornire l'altra parte dell'annua milizia, cioè dell'anno Accademico: eccovi per i profeſſori dell'Univerſità nuove fatiche, ed il Pubblico aſpetta di ſapere quali, e quanti ſaranno per la dichiarazione, che ne farete affiggere alle Cantonate.

Venghino dunque a parte dell' opera, e prendino il ſuo luogo ne' voſtri Elenchi, ſecondo il rango loro, tutti i migliori autori, quali ſempre approvati furono da' noſtri maggiori, e quali ſono accennati ne' noſtri ſaviſſimi ſtatuti ſopra l'ultima riforma, emendando però, e ſupprimendone in alcuni tutti que' paſſi, che diſdicono alli buoni coſtumi; ma ſi ſcaſſino, e vadino pure alla malora quanti ſaranno *ſoſpetti per la lor dottrina*, o per lo ſtile corrotto dannevoli.

Ma ſopra tutti ſi ſcaſſi in prima quello ſcrittore moderno, il quale in alcuna Scuola metteſi malamente nelle mani della gioventù a ſtudiarlo continuamente, e che ritrovarete nella ſua maniera di ſcrivere la ſtoria del Mondo Criſtiano molto più attento nell'oſſervare le regole della latinità, ch'

egli

egli non l'è di conformarsi a quell' *antica*, *e verissima dottrina*, *che la Chiesa Gallicana* con santissima gelosia ritenne. Quell' autore, il quale nella sua brevissime opera, in cui descrive sommariamente la storia di tutt' il mondo dalla prima origine sino a' tempi nostri, ha affettato di rammemorare ad uno ad uno con gran diligenza tutti quelli Imperatori, e Re, che i Pontefici spogliarono del Regno loro, o per adoprare le di lui parole, dal gius del Regno (Regni jure) e tutto ciò non solo senza dire la minima parola, che biasimi tal fatto, anzi per lo più dimostrando, ch'egli l'approva. Quell' Autore, il quale non dà mai la qualità di Re ad Errigo il Grande, quell' Invittissimo Re della nostra Francia, se non che dopo ch' egli fu *reconciliato* alla Romana Chiesa ; quell' Autore finalmente, il quale parla con indecenza, e senza rispetto del Sacro Ecumenico Concilio di Basilea.

E se anche spontaneamente non fossi inclinato a sbandire dalle nostre scuole un tal libro, vi sarei però costretto da quel nuovo Arresto del Parlamento di Parigi dello scorso Mese, ed a me personalmente intimato dal Pubblico Cursore ad istanza dell' Illustrissimo Signor Procurator Generale del Re : qual arresto proibisce d' insegnare, o leggere nelle scuole pubbliche, chechesia, che possa direttamente, o indirettamente sminuire, ed offendere i capitoli della Sagra Gallicana, Dottrina, e la libertà della nostra Chiesa.

Udito il Maestro Edmondo Pourchot Sindico le nazioni licenziate per deliberare, indi ritornate nell' Assemblea, hanno dichiarato per mezzo delli Signori Procuratori, che sono favorevoli a tutti li supplicanti. Secondo che *hanno per grato*, *e ratificano tutto ciò*, che sarà fatto dall' amplissimo Si-

gnor Rettore nel trimestre del suo Magistrato, e che per ciò saranno date all'amplissimo Signor Rettore le lettere commendatizie, cioè di procura colla maggior onorificenza. Terzo vogliono, e richiedono, che ne' registri, e Diario dell'Università *sia descritta* l' arringa, ch' egli or' ha fatta. Quarto e così è stato concluso dall'amplissimo Signor Rettore.

Così sottoscritto:

IN. PIAT RETTORE.

Estratto dalli Registri, e Diario dell'Università, e collazionato coll' originale per me Segretario, e Notario dell'Università li 2. Settembre 1761.

Così sottoscritto:

FOURNEAU.

Conclusioni, o Richiesta del Procurator Generale del Re: udita la relazione del Maestro, e Consigliere Giuseppe Maria Terray: Tutto considerato,

La Corte, tutte le Camere radunate, ha ordinato, ed ordina, che il libro stampato, che ha per titolo: *Compendio dell' Istoria Sacra, e Profana composta da ORAZIO TORSELLINI. In questa edizione si sono levati i numeri romani, ora in parole espressi in benefizio de' Scolari. Edizione nuova. In Parigi appresso la Vedova Brocas, alla strada di S. Giacomo, appresso la Fontana di S. Benedetto, all' insegna della Testa di S. Giovanni* 1731. sarà lacerato, ed abbruciato nel Cortile del Palazzo appiè del grande scalone di esso dall'Esecutore dell' alta giustizia (così detto il Boja) specialmente perchè in tutto il suo contesto, e coll' insidiose esposizioni de' fatti, in parte alterati, egli

ha

ha la mira d' inspirare alli giovani studenti, per l' istruzione de' quali esso libro è stato composto, pericolosi pregiudizj contra la natura, e li dritti della Regia Potestà, e la sua piena, ed assoluta indipendenza in quanto al Temporale da qualsisia altra Potestà in Terra, e contro l' inviolabile sicurezza della Sacra Persona de' Sovrani. Ingiunge a tutti quelli ch' avranno esemplari di detto libro di portarli alla Cancelleria Civile della Corte per esservi suppressi. Fa espressissime inibizioni, e divieti a tutti gli stampatori e libraj di stampare, e vendere, o spacciare il detto libro, ed a tutti i merciaj, distributori, ed altri di portarlo in giro, o distribuirlo, sotto pena di essere straordinariamente processati, e castigati secondo il rigore delle ordinazioni, o leggi del Regno.

Ha la detta Corte approvato, e ratificato, approva, e ratifica il Decreto fatto dall'Università di questa Città li 24. Marzo 1733. in esecuzione dell' Arresto della Corte delli 23. Febrajo del medesimo anno; ordina, che il detto arresto, e decreto saranno eseguiti.

Fa la detta Corte espressissime inibizioni, e divieti a tutti i Professori, e Seguaci delle Università, ed ad ogni altro d' insegnare nelle scuole pubbliche, o altrove il detto libro, che ha per titolo: *Compendio della Storia Sacra, e Profana composto da Orazio Torsellini &c. Parigi appresso la Vedova Brocas &c.* 3731. nè qualsisia proposizione, che possa tendere direttamente, o indirettamente ad indebolire, ed alterare i veri *principj sopra la natura, e li driti della Regia Potestà, la piena, ed assoluta sua indipendenza in quanto al Temporale da ogni altra autorità qualsisia in terra, e l' inviolabile sicurezza della Sacra Persona de' Sovrani*.

Il tutto sotto pena di esser i Trasgressori straor-

 di-

dinariamente processati, e castigati secondo il rigore delle ordinazioni, e leggi del Regno.

Ordina, che alla richiesta del Procurator Generale del Re sarà fatto il Processo, ed inquisizione avanti il Consigliere Relatore per l'esame de' Testimonj, che sarebbero in questa Città, ed avanti li Luogotenenti criminali delli Baliaggi, e Siniscalcati del distretto, ed altri Giudici de' casi Regj, ad istanza de' Sostituti del Procurator Generale del Re, contrò quei, che ritenessero nelle mani loro il detto libro, lo stampassero, e lo distribuissero, ed insieme contra tutti quelli, che insegnassero il detto libro, o contravenissero in qualsisia modo alle proibizioni qui sopra espresse.

Ordina in oltre, che saranno nominati alcuni Commissarj della Corte acciocchè i Transunti delle asserzioni *pericolose, e perniciose in ogni genere*, che i prefati da se detti Gesuiti hanno in tutt' i tempi, e perseverantemente sostenute, e praticate ne' libri loro coll'approvazione de'loro Superiori, e Generali, siano verificati, e collazionati, tanto sopra i libri composti, e pubblicati dalli prefati, da se detti Gesuiti, e già condannati dalla detta Corte, quanto sopra gli altri libri mentovati nel conto reso da uno de' Consiglieri in detta Corte li 8. Luglio scorso.

I quali Commissarj si raduneranno Martedì 15. Decembre prossimo, acciocchè dopo fatta la detta verificazione, e collazione, sia dalla Corte statuito ciò, che apparterrà, in conformità dell'Arresto delli 6. Agosto scorso, e che per ciò farassi la Radunanza di tutte le Camere li 8. Gennajo prossimo.

Ordina, che il presente Arresto sarà stampato, pubblicato, ed affisso, che sarà intimato alli Rettori delle Università, e che le Copie di esso colla-

lazionate saranno trasmesse a' Baliaggi, e Siniscal-cati del Distretto, per esservi lette, pubblicate, e registrate. Ingiunge alli sostituti del Procurator Generale del Re di tenervi mano, e di certificarne la Corte dentro il Mese.

Fatto in Parlamento, tutte le Camere radunate li 3. Settemb. 1761. collazionato: L'Angele.

Così sottoscritto:

DUFRANC.

E li 4. Settembre in dett'anno 1761. subito finita l'udienza del Ruolo (o sia delle cause di rilievo messe nella lista) il detto libro mentovato nell' Arresto di sopra, è stato lacerato, ed abbruciato nel Cortile del Palazzo a piè del grande Scalone di esso, dall' Esecutore dell' Alta Giustizia in presenza di me Francesco Luigi Du Franc, uno delli tre primi, e principali Deputati al servizio della Gran Camera, assistito da due Uscieri della Corte.

Così sottoscritto:

DUFRANC.

IN PARIGI.

Presso P. G. Simon stampatore del Parlamento nella strada dell' Arpa, all' Ercole 1761.

LETTERE PATENTI
DEL RE

Ad effetto di sospendere l'esecuzione degli Arresti del Parlamento de' 6. di questo Mese, date in Versaglies

Nel Mese di Agosto 1761.

Luigi per la grazia di Dio, Re di Francia, e di Navarra, alli nostri amati, e fedeli Consiglieri le Genti, che tengono la nostra Corte del Parlamento in Parigi, salute.

Noi ci siamo fatto rendere conto nel nostro Consiglio di ciò, che a Noi fu consegnato dal nostro Primo Presidente, conforme al vostro Arresto delli 6. di questo Mese: e la cognizione, che n'abbiamo presa da Noi stessi ci ha sempre più confermati nella risoluzione, in cui eravamo di occuparci, *colla più seria*, *e più innoltrata attenzione*, a tutto ciò, che può concernere *l'Istituto*, *le costituzioni*, *e gli stabilimenti* della Società, e Compagnia delli Gesuiti nel nostro Regno. Un oggetto così importante richiede da noi, che prendiamo quelle *misure*, le quali possino condurci a terminare in modo *sicuro*, *e stabile* un affare *così interessante per il Pubblico*, *e per il vantaggio de' nostri sudditi*. E con questa mira Noi abbiamo stimato necessario di prevenire tutto ciò, che potrebbe cagionare qualche *imbarazzo*, *o ritardamento* nel consumare un' opera così importante. Per queste cause, ed altri motivi, col parere del nostro Consiglio, e di nostra certa scienza, piena potestà, ed autorità Reale. Noi vi comandiamo colle

colle presenti Lettere sottoscritte da Noi mano propria, che abbiate da *soprasedere alla esecuzione* degli Arresti da voi fatti li 6. Agosto corrente Mese, per la dilazione di un anno. Così vi comandiamo, che abbiate da far registrare queste presenti Lettere, e mantenere, osservare, ed eseguire ciò, ch' esse contengono, secondo la di loro forma, e tenore: perchè tal è il nostro piacere.

Dato in Versaglies il dì 29. di Agosto dell'anno *di grazia* 1761., e del nostro Regno, il quadragesimo sesto.

Così sottoscritto LUIGI.

E più abbasso per li Re: PHELYPEAUX

E suggellata col gran sigillo di cera gialla.

AR-

A R R E S T O

della Corte di Parlamento

delli 7. Sett. 1761.

CHe ordina la Regiſtrazione di eſſa Dichiarazione delli 29. Agoſto, non ſolo ne'ſuoi Regiſtri, ma pure in quelli degli altri Tribunali, e delle Univerſità per eſſer eſeguita colle ſuſſeguenti modificazioni approvate dal Re, e col Regio aſſenſo regiſtrate, ſtampate, ed affiſſe.

Colle ſeguenti modificazioni il Parlamento *conferma*, *ed amplia* gli arreſti delli *6.* Agoſto, e 1. Settembre, e le modificazioni della prima Dichiarazione delli 2. Agoſto: poichè egli reſtringe la dilazione di un anno a ſoli ſei meſi, e ſino al dì primo d'*Aprile* conforme al ſuo terzo Arreſto delli *6.* Agoſto 1761. Quindi ordina, che in quelli ſei Meſi (già neceſſarj per provedere di nuovi Maeſtri) i RR. PP. di quella Compagnia potranno *ſolamente far le Scuole* reſtando ſempre *ſottomeſſi a tutte le altre proibizioni*, *e pene* contenute ne' precedenti Arreſti da queſto partitamente rinnovate, ed ampliate.

Regiſtrate, udito, e ciò richiedendo il Procurator Generale del Re: con queſte modificazioni, e niente di meno, che la ſopraſedenza [o ſoſpenſione] in dette Lettere Patenti eſpreſſa, non averà luogo, ſe non che *ſino al primo del proſſimo meſe di Aprile*.

Nel qual giorno l' Arreſto proviſionale delli *6.* dello ſcorſo Meſe di Agoſto ſarà *eſeguito pleno jure*.

E ſenza approvare la qualità o *denominazione di*

Ge-

Gesuiti, o Religiosi della Compagnia di Gesù, data in quelle Lettere Patenti alli Preti, e Scolari *da se detti* della Società di Gesù.

Come ancora senza che possino esser comprese nella sopraddetta sospensione quelle disposizioni del mentovato Arresto concernente l'*Introduzione nel Regno* de' membri della detta Società Stranieri, ovvero di quelli (Francesi) che farebbero i loro Voti fuori del Regno.

Nè quell'altra disposizione del medesimo Arresto, la quale proibisce alli detti Preti, e Scolari *di sottrarsi all' Ispezione*, *sopr' intendenza*, *e Giurisdizione degli ordinarj*.

E finalmente nè pur quelle disposizioni del medesimo Arresto, e dell'altro Arresto di Registrazione della Dichiarazione de' 2. Agosto scorso, in ciò, che concerne *l'obbligo di mandare i Titoli*, *Documenti*, *memorie*, *e stati*, tanto de' detti Preti, e Scolari, quanto delle Università, Maestri, e Scabbini [*a*] delle Città, ed uffiziali de' Baliaggi, e Siniscalcati del distretto.

Come anche senza che possino esser sospesi i Processi, ed atti necessarj *per promovere il Giudizio dell' appellazione come di abuso* interposta dal Procuratore Generale del Re dalle Bolle, Brevi, Costituzioni, Formole de' voti, ed altri Regolamenti concernenti la detta Società.

E parimente senza pregiudizio dell' *Esecuzione provisionale di essa Appellazione*, *come di abuso*.

E in conseguenza con questo, che durante la sud-det-

[a] *Questi sono i magistrati, che hanno l' ispezione del ben pubblico*, *come sarebbero a dire i sindici*, *ed Eletti*, *o conservatori*, *mastri giurati*, *ed altri simili delle Università d'Italia*.

detta sospenzione i Novizj, Preti, e Scolari di quella Società, e qualsisia altro, non possino fare alcuni *Voti solenni*, *o non solenni* in essa Società, nè ricevere essi voti, nè assistere alla di loro emissione, se pure ne fosse fatta alcuna, nè compilarne, o sottoscriverne gli atti.

Nè potranno farsi aggregare, o prendere la Figliuolanza in detta Società, nè ricevere le mentovate aggregazioni, e Figliuolanze.

Con questo di più, che durante la detta sospensione, i detti Preti, e Scolari, ed altri non potranno tenere nelle Case di detta Società, nè altrove, veruna *congregazione*, *assosiazione*, *e confraternità*, nè altri *esercizj* particolari, nè assistervi.

Ed ancora con questo, che *le lezioni pubbliche*, *o private di Teologia*, *Filosofia*, *ed Umanità*, che danno i detti Preti, e Scolari in tutte le Città, o luoghi del distretto della Corte, senza distinzione, non potranno *nè pur per provisione* esser continuate dopo, che sarà spirata la detta sospensione, e dilazione.

Il tutto sotto le pene espresse in detto Arresto provvisionale delli *6.* Agosto scorso.

In tanto la detta Corte ha stabilito, e decretato, che il Signor Primo Presidente portandosi oggi appresso al Re in *esecuzione de' suoi ordini* rappresenterà ad esso Signor Re, che se il Parlamento per confermarsi all'intenzione, che ha il detto Signor Re di prendere altri *maggiori lumi*, si è sottomesso con rispetto alli ordini espressi, e reiterati di esso Signor Re, registrando le dette lettere patenti; egli prrò non può dissimulare al detto Signor Re *quanto grande sia stato il Sagrificio de' sentimenti* del cuore, fatto dalli Magistrati, che compongono il suo Parlamento per dare al detto Signor Re questa testimonianza della sua ubbidienza.

Che

Che sarà dippiù rappresentato al medesimo Signor Re dal Signor Primo Presidente , che gli Arresti del suo Parlamento fatti li *6.* Agosto scorso , hanno per oggetto cose, che interessano essenzialmente *la sicurezza della Persona de' Sovrani* , *la tranquillità degli stati*, il fondamento *e Regole de' Costumi*, *l' Educazione* tanto pregevole della Gioventù, il Bene, e l' onore della Religione.

E che per necessaria conseguenza il Re si compiacerà conforme alle suppliche, che gliene saranno fatte, convincersi *quanto importi alla sua sacra Persona*, alli di lei *Posteri*, allo *stato intiero* , che il zelo del suo Parlamento non provi *ormai più verun ostacolo* in materia così importante.

Ordina , che le dette Lettere Patenti saranno stampate , pubblicate , ed affisse , e che copie collazionate ne saranno mandate alli Baliaggi , Siniscalchi, ed Università del distretto , per esservi lette , pubblicate , e registrate.

Ingiunge alli sostituti del Procurator Generale del Re di darvi mano per l' esecuzione, e di certificarne la Corte dentro un mese secondo l' Arresto di questo giorno .

In Parigi nel Parlamento , tutte le Camere radunate li 7. Settembre 1761.

Così sottoscritto :

DUFRANC.

IN PARIGI.

Appresso P. G. Simon stampatore del Parlamento nella strada dell' Arpa, all'insegna dell' Ercole 1761.

DE-

DECLARATION DU ROI.

Qui ordonne que, dans six mois pour tout délai, le Supérieurs de chacune des Maisons de la Société de Jésuites seront tenus de remettere au Greffe au Conseil les Titres de leurs établissemens en France.

Donné à Versailles le 2. Août 1761.

LOuis pars la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris: SALUT. Lorsque nous nous sommes fait remettre les Constitutions de la Société des Jésuites, qui auroient été apportées par eux au Greffe de notredite Cour de Parlament, en exécution de son Arrêt du 17. Avril dernier, nous nous summes proposés d'en prendre connoissance par nous-mêmes, pour déterminer l'usage que nous pouvions avoir à faire de notre autorité, dans une matiere qui ne peut être mise en regle que par des Lettres émanées de nous; Nous aurions en consequence choisi des personnes de notre Conseil, pour nous en rendre compte incessamment, & nous leur aurions fait remettre en même temps plusieurs autres piéces qui concernent l'Institut de ladite Société, & son établissement en France. Mais le compte qu'elles nous ont rendu, en nous faisant sentir encore plus l'importance de cet objet, & l'attention qu'il exigeoit de nous, nous a fait aussi connoître qu'il étoit à propos d'y joindre l'examen des Titres d'établissement

ment des différentes Maisons de cette Société ; de maniere que nous fussions entierement en état de regler tout ce qui peut la concerner par des Lettres Patentes enregistreés en nos Cours, suivant l'ordre établi dans notre Royaume : Et comme cet objet intéresse non-seulement un des Ordres Réligieux le plus répandu dans notre Royaume, mais même le Public & notre Etat, il nous a paru nécessaire de déterminer plus particulierement ce qui peut conduire à y mettre promptement l'ordre que nous désirons y apporter, soit en fixant un délay pour nous procurer les éclaircissemens dont nous pourrons avoir besoin, soit en écartant tout ce qui, dans cet intervalle, pourroit déranger les mesures que nous comptons prendre, pour expliquer définitivement nos intentions à ce sujet. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous avons, par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, que dans six mois pour tout délai, à compter du jour de l'enregistrement des Présentes, les Supérieurs de chacune des Maisons de ladite Société seront tenus de remettre au Greffe de notre Conseil les Titres & piéces de leursdits établissemens, pour, sur le vu d'iceux & desdites Constitutions, & sur le compte qui nous en sera rendu par lesdites personnes de notre Conseil, ensemble sur les representations qui novus auroient été adressées à ce sujet par nosdites Cours, ou sur les Mémoires que nos Procureurs Généraux en icelles auroiens jugé à propos de nous envoyer, être, par nos Lettres Patentes adressées à nosdites Cours dans la forme ordinaire, pourvu à tout ce qui pourra concerner ledit Ordre Religieux, & son éta-

établissement en France: Au surplus, ordonnons que pendant un an, à compter du jour de l'enregistrement des Présentes, il ne pourra être rien statué ni définitivement, ni provisoirement en nosdites Cours, sur tout ce qui pourra concerner lesdits Institut, Constitutions & Etablissemens des Maisons de ladite Société, si ce n'est qu'il en soit autrement par nous ordonné. SI VOUS MANDONS que ces Présentes vous aiyez à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles faire garder & observer, & exécuter selon leur forme & teneur: CAR tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le deuxiéme jour d'Août 1761., & de notre Regne le quarante-sixiéme. *Signé*, LOUIS. *Et plus bas*: Par le Roi, PHELYPEAUX. Scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée, oui ce réquerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme & teneur, sans approbation de toutes prétendues Constitutions & Institut des Prêtres, Ecoliers & autres de la Société se disant de JESUS; *& sans que le titre de Société des Jésuites & qualification d'*Ordre Religieux *donnée par ladite Déclaration auxdits Prêtres & Ecoliers, ni l'énoncé de titres d'Etablissement en France tant de ladite Société en général, que des Maisons particulieres d'icelles, puissent être tirées à conséquence, ni leur donner autres & plus grands droits que ceux qui peuvent légitimement leur appartenir: Comme aussi, sans que, des dispositions de ladite Déclaration qui donneroient à entendre qu'il seroit besoin de nouvelles Lettres-Patentes pour mettre en Regle l'Institut de ladite Société & son état en France, il en puisse être induit que pour juger de l'état qu'elle peut avoir en France, ou de la légitimité dudit institut, il soit nécessaire de chan-*

changer préalablement ledit état par de nouvelles Lettres-Patentes: N'entendant ladite Cour s'interdire de ſtatuer ſur ledit état quand & ainſi qu'il appartiendra, ſur le vû deſdites Lettres-Patentes déja obtenues par ladite Société & Arrêts d'enregiſtrement d'icelles; & cependant il ſera ſurſis conformément à ladite Déclaration pendant un an ſtatuer ſur leſdits Inſtitut, Conſtitutions & Etabliſſemens des Maiſons de ladite Société, par Arrêts définitifs ou proviſoires, autres néanmoins que ceux à l'égard deſquels le ſerment de la Cour, ſa fidélité, ſon amour pour la Perſonne ſacrée dudit Seigneur Roi, & ſon attention au repos public ne lui permettroient pas d'uſer de demeure & dilation ſuivant l'exigence des cas; A la charge que l'apport des titres concernant ladite Société ou ſes Maiſons particulieres établies dans le Reſſort de la Cour, ordonné par ladite Déclaration, ſera fait au Greffe des dépôts de la Cour dans le délai porté par ladite Déclaration, pour deſdits titres être par la Cour rendu audit Seigneur Roi tel compte qu'il appartiendra; même lui être par ladite Cour remis leſdits titres, expéditions d'iceux préalablement faites, enſemble collation & dépôt au Greffe de la Cour deſdites expéditions: Ordonne que dans le même délai leſdits Supérieurs de chacune deſdites Maiſon ſeront tenus de remettre pareillement au Greffe des dépôts de la Cour un état ſigné d'eux, & par eux affirmé véritable, pardevant M. Joſeph-Marie Terray, Conſeiller-Rapporteur, de tous les Membres de ladite Société étant dans leſdites Maiſons ou affiliés à icelles; dans lequel état ſeront énoncés leurs noms, ſurnoms, âge, pays de leur naiſſance, fonctions & grades dans ladite Société ou dans ſes Maiſons particulieres, diſtinction des titres de Profés de trois ou quatre vœux, de

Coa-

Coadjuteurs ſpirituels ou temporels, nu autres titres en ladite Société, date de leur Profeſſion ou émiſſion de vœux; deſquels vœux ſimples ou ſolemnels ſeront joints extraits certifiés véritables & conformes aux Regiſtres tenus d'iceux; ſeront pareillement par les Supérieurs remis états ſignés d'eux, de tous les biens appartenans, à quelque titre que ce ſoit à ladite Société dans chacune deſdites Maiſons, fondations acquittées en icelles & bénéfices unis, deſquelles unions ſeront par eux repréſentés les titres en bonne forme: Ordonne que copies collationnées ſeront envoyées aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, pour y être lues, publiées & regiſtrées; enjoint aux Subſtituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, ſuivant & conformément l'Arrêt de ce jour. Sera en outre trèshumblement repréſenté audit Seigneur Roi, que ſon Parlement ne peut voir qu'avec peine que ledit Seigneur Roi ſemble annoncer à ſon Parlament par une Déclaration à lui adreſſante, l'établiſſement d'un dépôt illégal & autre que celui de la Cour pour la remiſe des Actes dont ledit Seigneur Roi juge devoir être inſtruit pour le bien général de ſon Etat. A Paris, en Parlement, toutes les Chambres aſſemblées, le ſix Août mil ſept cens ſoixante-un.

Signé, DUFRANC.

A PARIS, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

ARREST
DE LA COUR
DU PARLEMENT,
EXTRAIT DES REGISTRES
DU PARLEMENT.

Du 6. Août 1761.

VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en ladite Cour, par l'un des Conseillers en icelle, le 17. Avril dernier, au sujet des Constitutions, Regime & Institut des Prêtres & Ecoliers, se disant de la Société *de Jesus*; Arrêt de la Cour, toutes les Chambres assemblées, dudit jour 17. Avril, qui ordonne que lesdits Prêtres & Ecoliers de ladite Société seront tenus de remettre dans trois jours au Greffe de ladite Cour, un Exemplaire imprimé des Constitutions de ladite Société, notamment de l'Edition faite d'icelles à Prague en 1757.; & citée dans l'Ecrit imprimé ayant pour titre : *Mémoire à consulter, & Consultation pour les Jésuites de France, de l'Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine*, 1761. Signification faite à la Requête du Procureur Général du Roi, ledit jour 17. Avril 1761. dudit Arrêt, par Griveau, Huissier de la Cour, aux Supérieurs des Maisons du Noviciat, du Collège & Professe des Jésuites de cette Ville de Paris.; Certificat de Saint-Jean, Greffier Civil des dépôts de la Cour du 18. Avril 1761., que

deux Volumes intitulés : *Institutum Societatis Jesu, Pragæ*, *anno* 1757., ont été déposés par le Frere Antoine de Montigny, de la Compagnie dite *de Jesus*, Procureur Général de la Province de France; Arrêté de la Cour du 30. Mai 1761., portant que par quatre Commissaires d'icelle vérification seroit faite, & Procés-Verbal de collation dressé d'un Exemplaire en deux volumes in fol. représenté à la Cour; & intitulé : *Institutum Societatis Jesu, Pragæ, anno* 1757., sur l'exemplaire ci-dessus représenté, par ledit Greffier des dépôts ; Proces-Verbal dressé en la Chambre du Conseil de la Tournelle, ledit jour 30. Mai 1761., de relevée, en exécution de l'Arrêt de lad. Cour du même jour, de la collation & examen dudit Exemplaire, sur celui précédemment remis au Greffe de ladite Cour ; Autre Arrêté dudit jour 30. Mai 1761., de relevée, par lequel, en conséquence de la conformité desdits Exemplaires des Constitutions de ladite Société, de la même Edition faite à Prague en 1757., anroit été ordonné que l'Exemplaire précédemment aporté au Greffe de lad. Cour, seroit; suivant les intentions du Roi, remis ès mains dudit Seigneur Roi ; Arrêté de la Cour du 2. Juin dernier, portant remise de la Délibération au 3. Juillet ; autre compte rendu en la Cour les 3., 4., 6. & 7. Juillet dernier, par les Gens du Roi, du contenu èsdits deux Volumes, en exécution dudit Arrêté, & de l'Arrêt de la Cour du 17. Avril precédent ; autre Arrêté de la Cour du 8. Juillet dernier, portant que par des Commissaires d'icelle seront vûs & examinés, tant lesdits comptes rendus par l'un des Conseillers de la Cour, & par les Gens du Roi, que ledit Exemplaire desdites Constitutions;

Con-

Conclusions du Procureur Général du Roi ; Ouï le rapport de Me. Joseph-Marie Terray, Conseiller : tout considéré :

LA COUR, toutes les Chambres assemblées, reçoit, en tant que besoin est ou seroit, le Procureur Général du Roi appellant comme d'abus de la Bulle commençant par le mot *Regimini*, donnée le 5. des Calendes d'Octobre 1540., par Paul III. portant pour titre : *Prima Instituti Societatis Jesu approbatio* ; d'autre Bulle commençant par ces mots : *Injunctum nobis*, donnée la veille des Ides de Mars 1543., portant pour titre, *Facultas quosvis idoneos ad Soc. Jesu, sine restrictione numeri, admittendi, & Constitutiones condendi*, d'autre Bulle commençant par ces mots, *Exposcit debitum*, donnée le 12. des Calendes d'Août 1550., portant pour titre : *Confirmatio alia Instituti, cum majori, tum illius, tum aliorum Societatis Indultorum, declaratione* ; d'autre Bulle commençant par ces mots, *Sacræ Religionis*, donnée le 31. Décemcre 1552. portant pour titre : *Confirmatio privilegiorum Societati concessorum & aliorum nova Concessio* ; & généralement de toutes Bulles, Brefs, Lettres Apostoliques, concernant les Prêtres & Ecoliers de la Société se disant de Jesus, Constitutions d'icelle, Declarations sur lesdites Constitutions, Formules de Vœux, Decrets des Généraux ou des Congregations générales de ladite Société, & généralement de tous autres Réglemens ou actes semblables :

Notamment en ce que ledit Institut de ladite Société, feroit attentatoire à l'autorité de l'Eglise, à celle des Conciles généraux & particuliers, à celle du Saint Siége & de tous le Supérieurs Ecclésiastiques, & à celle des Souverains ; en tant

que d'un côté par lesdites Constitutions, le Général pourroit tout dans ladite Société, au préjudice des décisions desdits Conciles, des Bulles émanées du Saint Siége, des réglemens prescrits par tous Supérieurs Ecclésiastiques, & des Loix émanées des Princes temporels ; & que d'un autre côté, aucune Puissance, ni spirituelle ni temporelle, ne pourroit rien dans ladite Société, à laquelle non-seulement auroit été attribuée la faculté de changer, casser & révoquer ses propres Constitutions, & de s'en donner de nouvelles, suivant la diversité des tems, des lieux & des objets, sans subir à cet égard aucune inspection, méme de la part du Saint Siége, dont l'autorisation seroit censée attachée de plein droit à toutes les variations utiles à lad. Société ; mais encore auroit été accordé, au cas qu'il intervînt, de la part de l'Eglise, du Saint Siége, ou de quelqu'autre Puissance que ce fût, quelque acte de révocation ou de réformation, de pouvoir en ce cas rétablir tout de sa propre autorité dans l'ancien état, & même sous telle date que voudront choisir la Société, le Général ou les Supérieurs d'icelle ; le tout sans qu'il soit besoin d'obtenir même du Saint Siége, ni autorisation, ni consentement, ni confirmation. (*a*)

En

(a) *Non obstantibus ..... Generalis Concilii hujusmodi aliisque Apostolicis, necnon in Provincialibus & Synodalibus Conciliis editis Generalibus, vel specialibus constitutionibus, & Ordinationibus*. (Bulle *Pastor. Offic.* 1578. tome 1, Edipuo ite Prague, *pag.* 64. *col.* 1.)

De-

En ce que sous le nom de ladite Société, un seul homme exerceroit une puissance Monarchique sur la Société entiére, répandue dans tous les Etats, & sur l'universalité de ses Membres, &

Decernentes ...... nullo unquam tempore per nos, aut sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari posse ..... & quoties revocari, alterari, limitari vel derogari contingat, toties in pristinum, & eum, in quo ante præmissa erant, statum restitutas, de novo, & etiam sub posteriori data per ....., Præpositum Generalem eligenda, & concessas esse & fore. [Bulle *Dum indefesse*, 1571. *tom.* 1. *pag.* 43. *col.* 1.]

Et tam hactenus factas, quam in posterum faciendas Constitutiones ipsas, juxta locorum & temporum, ac rerum qualitatem, & varietatem, mutare, alterare, seu in totum cassare, & alias de novo condere possit & valeant : quæ postquam mutata, alterata, seu de novo condita fuerint, eo ipso apostolica autoritate prefata confirmata censeantur, eadem Apostolica autoritate de speciali gratia indulgemus. (Bulle *Injunctum nobis* 1543, *tom.* 1. *pag.* 10. *col.* 2.]

Nulla persona Societatis privilegium aliquod contra communia ipsius Societatis statuta postulare audeat, aut obtentum retinere ... si quæ vero impetrabuntur hujusmodi a Sede Apostolica ... irrita sunt & inania .... nisi ... consentiente Societate sit derogatum. (Compend. verbo *privileg.* §. 3. *tom.* 1. *p.* 327. *col.* 1.)

des personnes vivantes sous son obéissance, même sur celles qui seroient exemptes, même sur celles qui seroient pourvues de facultés quelconques; & que cette Puissance s'étendroit non seulement sur l'administration des biens & sur le droit de passer tous contrats, & d'annuller ceux déja faits, même en vertu de ses pouvoirs, mais seroit tellement une & entiere, que chacun de ceux qui composent ladite Société, seroit tenu de lui obéir aveuglément comme à J. C. lui-même, quelque chose que commande ce Général, sans réserve, sans exception, sans examen, & sans hésiter même intérieurement: d'apporter à l'exécution de tout ce qu'il prescrira, la même plénitude de consentement & d'adhésion qu'ils ont pour la créance des dogmes mêmes de la foi Catholique: d'être dans ses mains comme un cadavre, ou comme un bâton dans celles d'un vieillard, ou comme Abraham sous les ordres de Dieu qui lui commandoit d'immoler son Fils en se pénétrant du principe, que tout ce qu'on lui commande est ju-
ste

Et quoties emanabunt (litteræ revocantes vel limitantes) toties in pristinum & eum in quo antea qnomodolibet erant, statum, restituta, reposita, & plenarie redintegrata, ac de novo, etiam sub data, per Societatem, illiusque Præpositum Generalem, & alios Superiores prædictos, quandocumque eligenda, de novo concessa, ac etiam confirmata .... absque eo quod desuper a dicta Sede illorum ulterior restitutio, revalidatio, confirmatio, seu nova concessio, impetranda sit : [Bulle *Ecclesiæ Catholicæ*, 1590. *tom.* 1. *pag.* 104. *col.* 2.)

ſte , & en abdiquant tout ſentiment perſonnel & toute volonté propre. (*a*)

En

(a) *Univerſam gubernardi rationem ... Ignatius fundator ... Monarchicam tamen, & in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam eſſe decrevit.* (Bulle *Eccleſiæ Catholicæ, tom.* 1. *p.* 102. *col.* 1.)

Plenam in univerſos ejuſdem Societatis ſocios & perſonas ſub ejus obedientia degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quaſcumque Facultates habentes, ſuam Juriſdictionem exerceat. (Bulle *Licet debitum*, 1549. *tom.* 1. *pag.* 14. *col.* 2.)

Et item penes Præpoſitum generalem omnis facultas agendi quoſvis contractus emptionum aut venditionum. [*Conſt. part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 436. *col.* 2.)

Et quamvis aliis inferioribus præpoſitis, vel viſitatoribus, vel Commiſſariis ſuam Facultatem communicet, (Generalis) poterit tamen approbare, vel reſcindere quod illi fecerint. (*ibid. pag.* 438. *col.* 2.)

Singuli ſubditorum .... non ſolum Præpoſito in omnibus, ad Inſtitutum Societatis pertinentibus, parere ſemper teneantur ; ſed in illo Chriſtum veluti præſentem agnoſcant, & quantum decet venerentur. (Bulle *Expoſcit debitum*, 1550. *tom.* 1. *pag.* 23. *col.* 2.)

Jubendi jus totum penes Præpoſitum erit. (Bulle *Regimini*, 1541. *tom.* 1. *pag.* 6. *col.* 2.)

[*Poterit Præpoſitus Generalis*] *in omnibus*

quod

En ce que ladite autorité absolue s'étendroit même sur le Contrat naturel, qui liant les Membres à la Société, doit lier la Société à ses Membres; que néanmoins ladite Société ne seroit au-cu-

---

quod videbitur constituere; & semper ei obedientiam ac reverentiam, ut qui Christi vices gerit, præstari oportebit. (*Const. part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 438. *col.* 2.)

Ut statuatis vobiscum ipsi, quidquid Superior præcipit, ipsius Dei præceptum esse & voluntatem: atque ut ad credenda, quæ Catholica fides proponit, toto animo assensuque vestro statim incumbitis; sic ad ea facienda, quæcumque Superior dixerit, cæco quoddam impetu voluntatis parendi cupidæ, sine ulla prorsus disquisitione feramini. Sic egisse credendus est Abraham filium Isaac immolare jussus. (Ep. Præpositis Generalis: *tom.* 2. *p.* 165. *col.* 2.)

Sibi quisque persuadeat, quod qui sub obedientia vivunt, se ferri ac regia divina Providentia per Superiores suos, sinere debent, perinde ac si cadaver essent quod quoque versus ferri, & quacumque ratione tractari se sinit: vel similiter atque senis baculus, qui ubicumque & quacumque in re velit eo uti qui eum manu tenet, ei inservit. (*Const. part.* 6. *tom.* 1. *pag.* 408. *col.* 1.)

Obedientia tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu sit in nobis semper omni ex parte perfecta; cum magna celeritate, spirituali gaudio & perseverantia quidquid nobis injunctum fuerit, obeundo; omnia justa esse nobis persuadendo,

cunement engagée de son côté ; & que tandis que tous ses Membres lui seroient définitivement liés, le Général pourroit en tout tems renvoyer chacun d'eux, sans être tenu de pourvoir à leurs besoins temporels, même les plus urgens (a)

En ce que, pour d'autant plus assûrer l'exercice de ce pouvoir absolu, l'esprit général dudit Institut, suivi dans les Constitutions, seroit de n'établir differentes Régles apparentes, qu'en les détruisant en même tems, soit par d'autres Régles op-

---

do, omnem sententiam ac judicium nostrum contrarium caca quadam obedientia abnegando (*ibid. col.* 1.)

(a) *Declaramus memoratam* Societatem *Jesu non teneri, nec obligatam esse ad ullam subministrationem, sive congrua sustentationis, sive alimentorum, sive alio quocumque titulo, & causa, illis faciendam, qui post triennium probationis, & emissionis votorum simplicium, extra dictam Societatem a suis superioribus ejiciuntur, tametsi dum in ea permanebant, ad Sacros etiam Presbyteratus Ordines sine beneficio Ecclesiastico, ac patrimonio, & ad titulum Religiosa paupertatis promoti fuerint ; sicque & non aliter in pramissis per quoscumque judices ordinarios & delegatos ... sublata eis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.* (Bull. *Injunctis nobis*. 1728. *tom*, 1, *p.* 200. *col.* 2.)

opposées qui se trouveroient dans d'autres endroits des mêmes Constitutions, soit par des distinctions & exceptions de tout genre, ajoutant que dans la pratique les Membres de ladite Société ne sont obligés même sous peine de péché véniel à aucun des points contenus dans lesdites Constitutions, à moins qu'il ne leur soit spécialement prescrit en vertu de la sainte obéissance, par le Supérieur qui a droit de juger de ce qui convient aux occasions & aux personnes, ensorte que le seul point constant seroit de faire régler & décider tout par le seul Général de ladite Société. [a] En

(a) *Qui quidem Præpositus de consilio Consociorum, Constitutiones ... in concilio condendi auctoritatem habeat, majori suffragiorum parte semper statuendi jus habente. Concilium vero intelligatur esse, in rebus quidem gravioribus, ac perpetuis, major pars totius Societatis, quæ a Præposito commode convocari poterit, in levioribus autem & temporaneis, omnes illi, qui in loco ubi Præpositus noster residebit, præsentes esse contigerit.* (Bulle *Regimini*, *tom.* 1. *p.* 6. *col.* 2.) *Concilium vero necessario convocandum ad condendas vel immutandas Constitutiones, & alia graviora, ut alienare, vel dissolvere domos, ac Collegia semel erecta, intelligatur esse major pars totius Societatis professæ, juxta Constitutionum nostrarum declarationem, quæ sine magno incommodo potest a Præposito generali convocari; in aliis, quæ non ita magni momenti sunt, idem Præpositus, adjutus, quatenus ipse opportunum judicabit, fratrum suorum consilio, per seipsum ordinandi & jubendi jus totum habeat.* (Bulle *Exposcit debitum*, 1550. *tom.* 1. *pag.* 22. *col.* 2.)

In

En ce qu' il feroit accordé audit Inftitut toutes fortes de Priviléges, même ceux qui feroient le plus contraires aux Droits des Puiffances temporelle & fpirituelle, à ceux des Ordinaires, des Pafteurs

---

In veftitus itidem ratione tria obferventur: primum, ut honeftus ille fit; alterum, ut ad ufum loci in quo vivitur, accommodatus; tertium, ut profeffioni paupertatis non repugnet. Videretur autem repugnare fi fericis vel pretiofis pannis uteremur; a quibus abftinendum eft, ut in omnibus humilitatis & fubmiffionis debita ad majorem Dei gloriam ratio habeatur. (Conft. fexta Pars *cap.* 2. §. 15. *t.* 1. *p.* 410. *col.* 1.) *Hoc intelligendum eft in iis, quibus Domus novas veftes providet; non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, fi panno pretiofiore aut re fimili induti venerunt, eo uti poffint: nec etiam fi in occurrenti aliqua occafione vel neceffitate quis veftibus melioribus, honeftis tamen, indueretur: fed ad ordinarium veftiendi modum eis uti non debent. Et nihilominus confiderandum quod non omnes eifdem viribus naturalibus, nec fanitate corporis, nec ætate ad eam convenienti pollent: atque ita juxta majus particulare bonum hujufmodi perfonarum, & univerfale aliarum multarum, id confiderandum eft; &, quoad ejus fieri poterit, ad majorem Dei gloriam providendum.* (Decl. in cap. fecundum ibid. *p.* 411. *col.* 2. & 412. *col.* 1.)

Omnia quæ fpeciem habent fæcularis negotiationis, in colendis videlicet agris, vendendis in foro

ſieurs du ſecond Ordre, des Univerſités & des autres Corps Séculiers & Réguliers : & que dans le cas où on voudroit attaquer leſdits Priviléges, moleſter ou inquiéter tacitement ou expreſſément le-
dit

---

foro fructibus, & ſimilibus, Intelliguntur prohibita eſſe noſtris. (Decreta ſecundæ Congregationis, *n.* 61. *ibid.* 499. *col.* 1.) *Cum poſtulatum eſſet quanam eſſent illa quæ negotiationis ſpeciem habent, a quibus noſtri juxta Canonem vigeſimum quintum Congregationis ſecundæ abſtinere jubentur; cenſuit Congregatio, varia illa eſſe, neque omnia recenſeri poſſe. Inter alia tamen numerari hæc poſſe: Primo, conducere agros alienos, ut ex iis lucrum & quæſtum facias. Non tamen habere ſpeciem negotiationis, eos conducere ad prædiorum noſtrorum adminiſtrationem, vel animalium noſtrorum ſuſtentationem. Secundo, emere aliqua, ut noſtra poſtea induſtria carius vendantur. Emere tamen animalia ad prædiorum paſcua conſumenda, quæ poſtea divendantur, non cenſuit negotiationis ſpeciem habere; ſicut nec emere quæ putantur uſibus noſtrorum neceſſaria; quæ ſuperflua poſtea vendantur. Tertio, Typographiæ ſumptus pro edendis noſtrorum libris ſuppeditare, exemplaque damno lucroque noſtro divendenda accipere: quæ res, licet abſolute negotiatio Clericis interdicta non ſit, noſtris tamen videtur omnino interdicenda, nec niſi graviſſimas ob cauſas a P. noſtro permittenda. Quarto, Typographiam in collegiis habere, in qua libri excuſi externis divendantur. In utraque tamen India, partibuſque Septentriona-
li-*

dit Institut, il lui seroit concédé de se nommer des Conservateurs avec faculté d'employer pour leur défense toutes les ressources opportunes de droit & de fait, même sans respecter la puissance Royale (a)

En

---

libus, pro libris piis & ad Religionem spectantibus, scolarumque nostrarum, cum vel Typographi desunt, vel Catholici desunt, judicio P. nostri rem totam committendam censuit. (Decreta septimę Congregationis, *n.* 84. *ibid. pag.* 607. *col.* 2. & 608. *col.* 2.) *Studiose devitet (Procurator Provinciæ) omnem speciem negotiationis, aut quæsiti lucri, emptione, aut venditione rerum aliunde acceptarum, aut alio mittendarum, permutatione pecuniarum, aliterve. Si tamen contigeret ex negotiorum gestione lucrum aliquod sua quasi sponte enasci, sciat non licere ipsi, de eo disponere, nisi ex judicio Provincialis, & illud omne deducendum esse in rationes, haud secus ac cetera accepta & expensa.* (Regulæ Procuratoris Provinciæ : *t.* 2. *p.* 144. *col.* 2.)

Ne in laqueum ullius peccati ... incident ... visum est nobis... nullas Constitutiones posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere; nisi Superior ea in nomine Domini nostri Jesu-Christi, vel in virtute obedientiæ juberet, quod in rebus, vel personis illis, in quibus judicabitur quoad particulare uniuscujusque, vel ad universale bonum multorum conveniet, fieri poterit. (*Const. part.* 6. *tom.* 1. *pag.* 414. *col.* 2. & *pag.* 415.)

(a) *Societas & universi illius Socii, ac perso-*

na,

En ce que chacune des dispositions susdites, notamment l'obligation imposée à tous les membres de

---

næ, illorumque bona quæcumque, ab omni Superioritate, Jurisdictione, & correctione ordinariorum sunt exempta ac libera ... ita quod præfati Prælati aut quævis alia persona nequeat, etiam ratione delicti, seu contractus, vel rei de qua agitur, ubicunque committatur delictum, ineatur contractus, aut res ipsa consistat, Jurisdictionem quomodolibet exercere. [Compend. verbo *Exemptio, tom.* 1. *p.* 296. & 279.]

Generali .... bona ... vendere ... liti desuper habitæ, ac actioni etiam in non possessorem cedere, & reum citare, utilitatemque venditionum, & aliorum hujusmodi, vel etiam necessitatem aut aliam causam propter quam fiant, simpliciter & absque figura judicii cognoscere, judicare, definire, & penitus terminare libere & licite valeant... concedimus ... Necnon quidquid secus super his a quoquam quâvis autoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus [Bulle *Ex debito*, 1582., *tom.* 1. *p.* 70. 71. & 72.]

Universam Societatem omniaque & singula illius ... ubilibet consistentia ... a quibusvis decimis, etiam Papalibus, prædialibus, personalibus, quartis, medietatibus, & aliis fructuum partibus, subsidiis etiam caritativis, & aliis ordinariis oneribus ... Etiam ... pro defensione Patriæ ac alias quomodolibet etiam ad Imperatorum, Regum, Ducum, & aliorum Principum instantiam, pro tempore

de ladite Société d'une obéissance aveugle dans l'exècution, comme dans l'acquiescement, envers toute volonté du Général, sans examen sur la justice d'aucun ordre émané de lui, l'ètendue des
F pro-

---

pore impositis ... perpetuo liberamus. (Bulle *Ex-Exponi nobis*, 1561. *tom.* 1. *p.* 32. *col.* 2. & *p.* 298. *col.* 1.)

Definitum est ne quis Rex, Principes, Duces... Nostris seu rebus seu personis audeant vel præsumant Gabellas, Talias, Datia, Collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus.. inferre, indicere, vel imponere, aut.... exigere, sub excommunicationis & maledictionis æternæ pœnis: quas, nisi præsentium habita notitia, prorsus destiterit, ipso facto incurrant. (Compendio verbo *Exemptio*. §. 2. *tom.* 1 *p.* 298. *col.* 2.

Nec [*licet*] *ullis Prælatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum causa, aliquam excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiam .... ferre .... irrita esse censeatur*. (Bulle *Licet debitum* 1549. *tom.* 1. *p.* 16. *col.* 2.)

Episcopi prohibere non possunt, ne a Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis, administremus Sacramentum Pœnitentiæ (Compend. verbo *Confessarius*, *tom.* 1. *p.* 285. *col.* 2.)

Christi fidelibus ipsis Eucharistiæ & alia Ecclesiastica Sacramenta, sine alicujus præjudicio ministrandi; Diœcesanorum locorum, Rectorum Parochialium & aliarum Ecclesiarum, aut quorumvis aliorum licentia desuper minime requisita.
(Bul-

prohibitions portées par lesdites Constitutions, le gente des pouvoirs attribués auxdits soi-disans Conservateurs, tendroient à compromettre la sûreté même de la personne des Rois. Que des articles plus

---

Bulle *Cum inter*, 1545. *tom.* 1. *p.* 12. *col.* 1.)

Episcopi .... non possunt tamen generatim prohibere ne nostri prædicent in Ecclesiis Societatis (Compend. verbo *Prædicatores* §. 2. *tom.* 1. *p.* 325. *col*. 2.)

Omnes .... cujuscumque conditionis existant, qui ... Prædicationibus ... Fratrum Societatis.... in Ecclesiis ubi ipsi concionabuntur interfuerint, diebus hujusmodi Missas & alia divina officia audire, & Ecclesiastica Sacramenta ibidem recipere, libere & licite valeant: Nec ad id; ad proprias Parochiales Ecclesias accedere teneantur. (Bulle *Licet debitum* 1549. *tom.* 1. *p.* 16. *col.* 2.)

Societati singulisque illius personis ac eorum familiaribus .... ut in quibuscumque causis tam civilibus quam criminalibus ac mixtis .... omnes & singulos Archiepiscopos .... & Cathedralium Ecclesiarum Canonicos ....in suos possint assumere conservatores & judices ordinarios .... Ipsis sic electis .... aut uni eorum .... non permitterent Societatem .... a quibuscumque personis tam sæcularibus quam Ecclesiasticis, ac quacumque auctoritate & superioritate fungentibus, quoquo modo indebite molestari .... detentores .... injuriatores .... necnon contradictores quoslibet & rebelles, etiamsi alias.... qualificati existerent. .... per

plus précis encore desdites Constitutions concourroient à porter atteinte à cette sûreté : & que d'ailleurs chacun des membres de ladite Société étant obligé de se soumettre aux définitions d'icelle, dans les objets même de leur Doctrine, sur, lesquels ils auroient des opinions différentes des Sentimens de l'Eglise, il ne doit & ne peut y avoir qu'une créance, une doctrine & une morale uniforme dans ladite Société, sçavoir celles qu'elle jugeroit les plus accommodées au tems, les meilleures, & les plus convenables pour ladite Société. (*a*)

---

per sententias, censuras & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris & facti remedia, appellatione postposita, compescendo. (Bulle *Æquum reputamus*, 1573. *tom.* 1. *p.* 45. *col.* 1.)

Non permittentes eos .... per quoscumque ...., quacumque, etiam Pontificali, Regia vel alia auctoritate fungantur, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quæsito colore.... molestari vel inquietari. (Bulle *Salvatoris Domini*, 1576. *tom.* 1. *p.* 58. *col.* 2.)

(a) *Præcipitur in virtute sanctæ obedientiæ & sub pœna excommunicationis ... inhabilitatis ad quævis officia, suspensionis a divinis, & aliis Præpositi Generalis arbitrio reservatis, ne quis nostræ Societatis, publice vel privatim, prælegendo, seu consulendo, multo etiam minus libros conscribendo, affirmare præsumat, licitum esse cuique personæ, quocumque prætextu tyrannidis, reges aut principes occidere, seu mortem eis ma-*

chi-

Permet au Procureur-Général du Roi de faire intimer le Général & Société desdits soidisants Jésuites sur ledit Appel comme d'abus sur lequel les Parties auront audience au premier jour ; lors du Ju-

---

chinari. Provinciales autem qui aliquid eorum resciverint, nec emendaverint, aut non praevenerint incommoda quae ex contrario sequi possent, efficiendo ut hoc Decretum sancte observetur, non modo praedictas poenas incurrere, sed etiam officio privari voluit P. Claudius. (Tom. 2. p. 5. col. 2. cap. 5. tit. de Tyrannicidio.)

In virtute sanctae obedientiae commendatur Provincialibus ut in sua Provincia quidquam, quacumque occasione, aut lingua, evulgari patiantur a nostris, in quo de potestate summi Pontificis supra Reges & Principes, aut de Tyrannicidio agatur, nisi prius recognitum Romae & probatum sit. [ibid. col. 2.]

Iterum ordinamus... ne quis in posterum hanc materiam tractet, aut Libris editis aut scriptis quibuscumque, nec publice disputet, aut doceat in Scholis: ut occasiones omnes offensionis & querelarum praecidantur. (ibid. p. 6. col. 1.)

Si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo quod Ecclesia & ejus Doctores communiter sentiunt; suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere. (Decl. in const. tom. 1. p. 345. col. 2.)

In opinionibus etiam, in quibus Catholici Doctores variant inter se, vel contrarii sunt etiam ut

Jugement duquel Appel comme d'abus, feront rapportés à la Cour tous Edits, Déclarations & Lettres-Patentes duément vérifiées en icelle, concernant ladite Société, pour être, fur le tout, conjointement ftatué & ordonné ce qu' il appartiendra.

ORDONNE que le préfent Arrêt fera fignifié fans délai aux Maifons de ladite Société qui font dans la Ville de Paris, & dans un mois au plus tard à toutes les Maifons occupées dans le reffort de la Cour, par ceux de ladite Société.

Et fera le préfent Arrêt, lû, publié, imprimé, & affiché par-tout où befoin fera.

---

ut conformitas in Societate fit, curandum eft. (*ibid. p.* 375. *col.* 2.

Doctrinæ igitur differentes non admittantur, nec verbo in concionibus, vel lectionibus publicis, nec fcriptis libris, qui quidem edi non poterunt in lucem, fine approbatione atque confenfu Præpofiti Generalis, qui eorum examinationem faltem tribus committat, fana doctrina & claro judicio in ea facultate præditis; imo & judiciorum de rebus agendis diverfitas .... nec quæ (conformitati & unioni) adverfantur, permittenda. (*Conft. part.* 3. *tom.* 2. *pag.* 372. & 373.

Si aliqua fumma, vel liber Theologiæ Scholafticæ conficeretur, qui his noftris temporibus accommodatior videretur.... (*Declar. in Conft. p.* 4. *t.* 1. *p.* 397. *col.* 2.

Omnes [ut plurimum) eamdem Doctrinam quæ in Societate fuerit electa, ut melior & conve-

Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le *6.* Août 1761.

AR-

---

venientior nostris, sequantur. Qui autem studiorum cursum jam peregerit, advertat ne opinionum diversitas conjunctioni charitatis noceat; & quoad ejus fieri poterit, Doctrina in Societate communiori se accommodet. (Eccl. in Const. part. 8. cap. 1. tom. 1. pag. 426. col. 1.)

Signé DUFRANC.

A PARIS, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

ARRET
DE LA COUR
DE PARLAMENT,

Du 6. Août 1761.

VU par la Cour toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en ladite Cour par l'un des Conseillers en icelle le 8. Juillet dernier, touchant la doctrine Morale & Pratique des Prêtres & Ecoliers, soidisans de la Société de Jesus; Arrêté dudit jour, portant que ledit compte seroit communiqué au Procureur-Général du Roi; autre Arrêté du 18. dud. mois de Juillet, qui sur le vû des Conclusions prises par le Procureur Général du Roi, ordonne que, tant ledit compte, que ladite Doctrine, Morale & Pratique, seront vus & examinés par des Commissaires de la Cour; vérification faite de ladite Doctrine meurtriere & attentatoire à la sûreté des Souverains, sur les Livres imprimés de l'aveu & approbation de ladite Société, notamment:

Par *Emmanuel Sa*, Jésuite, en ses Aphorismes imprimés en 1590.

Par *Martin-Antoine Delrio*, Jésuite, en son Commentaire composé en 1589., & imprimé à Anvers en 1593.

Par *Robert Person*, autrement nommé *André Philopater*, Jésuite, en son Livre imprimé à Lyon la même année;

Par le Livre de *Jean-Aqua Pontanus*, ou *Brid-*

gvvater, Jésuite, imprimé pour la troisiéme fois en 1594.

Par *Robert Bellarmin*, Jésuite, en ses *Controverses* imprimées à Ingolstat en 1596.

Par *Louis Molina* Jésuite, en son Livre *De Justitia & Jure*, imprimé en 1602.

Par *Alphonse Salmeron*, Jésuite, en son quatriéme Tome imprimé en 1602.

Par *Gregoire* de *Valence*, Jésuite, en son *Commentaire Théologique* imprimé à Ingolstat en 1603.

Par ledit *Alphonse Salmeron*, Jésuite, en son treiziéme Tome imprimé en 1604.

Par *Jean Mariana*, Jésuite, dans son Traité *De Rege & Regis institutione*, imprimé en 1605. & & condamné par Arrêt de la Cour du 8. Juin 1610.

Par *Charles Scribani*, Jésuite, en son *Amphitéatre d'Honneur*, imprimé en 1606.

En l'année 1607. par *Jean Azor*, Jésuite, en ses *Institutions Morales*, imprimées à Lyon.

Par led. *Robert Bellarmin*, Jésuite, en son Traité *De Auctoritate summi Pontificis*, imprimé a Rome en 1610., & condamné par Arrêt de la Cour du 26. Novembre 1610.

Par *Jacques Gretzer*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Vespertilio Hæreticus*, imprimé à Ingolstat en la même année 1610.

Par *Jacques Keller*, Jésuite, en son Livre intitulé *Tyrannicidium*, imprimé l'année suivante 1611.

Par *Gabriel Vasquez*, Jésuite, en son Commentaire imprimé à Ingolstat en 1612.

Par *François Suarez*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Defensio Fidei Catholicæ*, imprimé en 1614. condamné au feu par Arrêt de la Cour du 26. Juin de la même année;

Par

Par *Jean Lorin*, Jésuite, en son *Commentair. des Pseaumes*, imprimé à Lyon en 1617.

En la même année par *Leonard Lessius*, Jésuite, en son Traité *De Justitia & Jure*, imprimé à Anvers, pour quatriéme Edition.

Par *François Tolet*, Jésuite, en son *Instruction des Prêtres*, imprimée à Paris en 1619.

En 1626., par le Livre d'*Antoine Santarel*, Jésuite, flétri par Arrêt de la Cour du 13. Mars audit an;

Par *Adam Tanner*, Jésuite, en sa *Théologie Scholastique*, imprimée à Ingolstat en 1627.

Par *Martin Becan*, Jésuite, en ses *Opuscules Théologiques*, imprimés à Paris en 1633.

Par autre Ouvrage dudit *Martin Becan*, Jésuite, imprimé à Paris en 1634.

Par *Edmont Pirot*, Jésuite, en son *Apologie des Casuistes*, imprimée en 1657.

Par *Antoine Escobar*, Jésuite, en sa *Théologie Morale*, imprimée à Lyon en 1659.

Par *Jacques Tirin*, Jésuite, en son *Commentaire sur l'Ecriture sainte*, imprimé pour seconde Edition à Anvers en 1668.

Depuis 1688., jusqu'en 1729., par les Editions mulipliées jusqu'au nombre de 50. ainsi que l'attestent les Jesuites Auteurs du Journal de Trevoux, du Livre d'*Herman Busembaum*, Jésuite.

Par *Claude Lacroix*, Jésujte, & par *Collendall*, Jésuite, Commentateurs & Editeurs dudit *Busembaum*.

Par *Joseph Jouvency*, Jésuite, en 1710., en son *Histoire de ladite Société*, condamnée par Arrêt de la Cour du 24. Mars 1713.

En Août 1729., par les Jésuites Auteurs du Journal de Trevoux, contenant les Eloges du Livre desdits *Busembaum* & *Lacroix*.

En

En 1738. par autre Edition de l'Ouvrage de *Gretzer*, Jésuite, intitulé *Vespertilio Hæreticus ;*

Enfin, par *Montauzan*, Jésuite, par *Colonia*, Jésuite, & par autres Jesuites, jusqu'à la derniere Edition dudit Livre desdits *Busembaum* & *Lacroix*, Jésuites, faite en 1757.

Conclusions du Procureur Général du Roi ; Oui le Rapport de Me . Joseph-Marie Terray, Conseiller ; tout consideré :

LA COUR, toutes les Chambres Assemblées, a ordonné & ordonne que les Livres intitulés: *Emmanuelis Sa, Doctoris Theologi, Societatis Jesu, Aphorismi Confessariorum ; Coloniæ* 1590.

Martini Antonii Delrii ex Societate Jesu sintagma Tragediæ latinæ Antuerpiæ, 1593.

Elisabethæ Angliæ Reginæ heresim Calvinianam propugnantis sævissimum in Catholicos sui regni edictum, quod in alios quoque Reipublicæ Christianæ Principes contumelias continet indignissimas, per D. Andræam Philopatrum ; Lugduni, 1593.

Concertatio Ecclesiæ Catholicæ in Anglia adversus Calvino-Papistas, Augustæ Trevirorum, 1594.

Disputationes Roberti Bellarmini e Societate Jesu de Controversiis Christianæ Fidei adversus hujus temporis hæreticos ; cui accesserunt ejusdem Auctoris Libri tres de Romani imperii a Græcis ad Francos Romani Pontificis auctoritate, facta translatione ; Ingolstadii, 1596.

Ludovici Molinæ, primarii quondam in Eborensi Academia Sac. Theol. Professoris, e Societate Jesu, de Justitia & jure ; Moguntiæ, 1602.

Alphonsi Salmeronis, Toletani, è Societate Jesu Theologi, Commentarii in Evangelicam Historiam & in acta Apostolorum, tom. IV. Permissu superiorum ; Coloniæ Agrippinæ, 1602.

Gregorii do Valentia Metimnensis, e Societate Je-

Jesu, Sac. Theolog. in Academia Ingolstadiensi Professoris: Commentariorum Theologicorum; Ingolstadii, 1603.

Alphonsi Salmeronis Toletani e Societate Jesu Theologi, Commentarii in omnes Epistolas B. Pauli & Canonicas; Tom. XIII. Permissu superiorum; Coloniæ Agrippinæ, 1604.

Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris, in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatæ: Paleopoli Aduaticorum, 1606.

Institutionum Moralium, in quibus universæ Quæstiones ad conscientiam recte aut prave factorum pertinentes breviter tractantur; Auctore Joanne Azorio, Lorcitano, Societatis Jesu, Presbytero Theologo; Lugduni, 1607.

Tyrannicidium; seu scitum Catholicorum de Tyranni internecione, Auctore Jacobo Kellero Societatis Jesu; Monachii, 1611.

Commentariorum ac Disputationum in primam secundæ sancti Thomæ, Auctore P. Gabriele Vasquez, Bellomontano, Theologo Societatis Jesu; Ingolstadii, 1612.

Joannis Lorini Societatis Jesu commentariorum in Librum Psalmorum; Lugduni, 1617.

De justitia & jure, cæterisque virtutibus Cardinalibus libri quatuor, Auctore Leonardo Lessio e Societate Jesu, S. Theologiæ in Academia Lovaniensi Professore; Editio quarta auctior & castigatior; Antuerpiæ, 1617.

Francisci Toleti, Societatis Jesu, instructio Sacerdotum; Lutetiæ Parisiorum, juxta exemplar Romæ editum, anno 1618. *apud Barth. Zannetum* 1619.

Adami Tenneri e Societate Jesu S. Theologiæ Doctoris, & in Academia Ingolstad. Profess. Theologiæ Scholasticæ; Ingolstadii, 1627.

Opu-

Opuscula Theologica Martini Becani, Societatis Jesu Theologi Doctissimi in Academia Moguntina Profess. ordinarii; Parisiis, 1633.

Summa Theologiæ Scholasticæ Auctore Martino Becano, Societatis Jesu Theologo Doctissimo, in Academia Moguntina Professore ordinario; Parisiis, 1634.

Apologie pour les Casuistes contre les calomnies des Jansénistes; Paris, 1657.

Liber Theologiæ Moralis viginti-quatuor Societatis Jesu Doctoribus reseratus, quem R. P. Antonius de Escobar & Mendoza Vallisoletanus, e Societate Jesu Theologus, in examen confessariorum digessit, addidit, illustravit; Lugduni, 1659.

Jacobi Tirini, Antuerpiani, e Societate Jesu, in S. Scripturam Commentarius; Antuerpiæ, 1668.

Hæreticus vespertilio sub Bononiensis Epistolæ Italo-latinæ velo de perfectione & excellentia Jesuitici Ordinis antea delitescens, nunc, quod bene vertat, in lucem extractus per Jacobum Gretserum Societatis Jesu Theologum: Jacobi Gretseri Societatis Jesu Theologi operum Tom. XI. Ratisbonæ, 1738.

Hermani Busembaum, Societatis Jesu, Sacr. Theol. Licentiati, Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Coloniensi Doctore & Professore publico, editio novissima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem Societatis Jesu Sacerdote Theologo; Coloniæ, 1757.

Seront lacérés & brûlés en la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, comme séditieux, destructifs de tout principe de la Morale Chrétienne, enseignant une Doctrine meurtriere & abominable, non-

non-feulement contre la fûreté de la vie des Citoyens, mais même contre celle des perfonnes facrées des Souverains : enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les apporter au Greffe de la Cour pour y être fuprimés : fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Libraires, de réimprimer, vendre ou débiter lefdits Livres, ou aucun d'iceux, & à tous Colpoteurs, Diftributeurs ou autres, de les colporter ou diftribuer, à peine d'être pourfuivis extraordinairement, & punis fuivant la rigueur des Ordonnances : Ordonne qu' à la requête du Procureur Général du Roi, il fera informé pardevant le Confeiller-Rapporteur pour les Témoins qui feroient en cette Ville, & pardevant les Lieutenans-Criminels des Bailliages & Sénéchauffées du reffort, & autres Juges des cas royaux, à la pourfuite des Subftituts du Procureur Général du Roi, contre tous ceux qui auroient contribué à la compofition, approbation ou impreffion d'aucuns defdits Livres, ou qui les retiendroient entre leurs mains, enfemble contre tous Imprimeurs & Diftributeurs defdits Livres, notamment de celui qui porte pour titre :

Hermanni Bufembaum, Societatis Jefu, Sacr. Theol. Licentiati Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix, Societatis Jefu, Theologiæ in Univerfitate Colonienfi Doctore & Profeffore publico, Editio noviffima diligenter recognita & emendata ab uno ejufdem Societatis Jefu Sacerdote Theologo; Coloniæ 1757.

Et pour ftatuer définitivement fur ce qui réfulte defdits Livres & du récit fait à la Cour le 8. Juillet dernier, au fujet de l'enfeignement conftant & non interrompu de ladite Doctrine dans ladite Société defdits foi-difans Jéfuites ; ainfi que de l'inutilité de toutes déclarations, défaveux & rétra-

cta-

le autre peine qu'l appartiendra ; & ce , à compter du premier Octobre prochain , tant pour les Maisons de ladite Société qui sont situées à Paris, que pour celles qui sont situées dans les Villes du ressort de la Cour , où il y auroit autres Ecoles ou Colleges que ceux de ladite Société ; & du premier Avril prochain seulement pour celles qui sont situées dans les Villes du Ressort de la Cour, où il n' y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société ou dans lesquelles ceux de ladite Société se trouveroient remplir quelqu' une des Facultés des Arts ou de Théologie dans l'Université qui y seroit établie : & néanmoins , dans le cas où lesdits Prêtres , Ecoliers ou autres de ladite Société prétendroient avoir obtenu aucunes Lettres-Patentes dûement vérifiées en la Cour, à l'effet de faire lesdites fonctions de Scholarité , permet auxdits Prêtres , Ecoliers , & autres de ladite Société , de les représenter à la Cour , toutes les Chambres assemblées , dans les délais ci-dessus prescrits, pour être par la Cour, sur le vû d' icelles & sur les Conclusions du Procureur Général du Roi , ordonné ce que de raison : Fait très-expresses inhibitions & défenses à tous les Sujets du Roi , de fréquenter , après l' expiration desd. délais , les Ecoles , Pensions , Séminaires , Noviciats & Missions desdits soi-disans Jésuites : Enjoint à tous Etudians , Pensionnaires , Séminaristes & Novices , de vuider les Colleges , Pensions , Séminaires & Noviciats de ladite Société dans les délais ci-dessus fixés ; & à tous Peres , Meres , Tuteurs , Curateurs , ou autres Ayans charge de l' éducation desdits Etudians , de les en retirer ou faire retirer , & de concourir , chacun à leur égard , à l' exécution du présent Arrêt , come de bons & fideles Sujets du Roi ,

zélés

zèlés pour sa conversations : Leur fait pereillement défenses d'envoyer lesdits Etudians dans aucuns Colleges ou Ecoles de ladite Société tenus hors du ressort de la Cour ou hors du Royaume ; le tout à peine, contre les contrevenans, d'être réputés Fauteurs de ladite doctrine impie, sacrilege, homicide, attentatoire à l'autorité & sureté de la personne des Rois ; & comme tels, poursuivis suivant la rigueur des Ordonnances : Et quant auxdits Etudians, déclare tous ceux qui continueroient, aprés l'expiration desdits délais, de fréquenter lesd. Ecoles, Pensions, Colléges, Séminaires, Noviciats & instructions desdits soi disans Jésuites, en quelque lieu que ce puisse être, incapables de prendre ni recevoir aucuns dégrés dans les Universités, & de toutes charges Civiles & Municipales, Offices ou Fonctions publiques ; se réservant, ladite Cour, de délibérer le Vendredi 8. Janvier prochain sur les précautions qu'elle jugera devoir prendre au sujet des contrevenans, si aucuns y avoit.

Et désirant ladite Cour pourvoir suffisamment à l'éducation de la Jeunesse, ordonne que dans trois mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour du présent Arrêt, les Maires & Echevins des Villes du ressort de la Cour où il n'y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société, où dans lesquelles ceux de ladite Société, rempliroient les Facultés des Arts ou de Théologie dans les Universités qui y seroient établies, comme aussi les Officiers des Bailliages & Sénéchaussées, ensemble lesdites Universités, seront tenus d'envoyer au Procureur Général du Roi, chacun séparément, Mémoires contenans ce qu'ils estimeront convenable à ce sujet, pour, ce fait, ou faute de ce faire, être par la Cour, toutes

les

les Chambres assemblées, ordonné, sur les conclusions du Procureur-Général du Roi, ledit jour Vendredi 8. Janvier prochain, ce qu'il appartiendra.

Fait dès-à-présent & par provision, très-expresses inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelque état, qualité & condition qu'ils soient, de s'aggréger ou affilier à ladite Société, soit par un vœu d'obéissance au Général d'icelle, ou autrement, ainsi qu'à tous Prêtres, Ecoliers on autres de ladite Société, de faire ou recevoir lesdites affiliations ou aggrégations; le tout sous peine d'être poursuivis extraordinairement & punis suivant l'exigence des cas.

Comme aussi, fait ladite Cour inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils soient, sous telles peines qu'il apartiendra, de s'assembler avec lesdits Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société en leurs Maisons ou ailleurs, sous prétexte de Congrégations, Associations, Confréries, Conférences, ou autres exercices particuliers.

Défend auxdits Prêtres, Ecoliers, & autres de ladite Société, d'entreprendre de se soustraire directement ou indirectement, & sous quelque prétexte que ce puisse être, à l'entiére inspection, superintendance & Jurisdiction des Ordinaires.

Ordonne que le présent Arrêt sera signifié sans délai aux Maisons de ladite Société qui sont dans la Ville de Paris, & dans un mois au plus tard, à toutes les autres Maisons occupées dans le Ressort de la Cour par ceux de ladite Société; leur enjoint de s'y conformer sous les peines y portées.

Ordonne que Copies collationnées du présent Arrêt, ainsi que de celui rendu cejourd'hui par

 la

la Cour, sur l'apel comme d'abus interjetté par le Procureur Général du Roi, de la Bulle *Regimini*, & Actes concernans ladite Société, seront envoyées à tous les Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lûes, publiées & regiſtrées: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois: Enjoint aux Officiers desdits Siéges, de veiller, chacun en droit soi, à la pleine & entiere exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lû, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le 6. Août 1761. *Collationné*, LANGELE'.

Signé, DUFRANC.

Et le sept Août audit an mil sept cent soixanteun à la levée de l'Audience du Rôle, les Ecrits mentionnés en l'Arrêt ci-dessus ont été lacérés & brulés dans la Cour du Palais, au pied du grand Escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, en présence de moi François-Louis Dufranc, l'un des trois premiers & principaux Commis servant à la grand'Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour.

Signé, DUFRANC

A PARIS, chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement. 1761.

AR-

ARRETÉS
DE LA COUR
DU PARLEMENT,

Du 6. Août 1761.

ARreste que les Gens du Roi rendront compte demain en la Cour, toutes les Chambres assemblées, dix heures du matin, de la Publication, affiche & Impression des deux Arrêts cejourd'hui rendus par la Cour, ainsi que de leurs significations aux Maisons de Société des soi-disant Jésuites, qui sont à Paris; & Vendredi 8. Janvier prochain de l'exécution de tout le surplus du contenu auxdits deux Arrêts.

ARreste en outre que M. le Premier Président sera chargé de porter au Roi une expédition, tant du récit fait à la Cour, le 17. Avril dernier par l'un des Conseillers en icelle, que du Compte rendu par les Gens du Roi le 3. Juillet dernier & jours suivans, & du second récit fait à la Cour le 8. Juillet dernier par l'un des Conseillers en icelle, à l'effet de mettre ledit Seigneur Roi en état de connoître par lui-même l'Institut, les Constitutions, la Doctrine & la conduite constante desdits Prêtres, Ecoliers, & la nécessité indispensable où s'est trouvé son Parlement de rendre l'Arrêt de ce jour, pour préserver les Sujets du Roi, & surtout les Etudians, qui sont l'espérance & le renouvellement de l'Etat, de l'enseignement d'une doctrine aussi pernicieuse qu'exécrable.

ARRETE DU PARLEMENT

Sur la declaration du Roi du 29. Août pour la sur séance d' un' année aux arrêts du 6. du même mois.

LA Cour Ordonne les *Extcaits des Livres* d'icelle Societé qui prouvent combien *execrable*, *&* *dangereuse* est leur Doctrine morale, & Pratique, non saulement sur le *Regicide*, & sur les *Abus*, comme dans, les susdits arrêts du 6. Août, mais encore sur, l'Autorité, & l'independance des Roix, & sur la Sureté Publique: & que ces extraits sexont remis au Roi, àfin qu' il en tire cette consequence necessaire, que son Parlement ne les poursuit, que pour templir, son devoir envers la Religion, l' Etat, & sa Fidelité envers le Roi.

Lundi 31. Aout 1761.

Declaration du Roy presentée au Parlement.

LE Roi y dit seulement, que s' étant proposé d' examiner pour prendre une résolution, & ne voulant point, que les vues, qu' il pourroit adopter soient croiseés par aucun evénement nouveau, il veut, que son Parlement ordonne le surcis d' un an à l' execution de ses arrêts du 6. Août.

Arrêté du Parlement.

La Cour toutes les Chambres essemblées deliberant des points a arrêté, que Monsieur le Premier

mier Président sera charge de se rendre auprés du Roi à l' effet de mettre sous ses yeur, & de le supplier d'examiner les assertions, que les soidisant Jésuites ont dans touts les téms, & perseverament soûtenus, enseignées, & publiées en leurs livres avec l'approbation des Superieurs, & Généraux de la dite Societé notament tovehant l'autorité des Souverains, l'indépendance de leur Couronne, la sureté publique, & celle de la Personne Sacrée des Rois; Enseignement, dont les consequences, & les perils trop souvent réalisés, ont exigé du devoir, & de la fidelité de son Parlement, qu'il pourvut le plus prontement a ce, que la jeunesse du Royaume, dans la quelle les Ecoles publiques doivent former des Citoyens, & des Sujetz pour le service de l' Eglise, & del' Etat, ne demuerat pas plus long-tems exposée à recevoir des Instructions aussi exécrables.

En consequence la dite Cour a arrêté, que les passages, extraits des auteurs de la dite Societé, mentionés dans l' arret du 6. Aout présent mois, & des autres auteurs de la dite Societé; ensemble la traduction des dits passages seront, & demuereront deposes aut Gref de la dite Cour, & qu' expedition d' iceux sera portée au dit seigneur Roi par monsieur le Prémier Président, & pour étre verifiés, & collationnes sur les livres composés, & publiés, par les soidisant Jésuites, les Extraits des dites assertions, qu'il sera nommé des Commissaires, qui s'assembleront demain mardi premier Septembre à 5. heures de releuée, & rendront compte à la Cour toutes les Chambres assemblées mecredi prochain 2. Septembre à heures du matin.

ARREST

de la Cour du Parlement

du 3. Sept. 1761.

VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en la dite Cour par l'un des Conseillers en icelle *le* 8.*Juillet* dernier, touchant la Doctrine morale, & Pratique des Prêtres, & Ecoliers soi-disans de la societe de Jesus; arrêté du dit Jour portant, que le dit compte seroit communiqué au Procureur Général du Roi; autre arrête du 18. du dit Mois de Juillet, qui sur le vû des conclusions prises par le Procureur Général du Roi, ordonne, que tant le dit compte, que la dite Doctrine morale, & Pratique seront vûs, & examinés par des Commisaires de la Cour; autre Arrêté du 31. Août dernier, portant entre autres choses, que des Commissaires de la Cour s' assembleront pour être par iceux vérifiés, & collationnés sur les livres composés, & publiés par les dits soi-di ans Jésuites les extraits des assertions, que les dits soi-disans Jesuites ont dans tous les tems, & perseverement soustenus, enseignées, & publiées, notement touchant l' autorité des Souverains, l'indépendance de leur Couronne, la sûreté publique, & celle de la Personne Sacrée des Rois; Verification, & collation faite par les Commissaires de la Cour les premier, & deux Septembre, present Mois, desdits extraits sur les dits livres imprimés, & publiés de l'aveu, & approbation de la dite Société; des quels extraits, & de la traduction d'iceux lecture a été

fai-

faite en la Cour, toutes les Chambres assemblées, ce Jourd'hui trois Septembre present mois : Vû aussi le livre imprimé ayant pour titre : *Historiæ Sacræ, & Profanæ Epitome, ab HORATIO TURSELLINO contexta. Hac ab editione remoti sunt numeri romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tyronum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Parisiorum, apud Viduam Brocas, via Jacobea prope fontem S. Benedicti, ad insignia capitis S. Joannis* 1731. L'Arrêt de la Cour du 23. Fevrier 1733., & l'expedition d'un decret rendu en execution du dit Arrêt par l'Université de cette Ville le 24. Mars 1733., & la Requéte du Procureur Général du Roi tendante à ce quil plût a la Cour homologuer la dite conclusion de l'Université de Paris, du dit four 24. Mars 1733., dont la teneur en suit.

EXTRACTUM

è Commentariis Universitatis.

ANno Domini millesimo, septingentesimo, trigesimo tertio, die vigesima quarta Mensis Martij, habita sunt comitia Preclaræ Artium facultatis apud Matturinenses ad eligendum Rectorem.

Supplicandi potestate facta, octo accesserunt, Supplices ..... auditus est Magister Edmundus Pourchot, de his supplicibus referens: tum jussit Amplissimus Rector, supplices, & si qui essent non Magistri Academici, è comitio recedere, habuitque hanc orationem.

Oratio Ampliſſimi Rectoris.

Quoniam inter ea, quæ geſſimus, ſi quæ ſunt relatu digna, non dubito quin apud ſingulos ordines relata fuerint ab ornatiſſimis Procuratoribus, quorum ex Concilio, & ſententia fecimus ea exponere. Superſedeo nunc, ne diutius vos inutili oratione detineam, Proc. orn. Proceres Acad. Et ſane ad ea, quæ horumce comitiorum propria ſunt, protinus vos ſine ulla verborum ambage dimitterem, niſi me meo munere defungi properantem nonnulla revocarent, de quibus apud vos conticeſcere, nec res, nec tempus patiuntur.

Ac primum omnium, en inſtat annuæ militiæ, ſeu anni academici pars altera: Exurgunt Magiſtris academicis novi labores, qui quales, quantique futuri ſint, ultro expectant compita, ut indices tabulæ palam declarent.

Veniant igitur in partem operis, locumque iis in tabulis, pro ſuo jure, occupent optimæ quique ſcriptores notæ, quales Patres noſtri uſque approbarunt, quales ſapientiſſima illa ultimæ reformationis ſtatuta indigitant; emendatis tamen, & reciſis, quæcumque ſunt in aliquibus morum ſanctitati minus conſentanea. Expungantur autem, & alio faceſſant, *ſi qui aut ſpurium ſtili genus, aut* ſuſpectam *Doctrinam in ſe continent.*

Expungatur imprimis ſcriptor ille Neotericus, qui juvenum manibus terendus aliquot in locis *male traditur; quem in conſcribenda Orbis Chriſtiani Hiſtoria longe magis ſermonis latini regulis, quam antiquæ, & veriſſimæ doctrinæ ab* Eccleſia Gallicana *Sanctiſſima cura retente congruentem*

tem reperias; *qui in brevissimo*, *quo totius Mundi Historiam a prima origine ad hæc usque fere tempora summatim complexus est*, *opere omnes Imperatores*, *ac Reges Regno*; *sive*, *ut ipse loquitur*, Regni jure, *a summis Pontificibus* exutos *diligenti cura recenset*, *non modo nulla data improbantis voce*, sed aperta quandoque cum approbantis significatione: *Qui Henricum Magnum*, *Galliæ Regem invictissimum*, *nullibi* Regis *nomine appellat*, *priusquam fuit Ecclesiæ Romanæ* reconciliatus; *qui denique de Sacro*, *& Æcumenico Basileensi Concilio parum decenter loquitur*, *ac parum religiose*. *Ejusmodi librum*, *ut a Scholis nostris eliminandum curem*, *& si non ultro inclinaret animus*, *cogeret me tamen recens illud*, *quod mense proxime elapso a Suprema Parisiensi Curia prodiit Senatus-Consultum*, *mihi Rectori ab Illustrissimo Procuratore Catholico per pubblicum Apparitorem rite delatum*, *sive*, *ut loquuntur*, *significatum*, *quo cavetur*, *ne quid doceatur*, *aut legatur publice*, *quo possint Sacræ doctrinæ Gallicanæ capita*, *Ecclesiæque Nostræ libertates directe*, *vel indirecte lædi*, *atque labefactari* ..... *Audito M. Edmundo Pourchot*, *Syndico*, *dimissa nationes ad deliberandum*, *ac deinde Comitium regressæ*, *per Ornatissimos Procuratores declararunt*, *se supplicibus omnibus indulgere*. *Secundo rata*, *& grata habere*, *quæcunque fuerunt ab Amplissimo Rectore per suum trimestrem magistratum acta*, *& gesta*, *eoque nomine Amplissimo Rectori decernere litteras commendatitias honorificentissimas*. *Tertio postulare se*, *ut oratio*, *quam Amplissimus Rector mox habuerit*, *in com-*

men-

mentariis Universitatis describatur. Quarto, & ita conclusit Amplissimus Rector.

Signatum: N. Piat, Rector.

Extractum est e commentariis universitatis, & collatum cum autographo per me universitatis Scribam, die 2. Septemb. anno millesimo, septingentesimo sexagesimo primo.

Signé. FOURNEAU, avec paraphe.

Conclusions du Procureur Général du Roi; oui le Rapport de M. Joseph Marie Terray, Conseiller: tout consideré.

LA Cour, toutes les Chambres assembleés, a ordonné, & ordonné que le livre imprimé ayant pour titre: *Historiæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Tursellino contexta. Hac ab editione remoti sunt numeri romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tyronum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Parisiorum apud Viduam Brocas, via Jacobea, prope fontem S. Benedicti, ad Insignia capitis S. Joannis*. 1731. Sera laceré, & brulé en la Cour du Palais au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la haute Justice notamment, comme tendant par tout son contexte, & par l'*exposition insidiuse* des faits, dont aucuns sont altérés, a inspirer aux Jeunes Etudians, pour l'instruction desquels le dit livre a été composé, dés préjugés dangereux contra la nature, & les droits de la Puissance Royale, son indépendance pleine, & absolue, quant au Temporel, de toute autre Puissance, qui soit sur la Terre, & la sureté inviolable de la Personne Sacrée des Soverains: Enjoint a tous ceux, qui ont des exemplaires dudit livre de les apporter au Greffe Civil de la Cour, pour y étre supprimés: Fait tres-expresses inhibitions, & deffenses a tous Imprimeurs, libraires, d'imprimer vendre, ou débiter ledit livre, & a

tous

tous Colporteurs, Distributeurs, & autres de le colporter au distribuer, a peine d'être poursuivis extraordinairement, & punis suivant la rigueur dês ordonnances. A la dite Cour, homologué, & homologue le decret rendù par l'université de cette Ville le 24. Mars 1733. en execution de l'Arrêt de la Cour du 23. Fevrier de la même année: Ordonne que le dit Arrêt, & ledit decret seront executés: Fait, la dite Cour tres-expresses inhibitions, & défenses a tous Professeurs, & suppos des universités, & a tous autres, d'enseigner dans les Eccles publiques, ou ailleurs le dit livre ayant pour titre: *Historia Sacra, & Profanæ Epitome ab HORATIO TURSELLINO contexta. Hac ab editione remoti sunt numeri romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tyronum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Parisiorum, apud Viduam Brocas, via Jacobea prope Fontem S. Benedicti, ad insignia capitis S. Joannis* 1731.; ni aucunes propositions, qui puissent tendre directement, ou indirectement à affoiblir, our altérer les veritables principes sur la nature, & les droits de la Puissance Royale, son indépendance pleine, & absolue, quant au Temporel, de toute autre autorité, qui soit sur la Terre, & la sûreté inviolable de la Personne Sacreé des Soverains; le tout sous peine d'être les contrevenans poursuivis extraordinairement, & punis suivant lerigueur des ordonnances: Ordonne qu'à la Requète du Procureur Général du Roi, il sera informé pardevant le Conseiller Rapporteur, pour les temoins qui seroient en cette Ville, & pardevant les lieutenans criminels des Bailliages, & Sénéchaussées du Ressort, & autres Juges des cas Royaux à la poursuite des substituts du Procureur Genèral du Roi, contre ceux qui retiendroient entre leurs mains

le

le dit livre, qui l'imprimeroient, & le distribueroient; ensemble contre tous ceux qui ensegneroient ledit livre, ou contreviendroient de quelque maniere, que ce soit aux défenses ci dessus portées: Ordonne en autre, que pour être vérifiés, & collationes, tant sur les livres composés, & publiés par les dits soidisans Jesuites, & condamnés par la dite Cour, que sur leurs autres livres mentionnés au compte rendu en la Cour, toutes les Chambres assembleés le 8. Juillet dernier par l'un des Conseillers en la dite Cour, les extraits *des assertions dangereuses, & pernicieuses en tout genre que les* dits Soi-disans Jesuites *ont dans tous les tems, & perseveremment soutenues, enseignées, & publieés dans leurs livres, avec l'aprobation de leurs Superieurs, & Generaux*, il sera nommé des commissaires de la Cour, qui s'assembleront le Mardì 15. Decembre prochain, pour la dite verification, & Collation faite, & rapportée, être, conformement a l'Arrêt du 6. Août dernier, par la Cour, toutes les Chambres assemblées le 8. Janvier prochain, statué ce qu'il appartiendra: Ordonne que le present Arrêt sera imprimé, publié, & affiché, qu'il sera signifie aux Recteurs des Universités, & que copies collationées d'icelui seron envoyées aux Bailliages, & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lû, publié, & enregistré: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le Mois. Fait en Parlement toutes les chambres assemblées, le 3. Septembre, mil septcens soixante un Collationé. LANGELE.

Signé DUFRANC.

Et le quatre Septembre audit an mil septcens soixante un, à la levée de l'Audience du Rôle le livre mentionné en l'Arrêt ci-dessus à été laceré, & brûle dans la Cour du Palais, au pied du

du Grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur de la Haute Justice en presence de moi François-Lovis Dufranc l'un des trois premiers, & principaux commis servans a la Grand Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour.

Signé DUFRANC.

A PARIS, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

LETTRES-PATENTES DU ROI.

Pour suspendre l'execution des Arrêts du Parlement du six de ce Mois.

Données a Versailles au Mois d'Août 1761.

LOvis par la grace di Dieu, Roi de France, & de Navarre: A nos amés, & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris, SALUT. Nous nous sommes fait rendre compte en notre Conseil de ce qui nous a été remis par nostre Premier President, conformement à votre Arrête du 6. de ce Mois, & la connoissance, que Nous en avons prise par Nous-mêmes, Nous a confirmé de plus en plus dans la resolution ou Nous etions de Nous occuper avec l'attention la plus sérieuse, & la plus suivie de tout ce, qui peut concerner l'Institut, les constitutions, & les etablissemens de la Société, & Compagnie des Jésuites dans notre Royaume. Un objet si important exige de notre part des mesures, qui puissent Nous conduire à terminer d'une maniere sure, & solide une affaire aussi interessante pour le Publie, & l'avantage de nos subjets; & dans ce point de vûe, Nous avons jugé ne-

nécessaire de prevenir tout ce, qui pourroit causer quelche ambarras, ou retardement dans la consommation d'un ouvrage d'une si grande importance. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance, & autorité Royale, Nous vous mandans par ces preséntes signée de notre main, que vous ayez à surseoir à l'execution des Arrêts par vous rendus le 6. Août, present Mois, pendant le délai d'un an. SI VOUS MANDONS que ces Préſentes vous ayez à faire regiſtrer, & le contenu en icelles garder, observer, & executer selon leur forme, & teneur: CAR tel est nostre plaisir. Donné a Versailles le vingt-neu vieme jour d'Août, l'an de grace mil sept cens soixante-un, & de notre Regne le quarante-sixieme. *Signé* LOVIS

Et plus bas: Par le Roi PHELYPEAUX.

Et scellées du grand sceau de cire jaune.

Registrées, oui ce requerant le Procureur General du Roi, à la Charge néanmoins que la surseance porteé aux dites lettres Patentes naturalieu que jusqu' au premiér Auril prochain, au quel jour l'Arrêt provisoire de la Cour du six Août dernier sera execute de plein droit, & sans approbation de la qualité de Jesuites, ou Religieux de la Compagnie de Jesus donnée par les dites lettres Patentes aux Prêtres, & Ecoliers se disant de la Société de Jesus: Comme aussi sans que la disposition du dit Arrêt concernant l'introduction dans le Royaume des membres de la dite Société, Etrangers, ou qui feroient leurs voeux hors du Royaume, celle du dit Arrêt, qui défend aux dits Pretres, & Ecoliers de se soustraire à l'inspection, superintendance, & jurisdiction des ordinaires; & enfin celles du dit Arrêt, & de l'Arrêt d'enregi-

stre-

ftrement de la Declaration du deux Août dernier, en ce qui concerne l'envoi des Titres, Pieces, Memoires, & états tant de la part des dits Prêtres, & Ecoliers, que de la part des Universités, maires, & Echevins des Villes, & Officiers des Bailliages, & Sénéchaussées du Ressort, puissent être censeés comprises dans la dite surseance; & ausi sans que les procédures pour metre en état le jugement de l'appel comme d'abus interjetté par le Procureur General du Roi des Bulles, Brefs, Constitutions, formules de Vœux, & autres Reglemens concernant la dite Société, puissent étre sospendus, & pareillement sans prejudice de l'exécution provisoire dudit appel comme d'Abus; Et en consequence à la charge, que pendant la dite surséance les Novices, Prêtres, & Ecoliers de la dite Société, & tous autres ne pourront faire aucuns voeux solemnels, ou non solemnels en la dite Société, recevoir les dits voeux, assister a l'Emission si aucune en étoit faite, en rediger, ou signer les actes, se faire aggréger ou affilier a la dite Société, ni recevoir les dites aggrégations, ou affiliations, a la charge en outre que pendant icelle surseance les dits Prêtres, Ecoliers, ou autres, ne pourront tenir dans les maison de la dite Societé ou ailleurs aucunes congregations, associations, Confrairies, ou autres exercices particuliers ou y assister, & encore à la charge que les leçons publiques ou particulieres de Theologie, Philosophie, ou Humanités tenues par les dits Prêtres ou Ecoliers dans toutes les Villes, ou lieux du Ressort de la Cour, sans distinction, ne pourront par provision etre continuées apres l'expiration de la dite surseance; le tout sous lespeines portées en l'Arrêt provisoire du 6. Août dernier; & cependant la dite Cour a arrêté que M. le Premier President se rendant

dant

dant cejoud'hui prés du Roi en execution de ces ordres, repreſéntera audit Seigneur Roi, que ſi ſon Parlement, pour ſe conformer a l'Intention qu' a le dit Seigneur Roi prendre encore de plus grands éclairiciſſemens, s' eſt ſoumis avec reſpect aux ordres exprés, & reitérés du dit Seigneur Roi, en enregiſtrant les dites lettres Patentes, il ne peut diſſimuler audit Seigneur Roi, combien il en à coûté aux ſentiments du Coeur des Magiſtrats qui compoſent ſon Parlement pour donner audit Seigneur Roi ce temoignage de ſon obeiſſance. Qu' il ſera en outre repreſenté aut dit Seigneur Roi par M. le Premier Preſident, que les Arrêts que ſon Parlement a rendus le 6. Août dernier, portent ſur des objets qui intéreſſent eſſentiellement la ſureté de la Perſonne des Soverains, la tranquillité des Etats, les principes des Moeurs l'education ſi pretieuſe de la Jeuneſſe, le bien, & l'honneur de la Religion; Qu' en conſequence le dit Seigneur Roi ſera ſupplié de voulѻir bienſe convaincre combien il eſt important pour la Perſonne Sacrée, pour ſa poſtérité, pour l'Etat entier, que le Zele de ſon Parlement n'éprouve deſormais aucun obſtacle ſur des objets d'une ſi grande conſéquence: Ordonne que les dites lettres-Patentes ſeront imprimées, publiées, & affichées, & copies collationées envoyées aux Bailliages, ſénéchauſſées, & univerſités du Reſſort, pour y être lûes, publiées, & regiſtrées. Enjoint aux Subſtituts du Procureur General du Roi d'y tenir la main, e d'en certifier la Cour dans le mois ſuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, toutes les Chambres aſſemblées le 7. Septemb. 1761. *Signé*. DUFRANC.

A PARIS, Chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de l'Harpe, e l'Hercule 1761.

DECRETO
DEL PARLAMENTO
DI PROVENZA

Del dì 6. Marzo 1762.

E DECRETO
DEL PARLAMENTO
DI BORDEAUX

Del dì 8. Marzo 1762.

IN LUGANO, 1762.

Con Licenza de' Superiori.

Si vende in Venezia da Giuseppe Bettinelli.

DECRETO

DEL PARLAMENTO

DI PROVENZA

Del dì 6. Marzo 1762.

QUesto giorno, ragunate le camere, entrarono le genti del Re, e il Signor le Blanc di Castillon Avvocato Generale del detto Sig. Re prendendo la parola disse:

SIGNORI.

Tutti li doveri imposti al pubblico ministero ci sollecitano ricorrere alla vostra autorità per obbligare li Preti, e Scolari appellantisi della Compagnia di Gesù a porre sotto i vostri occhi il corpo delle loro Costituzioni, e soprattutto la collezione impressa a Praga nell' anno 1757. e che divenne un soggetto d'allarme, sin anche da quando non era cognita che pei primi tratti che aveansi raccolti.

Le nostre procedure non avrebbon bisogno d'altro titolo, che della inspezione a voi affidata sulla esecuzione dei Statuti degli

ordini Regolari; il dritto pubblico delle nazioni, le più antiche ordinanze dei nostri Re, li primi principj della nostra libertà, la tradizion uniforme della Giurisprudenza hanno assoggettati questi ordini a domandare l'autorizzazione della pubblica potestà, e alla conseguente obbligazione di presentarli le loro costituzioni; li magistrati cogli occhi delli quali il Principe le esamina han sempre goduto il dritto di richiamarle ad un novello esame, quando denunciansi degli abusi scappati alla prima rivista, o che ponno essersi introdotti dopo la loro approvazione; le regole della Chiesa e dello Stato prevalgono in ogni tempo, e la potenza pubblica non ha mai nè la volontà, nè il potere di nuocersi.

Queste regole semplici, e primitive che tutti gli ordini religiosi rispettano, riclamano più eminentemente la loro applicazione in riguardo una Società, la di cui reggenza (lo confessa ella stessa) differisce essenzialmente da quella di tutti gli ordini religiosi, ed è unica nel suo genere, di cui li numerosi stabilimenti e importanti, Collegj, Seminarj, Cattedre di Teologia, di cui finalmente le costituzioni non autorizzate nel Regno estese a tutti gli oggetti che ponno toccare l'ordine politico interessano con tanti titoli e nel più spezial modo la vigilanza delle leggi.

Que-

Questa Società si glorifica dell' elogio dato al suo Instituto da un Concilio la di cui disciplina non fu giammai da noi ricevuta. Ma l' approvazion la più espressa della potenza Ecclesiastica potrebbe mai ella supplire il concorso, od arrestare l' inspezione della potenza secolare che da una parte come protettrice della disciplina ha il diritto di rigettare ciò potrebbe esser stato sorpreso alla potenza Ecclesiastica contro i suoi proprj interessi, e che dall'altra parte è sola arbitra dell' interesse di Stato?

Ma questo Elogio può esser mai egli impiegato come testimonio? Egli non ha alcun dei caratteri d' una approvazione solenne, e diretta; non fu preceduto da alcun esame delle regole dell' Istituto; non è che un semplice enunziato, di cui tanto meno ci si può prevalere, ch' egli è unicamente relativo a Bolle delle quali questa medesima Società riconosce ella stessa l' eccesso, poichè fa valere in favor suo l' abdicazione che ella fece in Franzia dei privilegj inauditi che queste Bolle aveanle accordati: e qualunque autorità dar si volesse a cotesto testimonio, sarebbe ella capace di bilanciare la impressione indelebile che formerà sempre in tutti i cuori Francesi il riclamo eccitato dal primo piano di questo Instituto in tutti gli Ordini della Chiesa, e dello Stato, Vescovi, Magistrati, Università, Pastori del secondo ordine, l' accordo, e il concerto

dei quali rappresentavano il voto comune della Religione e dello Stato, e l' unità dei loro interessi inseparabili sempre quando la passione, ed il pregiudizio non intraprendino di deciderli.

Senon dopo la resistenza la più sostenuta il primo Parlamento del Regno pressato dalla autorità provocò il giudicio della Chiesa Gallicana; il risultato comune delle deliberazioni si fu il non ammettere questa Compagnia per forma di Società, e Collegio, e non di Religione novellamente istituita che con importanti limitazioni; così questa forma d'addozione non fu in qualche modo, che con rinnovamento della prima censura dell' Istituto; le ripugnanze, e i reclami non han mai cessato, noi attestiamo una folla di testimonj illustri, la pubblica fede, e lo spirito generale della Nazione; le circostanze presenti parlano abbastanza da loro stesse.

La solennità delle denunzie, e dei primi giudicj che hanno prodotto, la volontà manifesta del Re che col suo proprio esempio, e coi pubblici testimonj invita i suoi Parlamenti ad occuparsi d'un oggetto così importante; tutto prescriveci la necessità dell' esame: li ripieghi, e gl' incidenti messi in opera per prevenirne le conseguenze; ogni giorno, ogni avvenimento confermano la nostra risoluzione.

Noi non richiameremo li diversi articoli del-

delle Costituzioni riferiti in autentici Monumenti: gli abusi che vi si scorgono non sono del numero di quelli che possono esser levati da un Istituto senza interessarne il fondo, e la sostanza: attaccansi nelle Costituzioni di questa Società degli Eccessi, l'insieme dei quali non s'incontra altrove, de' quai la più parte son senza esempio.

In tutte le leggi che questa Società ha ricevute, o ch'ella si ha date: in certe disposizioni relative alla potenza, ed alla persona stessa delli Sovrani si credette iscoprire una moltitudine di rovesciamenti, di attentati, di perigli reali per le Famiglie, per lo Stato, pel Trono.

Lo spirito universale, il corpo intiero della reggenza di questa Società è quello che si combatte: la smisurata ambizione di dominare, ed il fanatismo vengon rappresentati come base di questo edificio; la independenza da ogni autorità, l'usurpazione di tutti i diritti, di tutte le prerogative ci sono assicurate del dispotismo del capo sulle persone, sulle coscienze d'un numero indeterminato di sudditi, ed anche sul corpo che privato d'ogni amministrazione e della libertà comune a tutti li corpi non esiste che come stromento del suo potere, e de' suoi disegni; delle associazioni di esterni rendono invisibili i limiti del suo impero; le precauzioni inaudite d'una politica che parte da mire le più sospette,

portano perpetuamente ſotto gli occhi del Generale lo Stato delle differenti regioni abitate dall' Ordine, fan giungere ſino ad eſſo le diſpoſizioni, i ſecreti de' particolari co' quali queſto Ordine partecipa, e ſembrano tendere agguati a tutte le Società del mondo Criſtiano.

Si pongono ſotto a noſtri occhi delle formule di voti variate, incognite preſſo tutte le altre Società regolari, dei voti moltiplicati preſſo differenti Claſſi de' ſudditi dello steſſo ordine, che il Generale ritiene, od eleva nei diverſi ranghi determinati dalla regola: dei voti la progreſſion de' quali dipende da queſto Generale, al quale danno con impero ſulla ſteſſo vocazione, ed alla di cui ſcelta, e beneplacito fermanſi ne' primi impieghi, o giungono all'ultimo loro termine; dei voti ſemplici, dei voti ſolenni, de' quali non ſi può fiſſare i caratteri, ſegnare le differenze, e che il ſolo intereſſe di queſta Società diſtingue, e confonde: dei voti ſemplici, pubblici, *Soſtanziali* e nonoſtante non ſolenni; obbligatorj, perpetui, e non ſeguiti da accettazione; dei voti ſolenni in forza de' quali il Religioſo ſagrifica tutto, e non acquiſta niente, nemmeno uno ſtato fiſſo, poichè ad ogni iſtante, ad ogni età ſtà eſpoſto ad una eſcluſione di cui può eſſer leggera la cauſa, e li di cui effetti eſſer ponno la miſeria, e l'obbrobrio; dei voti l' enunciato dei quali è indebolito, alterato dalle Coſtituzioni, ſubordinato a delle reſtrizioni,

ni, a delle intenzioni occulte; dei voti relativi ad un Istituto di cui appena si mostra l'estratto, il di cui corpo si occulta nell'istante decisivo ove comincia, e si termina l'intrico; dei voti mercè de' quali trovansi riuniti sotto lo stesso capo dei sudditi, molti de' quali son forse destinati a non essere giammai conosciuti dagli altri, e non sono caratterizzati nè dall'abito, nè dalla residenza, nè dal' assoggettamento alla vita comune: dei voti spogli del sigillo essenziale della reciproca che dee esser guardata fra i Religiosi, l'ordine, le famiglie, il pubblico; dei voti fondati s'una regola senza consistenza che non ha d'autorità che quanto ritrae dalla volontà momentanea del Generale, regola che attende per obbligare l'unione dell'attual comando del Superiore il quale può esser cangiato ne' suoi diversi punti, distrutto nel suo tutto, ristabilito malgrado la solenne sua abrogazione; dei voti che per conseguenza promettono indifferentemente l'osservanza, ed inosservanza di questa regola, la non oppugnanza alla sua distruzione, l'addozione di quella che potrà succederle, la disubbedienza alle Potenze che l'avessero proscritta; dei voti terminati da un voto particolare che dispatria il suddito, lo dà in potere d'un Sovrano straniero, li di cui comandi non sono subordinati che agli ordini più imperiosi del Generale; dei voti incompatibili coi doveri pri-

primitivi, e indelebili che il suddito contrae nascendo, quali develi il voto rispettare, e confermare ; de' voti che sagrificano tutte le facoltà dell' anima, ragione, coscienza, dottrina, tuttociò ch' è inalienabile nell' uomo, nel suddito, nel Cristiano: dei voti finalmente viziosi per la relazione che hanno coll' Istituto, e viziosi da loro stessi: il risultato de' quali si è d' accettare per legge unica, ed assoluta non la regola stessa, oggetto primario, ed essenzial d' ogni voto, ma la volontà suprema del capo, la potenza del quale è ella stessa il principio, ed il fin della regola.

La obbedienza promessa da questi voti non è che una servitù riprovata, il di cui giogo pretendesi sia ancora aggravato dai nodi dell' ambizione, e dal terrore della coscienza, da tutti i generi di speranza, e timore ; questa obbedienza produce la corruzione, e la doppiezza dalla soggezione alle dilazioni continue delle quali il Superiore, e l' inferiore ne sono ugualmente i Ministri, e li Cittadini ne son l'oggetto, e possono divenirne le vittime.

Malgrado le restrizioni sotto le quali questa obbedienza nasconde ciò ch' ella ha di odioso, e di ributtante, ella è in fatti senza limiti, ella degenera in superstizione, e partecipa quasi della Idolatria : Il Capo parla, ed è già obbedito : è interdetto ogni esame: l' accecamento è ordinato : quello che comanda è nel medesimo tempo l' unico interprete de' suoi coman-

mandi, e di tutti li dubbj: avanti a lui sen tacciono li scrupoli, son senza repplica le coscienze, e deggiono manifestarsi, ed accusarsi continuamente; le sue decisioni godono dell'omaggio ch'è dovuto ai dommi della Fede, son tanti oracoli della parola Divina, ed egli stesso rappresentato è sempre a suoi Sudditi sotto l'imagine della Divinità. Tal si è questo governo nella pittura in cui ce lo offrono le denunzie: sospendiamo il nostro giudizio, malgrado l'autorità dei pregiudizj li più imponenti.

Di tali Costituzioni nelle quali bisogna comprendere tuttocchè può turbare la pace, e l'ordine devono esser discusse in tutti li corpi dello Stato ove risiede col deposito di tutte le massime, di tutti gli interessi, con tutti i soccorsi della tradizione, e della sperienza questo spirito di zelo, e di verità, cui sarà sempre sicura cosa il trovare ne' Parlamenti, se mai potesse altrove corrompersi, o indebolirsi.

In questo affare maggiore, e veramente capitale tutto riclama, non solo questa direzione particolare, che ha per oggetto li popoli affidati alle vostre attenzioni, ma ancora questa generale sollecitudine che abbraccia nelle sue mire lo Stato intiero, che veglia per allontanarne ogni pericolo, e ch'è solida in ogni parte, in ogni membro del corpo della Magistratura.

Voi

Voi dovete, Signori, profittando delle mire di coloro che hanno segnato le tracce, unirci le vostre, metterci a portata di operare il bene locale, coi mezzi che l' autorità ha deposti nelle vostre mani, e di concorrere nell' istesso tempo al ben generale, di rispondere degnamente alla confidanza del Principe, s'ella ci interroga, e seguire gl' impulsi del vero zelo che non aspetta d' essere interrogato.

Noi per dare un nuovo appoggio alle nostre procedure non abbiamo bisogno d' esaminare a qual titolo, ed in quale stato esisti al dì d' oggi questa Società nella Franzia, e quale abbia potuto essere l' effetto di una addozione fatta senza esame del corpo delle sue leggi; noi non cercheremo contro d' Essa de' nuovi pregiudizj nell' Editto con cui fu scacciata dal Regno, e nei mezzi del suo ritorno desiderato da un gran Re, acconsentito a forza dai Magistrati, in una congiuntura capace di sconcertare la politica, d'imbarazzar anche il zelo, e la fedeltà, e di far esitare se questa Società fosse conservata o perchè fosse utile, o perchè fosse già giudicata troppo formidabile.

Noi non esamineremo se ella ha violate le condizioni della sua prima addozione, e del suo ristabilimento; se l'abdicazione de' suoi privilegj sottoscritta da questa parte della Società ch'è in Franzia, ma rigettata, e riprovata dal

dal Generale ſenza il di cui conſenſo non può il Corpo obbligarſi, abbia potuto baſtare a ſmorzare lo ſpirito di ritorno a queſti medeſimi privilegj, e lo ſpirito che li ha creati, e che ſopravvive così naturalmente ad una abdicazione sforzata.

Noi non eſamineremo ſe la morale di queſta Società che ci ſi preſenta come ugualmente pericoloſa per l'uniformità di credenza che impone a tutti i ſuoi membri, e per le variazioni che permette a ſe medeſima ſecondo i tempi, ed i luoghi le aſſicuri de' ripieghi contro di ſimili rinunzie; noi non eſamineremo ſe le leggi particolari di queſta Società ſi elevino forſe al di ſopra eziandio di queſta legge prima che aſſicura la reciproca dei contratti, e ſe le rinuncie le più formali non ſieno per Ella che un mezzo di conſervare delle pretenſioni, dei principj che non ſi proſcrivono eglino ſteſſi in apparenza che per riprodurſi in tempi più favorevoli; tocca alle Coſtituzioni il fiſſarci ſu tutti queſti punti, nè noi li richiamiamo che per far ſentire ch' eglino non ponno eſſere laſciati all' oſcuro.

Non potiamo però diſpenſarci dall' oſſervare che in tempo che queſta Società fu ricevuta in Franzia, non vi ſi conoſceva, che il piano d'Iſtituto approvato dalle prime Bolle, che l'Editto ſteſſo del ſuo riſtabilimento non fu preceduto da un eſame delle coſtitu-

ſtituzioni de' quali queſto Editto non fa alcuna menzione.

Queſto eſame divien ſempre più neceſſario s'è vero che queſto Iſtituto formato da precetti ſparſi, inſidioſi che non offrono che un'enimma perpetuo, rende tutto maneggiabile alla volontà del Generale; s' egli è vero che queſto Iſtituto ha per primo principio di occultarſi agli Eſteri, e di diffidar lungo tempo dei ſuoi proprj Sudditi; s' egli è vero che queſto medeſimo Iſtituto, mobile, e variabile a talento della Società ſi dichiara nel tempo ſteſſo irreformabile a tutte le potenze ſtabilite nell' ordine ſpirituale, e temporale, ſino a minacciar dell' anatema, a trattare da perturbatore audace chiunque voleſſe intraprenderne, oppur anche proponerne la riforma; s' egli è finalmente vero che ovunque l' Iſtituto viola la Maeſtà delli Re con le cenſure che oſaſi eſtendere ſin ſulle loro ſacre perſone, e con la creazione de' Giudici conſervatori de' ſuoi Privilegj a quali apronſi tutte le vie di dritto, e di fatto; giudice la di cui ſcelta è inſiememente arbitraria, e rivocabile, la di cui potenza ſenza regole come ſenza limiti opera in ſecreto, e non può eſſere nè rilevata, nè impedita nel ſuo eſercizio.

Noi aggiugneremo che queſto Inſtituto ricevè de'cangiamenti ſenza numero, che accrebbe per una folla di nuove Bolle, di Decreti

di

di Congregazioni, e de' Generali, di dichiarazioni, e di commentarj che hanno tutta l' autorità del testo primitivo; e noi concluderemo che in tale stato di cose, non ci si può dispensare dal conoscere la regola intiera, e d' esaminare se le nuove costituzioni si conciliano colle condizioni autentiche, colle dichiarazioni espresse, sulla di cui fede questa Società è rientrata nel regno.

Noi osserveremo finalmente che nella giurisdizione della Corte, questa Società non fu ammessa nè s'è pur presentata in qualità d' ordine Religioso: niuna Bolla, niuna parte dell' Istituto fu rivestita di Lettere Patenti, non fu presentata all' annesso il di cui dritto è tanto antico in questo Parlamento, e l' uso del quale è tanto inviolabilmente osservato riguardo anche li menomi atti emanati dai Generali di Ordine.

Li vostri Registri provano, e a tutti è ben noto che nell' anno 1621. questa Società ottenne ad istanza dei Consoli di Aix Procuratori del Paese delle lettere Patenti che non la chiamarano che a reggere il Collegio stabilito in questa Città Capitale.

Il ministero pubblico propose delle rimostranze; furono deliberate dalla Corte diverse modificazioni concertate cogli Amministratori della Provincia e furono destinate a servir di regola al contratto che doveva essere stipulato colla Città.

Il

Il Provinciale della Società si lamentò che molti articoli che pretendevasi metter in contratto erano contrarj all' Istituto; il Ministero pubblico ne ricevè la riferta per vedere se ci erano cose che fossero ripugnanti alla libertà della Chiesa Gallicana, e il Provinciale osò di rifiutare questa domanda; rifiuto punibile in se stesso, e così strano per parte di quello che fondava sull' Istituto stesso la ripugnanza sua alle modificazioni deliberate; rifiuto che dee render per sempre questo Istituto sospetto, attesa la sua dichiarata opposizione alle stesse modificazioni.

A questo rifiuto era unito quell' altro dello stesso Provinciale di dar giuramento intorno la indipendenza della corona.

Si crederà che l' autorità Reale invocata contro se stessa sia giunta ad appoggiare tutti questi stessi rifiuti? L'artificio, e l'intrico, giunsero a sorprendere delle lettere di Jussion, che levano, che riprovano modificazioni tanto interessanti per la sicurezza del Trono; che rigettano qualunque dimostranza potesse esser fatta in avvenire, e ci si dichiara doversi tener come intesa: in questa forma fu autorizato lo spirito di indipendenza, e di rebellione, furono biasimate le precauzioni del zelo, e della fedeltà.

Quanto ad ora sarebbe inutile lo spiegare in qual modo fu terminato questo stabilimento nel Collegio d' Aix; di svelare le nuo-

ve

ve sorprese che succedettero a questa prima ; le controvenzioni di questa Società ai titoli del suo stabilimento, ed alli suoi propri accordi.

Frattanto la Corte ha nella sua giurisdizione, e sotto i suoi occhi una Società il di cui ricevimento nella Città di sua dimora fu l' opera della potenza preparata dall'abuso più enorme del credito, il cui possesso ha il più vizioso principio, i di cui stabilimenti si sono moltiplicati nella Provincia. Questa Società proposta alla educazione della Gioventù, alla direzione delle coscienze, all' insegnamento pubblico delle scienze divine, ed umane, ha in mano i più preziosi depositi della Religione, e dello Stato, e la Corte ignora la regola sotto la quale questa Società continua a vivere: regola però che dispone sulla scelta delle dottrine, sul piano dei studj, e che dirige l' esercizio di diversi ministeri che le son confidati; regola tutti i di cui precetti sono segnati a Roma da una mano straniera; regola i di cui titoli, e privilegj divenuti ogni giorno più numerosi, si trovano al dì d' oggi riuniti in una collezione pubblica impressa, e che noi ignoriamo ancora legalmente, e di fatto; regola finalmente che dalla sua origine sembra essersi ella stessa condannata col rifiuto ostinato di prodursi nei Tribunali, e che in tale stato è deferita all' universo intiero da strepitosi reclami, e da imputazioni gravissi-

 me.

me. Tutto dunque ci riconduce sulle tracce dei nostri Padri, e la procedura che fu in quanto a loro un atto di prevedimento, è per noi un dovere indispensabile di questa fedeltà che ci consacra al Re, ed alla Patria; dover che precede, e che abbraccia gli altri.

Il nostro Ministero non dee meno occuparsi dei fatti che seguirono lo stabilimento di questa Società, degli eccessi d' una Morale perversa ne' suoi principj, orribile nelle sue conseguenze, e sopra tutto de' pericoli di questa abbominevol dottrina che scuote la fedeltà delli sudditi, che tenta alla vita dei Re; e senza voler confondere i tempi, i luoghi, e meno ancora le persone ch'è tanto giusto distinguere in un ordine ove li sudditi non sono ugualmente iniziati ai Misterj, ed alla condotta del governo, in un Ordine ove ci vien detto che la più parte ignora la ruota che li fa agire, e il segno verso cui son diretti; senza voler far nascere dei sospetti che non sono nella nostra mente, noi non potrem dispensarci dal ricercare perchè dei libri che perpetuano questa dottrina, dei libri ove onoransi dei nomi in orrore a tutti i sudditi fedeli, perchè producansi ancora a giorni nostri coll' approvazione de' Superiori, ricevano gli elogj pubblici dai membri li più illuminati di questa Società, e vadano avvelenando le pubbliche sorgenti della credenza, e dei costumi. Po.

Potremmo noi dopo di ciò trascurar di raccogliere tutti i tratti che possono provare l' imperfezione delle rinunzie di questa Società, e forse l' impotenza di tutte le umane cautelle contro ingajamenti terribili, e fortificati da tanti nodi? La purezza de' sentimenti delli particolari può ella rassicurarci su i pericoli risultanti dalla reggenza d' un corpo cui la sua propria Constituzione richiama in ogni tempo all'unità di credenza tanto raccomandata, ed appoggiata dall' unità del potere; di un Corpo nel quale avrebbesi stabilito il domma periglioso, e fanatico d' una obbedienza cieca, e stupida ad un Superiore straniero che sarebbe l'anima universale di questo vasto Corpo, cui tutto sarebbe svelato, cui tutto sarebbe reso presente, e che riunirebbe tutti li mezzi di formare, di'discernere, d' incatenare li spiriti, e le volontà per condurle al fine che proporrebbe.

Ma noi crediamo dover legare questa discussione col conto che renderemo delle Costituzioni, nelle quali s'indica il seme di tutti gli errori, la sorgente di tutte le allarmi, e i stupendi Decreti, de'quali intorno la edizione de' libri sul Tirannicidio possono interpretarsi come li libri stessi.

Allora con un esame fedele che cribrerà li rimproveri, e le scuse noi confronteremo la regola colla sua esecuzione e i principj coi

 fat-

fatti costanti: noi procureremo di sviluppare li mutui rapporti delle leggi di quest' ordine colla sua Morale, colla sua condotta; noi tenteremo di definire ciò che la Società sia in sostanza, ciò ch' ella sia per così dire sforzata ad essere in vigor delle sue proprie Costituzioni, ciò che fu in fatti: noi vedremo se in questa regola sia il bene ricercato dal Fondatore, od il male che una torta politica può avervi introdotto, qual domini, e qual dei due nel misto che presentano i fatti debba essere riputato accidentale, o applicabile alla regola, o al corpo; se gli errori, le intraprese, gli attentati non sieno stati che dei torti particolari, de' quali fosse ingiusta cosa rendere responsabile la regola, o se non sieno state che la conseguenza naturale, l' effetto necessario d' un vizio interiore inerente al governo, e sopra tutto dell' universalità d' un voto così assoluto che rinchiude l' abdicazione di tutto l' essere fisico, e Morale de' sudditi fra le mani di questo Generale straniero, e perpetuo; finalmente se la forza, la seduzione, lo spirito dei corpi, i prestigj del fanatismo de' quali vi si presenta la orribile prospettiva non vi possano alterare l' equilibrio della ragione, e ingannare la semplicità del cuore.

Così noi giungeremo a riconoscer l' origine, a fissare il grado del male, a indicar li rimedj, a discernere se in mezzo di tante accuse, se in una materia ove le precauzioni non

non son suscettibili di eccesso, ove niuna utilità, niun servigio può bilanciar i pericoli, e gli inconvenienti, se, dico, sia possibile di giustificare, ed assolvere, se basti correggere, se bisogni abolire, in una parola se sia necessaria la riforma, se sia praticabile, oppure se sarebbe illusoria, ed anche pericolosa: e in caso che le mire superiori del ben universale, della salute dello Stato, legge suprema, armassero tutto il rigor del Ministerio nostro, noi giammai perderemo di vista li riguardi, li soccorsi che la giustizia dee alla virtù, ai talenti, alla disgrazia, e l'error de' quali pur non le rende indegne quando il cuore non sia complice dello spirito.

Si ritirarono le genti del Re dopo aver lasciate sul Banco le loro conclusioni.

Fatta la lettura di dette conclusioni, segnate Le Blanc di Castillon, e udita la relazione del Signor Giuseppe-Francesco di Gallizia, Cavaliere, Signor d' Aumont, e Bedejun, Consigliero del Re, Decano alla Corte, considerato il tutto, si concluse che la Corte, e le Camere ragunate, diedero, e danno ordine al Rettore della Casa de' Preti, e Scolari appellantisi della Compagnia di Gesù di questa Città di portare, e rimettere in tre giorni alla Cancellaria Civile della Corte un esemplare impresso delle loro Costituzioni, e precisamente dell'edizione fatta di esse in Praga nell'an. 1757.

Dato in Aix nel Parlamento Camere radunate il 6. Marzo 1762.

ESTRATTO
DE' REGISTRI
DEL PARLAMENTO
SEDENTE IN BORDEAUX

Del dì 8. Marzo 1762.

QUesto giorno, ragunate tutte le Camere, un dei Signori parlò:

SIGNORI.

La giustizia, e la bontà del Re, ci mette oggi in istato di riprendere l' esercizio delle nostre ordinarie funzioni. La riconoscenza c' imporrebbe de' nuovi doveri, se nel nostro amore per la sua sacra persona, se nel giuramento nostro non trovassimo un continuo motivo di zelo, e di vigilanza, per tutto ciò che può riguardare la reale sua autorità, i diritti della sua corona, la sicurezza, e la felicità dello Stato.

Voi ben sapete, o Signori, la denunzia che fu fatta a molte Corti del Parlamento, delle Costituzioni, della Dottrina, e della Moral de' Gesuiti relativamente a questi oggetti di pubblico ordine. Voi ben sapete il giudicio

che

che ne hanno dato molte di queste Corti, e che ovunque si aspetta con una rispettosa impazienza la decision d'una causa nella quale si veggono interessati ugualmente la Religione e lo Stato.

Li primarj Magistrati, dacchè loro sia resa la libertà delle sue funzioni, possono mai, senza tradire tutti li loro doveri, rimaner Spettatori indifferenti d'un affare così importante? Le conseguenze ch'egli presenta lo dimostrano a tutti ugualmente come degno dell'attenzione loro, e del loro esame.

L' Instituto de' Gesuiti tende egli coi suoi privilegj a render cotesta Società indipendente da ogni qualunque spirituale, e temporale autorità? Mire d'una perigliosa politica, han elleno in cotesto Instituto, in cotesta reggenza occupato il luogo di quelle della Religione? Ciò è quanto io crederei importante a scoprirsi con un esame maturo, e profondo delle loro Constituzioni, nella edizion ultima fatta in 2. Vol. in foglio col titolo: *Institutum Societatis Jesu ec.*

Da un' altra parte la Morale de' Gesuiti oppugna ella la natura, e i diritti della potenza de' Sovrani, l'indipendenza della loro corona? Minaccia ella la sicurezza pubblica, e quella della sacra persona dei Re? Deriva forse dalle Costituzioni di questa Società come da sua sorgente? Questa seconda

 di-

discussione mi sembra istessamente essenziale, ma ella non può esser fatta col riflesso delle differenti opere che gli Autori di questa Società hanno successivamente date al pubblico.

Tali sono gli oggetti ch' io pregovi, o Signori, di voler mettere in una soda deliberazione. Ne furono infatti mai di più capaci ad eccittare il vostro zelo pel bene dello Stato, e quello della Religione, e il vostro amore per la sacra persona del nostro Augusto Monarca? Profitto io dunque d' un primo istante in cui la giustizia, e bontà del Re vi mette, o Signori, in istato di riprendere l' esercizio delle vostre ordinarie funzioni per aver l' onore di presentare alla Corte questa denunzia.

Sul che presa deliberazione, la Corte ha ordinato, ed ordina che in tre giorni li Superiori delle tre case degli appellantisi Gesuiti di questa Città siano tenuti a rimettere alla Cancelleria Civil della Corte un' esemplare impresso delle loro Costituzioni, espressamente dell' ultima edizione fatta in Praga nel 1757. in due Volumi in folg. col titolo *Institutum Societatis Jesu ec.* Decretò in oltre che il Procurator Generale del Re renderà Venerdì prossimo alla Corte e Camere unite della esecuzione del presente Decreto.

Di

Di Venerdì 12. Marzo.

Questo giorno, ragunate tutte le Camere, le genti del Re han detto. Che il Decreto che la Corte rese li 8. del corrente (col quale ordina che li Superiori delle tre Case degli appellantisi Gesuiti di questa Città abbiano a rimettere in tre giorni alla Cancelleria Civil della Corte le Costituzioni del loro Ordine, espressamente quelle impresse a Praga nel 1757.) fu il giorno stesso da Aubec Portinajo significato alli Superiori delle suddette tre Case, perchè avessero a conformarvisi: Che in conseguenza di tal significazione il P. Tourenelle, Proccurator-Sindico della Provincia di Guienna, in nome, e come Agente dei Superiori delle suddette tre Case rimise jeri alla Cancelleria della Corte tre esemplari del libro intitolato: *Institutum Societatis Jesu ec.* ciascuno in due tomi in fogl.pic.

Su di che presa deliberazione, diè ordine la Corte che le genti del Re s' informeranno alla Cancelleria delle suddetti Costituzioni, e ne renderan conto alla Corte e Camere ragunate il 21. Aprile prossimo, perchè, reso il detto conto, sia dall' uno richiesto, e stabilito dalla Corte ciò che vi apparterrà.

Più ha decretato la Corte che dai Signori Marbotin, Baritault, Guionnet, Malromè, La-

Lamontaigne, Bacalan, Feger, e Barbequiere, sarà incessantemente proceduto all'esame dei differenti punti di dottrina e di Morale sparsi in diverse opere che gli appellantisi Gesuiti hanno successivamente pubblicate: perchè, fatto il detto esame, sia da loro reso conto alla Corte, Camere ragunate, di ciò che ne' detti punti di Dottrina, e di Morale interessar potesse l' ordine pubblico, la libertà della Chiesa Gallicana, l' indipendenza della temporale autorità delli Re, la sicurezza della loro sacra persona, l'obbedienza, e fedeltà de' lor sudditi, e reso il detto conto, e comunicatolo al Proccurator Generale del Re, sia da esso richiesto, e dalla Corte Statuito ciò che è di ragione.

IL FINE.

RISPOSTA dell' ABBATE PLATEL a' suoi amici di Parigi, riguardo ad una Lettera, in cui l' informano dell' espulsione de' GESUITI dai loro Collegj, e dalle loro Case nella Giurisdizione del PARLAMENTO di PARIGI.

S I G N O R I.

Lisbona nella fine d'Aprile 1762.

LA vostra Lettera del principio del presente mese ha cagionato un' allegrezza generale in questo Paese; il che prova, ch' io l' ho comunicata a molta gente. Di tutte le Lettere, che ho da voi fin' ora ricevuto, nissuna ha contenuto una notizia così interessante.

I Gesuiti sono deposti dalle loro Cattedre, esclusi dalle loro Case, erranti in Parigi, ed altrove; il Re vuole, che ubbidiscano a' Decreti de' Parlamenti. Egli è troppo buono, troppo giusto per non aderire a' clamori de' suoi Popoli, a' voti di tutta la Nazione; Ecco quanto mi annunziate. Che notizia, che prodigio, che colpo!

Questi Uomini fin quì sì terribili, questi Cedri così rigogliosi, questi Colossi di bronzo, sono presentemente abbattuti, rovesciati, ed infranti; ancora una volta, che colpo! Quanto si debbon temere i giudizj di Dio, quanto sono adorabili, quanto son giusti!

Sovvengavi, Signori, degli avvertimenti salutari, che diedi alla Società nel tempo, ch' essa m' obbligò a rifugiarmi a Londra. Ve ne rapporterò quì il passaggio tale quale sta alla pagina 12. del mio terzo Tomo in quarto stampato a Londra nell' anno 1751.
" Grande Iddio e fino a quando permetterete voi un
„ sì gran scandalo nella Chiesa! Tarderete ancora
„ lungo tempo a dare questo spirito di forza al Cri-
„ stianesimo? Che rossore di temere quelli, che non
„ dovrebbono avere altre armi, che lo scudo dell' E-
„ vangelio, e che meriterebbono, che ognuno si sol-

„ levas-

„ levasse contro di essi, tosto che ne ponessero delle
„ altre tutte diverse in uso! S'avvicina il tempo, in
„ cui li Cedri caderanno dall'alto del Libano, e for-
„ se non tarderà punto. Un vento impetuoso uscirà
„ da' Tesori della collera dell'Omnipotente, e li ro-
„ vescerà in un istante. Iddio, che governa i Re,
„ ed i Principi della Terra, e li dirige secondo i suoi
„ disegni, saprà nel tempo stabilito dalla sua Provi-
„ denza, cambiare il loro amore in odio, e fare in
„ guisa, che le stesse mani, che già da tanti anni,
„ gli proteggono, li distruggano in un sol giorno.
„ Se essi ad imitazione de' Niniviti, ascolteranno
„ Giona, la misericordia del Signore potrà rattenere
„ la sua giustizia: Egli non vuole la morte degli
„ empj, ma che si convertano, e vivano. (*Joan.* 3.
„ *Ezech.* 33. 2. *Genes.* 46. 3.)

Questo Dio forte, a cui il tutto è subordinato, inalza, abbassa, precipita nell'abisso di tutt' i mali, e ritira quando vuole. *Deducit ad inferos, & reducit, humiliat, & sublevat.* (1. *Reg.* 2. 7.) Tutta la Potenza de' mortali al suo cospetto non è, che debolezza. Un Santo Papa co' suoi Ministri il primo Vescovo del Regno colla maggior parte de' suoi Colleghi, una Compagnia co' suoi immensi Tesori, una Società d'Uomini, che si vantava d'essere più temuta, che amata, tutti insieme non hanno potuto parare un tal colpo.

Chi non conoscerà da ciò il dito di Dio; chi non ammirerà questo tratto della sua potenza? Tutto si compisce nel tempo prescritto secondo le disposizioni della sua sapienza, e l'ordine della sua volontà. Noi niente possiamo senza di lui: *Sine me nihil potestis* (*Joan.* 15. 5.) E con lui possiamo tutto. *Omnia possum in eo.* (*D. Paul. ad Philipens.* 55. 13.)

Come mai questo Dio geloso di sua gloria avrebbe potuto tollerare più lungamente sulla Terra Uomini, che sembrano attribuire tutto alla natura, e presumere tutto di se stessi? *Invenit se, qui præsumpsit* (*Exod.* 20. 5.). Era egli possibile, che il Sovrano Pastore delle nostre anime, il qual ha promesso d'essere continuamente colla sua Chiesa, e di difenderla contra

tutte

tutte le Potenze de' Demon, era possibile, che potesse tollerarvi più lungamente de' Profeti, che non annunziavano, se non se falsi oracoli, e non cercavano, che d' ingannare le anime lusingandole in ogni sorta di disordine? Tal sia di loro, dice il Signore per mezzo del suo Profeta. (*Ezech.* 13. 18.) *Væ illis, qui consuunt, pulvillos sub omni cubitu manus, & faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis ad capiendas animas, & cum caperent animas populi mei, vivificabant animas eorum.*

Giammai godo Signori, del male, che arriva al mio prossimo, nemeno a' miei nimici; Prego incessantemente per essi; ma il dovere del Ministero ci obbliga di travagliare a confondere gli empj, che procurano di far trionfare le loro empietà, ed ingiustizie, e che non si riuniscono, che per perseguitare i Ministri del Signore, e distruggere li fedeli Ministri de' Principi, a' quali Iddio ha data la sua autorità per governare i suoi Popoli. *Considerat Peccator justum, & quærit mortificare eum* (*Psal.* 36. 32.) *Per me Principes imperant.* (*Prov.* 8. 16.)

L' Arresto di Rouen de' 27. Marzo, che voi mi avete spedito, è il meno esteso di tutti quelli, che ho ricevuti. Ma contiene una forza, che atterra la Società, e deve torle ogni speranza di rialzarsi. Tante frasi sono altrettanti colpi di fulmine. Sono usciti da tutti gli Augusti Tribunali del Regno lampi sì penetranti, e sì moltiplicati, che tutto il Mondo si aspettava di vedere presto cadere il fulmine su la Compagnia, di guisa che si potrebbe scrivere col Re Profeta; *Io gli ho veduti inalzati come i Cedri del Libano, ed ecco che più non esistono, nè posso tampoco trovare il luogo, ov' erano. Transivi, & ecce non erat &c.* (*Psal.* 36. 36.)

Puossi esser buono Cittadino, può aversi il minimo zelo per la Religione, e non benedire il Cielo, vedendo al dì d' oggi dispersa, e distrutta una Compagnia, che ha fatti tanti mali nella Chiesa, e nello Stato? E non bisognerebbe essere poco istruito dell' Istoria del nostro ultimo Secolo, e chiudere gli occhi

all' evidenza de' Decreti fatti dalla S. Sede contro di essi, e degli Arresti de' Parlamenti, per non conoscere, ch' essa ha messo il colmo allo scandalo, il colmo alla misura? Espressioni di Clemente XIII. a riguardo d' un de' suoi membri, cioè del P. Berruyer. *Implevit mensuram scandali*.

Sono molti anni, che per ordine del gran Benedetto XIV. suo glorioso Predecessore ho dipinto questa Compagnia come si era già giudicata in Roma, e come al presente si ravvisa giuridicamente in Francia, ed in Portogallo, il che si è fatto, e si fa in questi due Regni con una chiarezza, e forza, che deve far aprire gli occhj a tutte le altre Corone, e a tutt' i Partigiani della Compagnia, massime volendosi rissovvenire, che il detto zelante, e saggio Pontefice ne aveva egli stesso dato l' esempio. Egli dichiara nelle sue Constituzioni *Ex quo singulari* dell' anno 1742., ed *Omnium Sollicitudinum* dell' 1744. fatte, allorchè io era in Roma, che nel termine di 10. anni si dovevano scacciare dalle Missioni questi Uomini (i Gesuiti) disobbedienti, ribelli, cazziosi, e disperati, quando proseguissero ad essere recidivi, come avevano fatto per l' addietro: *Hujusmodi inobbedientes, contumaces, captiosi, & perditi homines;* ma se questa Compagnia ha molte volte attentato contra la mia vita, e non ha mai cessato di perseguitarmi, io mi trovo più fortunato, che un infinità d' altri, che l' hanno attaccata con tanta costanza, e corraggio. senza aver avuto la sorte di vederla umiliata al segno, che noi la ravvisiamo. *Propter graves persecutiones, quas passus fuisti . . . . molestia affectus, & insectatus &c.* Parole dello stesso Santo Pontefice in un Breve, di cui mi ha onorato, allorchè mi trovavo in Lamagna.

Quanti ve ne sono, che son periti ne' combattimenti contra questa Compagnia. Tutti in vista del prodigioso, e del colpo, che noi ammiriamo al presente, non avrebbono essi detto di cuore lasciando questa Terra? Noi moriamo Signore nella vostra pace, poichè abbiam veduto ciò che già da lungo tempo desideravamo. *Nunc dimittis servum tuum Domine:*

quia

quia viderunt oculi mei [*Luca* 11. 29.] . I loro sudori però, ed il loro sangue hanno gridato al Cielo vendetta, come il sangue d' Abele contra il suo Fratello Caino. *Vox sanguinis clamat ad me* (*Gen.* 4. 10.)

Frattanto, che questo trionfo contra i Nimici della Chiesa, e dello Stato, e contra siffatti Uomini sanguinarj, e vindicativi ci fa cantare un Inno d' allegrezza, i movimenti, che si fanno dappertutto ci cagionano dell' inquietudine, per il timore d' un altra guerra. Io prego di tutto cuore il Dio degli Eserciti, che si degni divertire da noi questo flagello, e ridonare a tutta l' Europa quella Pace, che il Mondo non le può dare.

Pubblicasi assai più nel vostro, che nel nostro Paese l' esecuzione de' delinquenti *Matos*, e *Alessandro*; mà forse le presenti circostanze la ritarderanno. " Sono „ questi Secreti de' Re che si debbono custodire. „ Deesi aspettare il tempo opportuno per rivelare le opere di Dio. *Sacramentum Regis abscondere bonum est*; *opera Dei revelare, & confiteri honorificum est*, (*Tobiæ XII.* 7.)

Sembra, che quì si desideri efficacemente una perfetta neutralità, che certamente il Paese meriterebbe dopo tanti sgraziati avvenimenti. Se si fanno de' preparativi per pervenirvi, non è, che per star su la difesa: Voi sapete, ch' essa è di diritto naturale, ed un dovere, di cui i Sovrani non possono dispensarsi riguardo a' loro Popoli. Speriamo pertanto, che tutto ciò non farà, che verificare il proverbio. *Si vis Pacem para bellum*.

Da queste parole si conchiuderebbe mal a proposito di attribuire tutti i successi alle forze dell' armi, ed alla moltitudine de' Soldati. Gli empj, che non riconoscono assolutamente, che un Dio indifferente, il quale non dirige in alcun conto gli avvenimenti di questo Mondo, formano siffatte idee ingiuriose alla sua Divinità, e contrarie alla sua Onnipotenza; ma gli Uomini edotti de' libri Divini, e della Storia Sacra, hanno sempre riconosciuto, che Iddio è il Signore degli Eserciti *Dominus Exercituum* (1. *R. cap.* 1.), che regola tutto giusta i suoi disegni; che non cade un capello dal Capo, senza il suo permesso, e che ne sa il nume-

numero. *Capilli capitis vestri omnes numerati sunt* (*Luc.* *XII.* 7. *XXI.* 18.). Convinto pertanto il Re-Davide, che Iddio era seco lui nella buona Causa, che difendeva, diceva con una ferma confidenza. *Non temerò punto tutte le Armate, che si solleveranno contro di me* (*Psal. XXVI.*)

Risovienmi su quest'oggetto la bella lezione, che il gran *Bossuet* dava al Delfino, di cui era Precettore. " Si è un disavantaggio, gli diceva, il far la guerra „ senza raggione, e senza motivo. Una buona Causa „ aggiugne agli altri vantaggi della guerra il coraggio, e la confidenza, l'indignazione contra l'ingiustizia accresce la forza, e fa, che si combatta in una „ maniera più risoluta, e più ardita. Non hassi forse „ luogo di presumere, che Iddio sia con la parte, che „ intraprende una guerra, che ha per base la giustizia, di cui n'è Protettor naturale? Perdesi questo „ vantaggio, quando si fa la guerra senza necessità, „ e per mero piacere; di maniera che qualunque esser „ possa il successo giusta i terribili, e profondi giudizj „ di Dio, che comparte la vittoria con ordini, e con „ mezzi secretissimi, allorchè non si ha la giustizia favorevole, si può dire, che sempre si combatte con forze „ ineguali (Politica di Bossuet Tom. II. p. II. p. 164)

Amasia non volle punto ascoltare i savj consiglj del Re d'Israele, che lo disuadeva d'una guerra ingiusta, che aveva intrapresa. Era volontà del Signore, ch'egli cadesse nelle mani de' suoi Nimici, per aver servito a' Dei d'Idumea. *Eo quod voluntas esset Domini, ut traderetur in manus hostium propter Deos Edom* (II. *Par. XXV.* 20.)

Sarebbe, non dico da Cristiano, ma da ragionevole il non ammettere simili verità rispettate in tutta la Scrittura Sacra? L'umiliazione degli orgogliosi Gesuiti, e l'annichilamento della loro Compagnia in *Portogallo*, ed in *Francia*, ov'essa sembrava invincibile, non è forse un esempio, che conferma evidentemente, che in vano si cerca d'inalzarsi su la ruina altrui? Egli è necessario, che il Signore fabbrichi con noi l'edificio. *Nisi Dominus ædificaverit Domum, in vanum laboraverunt qui ædificant eam.*

Io sono ec.

RAGIONAMENTO

D' UNO DE' SIGNORI DELLE INCHIESTE

AL PARLAMENTO,

Sendo tutte le Camere raunate,

INTORNO LE COSTITUZIONI

DE' GESUITI,

Recitato li 17. Aprile 1761. altro dei 8. Luglio 1761.

LUGANO 1762.

E si vende in VENEZIA da Giuseppe Bettinelli.

Con Licenza de' Superiori.

SIGNORI.

DUe Memorie, l'una in difesa de' Gesuiti, l'altra a favore delle parti contrarie, impresse in occasione d'una causa, che cominciò a trattarsi lunedì prossimo passato, mi sembrano pubblicare, e discutere con troppo strepito le costituzioni de' Gesuiti, ond' io possa dispensarmi d'aver l'onore di presentare alla Corte alcune osservazioni, che tali memorie naturalmente somministrano, ch' esse rendono anche indispensabili, e che possono meritare per molti riguardi l' attenzion della Corte: osservazioni nulladimeno, che non concernono in modo alcuno la Causa, nè la quistione, che trattasi nella Gran Camera.

Per una parte la Memoria prodotta in difesa de' *Gesuiti* sembra in maniera restrignere la discussione, che fassi, delle Costituzioni de' *Gesuiti*, e de' testi, che vi si citano, a quello concerne l' autorità del Generale de' *Gesuiti* sovra i beni delle loro differenti Case: ma frattanto questa Memoria non solo avanza, che il Governo ben noto alla Corte di tutti gli altri Ordini Religiosi è diverso nella forma al Governo de' *Gesuiti*, di cui la Corte non potè conoscere lo stato, nemmeno coll' interrogarli, per sapere chi essi fossero nel 1626. ma questa Memoria cita anche in margine, pag. 35. una edizione fatta in Praga nel 1557. delle Costituzioni de' Gesuiti: eppure le Costituzioni stampate più volte prima di quest' edizione, non sono frattanto mai state poste sotto gli occhi della Corte.

Per l'altra parte poi, ecco ciò che leggesi a car-

te 17. e 18. della Memoria stampata dalle Parti contrarie ai *Gesuiti*; Parti dapprincipio intervenienti nella Causa pendente nella Gran Camera, che poi han desistito dalle loro intervenzioni.

PRIMA PROPOSIZIONE.

„ IL Governo della *Società de' Gesuiti* è dispo-
„ tico tutto affatto, fino la Regola stessa, tro-
„ vasi sottoposto alla podestà del Generale . . . .
„ Quest' è la Costituzione della *Compagnia de' Ge-*
„ *suiti*, che imprendiamo ad ispiegare . . . . . .
„ Questa Costituzione non fu già fatta perchè si
„ conoscesse, ella fino dal suo nascere condannò se
„ medesima al segreto il più impenetrabile . . . .
„ Il sigillo è rotto, il segreto è rivelato da lungo
„ tempo; ma questa è la prima volta, che viene
„ dichiarato tutto intero in faccia de' Tribunali:
„ e la Corte, la di cui sola autorità potrebbe rende-
„ re legitimi li principj dell' Istituto, non comin-
„ cierà che di presente a ben conoscere il sistema
„ di questo Governo altrettanto vero quanto in-
„ credibile, che s'è sempre involato a' suoi sguar-
„ di. „

Alla Corte intiera adunque io mi credo obbligato per ogni titolo, e per tutti i possibili doveri, come Cristiano, come Cittadino, come Francese, come Suddito del Re, come Magistrato, di presentare alcune osservazioni intorno certe Costituzioni, ed un Governo, che la Memoria, di cui si tratta, sembra per altro dinunziare ai primi Magistrati, in una generalità la più ampia, e la più interessante, che possa giammai esigere l'attenzion della Corte.

Potrebbono queste osservazioni fissarsi da bel principio sul *mistero profondo*, che la trentottesima delle Regole

gole comuni de' *Gesuiti* (a) ordina *sia fatto alli estranei*, *tanto di ciò che passa presso de' Gesuiti*, *quanto delle loro Costituzioni*, *Libri o scritti contenenti il loro Istituto*, *o i loro privilegj*; *lo stesso segreto* (*b*) *raccomandato risguardo alcune classi*, *anche tutte intere de' Gesuiti*, *li quali non debbono sapere le Costituzioni*, *e le Regole*, *che per via d' un certo Ristretto*, *destinato altresì ad essere comunicato a quei di fuori*, [*c*] *quando sia mestieri*. Parlerei in tal caso delle precauzioni prese per rendere le Costituzioni de' *Gesuiti* così incerte, come incognite, permettendosi dalle Bolle del 1543., 1549.; 1582.; 1584.; al *Generale* [*d*] *de' Gesuiti di alterare*, *cangiare*, *ed abrogare le loro Regole secondo la diversità de' tempi*, *e de' luoghi*, *la qualità*, *e la differenza delle cose*, *e di far delle nuove Costituzioni*, *che dovran passare col solo fatto per approvate dalla Santa Sede*. Citerei anche la molti-

 plici-

(a) Regulę communes 38. p.77. Vol. II. Institutum Societatis Jesu, authoritate Congregationis generalis XVIII. meliorem in ordinem digestum, auctum, & revisum. *Pragæ*, typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ; in Collegio Societatis Jesu, ad S. Clementem, anno 1757. II. Vol. *in fol.*

(b) Ordinationes Generalium, cap. 11. 4. 16. Vol. II. p. 243.

(c) Decreta Congregationum generalium Societatis Jesu; Congregationi V. *Decret.* XLII. im. M. S. D. 56. pag. 554. Vol. I. Instit. Societ. Jesu, ec. Declarationes in examen in cap. I. G. pag. 342. Vol. I.Instit. Soc. Jesu, ec.

(d) Litteræ Apostolicæ pag. 10. 91. Vol. I. Instit. Soc. Jesu, ec.

plicità di *tutti li privilegj passati*, *presenti* (*a*) *e possibili*, *li quali o accordati*, *o da accordarsi a qualche Ordine*, *o a qualunque siasi persona*, *sono appropriati ai Gesuiti* da una folla di Bolle raccolte insieme ed annesse alle loro Regole e Costituzioni.

Ma io mi affretto di passare ad altre osservazioni, che possono meritare ancor più l'attenzion della Corte, intorno a ciò che forma e compone la *Società de' Gesuiti*, intorno la condizione rispettiva del Generale di questa Società, e di tutti quanti sono li suoi membri, e le Costituzioni sole de' *Gesuiti* saranno quelle, per cui mezzo io m'ingegnerò di penetrare ben a dentro la forma del loro Istituto, e la natura del lor Governo.

Ed in primo luogo consideriamo in che consista la *Società de' Gesuiti*; come si possa divenir membro di questa Società, o cessar d'esserlo; come si possano distinguere i Membri da quelli, che non lo sono.

1. Secondo le Costituzioni, e Dichiarazioni, la *Società de' Gesuiti*, *presa nel* [*b*] *suo più ampio signi-*

(a) Veggansi le Bolle dei 27. Settembre 1740., 3. Giugno 1545., 18. Ottobre 1549., 21. Luglio 1550., 22. Ottobre 1552., 13. Aprile 1561., 7. Luglio 1571., 25. Maggio 1575., 30. Ottobre 1576., 22. Settembre 1582., 10. Settembre e 20. Novembre 1584. e quasi tutte le Bolle Vol. I. Instit. Societ. Jesu ec. p. 5. ad pag. 259.

(b) Examen & Constitutiones Societatis Jesu cum declarationibus V. Pars cap. 1. Declaratio in cap. 1. A. pag. 402. Vol. I. Instit. Societ. Jesu Authorit. Congr. generalis XVIII. meliorem in ordi-

significato comprende tutti quelli, che vivono sotto l'ubbidienza del Generale, anche li Novizj, e generalmente tutti coloro, i quali, avendo intenzione di vivere e morire nella Società, sono in prova. Ma poi *la Società de' Gesuiti tolta in un' altra maniera meno ampia, comprende, oltre i Professi, li Coadiutori formati, ed anche i Scolari approvati, ed il corpo della Società consiste in queste tre parti*. Se poi si prenda in *una terza maniera, ch' è più propria, la Società de' Gesuiti comprende soltanto i Professi, ed i Coadiutori formati*. Finalmente *la Società* de' Gesuiti *intesa in una quarta maniera, ch' è la più propria di tutte, non comprende se non se i soli Professi*.

2. Tutte queste differenti classi di *Gesuiti* distinguonsi pel numero, e la natura de' Voti. *Il Gesuita nel Noviziato* (*a*) può far voto di povertà, di castità, e d'ubbidienza, e le Costituzioni ve lo invitano; ma questi tre Voti lo legano soltanto a Dio, e non alla Società, perchè essi non sono fatti al Generale. Questi tre voti medesimi sono altresì (*b*) quelli de' *Gesuiti dopo il Noviziato, de' Scolari approvati, de' Coadiutori formati*, che vi aggiungono un quarto Voto d'istruire la Gioventù; ma tali Voti in tal caso sono pubblici e fatti al Generale, e senza essere solenni li legano alla Società. *I Gesuiti Professi* aggiungono

ordinem digestum, auctum & revisum. Pragæ typis Universit. Carolo-Ferdinandeæ in Coll. Soc. Jesu ad S. Clementem anno 1757. 2. *Vol. in fol.*

(a) Declarationes in examen gen. in cap. 1. E. pag. 342. Vol. 1. Inst. Societ. Jesu ec.

(b) Constit. cum Declarat. 5. Pars Declarat. in cap. 1. pag. 406. Vol. 1. Instit. Societ. Jesu.

a tutti questi Voti quello di ubbidire al Papa in ordine alle Missioni, e questi Voti allora sono solénni, quantunque non si facciano in modo diverso da quelli de' Coadiutori formati, o de' Scolari approvati. Finalmente, (*a*) vi sono *alcuni Gesuiti*, *che non sono ammessi se non alla Professione solenne solamente de' tre primi Voti*, di povertà, di castità, e d'ubbidienza.

3. Aggiungono nulladimeno le Costituzioni, che tutte queste *differenti classi appartengono in guisa alla Società*, *che tutte sono ugualmente capaci di ricevere dal Generale* [*b*] *tutti li tesori delle grazie spirituali*, *di cui la Santa Sede l'ha reso depositario*, *per distribuirle a suo arbitrio ai Membri della Società*.

4. Abbiam veduto, che la *Società de' Gesuiti comprende* (*c*) *generalmente tutti quelli*, *i quali sendo risoluti di vivere*, *e morire nella Società*, *sono in prova*; ma da una parte *il Generale* de Gesuiti (*d*) può abbreviare, o prolungare quanto gli piace il tempo di probazione; dall'altra, quelli, che sono in prova *non portano l'abito da Gesuita*, *nè debbono* (*e*) *essere ammessi in quella che appellasi Casa di probazione*, *se non come ospiti*, *nè vi possono dimorare più di tre giorni*. Potrebbe adunque uno esse-

(a) Examen generale, Declarat. in cap. 1. D. pag. 402. Vol. 1. Inst. Societ. Jesu ec.

(b) Constit. cum Declarat. Declar. in cap. 1. D. pag. 402. Vol. 1.

(c) Examen & Constit. Soc. Jesu cum declar. V. pars cap. 1. Declar. c. 1. A. pag. 401. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(d) Ibid. C. pag. 403.

(e) Ibid. cap. 4. declar. in cap. 4. B. pag. 364.

essere veramente, è per tutto il tempo di sua vita, *Gesuita*, senza aver fatto Voto pubblico senza dimorare in veruna Casa della Società, senza portar l'abito da *Gesuita*.

5. Per quello riguarda l'abito de' *Scolari approvati*, che formano la seconda delle quattro Classi de' *Gesuiti*, le dichiarazioni stabiliscono, (a) *esser cosa convenevole il darne uno più decoroso, più comodo, e meno vile alli studenti approvati, di quello si dia alli Novizj*. Li *Gesuiti Professi tre cose debbono osservare intorno la maniera di vestirsi* (b): *La prima, che l'abito sia onesto; la seconda, che sia conforme al costume de' luoghi, ove dimorano; la terza, che nulla contenga di contrario*, dicono le Costituzioni, *alla povertà, di cui noi facciam professione*. Ma se le Costituzioni proibiscono in conseguenza i veluti, ed i drappi fini, le dichiarazioni aggiungono: (c) *Quello si dice dei veluti, e drappi fini deve intendersi quanto agli abiti nuovi, che si somministrano nelle Case professe; perchè non v'ha inconveniente alcuno, che quelli, che sono entrati nella Società con un abito di drappo fino, o d'altre Stoffe, continuino a servirsene; nè tampoco, che in certe occasioni, o per qualche necessità, un Gesuita porti abiti più ricchi, purchè onesti*.

6. Li *Gesuiti* Professi, oltre i quattro Voti, s'impegnano ancora con altri distintamente a questo

---

(a) Ibidem pars tertia, cap. 2. decl. in cap. 2. G. cum scholasticis &c. p. 3[illegible]. vol. 1.

(b) Ibidem sexta pars, cap. 2. 15. pag. 410. vol. 1.

(c) Ibidem sexta pars, cap. 2. declar. in cap. 2. M. pag. 411. vol. 1.

ſto (*a*), *che in caſo veniſſero aſtretti ad accettare un Veſcovato, conſerveranno ſempre relativamente al Generale una dipendenza tale, che non rifiuteranno giammai i di lui conſiglj, o quelli del Geſuita, che egli degnaraſſi loro aſſegnare per avvertirli, e che ubbidiranno con docilità a quel tanto loro ſarà conſigliato*. Queſto Voto ha per verità la ſeguente reſtrizione, *ſe io giudicherò quello mi ſarà conſigliato da preferirſi al mio proprio ſentimento*; ma s'aggiugne altresì, *inteſo il tutto a tenore delle Coſtituzioni, e Dichiarazioni della Società*. Ora eſſe eſigono, che (*b*) ogni Geſuita *rinunzi alla propria volontà, e non propongaſi altra regola, che la volontà del ſuo Superiore*.

7° *Niun Geſuita*, [*c*] parlando di quelli, che non ſono profeſſi de'quattro Voti, *può eſcire dalla Società*, quantunque aveſſe un Breve del Papa, *ſe non col conſenſo del Generale, ſe non foſſe per farſi Certoſino*; ma *il Generale non ſolo può giudicare* (*d*), *che il Geſuita, che domanda di eſcire, domanda ſenza ſufficienti motivi, e che per altro è un ſoggetto proprio per la Società; ed allora egli ha diritto d'imporgli ſilenzio, e di punirlo ſeveramente, ſe inſiſte; e ſe egli abbandona la Società di perſegui-*

(a) Ibidem decima pars, formula votorum ſimplicium c. 5. pars p. 448. v. 1.

(b) Ibidem 3. pars cap. 1. 23., & ſexta pars c. 1. I. & declarat. in cap. 1. C. pag. 373. & 408. vol. 1.

(c) Litteræ Apoſtol. Gregorii XIII. 13. Octob. 1584. pag. 86. & 87. vol. 1. Inſt. Soc. Jeſu &c.

(d) Decretum Congr. Gen. Soc. J. Decret. VII. Congr. XXII. in M. S. D. 29. 1. 4. pag. 594. 595. vol. 1. Inſtit. Societ. Jeſu, &c.

seguitarlo come Apostata; *ma ha ancora questo medesimo diritto di perseguitare, se egli giudica, che il Gesuita, cui ha permesso di escire, ha ottenuto questa permissione con false esposizioni, o con maniere importune.*

8. Li *Gesuiti* (*a*) *anche professi del quarto Voto a qualunque grado o dignità sieno pervenuti nella Compagnia, possono esserne privati*, dicono le Costituzioni, osservando soltanto che *le cagioni di questa privazione debbon essere altrettanto più degne e più gravi, quanto que' Gesuiti, che ne sono spogliati, sono più strettamente uniti al Corpo della Società*. Le dichiarazioni poi fatte sovra le Costituzioni portano, che si può privare li Gesuiti delle loro cariche e mandarli altrove, o segretamente, quando li motivi non possono manifestarsi *senza turbare lo spirito degli altri Gesuiti*, sia *per motivi segreti, che non suppongano anche peccato alcuno*, sia unicamente, come dicono le Costituzioni, *perchè non converebbe al bene comune* (*b*) *della Società, che tali Gesuiti restino ne' loro posti*. Ma nel tempo stesso la *Società* de'Gesuiti, *può sempre ricevere di nuovo coloro* [*c*] *a quali ha permesso di escire dalla Compagnia, o ella medesima ha licenziati*, e se in tal caso *li sottomette a nuovi esami*, *oppure ad un'altro atto di probazione*, *ciò non è se non in quanto il superiore lo giudicherà a proposito*.

Cosa devesi pensare, Signori, d'un Istituto, in cui tutto è misterioso, incerto, variabile, che altro

---

(a) Exam. & Const. cum declar. 2. pars cap. I. 1. 2. Declar. in cap. 1. A pag. 365. vol. 1. Inst. Societ. Jesu, &c.

(b) Ibidem 2. pars cap. I. 1. pag. 365. vol. 1.

(c) Ibidem cap. 4. 8. pag. 369. vol. 1.

sto (*a*), *che in caso venissero astretti ad accettare un Vescovato*, *conserveranno sempre relativamente al Generale una dipendenza tale*, *che non rifiuteranno giammai i di lui consiglj*, *o quelli del Gesuita*, *che egli degnerassi loro assegnare per avvertirli*, *e che ubbidiranno con docilità a quel tanto loro sarà consigliato*. Questo Voto ha per verità la seguente restrizione, *se io giudicherò quello mi sarà consigliato da preferirsi al mio proprio sentimento*; ma s'aggiugne altresì, *inteso il tutto a tenore delle Costituzioni*, *e Dichiarazioni della Società*. Ora esse esigono, che (*b*) ogni Gesuita *rinunzi alla propria volontà*, *e non propongasi altra regola*, *che la volontà del suo Superiore*.

7° *Niun Gesuita*, [*c*] parlando di quelli, che non sono professi de' quattro Voti, *può escire dalla Società*, quantunque avesse un Breve del Papa, *se non col consenso del Generale*, *se non fosse per farsi Certosino*; ma *il Generale non solo può giudicare* (*d*), *che il Gesuita*, *che domanda di escire*, *domanda senza sufficienti motivi*, *e che per altro è un soggetto proprio per la Società*; *ed allora egli ha diritto d'imporgli silenzio*, *e di punirlo severamente*, *se insiste*; *e se egli abbandona la Società di per-*

segui-

(a) Ibidem decima pars, formula votorum simplicium c. 5. pars p. 448. v. 1.

(b) Ibidem 3. pars cap. 1. 23., & sexta pars c. 1. I. & declarat. in cap. 1. C. pag. 373. & 408. vol. 1.

(c) Litteræ Apostol. Gregorii XIII. 13. Octob. 1584. pag. 86. & 87. vol. 1. Inst. Soc. Jesu &c.

(d) Decretum Congr. Gen. Soc. J. Decret. VII. Congr. XXII. in M. S. D. 29. 1. 4. pag. 594. 595. vol. 1. Instit. Societ. Jesu, &c.

seguitarlo come Apostata ; *ma ha ancora questo medesimo diritto di perseguitare*, *se egli giudica* , *che il Gesuita* , *cui ha permesso di escire* , *ha ottenuto questa permissione con false esposizioni*, *o con maniere importune*.

8. Li *Gesuiti* (*a*) *anche professi del quarto Voto a qualunque grado o dignità sieno pervenuti nella Compagnia*, *possono esserne privati* , dicono le Costituzioni , osservando soltanto che *le cagioni di questa privazione debbon essere altrettanto più degne e più gravi* , *quanto que' Gesuiti*, *che ne sono spogliati* , *sono più strettamente uniti al Corpo della Società*. Le dichiarazioni poi fatte sovra le Costituzioni portano , che si può privare li Gesuiti delle loro cariche e mandarli altrove , o segretamente, quando li motivi non possono manifestarsi *senza turbare lo spirito degli altri Gesuiti* , sia *per motivi segreti*, *che non suppongano anche peccato alcuno* , sia unicamente , come dicono le Costituzioni , *perchè non converebbe al bene comune* (*b*) *della Società*, *che tali Gesuiti restino ne' loro posti*. Ma nel tempo stesso la *Società* de'Gesuiti, *può sempre ricevere di nuovo coloro* [*c*] *a quali ha permesso di escire dalla Compagnia*, *o ella medesima ha licenziati*, e se in tal caso *li sottomette a nuovi esami*, *oppure ad un'altro atto di probazione*, *ciò non è se non in quanto il superiore lo giudicherà a proposito*.

Cosa devesi pensare , Signori , d'un Istituto , in cui tutto è misterioso , incerto, variabile , che altro

---

(a) Exam. & Const. cum declar. 2. pars cap. I. 1. 2. Declar. in cap. 1. A pag. 365. vol. 1. Inst. Societ. Jesu, &c.

(b) Ibidem 2. pars cap. I. 1. pag. 365. vol. 1.

(c) Ibidem cap. 4. 8. pag. 369. vol. 1.

tro non ci presenta ne' suoi Voti, nelle sue Regole, ne' suoi Membri, nella sua essenza, e sua esistenza, nell' abito stesso del maggior numero di coloro, che lo compongono, che l' incertezza, l' istabilità; d' un Istituto, di cui la risoluzione di vivere in esso, e morire sotto l' ubbidienza del Generale dovrebb' essere il legame più forte, l' unico carattere, eppure con tuttociò chi può mai capire, che di quattro classi di Gesuiti tre ve ne sieno, che possono ben sovente non portarne l' abito, trovarsi insieme confusi, sparsi, e nascosti in tutte le altre condizioni, in tutte le professioni, e fors' anche in tutte le Religioni? Ma di qual conseguenza poi non debbono giudicarsi in ogni Stato politico le Costituzioni d' un somigliante Istituto, se ben si consideri la natura, e la forma del suo Governo, la condizione particolare, e unica di quello, che n' è il Capo, la condizione comune, e generale di tutti i Membri senza veruna eccezione? Che il Corpo de' *Gesuiti* sia governato da un Generale, da Provinciali, da Rettori, o Prefetti; per una parte una Bolla del 1591. dichiara, che il *Fondatore dell' Istituto de' Gesuiti ha voluto* (a), *che il governo ne fosse monarchico in tutte le sue parti*; ma in essa s' aggiugne, che questo Fondatore *ha voluto, che tutto dipendesse dalla decisione, e dalla volontà del suo Generale*: *lodasi nella medesima questo Governo come quello che forma l' essenza dell' Istituto, per due ragioni*; *la prima perchè questa maniera di governo è la sola convenevole agl' interessi della Società*; *la seconda, perchè, posto un tal siste-*

(a) Litteræ Apost. Greg. XIV. Constit. 1591. IV. Kal. Julii, pag. 102., & seq. vol. 1. inst. Soc. Jesu &c.

sistema, *il Papa sarà più a portata di disporre di tutti li* Gesuiti *a suo piacimeneo*; ivi trattasi di *perturbatore temerario chiunque oserà offendere un tal Governo*; ivi *si proibisce ai Vescovi*, *Arcivescovi*, *Patriarchi*, *Cardinali*, *e ad ogn' altra persona di qualunque siasi autorità rivestita*, *di contrariare*, *alterare*, *cangiare* il Governo *de' Gesuiti*; si ordina finalmente, che questa medesima Bolla non debba, nè possa alterarsi, limitarsi, o derogarsi per parte della stessa Santa Sede; ed in caso, che ciò accadesse, il *Generale de' Gesuiti* possa di sua sola autorità, ristabilire un Governo, in cui tutto dipenda dalla decisione, e dalla volontà del solo Generale. Dall'altra parte, qual'è mai la condizione rispettiva del *Generale de' Gesuiti*, e di ogni qualunque membro della Società; di qual natura, e di qual'ampiezza è l' autorità del Capo, e la dipendenza de' Membri in tutt'i punti, e sovra tutti i rapporti possibili?

In primo luogo, dacchè un Generale de' *Gesuiti* è eletto (*a*) può tosto, dice il *Compendium*, esercitare una piena giurisdizione sovra tutti quelli, che vivono sotto la sua ubbidienza, in qualunque parte dimorino, anche sovra di quelli, che sono esenti, eziandio sovra coloro, che hanno ottenuto qualche facoltà o privilegio di qualunque genere. Vi saranno adunque Gesuiti, che abbiano delle facoltà privilegiate? E quai saranno questi Gesuiti? Questi è il *Generale*, da cui scaturisce (*b*) a tenore delle costituzioni, *tutta l' autorità esistente*

[a] Compendium Privileg. Soc. J. verbo Generalis 1. p. 305. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu, ec.

(b) Exam. & Const. cum declar. 8. pars, cap. 1. 6. p. 424. Vol. 1. Instit. Soc. Jes. ec.

te nei Provinciali, da cui ella comunicasi ai Superiori locali, che l'esercitano su gl'inferiori. Il Generale *elegge* (secondo le Costituzioni) (*a*) *li Prefetti*, *i Rettori*, *e Provinciali*, *che non hanno altra autorità fuorchè quella porzione comunicata loro dal Generale*; *egli può*, secondo le Dichiarazioni, (*b*) *continuarli*, *e deporli quando gli piace*, *se non n'è contento*. *Li Prefetti*, *Rettori*, *e Provinciali rendono conto al Generale* (*c*). Una Bolla del 1591. attribuisce al solo Generale (*d*) *il discernimento*, *e la distribuzione di tutti gli uffizj*. Se la Società de'Gesuiti assegna al Generale quattro Assistenti, (*e*) egli non è *tenuto a consultarli*: questi assistenti non hanno altro che il gius *di rappresentare*; *il decidere spetta al solo Generale*; *in caso di morte*, *o assenza di tali Assistenti* (*f*) *ei medesimo da se stesso può nominarne altri*; *ed ha diritto di mandare lungi da se per motivi gravi quelli stessi*, *che la Società ha nominati*. Si è veduto, che appartiene al solo Generale il ricevere nella Società, il per-

---

(a) Ibidem 9. pars cap. 3. 7. p. 436. Vol. 1. Inst. Soc. J. ec. Ibidem cap. 3. 14. p. 437. & 438.

(b) Ibidem declar. in cap. 3. nonæ partis Const. 3. pag. 439.

(c) Examen, & Constit. cum declar. 9. pars, ca. 3. 15. pag. 438. Vol. 1. Inst. Soc. J. ec.

[d] Litter. Apost. pag. 102. Vol. 1. Instit. Soc. Jes. ec.

(e) Exam. & Const. cum declar. 9. pars, cap. 6. 10. 11. pag. 443. 444. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(f) Ibidem 9. pars, cap. 5. 2. 3. pag. 440. Vol. 1.

permettere d' escirne; che egli solo può licenziare, richiamare, o lasciar rientrare. Il Generale non ha un' autorità meno singolare (*a*), nè meno assoluta sulle Case, e Collegj, e sovra le Missioni, di quello ha sulle persone. Se s' aggiugne quella, che egli ha sovra le Regole stesse dell' Istituto, è egli possibile, che esista, o possa anco fingersi un' autorità più estesa, più arbitraria, e più dispotica? Ma qual' idea ce ne somministra la dipendenza, in cui vivono tutti li Gesuiti, chiunque sieno, dal lor Generale, se in oltre si consideri l' oggetto, e la forza di tal dipendenza?

Tutti li Gesuiti senza distinzione, a qualunque grado sieno nella Società pervenuti, sono sempre assoggettati, e legati alla volontà arbitraria ed assoluta del solo Generale, in tutte le forme, e nodi, che non è possibile di concepire.

Nodi d' impegno, di giuramento, e di Voto; tutti li Gesuiti *promettono* (*b*) secondo li termini espressi delle loro Costituzioni, *di risguardare Gesucristo stesso presente nella persona del lor Generale*. Al Generale dirigonsi li Voti, che li Gesuiti chiamano solenni, ed i quali non lo erano avanti, avvegnacchè già fatti onninamente gli stessi, e nella medesima forma, per non essere stati indiritti al Generale. E' *necessario sieno persuasi*, (*c*) *che*

---

[a] Ibidem 4. pars cap. II. 1. IX. pars, cap. 3. 17. Ibidem 9. pars cap. 3. 9. pag. 380. 337. 338. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

[b] Formulæ votorum, pag. 166. & 167. Vol. 2. Instit. Soc. Jesu ec.

(c) Exam. & Const. cum declarat. 6. pars, cap. 1. pag. 407. & 408. Vol. 1. Instit. Societ. Jesu ec.

che debbono lasciarsi governare dai loro Superiori (i quali non hanno poi altra autorità se non quella si compiace comunicar il Generale) *e debbono lasciarsi governare, di qual maniera? Come un corpo morto, che lasciasi trasportare ove si vuole, voltar, rivoltare a piacimento; oppure come un bastone tra le mani di un vecchio, che se ne serve in qualunque maniera, e da qualunque parte egli vuole. L' ubbidienza* d' ogni Gesuita al suo Superiore *debb' essere perpetua, senza riserva, senza limitazione, senza dilazione, nella volontà e nell' intelletto, di modo che egli rinunzia al suo proprio sentimento, alle sue proprie cognizioni; deve credere, che chi gli comanda ha ragione in tutto ciò, che ordina; e deve eseguir ciecamente senza raggiri, e senza punto esitare; è tenuto a riguardare ogni comandamento senza eccezione, come un precetto divino; ad ubbidire senza ascoltare la sua ragione,* (a) *e con un certo trasporto altrettanto cieco, quanto quello, con cui si ubbidisce ai precetti di credere quel tanto, che la Fede cattolica insegna.*

Una tal ubbidienza si esigge non solo *nelle cose d' obbligo*, ma altresì *nelle indifferenti ad un un puro cenno, ed anche meno di un cenno, come se Gesucristo medesimo avesse parlato, e senza eziandio terminare una lettera cominciata*. Trovasi questo in una lettera del Fondatore de' Gesuiti.

Nodi d' ispezione sulle coscienze. *Il Generale deve per quanto mai può* (b) *aver notizia di tutti li*

(a) Epist. S. P. Ignatii de Virt. obed. pag. 161. & seq. imprimis n. 18. pag. 165. Vol. 2. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Exam. & Constit. cum declar. 9. pars, cap. 3. 9. pag. 438. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

li Gesuiti, e massimamente de' principali Uffiziali. Che niun membro della Società nasconda cosa alcuna sia interna, o sia esteriore ai Superiori. (a) *Tutti li Professi, ed i Coadjutori formati debbono almeno una volta l'anno, ed ogni qual volta il Superiore lo giudicherà espediente essere pronti ad aprire le loro coscienze, o in Confessione, e segretamente, o in altra guisa, anche di fare una Confession generale.* Le disposizioni più intime di qualunque Gesuita vengono portate di grado in grado fino al Generale. *Ogni settimana ciascun Superiore deve scrivere* (b) *al Provinciale lo stato degl'individui della Società, e tutto quello succede e passa, non solo fra li Gesuiti, ma anche fra le persone estere nelle loro Case o Collegj, e deve scrivere di maniera, che il Provinciale avvegnachè assente, conosca e sappia tutto, come se fosse presente. Li Provinciali scrivono ciascun mese al Generale; i Rettori, Superiori delle Case, e Maestri de' Novizj gli scrivono ogni tre mesi.*

Vincoli di sommessione quanto alla credenza, alla Morale, all' opinioni, alla condotta. *Nella Società de' Gesuiti non debb' esservi*, dicono le Costituzioni, (c) *se non una sola maniera di pensare, una sola Dottrina, una stessa condotta, unità di dottrina, di giudizio, di volontà per quanto egli è possibile. Se qualche Gesuita pensasse su qualunque*

 ma-

[a] Ibidem 6. pars, cap. 1. 2. pag. 408. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Regulæ Com., formula scribendi 2. 3. & seq. p. 125. & seq. Vol. 2. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Eam. & Const. cum decl. 3. pars, cap. 1. 18. pag. 372. 373. Vol. 1. Instit. Societ. Jesu ec.

materia, dice l'esame (*a*) *altramente da quello ne pensa la Chiesa, ed i di lei Dottori, ei deve sottomettere il suo sentimento alla definizione della Società*. „ Strane parole " , dice su questo passo il Lanuzza in una supplica al Re di Spagna (*b*) „ e „ ben capaci di costernare qualunque cattolico Dot- „ tore! La regola della dottrina, che si propone „ ai Gesuiti ", soggiogne lo stesso Lanuzza „, non „ è più la dottrina comun della Chiesa, e de'suoi „ Dottori, ma si comanda loro di conformarsi all' „ opinioni comuni della Società; e la *Società de' „ Gesuiti* imponendo a se stessa fino dal principio „ con un decreto di seguire la dottrina di S. Tom- „ maso, ha nondimeno aggionto, *fino a tanto ven- „ ga alla luce una Teologia più accomodata al tem- „ po* (*c*).

Vincoli d'interesse personale. Il solo Generale è quello, che *riceve nella Società, permette d'escirne, licenzia, fa rientrare, dispone di tutte le cariche, giudica di tutt' i talenti, e ne decide e stabilisce arbitrariamente, e sovranamente il destino, e l' impiego: finalmente niun Gesuita senza la permissione del Generale può essere innalzato* [*d*] *a veruna dignità anche fuori della Società*.

Vin-

(*a*) Ibidem 3. exam. gen. cap. 3. 111. pars, cap. 1. decl. in cap. 1. pag. 344. 375. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Libell. Supplex ad Philip. Reg. 6. sectio. Hist. Congr. de *Auxil* append. n. 5.

(c) Exam. Constit. cum declar. 9. pars, cap. 14. decl. in cap. 14. B. pag. 397. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(d) Ibidem 9. pars, cap. 6. 3. pag. 437. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

Vincoli di timore, e di servitù in ordine alle dinuncie segrete. *Il Generale deve avere un catalogo* (*a*) *di tutti li Gesuiti del mondo co' loro nomi, e loro qualità*. In ogni Casa sono stabiliti in vigore delle Costituzioni de' *Consultori* (*b*) *de' correttori* (*c*) *spesse fiate un Sociale* (*d*) *ed un Collaterale* (*e*) *per osservare la condotta di ciascun Gesuita, eziandio de' Superiori, per darne notizia due volte l' anno ai Provinciali, ed una volta al Generale*, a cui per altro ogni Gesuita può scrivere in particolare. (*f*) *Tutti sono tenuti a scrivere senza rispetti* (*g*) *umani quello pensano della condotta di chi essi hanno sotto gli occhi; e se ciò che scrivono esige la segretezza, debbono servirsi di tali termini, che non possano esser intesi se non dal Superiore* (*h*) *il quale deve loro prescriverne il* mo-

---

(a) Ibidem 9. pars cap. 6. 3. pag. 442. Vol. I. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Ibidem 8. pars c. 1. decl. in c. 1. q. 9. pars c. 6. 14. p. 425. 444. Vol. 1. Inst. Societ. Jesu ec. Regulæ communes, pag. 79. 80. 124. 125. Vol. 2. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Regulæ communes, regulæ admonitoris, pag. 125. Vol. 2. Inst. Soc. Jesu ec.

(d) Regulæ communes, instruct. Gener. pag. 118. 130. 309. 312. 315. 331. Vol. 2. Inst. Soc. Jesu ec.

(e) Exam. & Const. 8. pars cap. 1. decl. in c. 1. V. pag. 424. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(f) Reg. Communes, formula scribendi 17. pag. 126. Vol. 2. Inst. Soc. Jesu ec.

(g) Ibid. 21. pag. 127. Vol. 2. Instit. Societ. Jesu ec.

(h) Ibid. 18. pag. 126. Vol. 2. Instit. Societ. Jesu ec.

modo. Essi scrivono anche circa gli Esteri (a) di tal maniera però, che se tali lettere vengono a cadere tra le loro mani non possano rimaner offesi. Sentiamo finalmente cosa dicono le stesse Costituzioni. *Ella è cosa non solo assai importante (b), ma estremamente importante, che il Generale abbia un' intera notizia delle inclinazioni e disposizioni di quelli che sono stati confidati alle sue cure ... affinchè possa meglio provvedere co'suoi ordini a quello conviene a tutto il corpo della Società.*

Se si vuole avere una giusta idea di questo ultimo vincolo, ella trovasi in ciò, che il decreto 58. della 5. Congregazion generale de' *Gesuiti* decide *essere la sostanza del loro Istituto: cioè che bisogna rendere conto al Superiore della propria coscienza [c], che ciascuno deve stimar cosa buona, che tuttociò sarà stato notato in lui fuori di Confessione venga notificato al Superiore, che tutti debbon' esser pronti a manifestarsi scambievolmente.*

Presiedono frattanto nel Regno alla educazione della Gioventù, e dirigono le coscienze dei Re questi uomini, che a cagione del loro Stato, e de' loro Voti, e delle loro Costituzioni non posson essere, e non sono realmente se non istromenti ciechi, e passivi della volontà arbitraria e dispoti-

ti.a

(a) Ibid. 25. pag. 127. Vol. 2. Inst. Soc. Jesu ec. Vegganſi nelle Regole comuni li capi de Litteris annuis, de Catalogis, & informationibus annuis pag. 127. 128. & 129. Vol. 2. Inst. Societ. Jesu ec.

(b) Exam. gener. cum decl. cap. 4. 34. 35. pag. 350. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Decretum V. Congr. LVIII. in M. S. D. 74. pag. 560. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

tica d' un Generale straniero, *che deve dimorare quasi sempre (a) in Roma.*

Se è tale il dispotismo universale del Generale de' Gesuiti sovra tutto quello, che compone la lor Società; se tale è la servil condizione comune a tutt' i Gesuiti rispetto ad un uomo solo; quale sarà poi l'indipendenza generale di tutti li Gesuiti da ogni podestà temporale, e spirituale, qualunque ella siasi?

Li *Gesuiti* sono indipendenti da qualsisia giurisdizione Civile e Criminale tanto pe' loro beni, quanto per le loro persone.

La *Società, tutte le di lei Case* [b], *le persone, che la compongono, e tutti li loro beni di qualunque genere*, dice il *Compendium* alla parola *exemptio, sono esenti e liberi da qualsivoglia Superiorità, Giurisdizione, e correzione degli Ordinarj; di maniera che i Prelati, oppure qualunque altra persona non possa esercitare giurisdizione di sorte alcuna, eziandio a ragion di delitto, di contratto, o di beni, in qualunque luogo il delitto venga commesso; o sieno fatti li contratti, od i beni sieno situati.*

Una Bolla del 1582. (c) concede al Generale de' Gesuiti il diritto *di avocare a se medesimo tutti gli affari, che risguardano i beni della Società, o i contratti, che ella ha fatto, di citare le parti liti-*

 ganti,

(a) Exam. & Const. cum decl. 8. pars cap. 1. 7. pag. 424. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Compend. Privil. *exemptio* 1. pag. 296. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Litteræ Apost. Gregorii XIII. *ex debito pastoralis Officii* 1582. Non-Augusti pag. 71. 72. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

ganti, *di giudicarle da se medesimo senza formalità giudiziaria*, *e dichiara nullo e di niun vigore tutto quello fosse attentato in contrario su questo proposito*, *scientemente*, *o ignorantemente*, *da qualunque fregiato di qualsisia autorità*. *Per assicurare tanto più questa indipendenza*, la Bolla del 1672. ha conceduto non solo alla Società, ma *ad ogni Gesuita* (*a*) *il gius in ogni genere di affari civili*, *criminali*, *o misti*, *quand' anco essi medesimi fossero i Postulatori*, *d' eleggere que' Giudici*, *che vorranno sotto il nome di conservatori de' privilegj delle Società*, *i quali giudicheranno senza forma è figura di processi*, *e senza appellazione*, *imploreranno il braccio secolare*, *quando ciò sarà necessario*, *puniranno li Giudici*, *che ricuseranno il loro soccorso con censure*, *e pene pecuniarie*: *non permetteranno*, *che la Società de' Gesuiti venga in modo alcuno molestata da qualsivoglia persona*, *sia secolare*, *o sia ecclesiastica*, *di qualunque autorità o superiorità trovisi fregiata*; *reprimeranno per via di Sentenze*, *Censure*, *o per mezzo d' altri rimedj opportuni di gius*, *e di fatto*, *chiunque avrà l' ardire di ingiuriare la Società de' Gesuiti*, *le toglierà i di lei beni*, *le sarà contradittore o ribelle*, *per quanto qualificato egli siasi*, *e non permetteranno*, *che li Gesuiti sieno inquietati*, *o molestati o in pubblico o di nascosto*, *in maniera diretta*, *o indiretta*, *tacita o espressa*, *sotto qualunque pretesto da qualunque siasi persona*, *di qualunque autorità rivestita*, *sia Pontificia*, *sia Regia*. E di qual maniera li Gesuiti non hanno eglino fatto uso di tali Conservatori?

Niũ-

(a) Litter. Apost. Gregorii XIII. *Æquum reputamus* 1752. 8. Kal. Junii, pag. 444. 445. & 446. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

Niuno de' Professi, o Coadjutori, o anche de' Scolari della Società de' Gesuiti, dicono (*a*) le loro Costituzioni, *si lasci interrogare nelle cause civili o criminali senza la permissione del Superiore*.

Li Gesuiti dipendon eglino più dalla podestà temporale de' Sovrani nell' ordine politico, che dalla giustizia nell' ordine civile? Li Gesuiti sparsi e stabiliti in tutti li Regni son eglino in alcuno di essi Cittadini, e sudditi? Senza favellar delle Bolle del 1549. (*b*) e del 1561, che accordano ai Gesuiti, *di non poter essere forzati in tempo alcuno a pagar le imposizioni, collette, o sussidj richiesti dagl' Imperadori, Re, o Duchi, eziandio per difesa della Patria; è determinato, che niun Re* (*c*), *Principe, Duca, Marchese, Barone, Uffiziale di milizia, Nobile laico, Comunità, Università, Magistrato, Rettore, Uffiziale di Città, Terre, Castelli, e Diocesi*, dice il *Compendium* alla parola *exemptio*, *osi, o presuma, imporre, ed esigere sì quanto ai nostri beni, quanto alle nostre persone, gabelle, taglie, donativi, collette*; e questo *sotto pena di scomunica, e di maledizione eterna da incorrersi col solo fatto, se essi non desistano tostocchè avrem loro notificato i nostri privilegj*.

Finalmente li Gesuiti stessi avanzano, che *gli Ecclesiastici sono indipendenti dalla podestà secolare, nè sono punto sudditi de' Principi*, nelle cui terre dimorano; dal che ne raccolgono e conchiudono,

(a) Exam.& Const.Soc.J.cum decl. *6.* pars, c.3. 8. p. 413. Vol. 1. Inst. Soc. J. Regulæ communes, Regulæ præpof.cap.6.70. p.96.Vol.2.Inst.Soc. J. ec.

(b) Litt. Apost. Pauli III. *Licet debitum* 1549. 15. Kal. Novem. Pii IV. *Exponi nobis nuper* die 19. Aug. 1561. pag. 17. & 32. Vol.1. Inst.S.J.ec.

[c] *Compend. privil. exemptio* 8. pag. 298. Vol. 1. Instit. Soc. Jes. ec.

dono, che *la rivolta d' un Ecclesiastico contro il Re non è un delitto di lesà Maestà, perchè egli non è suddito del Re*. Queste sono le sentenze ed i proprj termini de' Gesuiti li più stimati nella Società; *Emmanuele Sa* *, *Bellarmino*, *Dicastillio*, *Ilsungo*, *Suarez*, *Vasquez*, *Azorio*, *Filiuzio*, *Dannero*, *Laimano*, *Lugo*, *Lessio*, *Mauro*, *Esparse*, *Sanchez*, *Molina*, *Magaliano*, *Busembao*, *Lacroix*, e di tutt' i Teologi Gesuiti senza alcuna contradizione, e con l' approvazione di tutti li Superiori.

Indipendenza de' Gesuiti relativamente ai Pastori del primo, e secondo ordine della Chiesa risguardo la loro autorità spirituale. Già si è veduto quello ne dice il *Compendium*, che li Gesuiti (*a*) sono esenti e liberi da qualsivoglia superiorità, giurisdizione, o ispezione degli Ordinarj.

Non sarebbe a me difficile il provare co' fatti, se il tempo mel permettesse, che non vi sono funzioni del sagro ministero di diritto (*b*), di carattere,

* Aphorism. Confess. verbo *Clerici*. *Clerici rebellio in Regem non est crimen læsæ Majestatis, quia non est subditus Regis*.

(a) Compendium privileg. verbo *exemptio* 1. p. 296. Vol. 1. instit. Soc. Jesu ec.

(b) Vegganſi le Bolle de' 3. Giugno 1545., 15. Kal. Nov. 1549., 19. Agosto 1561., 7. Luglio 1571., 7. Maggio 1578., 1. Ottobre 1579., 22. Settembre 1582., 20. Novembre 1584., 5. Gennaro, e 29. Settembre 1587., 30. Agosto 1602., 2. Ottobre 1733. ed altre. *Compendium privilegiorum*, verbo *benedicere*, *Extrema Unct. familiares*, *Sacramenta*, & *aliis*, pag. 11., 14., 31., 41.,

tere, d'autorità spirituale, che li Gesuiti non abbiano ottenuto da' Papi di poter esercitare senza la permissione de' Pastori del secondo, ed anche del primo Ordine.

E a chi mai non sono conti i litigj suscitati in questo Regno da' Regolari, di cui li Gesuiti erano l'anima, in proposito d'una tale indipendenza; la durazione di tai litigi dal 1625. fino al 1655. li regolamenti perciò fatti dal Clero di questo Regno nel 1625., 1635., 1645., e che non poterono essere, a cagione del credito de' Gesuiti, pubblicati senon nel 1682. La gelosia destramente eccitata tra li Pastori del primo, e secondo ordine, le divisioni lagrimevoli suscitate per far perdere di vista una tale indipendenza; ed in fine tuttociò, ch'ella ha guadagnato per mezzo dello spirito di dominazione da una parte, e quello di servitù dall'altra, che sono da lungo tempo e divengono di giorno in giorno sì funesti al bene della Chiesa, e dello Stato.

Indipendenza de' Gesuiti risguardo all' autorità della Chiesa.

1. QUasi tutte le Bolle ottenute da' Gesuiti derogano ne' punti capitali di disciplina a tutt' i Concilj, sieno Generali (a) sieno Provinciali; ed il *Compendium* alla parola *Notarius* (a)

41., 64., 68., 73., 87., 92., 95., 109., 206., 276., 300., 301., 330., Vol. 1. Institut. Soc. Jesu ec.

(a) Si osservino le Lettere Apostoliche *Litteræ Apostolicæ*, e specialmente la Bolla del dì 1. Gennajo 1578., pag. 62. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(*a*) osserva, essere stata fatta un' ampla derogazione anche ai Concilj.

2. Se li Padri raunati in Trento riducono i Privilegi de' Regolari ai limiti de' Sagri Canoni, il *Compendium* (*b*) averte, che questi privilegj così ristretti, hanno nondimeno la loro antica forza a favore de' Gesuiti per via d'un nuovo privilegio accordato loro posteriormente da Papa Gregorio XIII. Lo stesso è su tutti gli altri punti, intorno a quali li Padri Tridentini avevano fatto alcuna proibizione; li Gesuiti ottenero di fare ciò era stato vietato.

3. E' egli la Chiesa, o la Società de' Gesuiti, che decide e definisce intorno la loro dottrina? *Tutti li Gesuiti*, dicono le dichiarazioni (*c*) sulle Costituzioni, *seguir debbano la medesima dottrina, che sarà stata eletta ed adottata nella Società, come la migliore, e più convenevole a' nostri*. Il Re di Spagna, ed i Gesuiti del suo Regno in conseguenza di questo articolo portano nell' anno 1593. de' lamenti al trono del Papa Clemente VIII. il quale esorta la Compagnia a riformarsi da se medesima: *Persone gravi e dotte*, (*d*) dicono li Gesuiti nella quinta Congregazione tenuta allora, *intendono malamente le Costituzioni*, *hanno accusata calunniosamente*

te

(a) Compendium privileg. verbo *Notarius* pag. 322. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(b) Ibidem verbo *Concilium Trident.* 2. p. 285. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Examen. & Const. Soc. Jesu cum declar. VIII. Pars cap. 1. declar. in cap. 1. K. pag. 246. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(d) Decreta V. Congreg. Decr. VI. in M. S. D. 17. pag. 545. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu.

te la Società d'arrogarsi la podestà di definire li dogmi di fede, e d'obbligare i suoi a sottomettere il loro giudizio ad una tale definizione. Come distruggono li Gesuiti una tale accusa? Se le quinta Congregazione *proibisce* nel Decreto quarantunesimo (*a*) *di nulla insegnare che non sia affatto conforme a quello ne pensa la Chiesa, ed alle Tradizioni ricevute*; d'una parte questa medesima Congregazione nel Decreto 50. dice (*b*) che *le Costituzioni vogliono, che se qualche Gesuita pensasse contro la comune opinione, egli debba seguitare ciò, che la Società avrà giudicato e definito:* per l'altra parte, non solo *dopo aver letto il Decreto* 41. da me or ora recitato, li Gesuiti *ordinano, che debba essere di nuovo considerato e corretto;* ma essi prescrivono altresì (*c*) che dopo essere stato ciò eseguito, si debba fare in guisa, che il contenuto non venga comunicato a tutt' i membri della Società, come le Regole, ma soltanto a i superiori, *acciò sieno meglio illuminati*. E se poi si esaminassero tutte le opinioni de' Gesuiti intorno certi punti di Dottrina, e di morale dal 1581. fino al presente, cosa potrebbesi pensare della sommessione de' Gesuiti all'autorità della Chiesa?

Ma se li Gesuiti sono, come pur ora abbiam veduto, indipendenti da' Magistrati, da' Sovrani, da' Parrochi, da' Vescovi, da' Concilj, dalla Chiesa medesima, dipenderanno essi almeno dal Papa, cui essi

---

(a) Decreta V. Congr. Decr. XLI. in M. S. D. 55. Regulæ pro delectu opinionum pro Theologis 2. pag. 553. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Decreta V. Congreg. dec. L. in M. S. D. 66. 2. pag. 556. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Decreta V. Congregationis Decret. XLII. in M. S. D. 66. pag. 554. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

essi promettono ubbidienza col loro quarto voto? . . . . . *Tutta la intenzione del quarto voto d' ubbidire al Sommo Pontefice*, dice la Dichiarazione sulle Costituzioni (*a*) *è stata ed è relativamente alle Missioni: ed in questo senso debbono intendersi le Lettere Apostoliche*. E qual differenza di questa ubbidienza così con voto promessa, soltanto in ordine alle missioni, al Papa, il quale altro non è, che Vicario di Gesucristo; *e dell' ubbidienza, che li Gesuiti*, dice in termini precisi la supplica stessa presentata a Papa Paolo III. affine d' ottenere la sua approvazione, *sono tenuti d' osservare per sempre, ed in tutte le cose a riguardo del lor Generale, nel quale li Gesuiti debbono riconoscere Gesucristo medesimo come presente?*

Se questo quarto voto, che non altro concerne, che le missioni, che non è fatto se non unicamente da' Professi, che sono il minor numero tra Gesuiti, obbliga li Professi d' andare alle missioni, quando il Papa ve li manda; le Costituzioni d' altronde stabiliscono, che *il Generale de' Gesuiti potrà richiamare li Gesuiti missionarj mandati dal Papa* (*b*), *e di più che il Generale avrà tutta l' autorità* [*c*] *nelle missioni*. Non v' ha poi alcun privilegio, il quale, quando venga levato a' Gesuiti da' Papi, non possa, a tenore della Bolla dell' anno 1591. essere restituito a' medesimi *dal lor Generale*,

(a) Exam. & Const. Soc. Jesu cum declar. V. pars cap. 3. decl. in cap. 3. C. p. 405. Vol. 1. Instit. Soc. Jesu ec.

(b) Ibidem XX. pars cap. 3. declar. in cap. 6. pag. 439. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

(c) Ibidem IX. pars cap. 3. 9. pag. 437. Vol. 1. Inst. Soc. Jesu ec.

le, ed anche sotto qualunque data anteriore, o posteriore, siccome gli piacerà, (*a*) alle derogazioni, e limitazioni de' Papi. Si è già veduto, che il Papa non può far sortire dalla Compagnia un Gesuita senza il consenso del Generale, che solo ne permette l'uscita, manda fuori anche li Professi, dispensa in qualche punto, o libera anche totalmente dall' obbligazione de' Voti. Al solo Generale de' Gesuiti appartiene, secondo le Bolle del 1543., 1549., 1582., 1584., il cangiare le Regole della Società, ed il farne di nuove senza aver bisogno del consenso, nè dell'approvazione del Papa. Ma se si considera la condotta de' Gesuiti, dacchè esistono, risguardo a Papi, a che mai si riduce questa ubbidienza al Papa per parte de' Gesuiti, li quali fino dall' anno 1557. quando la Società era sul nascere, resistono a' desiderj, ed alle ordinazioni de' Papi Paolo IV. e Sisto V. sul proposito della durazione triennale del Generale presso i Gesuiti; che non si arrendono intorno la celebrazione dell'uffizio Divino nel Coro, se non se relativamente alle Case Professe soltanto, di cui allora non ve n'erano se non due sole; celebrazione, che da Gesuiti viene tralasciata dopo la morte di Paolo IV. che Pio V. tenta in vano ristabilire, e che il Generale de' Gesuiti promette riassumere, per acquistar tempo, soltanto dopo la correzion del Breviario. Forse si riconoscerà l'ubbidienza de' Gesuiti a riguardo di Clemente VIII. intorno la loro falsa regola di Dottrina, negli sforzi inutili di questo Papa; in tutto ciò accadde in occasione delle Congrega-

(a) Litt. Apost. Gregor. XIV. Const. *Ecclesiæ Catholicæ* IV. Cal. Jul. 1591. pag. 104. Vol. I. Inst. Soc. Jesu ec.

gregazioni *de Auxiliis*, ne' memoriali presentati su tal proposito da' Gesuiti a Papa Paolo V. nelle minaccie di scritti ingiuriosi alla Santa Sede dalla parte di mille penne, quando la Bolla già formata contro di essi venisse pubblicata? Come dimostrano li Gesuiti, massimamente in Ispagna, la loro ubbidienza a Papa Gregorio XV. il quale rinnova colla sua Bolla del 1622. il silenzio già imposto intorno la quistione della Concezione Immacolata; a Papa Urbano VIII. il quale fa severe proibizioni alli Missionarj di commerciare? Veggonsi dopo queste proibizioni trasgressioni moltiplicate, le quali obbligano Clemente IX., Clemente X., Clemente XI. a rinnovare i Decreti d'Urbano VIII. Rispettano li Gesuiti nulla più le censure di questo medesimo Papa, quelle d'Innocenzo X., di Clemente IX. e di Clemente X. intorno li Riti Chinesi; gli Decreti d'Urbano VIII., acciò li Gesuiti tengano una Congregazion Generale ogni nove anni; il Decreto d'Alessando VII. contro le massime perniziose della morale rilassata?

Un Gesuita inserisce di bel nuovo nel suo libro intitolato *Apologia della morale de' Gesuiti*, alcune note, che Alessandro VII. aveva già dannate in un'altro Gesuita, il Provinciale, e più Teologi Gesuiti pongono la loro approvazione in fronte dell' opera; ed il Generale de' Gesuiti ne fa l'elogio. Troverassi forse la loro ubbidienza promessa a Papi con Voto nella necessità, in cui trovaronsi Clemente X. ed Innocenzo XI. di rinnovare nel 1675., e 1680. le condanne fulminate da Alessandro VII. contro il libro del Gesuita Moya; ne' Decreti moltiplicati d'Innocenzo XI. intorno i Riti idolatrici; nel torrente di scritture, di cui ne restò l'Europa tutta inondata, per sostenere proposizioni contenenti una Dottrina, ed una Morale censurata dal Pa-

pa

pa nel' 1679.; in ciò fu affiſſo in queſta Capitale, e pubblicato co' viglietti nelle Chieſe contro queſto Papa, quando proibì a i Geſuiti il ricevere Novizj alla veſtizione, ne' loro intrighi per ſeminare la diſcordia tra il Sacerdozio, e l' Impero; nel peccato filoſofico, ſoſtenuto nella Teſi de' Geſuiti ad onta della cenſura d' Aleſſandro VIII.? In vano Innocenzo XII. condanna di bel nuovo i riti della China, li Geſuiti lo obbligano a ſtabilire a queſto oggetto una Congregazione, che tiene quaranta ſei Seſſioni: il Papa ſteſſo tiene molte Congregazioni Generali ſovra una quiſtione già tante volte definita; ed i Geſuiti allora propongono un Concilio nella China, ottengono una dilazione, frappongono nel 1700. una appellazione al Tribunale dell' Imperador della China, il quale ſentenzia, che i Riti Chineſi non han nulla che ſappia d' idolatria, ne di ſuperſtizione. Clemente XI., Innocenzo XII., Benedeto XIII., Clemente XII., e Benedetto XIV., ſperimentano eſſi alcuna coſa di più ſu tal propoſito l' ubbidienza promeſſa con Voto a Papi da' Geſuiti? E quante Bolle non hanno li Geſuiti forzato a pubblicare Benedetto XIV.?

Non hanno per tanto eſſi fatto toccare con mano [ed io lo dico penetrato dal più vivo dolore, ma colla maggior verità] che non vi ſono pe' Geſuiti nè Papi, nè Veſcovi, nè Parrochi, nè Sovrani, nè Magiſtrati? Quand' anche una ſperienza altrettanto coſtante, che continua di quaſi due ſecoli non ce ne certificaſſe, coſa non dovrebbeſi temere, e per la Chieſa, e per lo Stato dell' indipendenza aſſoluta d' una Società regolare da qualunque autorità temporale, e ſpirituale di qualſivoglia genere, della ſervilità generale ed univerſale de' menbri di queſta medeſima Società ad un Gene-

nerale ſtraniero, della dominazione diſpotica di queſto Generale ſtraniero ſovra tutti quelli, che compongono queſta Società ?

Il Santo Veſcovo Giovanni di Palafox, di cui il Re di Spagna domanda con tanta iſtanza, e giuſtizia la canonizazione, intorno la quale il Papa ha di già pubblicato alcuni Decreti previ, non aveva per anco veduto ciò che hanno di poi ſofferto per più di un ſecolo ſucceſſivamente, e coſtantemente la Chieſa, e lo ſtato; egli non aveva già veduto i timori noſtri tanto vivi e tanto recenti per l'oggetto auguſto, e ſacrato del noſtro più tenero amore; egli veduto non avea quel tanto, che un Regno a noi vicino va pubblicando con altrettanto d'autenticità, che di orrore: ed ecco nulla di meno com' egli s'eſprimeva ſu queſto punto nella ſua Lettera degl' 8. Gennajo 1649. a Papa Innocenzo X.

„ Qual' altra Religione è ſtata sì pregiudizievo-
„ le alla Chieſa univerſale, ed ha turbato tanto
„ le Provincie Criſtiane? . . . Qual' altra Religio-
„ ne ha delle Coſtituzioni, che ſieno da eſſa te-
„ nute ſegrete, de' privilegj, che non voglia ap-
„ paleſare, delle Regole naſcoſte, e tutto il rima-
„ nente di lor condotta, coperta, e velata, come
„ ſono i Miſterj, che punto non ſi capiſcono?
„ Qual' altra Religione ha cagionato tanti torbidi,
„ ha ſeminato tante diviſioni, e geloſie, ha ecci-
„ tato tanti lamenti, tante diſpute, e tante litigi
„ fra gli altri Religioſi, il Clero, i Veſcovi, i
„ Principi ſecolari avvegnacchè Criſtiani, e Catto-
„ lici? . . . . Non s'è mai oſſervato, che abbiano
„ avuto tante (differenze) quante ne hanno ed
„ hanno avuto queſti col mondo tutto. Eſſi han-
„ no diſputato e contraſtato della penitenza, e mor-

„ tifi-

„ tificazione con gli Osservanti, e co' Scalzi; del
„ Canto, e del Coro co' Monaci, e Mendicanti;
„ della Clausura co' Cenobiti; della Dottrina co'
„ Domenicani; della Giurisdizione co' Vescovi; del-
„ le Decime colle Chiese Cattedrali, e Parrocchia-
„ li; del governo, e della tranquillità degli Stati
„ co' Principi, e Repubbliche; de' beni tempora-
„ li, dei contratti, e del traffico anche ingiusto
„ co' secolari. Finalmente essi hanno avuto delle
„ differenze con tutte le Chiese generalmente, ed
„ anche colla vostra Sede Apostolica .... Cosa
„ giova alla Chiesa il lor faticare, se poi l'oppri-
„ mono, e la fanno gemere sotto il peso della lo-
„ ro grandezza, e dell'autorità, che si usurpano?
„ Qual' avantaggio possono mai cavare li Vescovi
„ dall'assistenza di questa Società, se essa abbassa,
„ e perseguita i Vescovi, quand'essi non fanno tut-
„ to ciò loro piace? Qual frutto mai possono rac-
„ cogliere i Popoli dalle loro istruzioni; se ella ec-
„ cita fra i Popoli medesimi de' movimenti, e de'
„ torbidi? .... Qual pro dall'altro canto posso-
„ no trarne li Ministri di Stato, li Grandi, li
„ Signori, ed i Principi, da ciò, che i Ministri
„ li servono talvolta utilmente nella Corte, se la
„ maggior parte tra essi, ben lungi che vi s'im-
„ pegnino per pura necessità, non vi s'impegna-
„ no se non per una presunzione, che è pregiu-
„ dizievole allo Stato, che diminuisce molto la
„ stima, che debbesi avere d'un Ministero spiri-
„ tuale, e lo rende anche odioso al secolare, al-
„ lorchè essi veggono Religiosi, li quali, sotto pre-
„ testo dell'interior governo, e direzione delle co-
„ scienze, penetrano con tal destrezza nel segreto
„ delle famiglie, che essi governano non meno
„ dell'anime, e fanno così scandalosamente, e pe-
„ ricolosamente passaggio dalle cose spirituali alle

 poli-

„ politiche, dalle politiche alle profane, e dalle
„ profane alle Criminali? „ [a]

E non sarà dunque necessario l'esaminare l'Istituto, e Governo de' Gesuiti dopo l'idea, benchè leggiera, che io vi ho data delle loro Costituzioni? Quest'è ciò, che io vi prego a voler porre in deliberazione.

Decreto de' 17. Aprile.

POsto l'affare in deliberazione è stato ordinato, che li Gesuiti saranno tenuti a consegnare entro lo spazio di tre giorni al Cancelliere Civile della Corte, un' Esemplare stampato delle Costituzioni della Società de' Gesuiti, e distintamente uno di quelli dell'edizione fatta in Praga nel 1757. citata nello scritto stampato, che ha per titolo: *Memoria da consultarsi, e Consultazione pe' Gesuiti di Francia*, dalla stamperia di L. Cellot nella strada Delfina 1761. E' stato in oltre ordinato, che a richiesta del Procurator-Generale del Re, il presente Decreto venga notificato nel giorno stesso ai Superiori delle tre Case de' Gesuiti di questa Città, ond' essi non lo ignorino, ed abbiano a conformarvisi col rimettere le dette Costituzioni nelle mani del Cancellier Civile della Corte, colla comunicazione delle medesime, a tenore del Decreto particolare che troverassi nel Registro di questo giorno.

Del

(a) Lettera di D. Giovanni di Palafox a Papa Innocenzo X., in data degli 8. Gennajo 1649. n. 104., 105., 107., 108., 111. Giornale del S. Amore, Raccolta di monumenti, p. II., e seguenti.

Del dì 21. Aprile.

IN questo giorno, tutte le Camere unite, secondo l'indicazione del Venerdì prossimo passato, M. il primo Presidente disse, che li Ministri del Re erano a portata di render conto alla Corte dell' esecuzione del suo Decreto de' 17. del mese corrente. Li Ministri del Re chiamati, ed entrati, dissero (parlando a nome di tutti *M. Omer Joly de Fleury* Avvocato del detto S. Re) che M. il Procurator-Generale aveva fatto notificare il dì 17. del corrente mese d'Aprile dopo mezzo giorno il Decreto fatto dalla Corte la mattina del giorno stesso; che la notificazione era stata fatta a Fr. Giuseppe Fierard Superiore della Casa del Noviziato, a Fr. Enrico Renato Frelant Superiore della Casa del Collegio, ed a Fr. Claudio Frey Superiore della Casa Professa; che in conseguenza di questa notificazione l'edizione de' Statuti stampati in Praga, e ricercati dal Decreto, era stata consegnata al Cancelliere della Corte il giorno seguente, cioè Sabbato; che questi sono due assai grossi volumi in 4.; che li avevano attualmente nelle loro mani per travagliare a mettersi in istato d'informarne la Corte il Martedì 2. Giugno. Dopo di che li Ministri del Re si sono ritirati, e la Corte si è levata.

Sottoscritto, MOLE'.

RAGIONAMENTO

D' UNO DE' SIGN. DELL' INCHIESTE AL PARLAMENTO,

Essendo radunate tutte le Camere sopra la Dottrina de' GESUITI,

Fatto il dì 8. Luglio 1761.

SIGNORI:

ALlorchè ebbi l'onore, nel dì 17. Aprile passato, di render conto delle Costituzioni dei Gesuiti, il mio scopo fu, non di dar solamente qualche idea delle Costituzioni, che per non esser mai state sotto gli occhj della Corte; potevano meritare tutta la di lei attenzione, ma principalmente di cominciar in tal modo a metter la Corte alla portata di ben conoscere quelle Persone, che in questo grande Impero dirigendo le coscienze, istruendo, ed allevando la gioventù, e mescolandosi forse sotto questo pretesto, e con questa occasione in molti affari civili, o politici, potevano per conseguenza influire di molto sopra ciò, che interessa la Religione, e lo Stato:

Ma per soddisfare a questo punto di vista, basterà egli forse conoscere i Gesuiti soltanto nell' essenza del loro Istituto, nel solo esame delle Regole, che li formano, dei principj, da quai sono regolati, del Governo, che li dirigge, e degli impegni, che tengono legati i loro seguaci? Se questo esame sarà sufficiente per far conoscere fino a qual punto possono, e devono esser i Gesuiti in forza del loro Istituto, tal conoscenza diverrà cer-

ta-

tamente e più compita, e più ſicura, nel profondarſi, che faremo, intorno a ciò, che di fatti ſono ſtati li Geſuiti nello ſpazio di due ſecoli, da che eſiſtono nel Mondo.

Certamente non può negarſi, eſſer ſtato queſto il penſiero continuo del Miniſtero Pubblico, e della Corte, e ſpecificatamente allorchè uno del Miniſtero diſſe nel 1611. che *l' Iſtituto de' Geſuiti*, *il lor procedere*, *la loro dottrina ſono tre punti che conviene eſaminare*; allorchè la Corte nelle ſue Rimoſtranze del dì 24. Decembre 1603. rappreſentò al Re *le maſſime*, *i diportamenti*, *e le pratiche dei Geſuiti*. Di fatti qual guida più certa può l'umana prudenza prendere, e ſeguire nel giudicare di ciò che in avvenire ſaranno Uomini diretti da certe Regole, a cui ſono aſtretti per voti, quanto l'eſperienza coſtante, ed uniforme di quello, che ſeguendo tali Regole ſono eglino ſtati in tutti i tempi, e lo ſono ancora di preſente in tutti i Paeſi?

Se altronde il ſolo eſame dell'eſſenza della Compagnia di Gesù inſpirava alla Corte gli allarmi i più vivi, e più fondati, e ſembrava eſigere precauzioni le più indiſpenſabili, e le più forti, non diverrà ciò tanto più neceſſario, ed altrettanto più giuſto, allorchè la Corte potrà paragonare e combinare coll' eſſenza dei Geſuiti la loro eſiſtenza reale?

E non è egli vero, che conoſcendo la Corte tutt'aſſieme e quello che ſono ſempre ſtati i Geſuiti, e quello, che poſſono, e devono eſſere, ſi troverà ella tanto più a portata di giudicare da una parte di quale importanza ſarebbe di prendere a loro riguardo tutte quelle miſure, che egualmente eſigono e la Chieſa, e lo Stato; e dall'altra di qual natura dovrebbero eſſere queſte miſure,

 perchè

perchè fossero talmente utili, come lo sono indispensabili?

Quanti esempj dunque, e motivi si riuniscono, o Signori, per obbligarmi a presentarvi sommariamente e quei sentimenti che i Gesuiti in tutti i tempi, in tutti i Paesi hanno costantemente insegnato, e pubblicato in materia di Religione, e qual condotta abbiano sempre tenuto per conseguenza in tutti i tempi, in tutti i Paesi relativamente a ciò, che interessa molto la Chiesa, e lo Stato!

So benissimo, che li Depositarj, e Ministri del poter delle Chiavi stabiliti dallo Spirito Santo, sono pure costituiti Giudici sopra le questioni della Fede, e dei costumi; ma non posso ignorare che l'insegnamento esteriore e pubblico della dottrina medesima, e della Morale è ancora sotto l'ispezione del Re, e de' suoi Magistrati, non per determinare, mutare, o alterare un deposito confidato al Santo Ministero, ma per proteggere nelle sue mani l'immutabilità, mantenendone la purezza, e prevenendo l' alterazione, e la corruzione.

„ La Religione, quel gran bene del cuor uma-
„ no, diceva la Corte nelle sue Rimostranze al
„ Re li 6. Aprile 1737. è il più forte sostegno
„ degli Stati, ed il legame più stretto della So-
„ cietà civile . . . . Non si tocca mai la Religio-
„ ne, che non si ferisca nello stesso tempo il cuor
„ degli Uomini nel loro più sensibile, e non si
„ scompagini lo Stato fino da suoi fondamenti.

A tale oggetto dunque, che forma il più importante dovere dei primi Magistrati d' un Sovrano figlio primogenito della Chiesa, e dopo l'autorità rispettabile de' Ministri della Religione, ho l'onore d'esporvi incontanente la dottrina costante ed uni-

uniforme dei Gesuiti dopo la nascita della loro Compagnia fino a giorni nostri.

„ Non sono più quei punti di dottrina Cristia-
„ na, resi una volta oscuri dalle nuvole di dispu-
„ te, che siano gli attaccati presentemente, (dice un' illustre Vescovo della Chiesa Gallicana nella sua dotta, ed ammirabile Istruzione Pastorale del dì primo Agosto 1759.), ma l' edifizio intie-
„ ro della Religione che si tenta di gettar a ter-
„ ra fino da suoi fondamenti.

Così si esprime in proprj termini il Vescovo di Soissons, allorchè censurando con egual forza, ed autorità gli errori dei Gesuiti Arduin, e Berruyer, compì fedelmente, e gloriosamente l'impegno pubblico annunciatogli nel 1753. da un gran numero di Vescovi del Regno di prendere, dopo un' esame ben profondo, che si erano proposti di fare dell' opere del Padre Berruyer, di prender, dissi, quelle misure, che paressero più convenevoli al vantaggio della Religione: le quali Opere Berujeriane furono allora nel 1753. provisionalmente censurate dai Vescovi, ed in seguito furono ugualmente tante volte censurate dal Vicario di Gesù Cristo nei decreti di Benedetto XIV. di gloriosa memoria, e di Clemenre XIII. Regnantè Pontefice fatti li 17. Aprile 1755. e 17. Febraro e 2. Decembre 1758. relativamente. Piacesse a Dio che non ai soli due Gesuiti Arduin, e Berruyer si potesse rimproverare *d' aver intrapreso a sconvolgere fino dai fondamenti l' intiera fabbrica della Religione.*

„ Ma primieramente seguendo le Costituzioni
„ dei Gesuiti, e l' obbligo loro imposto d' esser uni-
„ formi nella Dottrina, (diceva l' Università di
„ Parigi nella seconda richiesta presentata alla Cor-
„ te nel 1644.) siccome i Gesuiti vengono istrut-

 „ ti

„ ti nelle medesime Scole, e sono animati dallo
„ stesso spirito, hanno per costume di sostenere ciò
„ che li Particolari della Compagnia hanno pro-
„ posto al pubblico, e s'inducono più tosto a di-
„ fendere tutti assieme opinioni piene d' assurdi,
„ di quello che sia di condannare con verità alcu-
„ no dei loro Compagni, che le abbia avvanzate.

Allorchè si viddero impugnati i sbagli del Gesuita Arduin dal *1699.* in cui vennero alla luce fino al 1709. senza che in questo decennio nè la Compagnia dei Gesuiti, nè alcun di loro li condannasse, e li disaprovasse, questi stessi errori apparirono di nuovo nel 1709. e quantunque alcuni dei Gesuiti di questa Capitale realmente li condannassero, ed obbligassero allora lo stesso Autore Gesuita a riprovarli, nulladimeno questo stesso Gesuita rinnovò, ed aggravò i medesimi errori in un' Opera pubblicata nel 1733. come pure si ritrovano i medesimi errori in un' altra impressa nel 1741. sotto nome di questo stesso Autore, senza che nè la Compagnia dei Gesuiti, nè alcuno dei di lei membri abbia dipoi reclamato contro questi Scritti; anzi si vede malgrado le confessioni, e dichiarazioni fatte nel 1728. e 1753. da alcuni Gesuiti in particolare, senza commissione però per parte della Compagnia, si vede, dissi, che le Opere del Gesuita Berruyer Scolaro, e Copista del Gesuita Arduino non lasciano *d'esser con disprezzo di tante Censure, difese da quantità di Apologie, ricolme di molti elogi, nè si cessa di moltiplicarne l' edizioni, e d' inondar con quelle le Case Religiose, e di tradurle in diverse lingue per infettare*, come dice un Vescovo del Regno, *tutti gli stati Cattolici*. Che pensar si dovrà dunque dell'approvazione, o almeno di quella connivenza, di cui l' università di Parigi nelle sue Osservazioni pubblicate

nel

nel 1643. accusava tutta la Compagnia di Gesù di acconsentire ai sentimenti pericolosi dei loro Scrittori particolari?

Secondariamente essendo stata attaccata nel 1585. e 1586. la Sacra Scrittura dai Gesuiti Lessio, Amelio, Bellarmino, Adamo, Roberto Stefano e Caussin, e nel principio del secolo diciasettesimo dal Gesuita Francesco l'Onorato in una Tesi esposta a Caen li 30. Gennaro 1693. come pure dal Gesuita Tornemine in una Missione fatta a Caen nel 1730. Li Gesuiti Maldonato, Coninnk Lorin, Lessio, Poza, Tirin, Cornelio a Lapide, Sirmondo, Cellotti, Lallemand danno nei maggiori eccessi, principalmente allorchè questi Autori, che scrivono dopo il 1564. fino alla metà dell' ultimo secolo, comentano i Testi Scritturali, in cui gli Apostoli, e Gesù Cristo medesimo parlano della santità dei Misterj di nostra Santa Fede, dei doveri d' un Cristiano, e della strada angusta della salute. Senza discorrere di Maldonato, Pallavicino, e Molina, non v'è Gesuita, che [secondo lo Scritto pubblicato in Roma nel 1653. dai Domenicani] non abbia attaccato S. Agostino, contro di cui si ritrovano nell'Opere del Cardinal Noris 122. invettive fatte dai Gesuiti. L'autorità della Tradizione, di tutti i Santi Padri in generale non è stata meno attaccata, di quella di S. Agostino, dal Gesuita Germon nella sua Opera scritta contro la diplomatica del Mabillon, e da altri Gesuiti che inveiscono contro l'edizioni dei Padri della Chiesa fatte dai Benedittini, ed impugnano l' arte di verificar le date. Con qual temerità, ed indecenza il Gesuita Francolin nell' opera pubblicata nel 1705. si esprime sopra i SS. Agostino, Cipriano, Gregorio di Nazianzo, e Nisseno, e d'altri Santi Padri che hanno fatto i celebri Canoni Peni-

ten-

tenziali, sopra i Papi da cui ci vengono da più anni li decreti spettanti la Penitenza; sopra Papa Innocenzo XI. San Tommaso di Villanova, San Carlo Borromeo, e San Francesco di Sales! Lo stesso Gesuita Francolin s'avvanza con questi formali termini, che *metter li Padri alla testa*, *e gloriarsi perpetuamente di quei*, *e principalmente di S. Agostino come d' una guida infallibile*, *e che mostri una strada sicura*, *sa dell' orgoglio ereticale: sapit hæreticam gloriationem*. Aggiunge che noi non abbiamo certezza, esser i scritti degli Antichi opere di quei, di cui portano il nome. Finalmente li Gesuiti di questa Capitale sostennero in una Tesi nel 1722. che le testimonianze degli antichi Padri sono più volte incerte, e qualche volta oscure. Oltre di che chi non vede in quanti Gesuiti di tutti i tempi verificarsi ciò che scrive un Vescovo del Regno, che „ i Gesuiti Arduin, e Berruyer danno alle Regole di nostra „ Fede dei colpi aperti, gettando a terra l'autorità della Scrittura, della Tradizione de' Santi Padri, e dell'insegnamento della Chiesa?

In terzo luogo il dotto, e Beato Lanuza accusa nel 1597. la Compagnia de' Gesuiti d'aver cercato quasi in tutto delle novità.

Di fatto il Gesuita Lainez uno de' primi compagni del Fondatore della Compagnia propose nell' Assemblea de' Padri del Concilio di Trento delle novità sopra diversi punti, contro cui i Padri reclamarono; e pure il Gesuita Pallavicino nell' Istoria di questa Assemblea asserì esser quelle opinioni di tutta la Compagnia. Il suddetto Lainez in tre discorsi tenuti avanti i Padri radunati in Trento propose diverse opinioni particolari, e specialmente sopra l'istituzione del Vescovato, autorità, e residenza de' Vescovi. Queste innovazioni scandalizzarono

rono i Padri: il Cardinal di Lorena restò stomacato, ed Eustachio di Bellày Vescovo di Parigi arringò con forza contro queste opinioni egualmente pericolose, che nuove.

Dipoi circa lo stesso tempo Prudenzio di Montemayor, Gregorio di Valenza, Lessio, Fonseca, Maldonato, Salmerone, e Posserino tutti Gesuiti innovarono parimente in Spagna, in Fiandra, in questo Impero, nel Portogallo, nell' Italia, nella Savòja. E' dunque vero, che la Compagnia de' Gesuiti mutò la faccia di tutta la Cristianità, come ella stessa lo asserisce in un' opera, che hà per titolo: *Imago primi sæculi Societatis Jesu*, opera presentata nel 1640. da una Provincia intiera de' Gesuiti della Fiandra Belgica. Di tale mutazione e cangiamento fatto nella Cristianità ci dà la stessa Compagnia un' idea allorchè in questi proprj termini asserisce nella sopraddetta Opera, *che molti cancellano le loro macchie con egual prontezza con cui le contraggono, e che i peccati oggi giorno si purgano con più d'allegrezza, e facilità, che altre volte non si comettevano.*

La Corte ha veduto nelle Costituzioni de' Gesuiti la regola circa la scielta dell' opinioni essere *di seguir quelle, che la Compagnia giudica a lei più convenienti, e più accomodate a' tempi*. Così nell' anno 1600. Il Gesuita Enrico Enriquez in una supplica presentata a Papa Clemente VIII., e citata dal Lemos contro il libro *de ratione studiorum Societatis*, si lamenta che in questo direttorio si dicessa, che il decoro della *Compagnia de' Gesuiti esigea d'aver una Teologia composta da spiriti liberi*. Muzio Vittelleschi scriveva parimente li 4. Gennaro 1617. a tutti i Superiori de' Gesuiti, esserci molto da temere, che l'opinioni troppo libere della Compagnia, e sopra tutto in ciò, che riguarda li costu-

costumi non solamente la distruggessero, ma ancora fossero per cagionare de' grandissimi mali alla Chiesa in generale.

Ma come hanno i Gesuiti profittato dopo di questo avvertimento riconosciuto dall' Arcivescovo di Tours nella sua Istruzione del giorno 15. Ottobre 1749. come *una predizione del nuovo piano della Religione, che in appresso i Gesuiti hanno innalzato sopra la Terra.*

Lascio a Teologi il discutere con qual sorte, e con qual numero d'errori, e di eccessi sopra i punti i più importanti questi corruttori della Fede Cristiana, e della morale Evangelica abbiano costantemente, e successivamente compito dopo quasi due secoli questo piano sì funesto, e tutto assieme mostruoso, di modo, che secondo l'espressione di Sant' Agostino v' è più bisogno di ricorrere a' gemiti, ed alle lagrime per deplorarlo, che a' Libri, e scritti per confutarlo. Mi limito soltanto nell' ordine del sistema di questi errori, ed eccessi diversi indicar la serie di que' Gesuiti, a cui i Teologi li rimproverano, cioè Molina, Vasquez, Becano, Suarez, di Rodi, Filiuzio, Escobar, Sanchez, Emmanuel Sa, Lessò, Stoz, Pirot, Tamburin, Fagundez, Laiman, Moya, Luigi Enriquez, Gabriel di Enao, Salmerone, Arriaga, Platelle, Pomey, Maldonato, Vastido, Valenza, Ardesckin, Azart, Taverna, Terillo, Furmestrò, Daniel Perrin, Bonucci, Marin, Marini, Viva, Fontana, Lessio, Konink, Sandero, Mayer, Rajo, Vangrinsven, Volleerst, i Gesuiti Autori della Rimostranza fatta al Vecovo d'Offerre nel 1726., Merazio, Azorio, Preston, Sabrano, Casnedi, Lemene, Martinon, Lami, Sala, Marollo, Bardi, Pasquier, Giacomo di S. Vitale, Nicolò Ghezzi, Luchi, cinquanta Gesuiti sostenitori dal 1585. fino al 1660. il peccato filo-

filosofico, Regis, San-Ligier, Surro, Beone, Castropolao, Urtado di Mendozza, Sirmondo, Gobat, Dicastillo, Massenio, Estriss, Bruyn, Darello.

Che i Teologi trovino pure a lor talento in questo gran numero di Opere pubblicate in differenti tempi da' Gesuiti sopraccitati una Morale, che nel suo principio generale divide l'Uomo in due per farne ora un puro Uomo, il quale ridotto a' doveri, a' soccorsi, alle virtù, a' vizj puramente naturali non deve tenere, nè sperare altro, che pene, e ricompense naturali; ora un Cristiano, che non può fare azioni meritorie per essere salvo, nè esser dannato per l'impossibilità di peccare abbastanza di meritare una pena eterna; vi trovino una Morale il di cui principio particolare rovescia le due regole dei costumi, cioè la Legge di Dio con stabilire, che si può violarla impunemente col favore d'una ignoranza pretesa invincibile scusante dall'Eresia, e dall'infedeltà medesima, allorchè non si presenta alla mente alcuna ragione per abbandonarla; e la coscienza col stabilire, che si può seguirla senza pericolo, sia ella probabile, o erronea: e finalmente col sostituire a questo due regole la probabilità stessa meno probabile in preferenza non solo ad un'opinione più sicura, ma ancora ad una opinione più probabile: in una parola vi trovino i Teologi quel sistema sì generale appresso i Gesuiti del Probabilismo, che tanti Vescovi di questo Regno giudicavano nel 1658. esser una *massima la più empia*, *un errore il più pericoloso*, *un veleno il più mortale della Cristiana Morale*. Che altri Teologi rimproverino pure a' Gesuiti d'aver insegnato e pubblicato non esser la Cristiana Religione evidentemente vera, non esser evidente che nel Mondo vi sia alcuna vera Religione, nè di tutte quelle, ch' esistono di presente

la

la Cristiana esser la più verisimile ; ogni infedele materiale, vale dire tale senza saperlo, e come alla cieca, potersi salvare nella sua Religione ; e ognuno potersi salvare, credendo soltanto l' esistenza d'un solo Dio, e rimuneratore ; e la Fede de' Misterj non esser assolutamente necessaria alla salute: Lasciamo parimente a' Teologi la cura di stabilire col mezzo di Estratti cavati dagli Autori Gesuiti, ciò che i Parrochi di questo Regno nel 1657. e 1658. provarono, la morale insegnata più costantemente, e comunemente da' Gesuiti stabilisce, e ritiene nei Uomini i principj de' disordini, e de' delitti, abolisce, ed altera i rimedj, distrugge, ed oscura i doveri particolari di caduna professione; scusa e favorisce le contravenzioni a' suddetti doveri: Lasciamo, dissi, di tutto ciò a' Teologi la cura, il Magistrato si restringa al nostro proposito sopra alcune osservazioni naturali, ed indispensabili.

1. Poichè è notorio, e costante, che tanti Gesuiti insegnano, e pubblicano dopo sì lungo tempo, senza ritrattazione, o disaprovazione della Compagnia sì gran numero d'errori sopra la dottrina, e principalmente sopra la Morale, non si dee dunque più rimproverare a' soli due Gesuiti Arduin, e Berruyer, come lo disse un Vescovo di questo Regno, esservi secondo loro *un' altro Gesucristo, diverso da quello, che ci è stato predicato, un' altro Spirito Santo da quello che abbiamo ricevuto, un' altro Vangelo differente da quello, che abbiamo abbracciato*..

2. Conviene esaminare, e discutere novamente tanti Scritti, giacchè vedesi per una parte, che gli errori in essi contenuti sono di già stati censurati con forza insieme, ed autorità da un gran numero di Vescovi del Regno nel 1658. e 1659., e di cui

uno

uno afficura nella fua lettera Paftorale de' 10. Maggio 1659. che *la lettura de' paffi continenti i fuddetti errori fece ribrezzo a tutti quelli che li intefero, di modo che fu egli ful punto di turarfi l' orecchie*, (fono le precife parole del Vefcovo) *come altre volte fatto avevano i Padri di Nicea per non fentire le beftemmie del libro di Ario*: e dall' altra parte fi fcorge che i Sommi Pontefici Aleffandro VII. Innocenzo XI. ed il Clero di Francia co' loro refpettivi Decreti 1665. 1666., e 1700. hanno cenfurato 45. 65. e 127. propofizioni eftratte la maggior parte da' Autori Gefuiti.

3. Nelle Rimoftranze 24. Decembre 1603. la Corte fece di già offervare ad Enrico IV. ful propofito de' Gefuiti, che ficcome il nome, ed il Voto della Compagnia è univerfale, così le propofizioni della loro Dottrina fono uniformi, e che quefta dottrina è comune a tutti in qualunque luogo fiano. Di fatti la Corte ha veduto nelle Cofituzioni de' Gefuiti, che Dottrine, o anche opinioni differenti non devono tra loro effer accettate, nè permeffe. In confeguenza di quefte Coftituzioni la Compagnia de' Gefuiti non folo impedì per venti anni al Gefuita Tirfi Gonzalez di pubblicare un' Opera contro il Probabilifmo, Opera che non potè far ftampare fenon allora quando fu Generale: ma ancora la fteffa Compagnia non oftante la dichiarazione fatta dal fuddetto Gonzalez che egli non fcriveva contro il Probabilifmo, che come particolare, e non pretendeva obbligare i Gefuiti a feguire la fua opinione, non oftante, diffi, quefta dichiarazione la Compagnia fu ful punto di deporlo dal Generalato. Finalmente le 45. 65. e 127. propofizioni cenfurate nel 1665. 1666. 1679. e 1700. fi ritrovano ancora per la maggior parte nella Teologia del Gefuita di Rodi del 1672. nell'

Ope-

Opere del Gesuita Gobat del 1700. nel compendio Teologico del Gesuita Taverna, nella Teologia riformata da Innocenzio XI. del Gesuita Urtado del 1701. nell'opera del Gesuita Francolin del 1705. in quella del Gesuita Lorthoir del 1709. in quelle del Gesuita Casnedi del 1721. del Gesuita Lemene e nella Rimostranza fatta al Vescovo d' Osserre nel 1725. e 1726. e nell'Opere de' Gesuiti Arduin, Berruyer, e Piccon 1699. 1709. 1727. 1733. 1734. 1741. 1748. 1753. e 1758.

4. La Sorbona con suo Monitorio Dottrinale si solleva contro l'Opera di Amadio Guimenio, di cui il Pubblico Ministero diceva nel primo Agosto 1665. „ che dopo d'aver attaccato i principj fon-„ damentali della giustizia, e della carità, d'aver „ raccolto tutto quello che dalla Spagna, e dall' „ Italia avevano somministrato i Casisti, ha preve-„ duto di più tutto ciò che i spiriti più sregolati „ non avrebbero potuto inventare in cento anni, e „ tutto ciò che fin' allora era fuggito alla malizia, „ e al libertinaggio degli Uomini. „ La Sorbona, dissi, si solleva contro quest'Opera, e subito il Gesuita Moya nella Richiesta alla Congregazione de' Cardinali grida che gl' *insidiosi della gloria della Compagnia hanno intrapreso di descreditarla*, *non si tratta*, soggiunge il medesimo, *dell' interesse d' un solo Gesuita*, *ma la questione è della causa di tutta la Compagnia*. Nulladimeno se quest' Opera malgrado gl' intrighi pur troppo conosciuti è censurata a Roma nel 1666. conviene di nuovo censurarla anche nel 1675. ed il Pontefice Innocenzio XI. obbligato similmente a rinnovare le Censure nel 1680. si lamenta che i Gesuiti non lasciavano di esitarla.

5. Ma non crediamo se non ai Gesuiti stessi in circa l'esistenza pur troppo reale di questa morale contenuta nei loro Scritti, Morale, che dal Clero di

di Francia nella sua lettera circolare del 1656. vien chiamata peste delle coscienze ; chi v'è che non sappia i loro moltiplicati, e costanti sforzi dal 1656., sino al 1698. per sostenere, e difendere in una maniera la più contradittoria, ma sempre senza successo la Morale rilassata, di cui un' Opera iniqua, ed inimitabile nel suo genere accusava nel 1656. un gran numero d' Autori Gesuiti? In quanti Scritti dei Gesuiti si vede avvanzare ora che questa Morale non è nei loro Casisti, e ciò vien detto dai Gesuiti, Annato, Cassini, Pinterò, Lemene, ed altri, quantunque il Clero del secondo ordine di Francia attesti, che dopo la verificazione fatta i passi allegati sono negli autori Gesuiti parola per parola, come sono citati: ora che questa Morale censurata tante volte, e sì giustamente era buona, il che dicono i Gesuiti Pirot, Fabri, e Moya: ora, che tutto ciò che vien detto dei Casisti non era per una parte senon un' impostura, bugia, e superchieria, e per l' altra, senon una folle, e maligna credulità, come avvanza il Gesuita Daniel, e finalmente trovarsi ridotti al termine di dire per apologia di questa Morale, che il libro, da cui fu prima denunziata, era condannato.

6. Ecco come si esprimeva nel 1748. un Vescovo di questo Regno, che altronde in proprj termini aveva detto ch' egli era amico dei Gesuiti, che non si scordava dell' amore, che per lui aveva la Compagnia, e i di cui legami colla Compagnia stessa gli aveva concitati dei nemici, ecco come s' esprimeva questo Vescovo di S. Pons nella sua Istruzione, e ordinazione Pastorale dei 16. Luglio 1748. fatte contro l' opera del Gesuita Piccon: „ Frattanto che noi ci teniamo in guardia contro le minaccie, e trame di quelli che tradiscono Gesù Cristo, non si mancherà mai di dire,

 „ che

„ che noi abbiamo eccitato dei gran torbidi. Que-
„ sto è ciò che temeva S. Cipriano a cagione del
„ rilassamento, che si cercava introdurre nella Chie-
„ sa . . . . Frattanto collo stesso S. Padre vi av-
„ verto, e vi consiglio a non fidarvi di questi pe-
„ ricolosi schiamazzi, a non creder sì facilmente a
„ parole ingannatrici, a non prender le tenebre per
„ la luce, la notte per il giorno, . . . la morte per
„ la vita: che la loro età, i talenti, il credito non
„ vi seducano: essi cercano di corrompere la purità
„ della Chiesa, la verità Evangelica con perverse
„ Dottrine „ così a suoi popoli predicava il sudetto Ve-
scovo di S. Pons.

7. Non esamino punto ciò che possano inappres-so divenire i costumi i più utili, e sicuri per l'ordine, e quiete pubblica, come pure le Leggi migliori, e più vigilanti, qualora esista una Compagnia, che i Parrochi nel 1658. asserivano esser, e la più numerosa, e la più potente di tutta la Chiesa, Compagnia che governa le coscienze di quasi tutti i Grandi, legata, ed accanita a sostenere le più orribili massime, che abbiano unqua mai fatto gemere la Chiesa; Compagnia incaricata dell'educazione della Gioventù, e della direzione delle coscienze.

Ma passiamo ad oggetti che toccando più dappresso, e più direttamente ancora la Società Civile, e politica, l'ordine, la quiete universale concernono, ed esigono più particolarmente, s'egli è possibile, l'attenzione dei primi Magistrati.

In primo luogo la fede data, ricevuta, e serbata, ma che non può esser garantita, senon dalla sincerità degl'impegni, e dalla fedeltà di soddisfarli, è certamente il fondamento degli Stati, delle Comunità, e della vita Civile.

Che diverebbero le Leggi negli Stati, la polizia nelle Città, la disciplina nelle Comunità Civili, e Re-

e Religiose, l'ordine, e la pace nella Società, se gli Uomini potessero senza scrupolo darsi alla dissimulazione, all'inganno, all'infedeltà?

Questa infedeltà può risguardare o le cose nella loro vendita, e incanto, o gl'impegni nella loro stipulazione, ed esecuzione, o generalmente i discorsi, i trattenimenti, e le parole.

Frattanto è certo 1. Che i Gesuiti Lessio, Filiuzio, Emmanuel Sà, Baunio, Sanchez Escobar, Amici, Dicastillo, e Tamburin insegnano diverse sorte d' infedeltà, e d' inganni nelle cose, alterandole, vendendole a falsi pesi, a falsa misura, e prendendo quelle, che appartengono ad altri a proprio sconto.

2. Si trova nell'opere dei Gesuiti Filiuzio, Emmanuel Sà, Sanchez, Escobar, e Tamburino differenti maniere di burlarsi senza scrupolo, ed impunemente, secondo questi Casisti, di Dio, e degli Uomini, promettendo ciò che non si può fare, e non facendo ciò che si ha promesso. Filiuzio, Emmanuel Sà, Sanchez, Escobar suggeriscono il modo di deludere i Voti fatti a Dio, le promesse, ed i giuramenti fatti al Confessore, a dirgli la bugia, e ad ingannarlo anche nel confessarsi.

3. Gli spedienti di fare un falso giuramento anche davanti un Giudice senza spergiurare, le regole, ed i esempj d' equivocazione, l'occasioni da servirsene, i metodi per far dei equivoci per servirsi comodamente ed impedire, che non si possa scoprirli; non toglier la libertà di adoprarli sono tutte massime, che si ritrovano parimente nell'Opere dei Gesuiti Filiuzio, Sanchez, Escobario.

4. Se si pongano in pratica questi diversi insegnamenti, e quelli, che intorno la bugia diretta, le restrizioni mentali, e la direzione dell'intenzione danno pure molti Gesuiti, e particolarmente

il Valenza, Lessio, Filiuzio, Castro-Palao, Suarez, Toleto, Sanchez ec. vi sarà egli mai non dirò buona fede, ma neppure sicurezza fra gli Uomini?

In secondo luogo che cosa più pregiudiziale alla Società Civile, e politica quanto l'insegnare, e pubblicare, che quelli, che la compongono possano senza scrupolo far degli attentati gl'uni contro gli altri colla maldicenza, calunnia, falso testimonio contro l'onore, ch'è la vita civile, e molte volte ancora contro la vita naturale?

Ma che cosa mai altro insegnano a questo proposito i Gesuiti Lessio, e Lamy, che cita il Molina, Medina, Baunio, Urtado, Dicastillo, che cita pure un gran numero di Gesuiti, e tra gli altri Giovanni Gani, Daniel Baste, Enrico, tutti i Gesuiti delle Università di Vienna, di Gratz, e di Praga, composta dei Gesuiti Pennalossa, e Pillicerobi, e finalmente, Tannero Tamburino, Escobario, ed una Tesi sostenuta a Lovario dai Gesuiti Pirot, Moya, ed Annato nel 1645.? E che non hanno mai praticato colla calunia nei discorsi, e nei Scritti tanti Gesuiti di tutti i tempi, in tutti i Paesi, e contro ogni sorte di Persone? Che torbidi non ha eccitato in più Stati ma principalmente in questo Regno la pratica costante d'una Teoria sì perniciosa?

Si è veduto il Gesuita Novet obbligato dal Clero del Regno radunato nel 1645., a dimandar perdono ai Vescovi, da lui calunniati nelle prediche, si sono veduti i Gesuiti Seguin, Pinterò, e Pirot ammassare declamazioni, diffamazioni, calunnie o contro Opere approvate da più Vescovi, la di cui utilità per la Religione, e per la Chiesa era generalmente riconosciuta, o contro i loro Autori egualmente commendabili per il genio, per la scien-

za

za, e pietà, o finalmente contro un gran numero di Persone virtuose, che per il loro Spirito, talenti, ed uso di questi, erano sempre mai rispettabili.

Se l'Arcivescovo di Parigi con Editto 29. Decembre 1651. censura un' Opera del Gesuita Brisacier come calunniosa, e continente molte bugie, ed imposture, subito nel 1654. escono alla luce due altri libeli, i di cui Autori sono, per vero dire, incogniti, ma uno di questi è sostenuto, e difeso dai Gesuiti Annato, Duburg, Fabri, e Azart, in questa Capitale, in questo Regno, nell' Alemagna, e nella Fiandra, e il Gesuita Mesnier rinnova la calunnia, e ne aggiunge dell'altre contro dei Religiosi: e il Gesuita Bouhours in un suo scritto accusa calunniosamente di ribellione un gran numero di persone, e il Gesuita Francesco Estrix pubblica in Latino contro i dottori di Lovanio delle calonnie, ripetute di poi, ed aggravate in Francese dal Gesuita Rapino.

Che raccolta d'imputazioni false, e calunniose contro un gran numero di Persone le più rispettabili d'ogni stato, e condizione non contiene mai un' Opera pubblicata nel 1715. in due volumi, ed attribuita al Gesuita Colonia, ristampata dipoi due volte nel 1744. e 1750. sotto nuovo titolo, accresciuta fino a quattro volumi, e censurata in Roma nel 1749. e 1754.! Quante volte i Papi stessi, e specialmente Clemente VIII. Inno: XI., e Benedetto XIV. non sono stati calunniati dai Gesuiti!

In una parola ecco come uno Scritto pubblicato autenticamente sotto il nome, ed autorità del Re di Portogallo caratteriza la dottrina, e la condotta dei Gesuiti intorno la calunnia, e quali conseguenze ne derivino.

„ *Questa perniciosa Dottrina* condannata da Papa

 „ In-

„ Innocenzo XI. è ſtata ſoſtenuta, e praticata dai
„ Geſuiti con oſtinazione ſcandaloſa in tutte le qua-
„ tro parti del Mondo conoſciuto: ci ſono eſempj
„ ſenza numero di perſone, di governi Eccleſiaſti-
„ ci, e civili rovinati da codeſti Religioſi con queſta
„ abominevole pratica „. Rapporta in oltre alcuni
„ eſempj i più ſegnalati, e ſcandaloſi di tanti Prelati,
„ e Uomini illuſtri in virtù, e Dottrina, dai Ge-
„ ſuiti orribilmente calunniati in Aſia, ed Ame-
„ rica ſenza contare il numero infinito dei Gover-
„ natori, ed offiziali Reali ..... perſi, e rovina-
„ ti dalle deteſtabili calunnie dei Geſuiti, qualora
„ gli hanno trovati pieni di fermezza, e di zelo
„ nel voler preferire il ſervizio dei loro Sovrani,
„ le proprie coſcienze, e l'onore agl'intereſſi del-
„ la Compagnia „. Chi non vede eſſer queſto Scrit-
to una Storia quaſi allegorica, e pur troppo vera
di ciò ch'è paſſato nello ſpazio di più di cento an-
ni nella Francia?

Ma fin dove mai non ſi ſtende „ la libertà licen-
„ zioſa, (proſiegue il ſuddetto Scritto) nota a cia-
„ ſcun dotto dell' Europa, che ſi prendono i Ge-
„ ſuiti di calunniare, e diffamare ſecondo che con-
„ viene ai proprj intereſſi, e ſenza diſtinzione di
„ perſone, tutti quei, che s'oppongono alle loro
„ preteſe? E'un effetto di queſto monopolio abo-
„ minevole, di queſta pernicioſa Dottrina che i Ge-
„ ſuiti ſi ſono autorizati di calunniare orribilmen-
„ te, (come ſi prova da i fatti ſopra cui è appog-
„ giato il giudizio reſo li 12. Gennaro 1759.)
„ il Governo e la Perſona ſteſſa del Re di Por-
„ togallo."

Che non ſi dee temere da una Morale, e da
una pratica egualmente contrarie al precetto della
carità verſo il proſſimo, che autorizano per prin-
cipio la vendetta abolita da Gesù Criſto e coll'
eſem-

esempio, e colle parole del suo sacrosanto Vangelo; che costituiscono ciascun particolare giudice in propria causa, e in quella d'altri; annientando così il Governo Ecclesiastico, Civile, e politico; rovinando fino da fondamenti l' unione fra Cristiani, e la Società Civile, e mettendo in confusione, e turbolenza la Chiesa, e lo Stato?

In terzo luogo vorrei poter dubitare, di ciò che quasi tutti gli Autori Gesuiti asseriscono *esser in balia di ciascuno per il proprio interesse desiderare, far complotti, eseguire finalmente l'omicidio, potersi ammazzare da se stesso, o per mezzo d' altra persona, rispetto a cui esser un' Opera di carità, l' atto che commette.*

In prova di tal verità basterebbe la sola opera del Busembaum pubblicata nel 1652. Opera tanto accresciuta e diffusa per lo spazio di cento anni dai Gesuiti con cinquanta Edizioni, e nuovamente nel 1729. con aggiunte, e Commenti di molti di loro, e di fresco nel 1757. ancora.

Se però scorro una parte delle autorità citate dal Busembaum, vedo ch' egli fa garanti delle sue micidiali opinioni i Gesuiti Cardenas, Moya*, Azoe, Castro-Palao, Sanchez, Granadio, Lessio, Arsdekin, Lugo, Molina, Filiuzio, Escobar, Urtado, Laiman, Tannero, Toledo, Enriquez, Suarez, Vasquez, Valenza, Dicastillo, Islung, Pirringh . . . non proseguisco il lungo Catalogo, che per stanchezza: non si può aprire la menoma raccolta d' estratti di Libri dei Gesuiti, che non si trovi in favore dell' omicidio un gran numero di autorità.

Queste si trovano in tutte l' Opere dei Gesuiti pubblicate in tutti i tempi, in tutti i Paesi, e principalmente in questo Regno, ove è stata insegnata pubblicamente tal dottrina nella Capitale, a

Caen, a Roan, Somiens, Pont Musson, ad Arras, a Nantì dai Gesuiti Ereau, Hahaut, Lacour, Desbois, Longuet, Lesseau, Poignant, Pirot, Daniel, Montcarville, Taverna, Gobat, e ultimamente dalli Mamachi, e Sopra Ponte. E non s' accordano eglino con tutti i Gesuiti di tutti i Stati per favorire, autorizare, e palliare l' omicidio?

In 4. luogo per quanto pericolosa sia per la Società Civile la dottrina dell' infedeltà, della calunnia, e dell' omicidio non si può mirare senza orrore ciò a cui la Società civile, e politica è sempre esposta per un' altra Dottrina ancora più funesta, che quantunque sistematicamente legata dai suoi Maestri con quella dell'omicidio, apparisce nulladimeno e più orribile, e più mostruosa.

La gradazione d' eccessi, e di errori insegnati sopra l' omicidio può di fatti condurre senza scrupolo, e senza timore fino alla Dottrina attentatoria all' autorità, indipendenza, sicurezza, e alla vita di quelli, che sono ai nostri occhi l' imagini sacre, e i Ministri Augusti di Dio medesimo.

Ma da chi mai tal Dottrina si è ella frattanto combinata dopo lungo tempo, combinata a principio, e ridotta a metodo, insegnata, tante volte pubblicata, e in tanti modi, sempre sussistendo in faccia del Mondo quantunque sempre proscritta, e dirò finalmente troppo sovente realizata da sacrilegi attentati?

Quai motivi più pressanti per far conoscere questa dottrina, e quei che la professano, e pubblicano da tanto tempo!

La condotta tenuta da un Corpo intiero in tutti i tempi, in tutti i Stati ha troppa analogia, e legame coi sentimenti e dottrine dello stesso corpo; v' è troppa rassomiglianza conformità, e concerto an-

ancora tra la pratica, e la Teoria intorno una materia così importante, come è la presente, per non separarne una dall'altra; finalmente questa relazione così sensibile, e pericolosa mi conduce naturalmente a far conoscere sommariamente quai sono stati i Gesuiti in tutti i tempi, in tutti i paesi.

Se per compiere a quest'oggetto divenuto più importante sono obbligato a seguire, e considerare i Gesuiti di tutti i Stati dopo la nascita della Compagnia fino a' giorni nostri, non mi tratterrò sopra i scandali, e torbidi che si eccittarono da per tutto all' apparir della Compagnia, e principalmente in Alcalà, Salamanca, Parigi, Venezia, e Roma a motivo della loro particolare condotta, delle indiscretezze ed intraprese loro, non avendo ancora i primi membri dell' Istituto nè forma, nè consistenza, nè connessione. Non esaminarò punto per quali strade, e co quai motivi, i Gesuiti ottennessero nel 1540. da Paolo III. quell'approvazione che prima gli era stata dallo stesso negata sopra l'avviso ragionato di tre Cardinali; non starò a considerare, che questo Istituto in luogo di quel favore, provato da tutti gli ordini Religiosi in tutti i Stati nel loro principio non ha invece esperimentato nelle Spagne, Italia, Germania, Fiandra, Polonia, e Francia se non una opposizione universale per parte del Clero, degli Ordini Religiosi, delle Università, de' Magistrati, e di tutti i Corpi, che si sono opposti al loro stabilimento, perchè considerato, e dimostrato da per tutto contrario al ben della Chiesa, e alla sicurezza degli Stati. So che i Gesuiti non negano questa opposizione che anzi ne trionfano, facendo con ciò rilevare ai Sovrani pii e Religiosi l' autorità assai rimarcabile della Compagnia.

Si

Si getti lo sguardo sopra la condotta tenuta in tutti i Paesi dai Gesuiti fin dal principio dei loro stabilimenti, e si vedrà nel 1547. un Gesuita, e la Compagnia ancor nascente pubblicare in Germania un libello contro un' Editto destinato a calmare le turbolenze della Religione, e contro il Sovrano, da cui l' Editto era emanato: si vedranno nel 1550. i Gesuiti in Venezia ingerirsi in tutti gli affari sotto l' ombra di dirigere le coscienze, come diceva alla Corte il Ministero Pubblico li 22. Decembre 1611. nella Valtellina del 1560. introdursi in tutte le Case per sapere tutti i secreti, e cavarne del bene, come asserisce pure il pubblico Ministero: eccitare nel 1561. contro gli Eretici delle Valli di Savoja una guerra crudele, e sanguinosa, ed uno di loro marchiare alla testa dell' armata colla speranza che si dia luogo a confiscazioni de' beni per fondar dei Collegj: si vedrà l'avidità dei Gesuiti impadronirsi dei beneficj, e anche delle Parrochie di Roma obbligando nel 1564. il Clero di quella Città a porgere i suoi lamenti al Pontefice Pio IV., e dimandargli che reprima la loro cupidigia: si vedranno i Gesuiti d' Anversa soli rifiutare nel 1578. di giurare la pacificazione di Gand.

Senza entrare in dettaglio di ciò che Monsignor Tuano, ed altri Storici hanno scritto circa il complotto formato ed eseguito nel 1578. dai Gesuiti di Portogallo, e particolarmente dai tre Confessori del Re, della Regina, e del Cardinal Don Enrico per levare la Reggenza alla Regina, e farla passare al Cardinale; circa le minaccie fatte dai Gesuiti al Reggente, e al Re stesso (a cui erano divenuti sospetti) di denunziarli, e lasciarli nelle mani dell'Inquisizione: circa le Leggi troppo avvanzate fatte per mezzo dei Gesuiti, che mescolandosi nel Governo si rendevano ridicoli, come scrive il Tuano:

no: circa l'influenza dei Gesuiti sopra il progetto tanto funesto al Re di Portogallo, ed a suoi Popoli di tentare nell'Africa dell'espedizioni temerarie, ed infelici: circa il loro credito, allorchè il Cardinal Don Enrico divenne Re, e dell'abuso, che ne fecero governando in di lui nome, e consigliandolo a chiamare alla Corona un Sovrano straniero in pregiudizio degl' Eredi legitimi, contro uno dei quali, quantunque riconosciuto Re da tutta la Nazione, fecero i Gesuiti rivoltare in un sol giorno tutte le Città maritime; senza entrare in tutto questo dettaglio, ci contenteremo di far osservare alla Corte, che nella Rimostranza fatta al Re nel dì 24. Decembre 1603. è attribuita agli intrighi, e cabale dei Gesuiti la rivoluzione di Portogallo, in cui tanti Gentiluomini Francesi spediti dal Re di Francia in soccorso del legittimo Sovrano, vi perirono. „ Vedeva la Corte in questa rivoluzione
„ un deplorabile esempio della perfidia dei Gesui-
„ ti, mentre nel tempo che tutto il Clero di que-
„ sto infelice Regno di Portogallo si rimaneva fe-
„ dele alla Patria ed a' suoi Re, non vi furono,
„ che questi nuovi Teologi (Gesuiti), i quali
„ non hanno avuto orrore di sacrificare l'interesse
„ del Paese, ed hanno cagionato il massacro di
„ tanti Ecclesiastici, e Religiosi, di cui due mil-
„ le sono periti di diverse fazioni, nel mentre
„ ch' essi si sono liberati con una Indulgenza par-
„ ticolare ottenuta dal Papa che li assolveva da
„ tutte queste violenze praticate.

Ma quale era di fatto nel 1578. appena 40. anni dopo la fondazione, la Dottrina, se non direttamente insegnata, almeno approvata da questi nuovi Teologi, sopra l'autorità, indipendenza, e sicurezza dei Sovrani; e quale era nello stesso tem-

po

po la condotta da medesimi tenuta a riguardo dei Monarchi?

In Ingolstad erano di già Padroni i Gesuiti della dottrina dell' Università, in cui il Gesuita Valenza era il Professore Ordinario di Teologia, e Decano dell' Università; colla di lui approvazione si pubblicò colle stampe nel 1578. un'Opera continente i principali attentati contro l' autorità, e sicurezza dei Re: si scuopre nel 1581. una congiura nell' Inghilterra contro la vita della Regina, i tre Gesuiti Cangian, Skervin, e Briant ne sono l'anima. I Gesuiti Creikton, Palmio, e Codreto sono complici d'un simile complotto contro questa Regina nel 1584. ed uno di questi Gesuiti per determinar l' assassinio gli dà la Comunione in una Cappella: altro assassinio è diretto contro il Principe di Oranges da quattro Gesuiti, che l' assicurano, che sarebbe stato posto nel numero dei Martiri, qualora per tal Parricidio fosse morto.

E' questa l' epoca, in cui a proposito d' una Dottrina, e d' una pratica amendue conformi tra loro, ed egualmente detestabili, comincia per la Francia una Cronologia più seguita, più compita e dolorosamente interessante.

Perchè non mi è permesso, o per dir meglio, perchè mai non posso seppellire in un'eterno obblio quegli orrori inauditi presso di noi, (come con verità scrive un celebre Autore) avanti che i Gesuiti apprissero le scuole nel Regno; effetti pur troppo infelici della Dottrina dell' omicidio insegnata dalla moltitudine dei loro Dottori!

Ma da una parte quante non sono le Storie e più autentiche, che palesano i progressi e gli attentati di questa congiura intestina insieme, e straniera successa per opera della Dottrina, e intrighi

dei

dei Gesuiti, contro tutte le Leggi fondamentali, contro l' interesse più certo e più caro, contro la quiete, e l' onore del Regno, contro i diritti più costanti, e più sacri di quell' Augusto Casato, che fa da sì lungo tempo la nostra gloria, e la nostra felicità! Dall' altra parte se l' Università della Capitale diceva in una sua Memoria presentata al Cancellier di Francia 4. Novembre 1625. che *la fedeltà, e l' affetto, che dobbiamo al nostro Re Cristianissimo non permette di tenergli celate tali cose*; *quale non sarà dunque il dovere per tutti i titoli possibili dei Magistrati di far vedere* donde sia penetrata, e derivata nella Patria, e nel popolo quella gran disgrazia, che lo spirito umano ha orrore di ramentare?

Nel 1581. il Gesuita Samier è deputato a diversi Principi della Germania, dell' Italia, e della Spagna: egli come dice un celebre Autore contemporaneo si trasfigura in tante forme quanti sono gli oggetti, forme tanto contrarie nei costumi, quanto nei vestiti a quello Stato santo, che avea abbracciato; e ciò fu per scandagliare le disposizioni di quei Principi ad entrare contro la Francia in una congiura, di cui appresso le nazioni straniere i Gesuiti Odone Pigenat, e Matteo Lorenese sono conosciuti sotto nome di Corrieri di questo Complotto, e nel Regno i Gesuiti Commolet, e Boittet sotto quello di Trombettieri.

Il Gesuita Odone Pigenat presiede all' Assemblee dei Sedici come attesta un Curato di Parigi, che v' interviene per procurare di ricondurre ai loro doveri questi furiosi. Un processo verbale prova, che i sediziosi tenevano le loro radunanze nella Casa Professa dei Gesuiti di Parigi, e che un Gesuita si persuadeva di spedir a Bologna, e di tentare un' intrapresa contro quella Città maritti-

ma

ma del Regno per farvi abbordare un'Armata straniera, che i sediziosi aspettavano.

Queste sediziose Assemblee si tennero pure nel 1589. nel Collegio de' Gesuiti di Parigi, ove fu data udienza ad un Ambasciatore di Potenza straniera.

Nel bollore di quest' intrighi, cabale, e fazioni fomentate dipoi all' istesso modo nel 1581. si sparsero nel Regno circa 1586. le Controversie composte dal Gesuita Bellarmino, sequestrate dipoi per ordine del Procurator Generale Regio, come contenenti una Dottrina contraria all' autorità, e sicurezza dei Monarchi: fu in tal circostanza che venne alla luce nel 1588. un nuovo scritto dello stesso Bellarmino sotto nome di Francesco Romolo, ed un' altro del Bridgvvater Gesuita Inglese, scritti autorizanti la ribellione de' Sudditi contro i Sovrani; che i Gesuiti eccitarono in Burdò una sedizione nel 1589. che discacciati da questa Città per Editto del Re si ritirarono in quelle di Agen, e Perigueux, ove fecero nascer sollevazione: che pubblicarono essi stessi colle stampe aver colle Prediche eccitata una rivoluzione nella Città di Rennes.

Fu per vieppiù difondere la Dottrina parricida, e per metterla a portata degli stessi Scolari, e di quei, che non leggono l' Opere Teologiche, che il Gesuita Martin Delrio compose in Burdò nel 1586. il suo Commento sopra le Tragedie di Seneca, in cui scrivendo sopra i versi micidiali, che Seneca mette in bocca d' Ercole furioso, aggiunge il Commentatore esser permesso ad ogni particolare ammazzare un Tiranno usurpatore, ma che riguardo ad un Principe legittimo divenuto Tiranno non lo era permesso senon nel caso di dover difender la propria vita. La Prefazione Dedicato-

ria

ta al Vescovo d'Anversa si trova colla data dei 24. Maggio 1589. due mesi dopo la quale, e particolarmente nelle congiunture sopra espresse dell' espulsione dei Gesuiti da Burdò, il Mondo vidde il primo esempio d' un parricidio consumato nell' anno stesso 1589. contro la Sacra Persona d' uno de' nostri Re. „ Il giorno stesso, in cui noi fummo cacciati da Burdò con Editto del Re, (dicono i Gesuiti nelle loro lettere annali del 1759.) „ il Re autore dell' editto fu cacciato dal Mondo, „ e privato di vita. Frattanto noi fummo mandati a San Macario per esser tutti uccisi o sia „ che il sospetto di molti, o la fama avesse fatto ciò credere, se egli avanti non fosse stato „ solo ammazzato.

Che calunnie contro il Monarca non ammassa il Gesuita Marianna nella sua Opera de *Rege*, & *Regis institutione* impressa in Toledo nel 1589. ove al capitolo 6. gli applica tutte le qualità tiranniche rimarcato al cap. 5. Il Gesuita Vasquez rappresenta nelle sue dispute Metafisiche fatte ristampare dai Gesuiti in Anversa nel 1618. questo stesso Monarca come un Empio, un Scolaro di Macchiavello, e sotto colori i più falsi, ed i più neri.

Ch' elogj poi non dà lo stesso Mariana al Parricida, e al di lui esecrabile attentato, qualificandolo col nome d' intrapresa eseguita con eroico coraggio, aggiungendo, che il mostro che l' ha commessa sarà sempre la gloria d' una Nazione, quando egli è il primo obbrobrio.

Fu stabilito nel Consiglio, che i Sedici tenevano nel Collegio de' Gesuiti di Parigi di far morire più tosto di fame li 19. suoi abitanti, più tosto che darli nelle mani d' Enrico IV.

Fu trattenuta vicino a Lione una Lettera inviata

viata dipoi al Re, fatta ſcrivere dal Geſuita Matteo (diverſo dall' altro citato di ſopra) e ſegnata 2. Novembre 1591. nel Collegio dei Geſuiti di Parigi, di cui queſto Geſuita ne fu il latore col carico di ſupplire a bocca a ciò che vi poteva mancare nella lettera, in cui le genti , che tenevano i dodeci Quartieri di Parigi davano non ſolo la Città , ma tutto il Regno ancora nelle mani d' un Sovrano Foraſtiero.

I Geſuiti impreſtarono allora ai Ribelli contro Enrico IV. vino, biade, e avena per il guadagno degli annelli della Corona, di cui fu trovato che ſi erano impadroniti il giorno dopo l' ingreſſo del Re in Parigi.

Trattanto da una parte oltre i due ſcritti ſedizioſi del Bellarmino, i Geſuiti Azorio , e Perſon pubblicarono nell' iſteſſo anno 1593. due altri in uno de' quali s'inſegnava il detronizamento dei Re col mezzo dell' autorità Eccleſiaſtica , e l' altro faceva dogma di Fede non ſolo la deſtituzione incorſa col ſolo fatto per parte del Sovrano , oppoſta alla Religion Catolica, e la diſoluzione dal giuramento di fedeltà, ma ancora l' obbligo impoſto ai Sudditi di far ſparire un ſimile ſovrano , quando non abbiano la forza di deporlo.

Dall' altra parte il Geſuita Commolet predicando nella Chieſa Parrocchiale di San Bartolomeo di Parigi nell' anno ſteſſo 1593. e facendo un' alluſione falſa, e ſacrilega all' Omicidio d' Eglon Re de Moabiti; gridava dal pulpito; *egli fu per noi un Aod , foſſe o monaco , o Soldato, o Contadino , fu un Aod: voi vedrete fra pochi giorni un miracolo patentiſſimo di Dio*, sì sì *voi lo vedrete, e tenetelo di già per fatto.*

In queſto medeſimo anno in cui ſi pubblicò queſta dottrina ſedizioſa, e micidiale , alcuni giorni dopo

dopo queste esortazioni parricide, e queste predizioni fanatiche, Barriere attentò alla Sacra Persona d'Enrico IV.

Così il Paquier attesta, per confessione del Reo, mentre per comando del Re vidde tutti i pezzi di processo fatti al Barriera, parlò più volte con lui. „ Egli assicura, che questo Parricida non aveva „ lo spirito perduto, che confessò d' esser stato in„ coraggito ad uccidere Enrico IV. da Varada „ Rettor dei Gesuiti di Parigi, il quale lo aveva „ condotto nella sua Camera, datagli la benedi„ zione, e che il giorno inanzi s' era confessato „ da un' altro Gesuita, ricevuta la comunione „ nel Collegio dei Gesuiti, e parlato del suo pro„ getto ad un altro Gesuita, che predicava spesse „ volte male del Re, ed aveva trovato il di lui „ consiglio santissimo, e molto meritorio.

Così il Tuano ci fa sapere che Barriera dichiarò nel giorno del suo supplicio, d'esser stato assicurato da'Gesuiti della sua eterna salute, se fosse morto nell' intrapresa; e avvertito, che se fosse stato preso, e posto alla tortura si guardasse bene di nominar alcuno di quelli, che gli avevano consigliato quell' azione, che altrimenti egli sarebbe sicuro d' esser eternamente dannato.

Senza richiamar quì alla memoria ciò che si trova o nella Storia del Tuano in cui si legge che l' Università, sul Processo decretato nella Corte contro i Gesuiti, dimandò dopo 30. anni che essendo i fatti sopra riferiti di pubblica notorità, fossero questi banditi non solo dall' Università, ma dal Regno ancora; o nell'arringhe contradittorie fatte in tale circostanza; senza parlare di ciò che lo stesso Storico malgrado il secreto con cui doveva tener nascosto le deliberazioni della Corte riferisce che molti magistrati restarono sensibilmente

afflitti nel veder allora unite le istanze dell' Università al regolamento della Corte; e che in tempo di tali opinioni un' illustre Presidente della Corte pronunciò vedersi bene da lui, che il lasciar indeciso un tale Processo, era un lasciar la vita del Re nell' incertezza; senza, dissi, parlar di tutto questo, mi restringo a continuar la storia del doppio tradimento reciprocamente relativo ai sentimenti, e alla condotta dei Gesuiti.

Le Lettere annali Gesuitiche degli anni 1594.1595. impresse in Napoli nel 1604. parlando del rifiuto, che fatto avevano i loro Scolari in Lione di riconoscere il Re, e di pregar per lui, esagerano le minaccie fatte ai suddetti Scolari in tal proposito, e lodano come per una costanza ammirabile l'ostinazione criminale de' medesimi di non rispondere se non ciò che *noi stessi gli avevamo insegnato, cioè dover ciascuno rispettare il suo Re, ma che spettava al Papa dichiarare se il tale sia legittimo Re o no*. In questo stesso anno 1594. un terzo Parricidio fu attentato contro Enrico IV. da Giovanni Castelli nudrito, ed allevato presso i Gesuiti, che dal Gesuita Gueret aveva appreso esser questo attentato un mezzo per purgar le proprie colpe; che più volte era stato ammesso nella Camera delle meditazioni, ove i Gesuiti introducevano i maggiori Peccatori, spaventandoli coi ritratti di molti demonj, e in tal modo penetrandoli coi più orribili fantasmi, e che finalmente aveva inteso dire da più Gesuiti in più luoghi, esser cosa lecita ammazzare il Re da essi spacciato per un Tiranno, ed Eretico.

A tante presunzioni, per non dire di più, dovrò aggiungere le alleanze notorie avute da' Gesuiti co' nemici dello Stato, gli intrighi, le cabale, le Prediche, le turbolenze, le fazioni, con cui riem-

riempirono il Regno per più di trenta anni, l'indignazione pubblica, e generale, eccitatasi per questo nuovo attentato contro i Gesuiti, e finalmente la tradizione della dottrina dell' omicidio difesa dal 1578. fino a questo punto?

Mi contento di richiamare alla memoria della Corte, che in condannando alla morte il Gesuita Guignard, ed il Gesuita Gueret al Bando, ha creduto dover ancora ordinare nel suo Arresto de' 29. Decembre 1594. che tutti i Gesuiti, come corruttori della Gioventù, perturbatori della quiete pubblica, e nemici del Re debbano nello spazio di tre giorni sortire dalle Case e Collegj di Parigi, e dentro quindeci giorni da quelle di tutto il Regno, e i loro Beni siano impiegati in opere pie, come fosse ordinato dalla Corte.

Con tale Arresto, e coll'editto del Re stesso dato in Gennaro nel 1595. e registrato nella Classe del Parlamento di Roan, i quali procacciarono al Regno fino al 1604. quella tranquillità di cui non ha mai più goduto dopo che furono di nuovo introdotti i Gesuiti, con tale, dissi, Arresto e Proclama i Gesuiti non possono ora, seguendo il loro stile ordinario far altro che inondare il Regno di Opere, dai Gesuiti Fiaminghi pubblicate sopra la dottrina sediziosa, e parricida con invettive contro Enrico IV. e l'Arresto della Corte: così i Gesuiti non ostante la ferita, che hanno essi ricevuto, e la loro Dottrina non lasciarono di pubblicare in Tolosa sotto il nome del Gesuita Richeonte, e in Baviera sotto quello del Valenza (che qualifica ciò per un'estratto e compendio di tutta la vera pietà) la Dottrina che insegna a ribellarsi a' Sovrani, e macchinare contro la loro vita. Frattanto quanti altri Stati d' Europa sono agitati da turbolenze, e minacciati di quei attentati, che per le misure pre-

ſe dalla Corte verſo la fine del 1594. erano ceſſati nel Regno.

Geſuiti maſcherati ſcorrono per l'Inghilterra dal 1580. ſino al 1585., e vi accendon il fuoco della ſedizione, e ribellione, annunciano con libelli l'invaſione ſtraniera di quella flotta formidabile, diſperſa nel 1588. e preceduta dall'arrivo del Geſuita Garnet Provinciale, che avea preſo cinque o ſei differenti nomi ſecondo il numero, e la diverſità delle cabale, che maneggiava.

Così negli anni 1593. e 1594. ſi ſcoprirono tre congiure contro la Regina d'Inghilterra di tre aſſaſſini differenti, uno de' quali aveva ricevuto l'Aſſoluzione, e Comunione dal Geſuita Olte, che facendo diſtribuire un libello per mezzo del Geſuita Creſwelt tentava di giuſtificare queſti attentati contro la Perſona ſacra dei Re; e gli altri due eccitati parimente dal Geſuita Olte, da cui avevano ricevuto l' aſſoluzione, e Comunione, e che andava ſpargendo un libello ſedizioſo, e parricida del Geſuita Perſon dipinto dal Cardinal Oſſat nelle ſue lettere, come un' intrigante conſumato, e che come ſcrive il Paſquier *rappreſentò* tanti perſonaggi nell' Inghilterra, quante v' erano differenti „ Reli„ gioni, mentre allevato nella Religion Cattolica „ diventò dipoi Luterano, e finalmente Geſuita, „ ma per qualunque Religione egli ſia paſſato fu „ però ſempre d' anima facinoroſa, ed inquieta. „

Quindi un' altra ſedizione eccitata in Riga Città della Livonia nel 1596. per opera de' Geſuiti, che vi ſi rendono odioſi.

Dipoi un nuovo comploto nel 1597. contro la Vita della Regina d' Inghilterra per opera di Eduardo Squirre, a cui il Geſuita Walpod dopo d' averlo impegnato con giuramento a far perire ſecretamente la Regina, aveva inſegnato ancora, e ſomministrare

ministrato i mezzi più perfidi, di modo che il poco successo dell' attentato fece credere al Gesuita, d' esser stato ingannato dall' assassino; perciò lo fece egli stesso accusare e scoprire per mezzo d' un' emissario, che diede tali avvisi, e tale dettaglio del fatto, onde il colpevole si vidde obbligato a fare, e segnare la confessione del suo delitto, e de' monopolj del Gesuita.

Negli anni 1598. e 1599. si vede tutta ad un tratto eccitarsi in Olanda una congiura contro il Principe d' Oranges, inspirata, determinata, comprata a prezzo d' argento, diretta dal Gesuita di Dovay, assodata colla confessione e comunione dell' Assassino nelle mani de' Gesuiti, colle minaccie, e promesse ordinarie fatte dai Provinciale, e Rettor de' Gesuiti, e finalmente coll' istanze criminali di due Gesuiti di Leida travestiti da soldati: nella Stiria, Carintia, e Carniola si sentono pure delle sedizioni; di cui i Stati di quelle Provincie accusano i Gesuiti: nella Baviera consigli violenti imputati a' Gesuiti, per cui resta il Sovrano insensibilmente spogliato de' suoi Stati: in Transilvania, e ne' vicini Paesi guerre desolatrici, occasionate dalla rottura della pace col Turco, rottura fatta da Sigismondo Re a sollecitazione d' un Gesuita: in Svezia la guerra contro questo stesso Principe, che volendo introdurre i Gesuiti in pregiudizio de' voti degli Stati, e della promessa fatta per conseguenza a' Svezzesi, è battuto per mare e per Terra, preso prigioniere, posto poi in libertà fugge dalla Svezia, tenta invano armar i Polacchi per rientrarvi, ed è finalmente spogliato delle sue Piazze, e del Regno di Svezia.

Se la dottrina dell' indipendenza degli Ecclesiastici, e dell' omicidio de' Re viene pubblicata da' Gesuiti Emmanuel Sa, e Toledo negli anni 1599.

e 1600. ſubito nel 1601. ſi vede che per gli intrighi, e ſollicitazioni de' Geſuiti Vinter, e Teſmond deputati d'Inghilterra dal Geſuita Garnet con lettere dirette al Geſuita Creſwel reſidente ſotto altro nome nella Corte d'un Monarca, ſi vede, diſſi, propoſta a queſto Monarca una nuova invaſione dell' Inghilterra, promettendo i Geſuiti di ſecondarla con un corpo di Cavalleria, e d'Infanteria, e che avendo il ſuddetto Monarca dichiarato la guerra all' Inghilterra, ſi rileva che nel tempo de' preparativi andava dimandando con iſtanza d'eſſer avvertito ſubito, ſe la Regina era morta.

Nel 1602. e 1603. la tradizione della dottrina Geſuitica dell' Anarchia continua a mantenerſi per mezzo d'una nuova opera del Geſuita Toledo, col quarto Tomo dell' Opere del Salmeron impreſſo coll' approvazione del Provinciale, che coll' autorità del Generale ne permette l'impreſſione ſopra giudizio di Perſone gravi e ſapienti della Compagnia; per mezzo de' ſcritti del Geſuita Pereira, delle dichiarazioni de' Geſuiti di Dola nella Franca Contea, colla loro condotta ſedizioſa, come ne fa teſtimonianza il Cardinal d'Oſſat in una Lettera a M. de Villeroi, e finalmente per mezzo della doglianza apologetica preſentata dal Geſuita Richeome al Re Enrico IV. per la Compagnia de' Geſuiti.

Eſſendo morta nel principio del 1605. la Regina d'Inghilterra il Garnet Geſuita ſubito ſcrive al Geſuita Creſwel reſidente ne' Stati d'un Monarca che i Geſuiti ſollecitavano invadere l'Inghilterra; ſi vede fatta una deputazione di tre Geſuiti di Bruſſelles a queſto Principe per affrettare l'invaſione; Cavalleria promeſſa nel 1601. per favorirla, levata allora in Inghilterra da' Geſuiti Garnet, e Gerard; inutilità di queſti preparativi nel mezzo

d'un

d' un Ambasciata inviata per trattare della pace ; un comploto che succede a questi preparativi per seppellire tutto assieme, e nel medesimo istante sotto le rovine del Palazzo di Westminster (che si voleva abbrucciare, e distruggere) il Re d' Inghilterra, i Principi del sangue, i Vescovi, i Pari, i deputati delle Provincie, Città e Borghi del Regno ; decisione data sulla dimanda del Capo di questo Comploto dal Gesuita Garnet per calmar i torbidi de' congiurati , e dopo di cui si promettono nel Mese di Maggio del 1604. con giuramento sopra la Santissima Trinità, ed il Santissimo Sacramento dell' Altare, a cui erano pronti ad accostarsi, di non abbandonare giammai, nè palesare la loro intrapresa; Confessione e Comunione di questi furiosi nelle mani del Gesuita Gerard , che riceve i loro orribili , e sacrileghi giuramenti ; confidanza del Capo di questo Comploto nel Gesuita Tesmond conosciuto, per meglio coprirsi, sotto nome di Greenvel, a cui invia uno de' suoi domestici per assicurarlo di sua fedeltà , e risoluzione ; Lettera del Gesuita Garnet al Gesuita Creswel residente ne' Paesi bassi ad effetto di far sfilare verso le coste del mare delle Truppe pronte a passar nell' Inghilterra, nel tempo, che si doveva eseguire questa congiura.

Frattanto si scuopre la congiura, si trova la mina profonda, l'ammasso di polvere; vengono arrestati i Congiurati, molte lettere, risposte de' delinquenti, e l'editto de' 15. Gennaro 1605. annunziano come complici, ed autori insieme della congiura polveraria i Gesuiti Gerard detto Broech, Garnet, e Tesmond detto Greenwel. Garnet preso per fame, come pure il Gesuita Oldercon, scrisse nel tempo della sua prigionia, ch' egli sapeva non esservi contro di lui prove sufficienti; ad amendue

fu permesso l'abboccarsi, ma in luogo, ove vi era spia occulta, in tale abboccamento convennero tra di loro dei sutterfugj di cui servir dovevansi: Oldercon a cui fu obiettato il ragionamento tenuto si confessò colpevole, Garnet, che sull' istessa obiezione aveva nel principio negato tutto, e con giuramento, e sopra il suo carattere di Sacerdote, confessò di poi il tutto alla vista della confessione d' Oldercon; ma restò anche altronde convinto da una scrittura fatta di proprio pugno, e da lui segnata; rinnovò dipoi la confessione de'suoi delitti sul patibolo nel di 3. Maggio 1606. il Gesuita Oldercon fu sentenziato poco dopo, e i Gesuiti Gerard, Tesmond, e Baudovin si sottrassero al supplicio colla fuga.

Se in questi tempi si tenga dietro a' Gesuiti di Genova, Moscovia, Venezia, Danzica, Polonia, si troverà, che in una Congregazione stabilita in Genova appresso i Gesuiti erasi stabilito un patto nel 1605. di non dar i voti per l'elezione de' Magistrati della Repubblica, che a quelli della Congregazione: si troverà che i Gesuiti avendo introdotto appresso Sigismondo Re di Polonia un' impostore, ed ajutatolo a levare un' Armata, eccitano una guerra crudele e sanguinosa, in cui vi perì il gran Duca di Moscovia, a cui successe l' Usurpatore da essi lodato, e da cui ricevono uno stabilimento in Mosca; che però poco dopo sono costretti d' abbandonare per la morte dell' Usurpatore ucciso in una guerra civile, e per l' espulsione, e massacro fatto de' Polachi; si troverà ch' essi soli co' Capucini ricusarono d'obbedire alle proibizioni fatte dalla Repubblica di Venezia in occasione dell' Interdetto, non cessando nelle prediche di declamare contro l' onore, ed il governo della medesima, ed eccitando dapertutto lo Stato turbolenze e sedizioni:

zioni:

zioni: non minori però furono quelle che eccitarono in Danzica, e Thorn impatronendosi d'un Monastero di Religiose, d'una Chiesa Parrocchiale, d'un Collegio. In Polonia i Gesuiti co' loro eccessi obbligano il Gran Cancelliere, alcuni del Clero, e la maggior parte della nobiltà, a portar contro di loro dinanzi al Re i proprj lamenti, ma in darno per il credito che avevano appresso il Re, che anzi lo divisero nel 1607. da' Palatini, ed a cui persuasero rinunziare ad ogni strada di conciliazione, e di attaccare i Palatini a mano armata: nel 1621. s'impatroniscono dell'Università di Cracovia, impegnando il Re di Polonia (a cui danno ad intendere che l'Università siasi ribellata) di marchiare contro la medesima con Truppe, che co' loro ordini commettono crudeltà inaudite; malgrado gli ordini avuti dalla dieta nel 1626. continuano a perseguitare l'Università di Cracovia, fino al 1634. in cui essendosi cangiata la loro costituzione per l'elezione d'un nuovo Re sono costretti ad obbedire, e serrare le Scuole: eccitano nel 1640. per cagione di decime, che ricusano pagare a' Curati di Polonia de' nuovi torbidi, per cui si viene all' armi, e siegue effusione di sangue.

Ma ritornando alla tradizione de' sentimenti de' Gesuiti sopra i Sovrani si ritrova che la loro dottrina contro l'autorità, e indipendenza, e sicurezza de' Re è insegnata e pubblicata nel 1604. in Cologna colla licenza de' Superiori, dall' Opera del Gesuita Ribardeneira tradotta dallo Spagnuolo in Latino dal Gesuita Oran, e dal Tomo XIII. dell' Opere del Gesuita Salmeron morto nel 1585. e lasciate al Generale della Compagnia, di cui fu uno de' primi dieci membri, e rese poi pubbliche per ordine dello stesso Generale, a cui sono dedicate.

I Gesuiti pubblicarono queste Opere in que' primi

primi momenti del loro richiamo nel Regno, che non sarebbe giammai seguito, come dice M. Sully nelle sue Memorie Tom. 2. cap. 5. *Se il Re non l'avesse comandato di sua piena autorità, essendosi opposti il Parlamento, l'Università, la Sorbona, molti Vescovi, e Città della Francia*: e per tacere d' una nuova edizione fatta in Magonza nel 1605. del Libro del Mariana, fu impressa magnificamente in Anversa una Satira contro i più zelanti Sudditi del Re, e dello Stato, qual Satira si ritrova nell' Opera del Gesuita Scribani occultato sotto il nome di Chiaro Bonarscio. Di tal Satira il ministero pubblico per bocca di M. Servin diceva alla Corte li 22. Decembre 1611. „ che ne averebbe
„ dato avviso al Re acciochè provedesse alla con-
„ servazione della propria vita esposta agli assassini
„ e parricidj da questo Scrittore, ne' luoghi, che
„ citò, presente il Gesuita Cottone, che in allora
„ diceva non esser tal libro un prodotto della Com-
„ pagnia, ma più tosto scritto da un qualche Ere-
„ tico di Ginevra per render odiosi i Gesuiti; ma
„ di poi il suddetto Cottone ha tenuto un diverso
„ linguaggio lodando questo scritto di Scribanio,
„ dandone degli esempj, e dicendo, che lo stile
„ dell'Autore era eccellente, e proprio per l'istru-
„ zione d'un Giovine per fargli parlar bene lati-
„ no . . . . . Scritto abbominevole, (continua M.
„ Servin) che fu posto nel Catalogo impresso in
„ Aversa del 1608. de' Libri composti da' Gesuiti,
„ come d'un Autore approvato dalla Compagnia.

Questa stessa Requisitoria prova assai da quanti Autori Gesuiti sia stata trasmessa nella Compagnia, e diffusa per il Pubblico fino all'anno 1611. la dottrina sopra la scommunica, deposizione, ed omicidio dei Re, poichè M. Servin dice d'aver notato ciò che in tal proposito, aveva letto nell'Opere del

Bel-

Bellarmino, Gregorio di Valenza, Vasquez, Torriano, Toledo, Suarez, Molina, Ribardeneira, Keller, Andrea Eudmond-Giovanni, Giuseppe Cresvvel Inglese sotto nome di Filopatere, Leonardo Lessio, J. Essio, J. Gretzero, Giovanni Azorio, e Mariana.

Si vede di fatti che il Gesuita Andrea Eudmon-Giovanni aveva fatto l'apologia del Gesuita Garnet dichiarandolo per Martire miracoloso; che il Gesuita Lessio aveva attaccato nel 1606. l'indipendenza, e sicurezza dei Re in un' Opera *compita in tutti i modi*, dice il Gesuita Allegambe, *il di cui frutto, e riputazione riempiono tutta la Terra, Opera esaminata ed approvata da gravi Teologi della Compagnia, e dal Visitatore delle Fiandre*, che la stessa dottrina era stata pubblicata dal Vasquez chiamato dai Gesuiti il S. Agostino delle Spagne; che il sogetto solo di sette scritti pubblicati nel 1606. sopra l' Interdetto di Venezia, dei quali sei sono del Gesuita Bellarmino, ed il settimo di Benedetto Giustiniano Gesuita sotto nome di Ascanio Jorrins, fa vedere, esser i Gesuiti tutti contro la Sovranità dei Re, impugnata dipoi anche dall' Azorio nel 1607. da un nuovo scritto del Bellarmino e da quei che il Gesuita Gretzer compose in difesa del Bellarmino per ordine del Generale, a cui sono dedicati, o pubblicati nel 1609. colla permissione d' un Provinciale, e dopo l'esame di tre Teologi Gesuiti.

In questo stesso anno i Gesuiti di Magonza fecero stampare un Comentario sopra il libro de *Juditiis*, di cui il Gesuita Serrario che n'è l' Autore, cercando se si debba approvare l'azione di Aod uccisore di Eglon Re de'Moabiti, se sia stato straordinariamente stimolato da Dio, oppure siasi servito

vito del diritto ordinario contro i Tiranni, rispose, *che per ben esaminare la verità di queste due opinioni sarebbe necessario agitare la questione se sia permesso uccidere un Tiranno, ma che il tempo, il più grande di tutti i Tiranni, impedisce il trattarla al presente, e a cui conviene voglia o non voglia obbedire*„ earum vero sententiarum utra verior
„ sit differere si velim, thesis necessario illa tra-
„ ctanda foret: liceat ne Tyrannum interficere.
„ Sed ne tractem summus modo vetat Tyrannus
„ cui velim nolim gerendus tuos; tempus inquam,
„ edax rerum.

Che pensar dovremo di tale riserva, e reticenza amendue nuove in un Gesuita? che dei motivi addotti, vale a dire le congiunture del tempo; che della confessione spontanea d' essere in uno stato violento, perchè il tempo non gli permette d' insegnare, e pubblicare una dottrina, sopra cui non lascia di rimettere il Leggitore all' autorità di più Gesuiti, che si spiegano più chiaramente sopra l' indipendenza, e sicurezza dei Re, cioè al Delrio, Lessio, Richeome, Ribardeneira, e Azorio? Non fu sennon verso l'anno 1690. che per la prima volta si udì un Gesuita parlar con riserva della dottrina parricida, e fu nel dì 14. Maggio 1690. *nel seno della pace, e nel mezzo ad un Popolo fedele e caro al suo Sovrano, di cui n' è la gloria, e l' amore* . . . . . . Non oso proseguire il discorso.

Ma da chi fu insegnata costantemente, e chiaramente la sacrilega Teoria, di cui l' esecrabile attentato non è che la pratica? di qual autore M. Servin diede avviso nel 1606. al grande Enrico IV. acciò provedesse alla conservazione della sua vita esposta agli assassini, e parricidj dal sopra lodato

dato ſcrittore; di qual libro erano le parole ſimili a quelle di cui ſi ſervì l'ultimo aſſaſſino, allorchè fu interrogato ſopra il ſuo deteſtabile parricidio, come diceva alla Corte il Pubblico miniſtero nel dì 21. Decembre 1611.? Che autore nominò queſto Moſtro negli interrogatorj? quanti indizj, e chiari ſi ritrovano nelle Memorie de' tempi contro i Geſuiti Alagona, e Cotton, e tanti altri? Le precauzioni preſe dalla Corte per proſcrivere allora e colpire la dottrina dell'Anarchia, e del parricidio, riſguardano le ſole opere dei Geſuiti, e principalmente quelle del Mariana, che la Corte con un ſuo arreſto 8. Giugno 1610. „ condannò all'
„ ultima infamia proibibendo di ritenerle ſotto pena di
„ delitto di leſa Maeſtà, riſguardano ancora un nuo-
„ vo ſcritto pubblicato in Roma dal Bellarmino,
„ ma compoſto durante la vita d' Enrico IV. ſot-
„ to di cui (come dice alla Corte il Miniſtero
„ pubblico li 26. Novembre 1610.) non ſi ardì
„ di pubblicarlo, ma ſoltanto dopo la di lui mor-
„ te facendone dopo alcuni giorni dar notizia nel-
„ la Capitale per mezzo di molti eſtratti fatti da
„ diverſe perſone, e pubblicati da alcuni con buo-
„ na intenzione, e da altri con fine contrario;
„ opera che la Corte col ſuo arreſto 26. Novem-
„ bre 1610. proibiſce parimente di ritenere ſotto
„ pena di delitto di leſa Maeſtà, come continen-
„ te una falſa propoſizione che tende alla ſoverſio-
„ ne delle Potenze Sovrane ordinate e ſtabilite da
„ Dio alla ſollevazione de' Sudditi contro i loro
„ Principi ſottrazione d'obbedienza, induzione d' at-
„ tentare contro le loro Perſone, e Stati, e ad
„ intorbidare il ripoſo, e la tranquillità pubbli-
„ ca.

Così le congiunture del tempo, alle quali i Ge-

fuiti fanno sì bene conformarfi non efigevano dunque più la riferva, e la reticenza di cui il folo Gefuita Serrario aveva dato nel 1609. il primo efempio, che non ha dipoi più trovato imitatori preffo i Gefuiti.

Frattanto non oftante quefte precauzioni della Corte, quale è in effetto, e da' quali Autori viene, dopo quefti Arrefti fino a' giorni noftri, la licenza di *fare tanti fcritti arrabiati* come diceva il Miniftero Pubblico li 20. Giugno 1614.? fenza parlare del difcorfo fatto nel 1610. nella Chiefa del piccolo S. Antonio dal Gefuita Gonthier fopra il libro del Mariana, difcorfo che fecondo l' analifi fatta da un Iftorico Contemporaneo (lo Stella alla pag. 118.) fu fatto col giudizio dei conofcitori Gefuiti, e fediziofi; il Gefuita Becan in uno fcritto impreffo a Magonza nel 1610. approva i fentimenti del Bellarmino, copia la dottrina del Leffio full' occifione dei Re, nel mentre, che il Gefuita Balinghen fa parimente imprimere a Dovai la fua traduzione in Francefe del libro del Ribaldeneira. Antonio Hoskin Gefuita pubblica a S. Ofner in un' Opera contro il giuramento di fedeltà, che il Re d'Inghilterra dopo la congiura delle Polveri efigeva coll' approvazione di tutti i Dottori Cattolici, i fentimenti dei Gefuiti contro l' autorità, ed indipendenza dei Re; fimili fentimenti fi ritrovano pubblicati in due Scritti nel 1612. dal Gefuita Becan; nei Comentarj di Magalian Gefuita fopra Giofue; in quello di Benedetto Giuftinian Gefuita fopra l' Epiftola ai Romani; nell' Iftituzioni Morali dell' Azorio. „ Il Miniftero pubblico è obbligato „ denunciare alla Corte li 16. Aprile 1613. un „ libro perniciofo, che dopo la cenfura fattane „ a Roma li 3. Gennaro precedente, e certificata „ li

„ li 30. dal Nunzio, il Gesuita Becan, e suoi-A-
„ derenti nemici delle Potenze, dei Re ed altri
„ Principi, e Stati secolari hanno preso l'occasione
„ di far ristampare.... coll'approvazione di Enri-
„ co Schereno Provinciale della Compagnia di Ge-
„ sù appresso il Reno, attestante che altri Teolo-
„ logi a ciò deputati avevano veduto per l'innan-
„ zi questa nuova Edizione, la quale, aggiunge
„ M. Servin, conferita da lui colla precedente,
„ mostrata al Procurator Generale del Re, fu tro-
„ vato contenersi il veleno tanto nella seconda,
„ che nella prima. Sul proposito del suddetto libro il
„ Generale dei Gesuiti scrivendo nel 1613. al Gesui-
„ ta Balthazard Provinciale in questo Regno, si con-
„ tenta di rimarcare allo stesso, *che sono state in quest' opera riprese delle cose, che avrebbero potuto esser espresse differentemente, o passate intieramente sotto silenzio; che egli spera, che il detto Religioso sarà in avvenire più prudente.*

Il Gesuita Suarez pubblica nulladimeno nell'istesso anno 1613. tutto ciò che dir si può di più perniciosο contro la Potenza Sovrana e la Persona Sacra dei Re. Nell'esser alla Corte denunziata 20. Luglio 1604. quest' Opera impressa l'anno stesso a Colonia coll'approvazione del Provinciale dei Gesuiti nella Provincia del Reno, dopo d'esser stata l'anno precedente impressa a Conimbria coll' approvazione del Provinciale di Portogallo come avente autorità dal Generale dei Gesuiti; in tal circostanza il Ministero pubblico parlando, come ho detto di sopra, della licenza che molti mal affezionati alle potenze dei Re, e medesimamente del nostro, si prendono di far tanti scritti arrabbiati, ne dà per esempio uno Scritto composto dal Gesuita Richeome approvato da Giovanni Loring, e Giuseppe Ago-

Agostin Teologi Gesuiti impresso a Burdò nel 1613. opera in cui il Ministero pubblico accusa il Richeome di sostenere l'opinione del Mariana, e di lodarlo coll'autorità del Gretzero, e di Chiaro Bonarsejo (nome supposto di Scribari) ed altri della Compagnia, il di cui stile è sanguinario, come quello di Richeome. „ In tale circostanza il pub„ blico Ministero nel proibire ai Gesuiti d' inse„ gnare, o di lasciar insegnare, le Proposizioni „ contenute nel libro del Suarez, ricerca che sia„ no fatte le stesse proibizioni sopra il contenuto, „ e sostenuto nei stessi termini, e tendente allo „ stesso fine negli Scritti del Bellarmino, Becano, „ Azorio Bonarscio, Richeome; sopra il libro in„ titolato Tirrannicidio, o sia dottrina dei Catto„ lici circa l'uccisione de' Tiranni opera di Giaco„ mo Kellero della Compagnia di Gesù, approva„ ta, (come dice il ministero pubblico) dai Teo„ gi di detta Società, cioè da Teodoro Buzeo „ Provinciale nella Germania superiore per auto„ rità commessagli dal Generale Acquaviva, colla „ qual permissione data in Ingolstad 2. Febbrajo „ 1611. dichiarò di metterlo alla luce del mondo; „ e sopra gli scritti di Gabriel Vasquez, e Lessio „ pure Gesuiti.

Frattanto il Generale dei Gesuiti aveva per vero dire proibito con suo decreto a tutti della sua Compagnia d'insegnare, e pubblicare, che sia permesso ad ogni sorte di persone *cuicumque* d'ammazzare i Re, espressione certamente equivoca, che sembrava lasciar indirettamente questa libertà ad alcune Persone, come il Gesuita Suarez lo tocca in una sua Opera stampata dopo il decreto Generalizio.

In vano la Corte co' suoi Arresti 26. Giugno 1614.

„ 1614. prendendo di mira il libro del Suarez dichia-
„ ra le proposizioni in esso contenute esser scandalose,
„ sediziose, tendenti alla sovversione dei Stati, e ad
„ indurre i sudditi dei Re e Principi Sovrani, e d'
„ altri a macchinare contro le sacre Persone dei Re, in
„ vano fa vedere ai Gesuiti, che contro la dichiara-
„ zione e decreto Generalizio del 1610. il libro del
„ Suarez era stato impresso e asportato in questa
„ Città, contro l' autorità del Re, sicurezza della
„ sua Persona, e Stato, in vano comanda ai medesimi
„ desimi di far un atto pubblico verso il loro Ge-
„ nerale da riportarsi dentro sei mesi, e provve-
„ dere acciò che alcuni libri sì dannabili, e pro-
„ posizioni sì perniciose non siano fatte, e poste
„ in luce da quei della loro Compagnia, e di esor-
„ tar il Popolo nelle Prediche alla dottrina contra-
„ ria alle dette proposizioni, altrimenti la Cor-
„ te procederà contro i disubbidienti, come contro
„ li delinquenti di lesa Maestà, e perturbatori del-
„ la pubblica quiete.

In vano la Corte, e tutte le Camere radunate 2. Gennaro 1615. ordinano, che gli Arresti 2. Decembre 1591. 29. Decembre 1594. 7. Gennaro 9. Luglio 1595. 27. Maggio, 8. Giugno, e 26. Novembre 1610., e 26. Giugno 1614. sieno osservati sotto le pene ivi comminate (Arresti tutti fatti contro i Gesuiti, e la loro dottrina perniciosa all' autorità, e vita dei Re) queste misure fanno elleno cessare, o pure interrompono solamente la professione, e pubblicazione d'una dottrina sempre anarchica e sediziosa, e sovente parricida? Noi la ritroviamo l' anno 1616. nell' Opere di Antonio Fernando, e Gilles de Conink, in quelle dei Gesuiti Giovanni Lorin, e Luigi Torres del 1617. Nel 1618. e 1619. sono accusati i Gesuiti dai Sta-

ti di Boemia, e Moravia di frammischiarsi negli affari politici, e d'esser Autori di tutti i mali, che soffrivano allora quei Paesi, e d'incitare dei assassini ad ammazzare il Re. Il Gesuita Becan del 1620. pubblica in una nuova Opera i sentimenti, che il Ministero pubblico denunziò alla Corte nel 1613.

L'Opera colpita dalla Corte coll'arresto dei 26. Giugno 1614. è di nuovo ristampata nel 1621. colla vita del Suarez suo Autore, in cui si legge che *tra gli altri libri quello gli aveva acquistato una gloria immortale . . . . e ch' è un accusar la Chiesa il fare al Suarez un delitto di questo libro, la di cui luce non hanno potuto sostenere occhj avvezzi alle tenebre dell'errore, che gli Eretici l'hanno biasimato, e condannato al fuoco, il che non ha servito che a dargli un nuovo splendore*. Il Gesuita Orazio Torsellin nel suo Compendio della Storia Universale pubblica all'anno 1621. la dottrina comune dei Gesuiti contro l'autorità ed indipendenza dei Re: dottrina ch'egli mette parimente alla portata dei Giovani Scolari in un' Opera ad essi dedicata, e alla di cui lettura giornaliera e notturna li esorta, opera che dal 1621. fino al giorno d'oggi si è insegnata nelle loro Scuole, e ch' è uno dei loro libri Classici. I Gesuiti di Conimbria fanno imprimere nel 1622. una nuova Opera, in cui il Suarez insegnando la dottrina sediziosa, ed anarchica rimette i Lettori al suo libro proscritto nel 1614. Nel 1625. appariscono due altri libelli sediziosi, e parricidi uno intitolato *Mysteria politica ec.*, l'altro *Admonitio ec.* libri proscritti, e censurati per sentenza del Giudice d'inferior Giustizia li 30. Ottobre dell'anno sopraddetto, sopra cui la Sorbona diede nel dì 26. Novembre seguente

il

il suo avviso dottrinale, e che sono stati censurati 13. Decembre 1625. dall' Assemblea dei Vescovi del Regno. Si trova la stessa dottrina in un' opera pubblicata l' istesso anno dal Gesuita Laiman.

Si sforzano in vero i Gesuiti di combattere indirettamente con un' apologia pubblicata, l' opinione pubblica, e generale, che ad essi imputava uno dei sopraddetti due libelli: e i due Padri Cottone, e Seguino presentano contro l' Università una richiesta al Consiglio del Re, quando più tosto presentar la dovevano alla Corte, ove vi sono i Giudici naturali destinati dal Re nella sua assunzione al Trono, egualmente che da' suoi predecessori (come faceva riflettere al Re l' Università stessa 5. Gennaro 1627.) ed ove di continuo vengono agitate contestazioni tra i Gesuiti e l' Università di Parigi, presentano, dissi, sul proposito della confutazione fatta della sopracitata apologia dal Rettore dell' Università coi suoi discorsi, che dai Gesuiti vengono accusati d'esser calunniatori, ed inflammatorj, come tanti altri scritti pubblicati in tale circostanza.

Ma conviene primieramente osservare, che l' Università colla sua Memoria presentata al Cancelliere 4. Novembre 1625. sostiene per una parte „ il rincrescimento dei Gesuiti provenire da ciò „ che coi estratti fatti per nostra difesa siamo sta„ ti costretti (è l' Università che parla) di por„ re in luce, come è noto ad ognuno che per „ poco abbia d' intelligenza, i principali capi del„ la dottrina della Compagnia, e di là esser ve„ nuto, e nato quel esecrabile. Mostro, cioè quel „ libro intitolato *Admonitio*; " e per l' altra parte colla stessa Memoria si offre di sostenere coi scritti e libri dei Gesuiti questa causa, che non è tan-

 to

to causa dell' Università, quanto del Regno di Francia, e di tutti gli Uomini da bene.

Si vede secondariamente, che sopra la Richiesta dei Gesuiti Cottone, e Seguiran, e sopra un' altra Richiesta presentata dall' Università al Re per rispondere, in cui essa sosteneva non aver avvanzato altro circa la dottrina dei Gesuiti, che il già detto negli anni 1564. 1595. 1597. 1611. 1614. 1625. e quello che la dottrina della Compagnia aveva pur troppo fatto apparire, e riconoscere; il Re rimise alla Corte il Giudizio delle dimande dei Gesuiti per riparo dell' ingiurie, e dell' accusa intentata contro di essi dall' Università, che sostenessero una dottrina contraria alla Sovranità del Re, ed alla sicurezza delle loro persone.

Si vede in 3. luogo che nell' Opera pubblicata l'anno 1625. dal Gesuita Santarel coll' approvazione di Muzio Vittelleschi Generale dei Gesuiti, essi stessi somministrarono ben tosto la prova della dottrina perniciosa, ed uniforme della Compagnia, e posero così l' Università in istato di non aver più bisogno di soddisfare all' impegno presosi in tal proposito colla sua memoria diretta al Cancelliere, e colla sua Richiesta presentata al Re nel 1625.

La Corte con suo Arresto 13. Marzo 1626. condanna lo Scritto del Gesuita Santarel nello stesso modo, e qualificazioni fatte ad altri libri de' Gesuiti, e spezialmente del Mariana, Bellarmino, Suarez, e Becano nel 1610. e 1614. e coll' istesso Arresto chiama più Gesuiti per intendere il lor sentimento, i quali, come si prova dai Registri della Corte non trattano che d' imprudenza l' approvazione del loro Generale data al libro del Santarel, scusandolo con dire, che essendo egli in Roma non poteva fare altrimenti, e non approvare il suddetto

to libro, e ch' essi pure se fossero in Roma sarebbero lo stesso: dopo le quali risposte la Corte obbliga sedici Gesuiti a far una dichiarazione sopra il libro del Santarel, e il giorno seguente 17. Marzo 1626. con suo Arresto comanda che „ i
„ Gesuiti debbano sottoscrivere la censura fatta
„ dalla Sorbona nel libro intitolato *Admonitio ad*
„ *Regem*, (di cui v' era opinione pubblica esser-
„ ne Autore il Gesuita Andrea Eudmon-Giovan-
„ ni), come pure che debbano non solo disa-
„ provare il libro del Santarel, e riportare una si-
„ mile disaprovazione per parte dei Provinciali,
„ Rettori, e Maggiori di ciascun Collegio, ma
„ ancora che il Principale e i Preti del Collegio
„ debbano ordinare a due di loro, e a nome del-
„ la Compagnia di scrivere dentro otto giorni, e
„ dentro lo stesso tempo riportar in Cancellaria il
„ suddetto attestato continente massime, e Dot-
„ trine contrarie a quelle del Santarel, altrimenti
„ sarà proceduto contro di essi, come rei di lesa
„ Maestà, e perturbatori della pubblica quiete. „
Ma quale fu in queste congiunture, e quale è stata dipoi fino al giorno d' oggi la Dottrina insegnata e pubblicata, e la condotta tenuta dai Gesuiti?

Se sedici Gesuiti senza missione, ed autorità della Compagnia segnano li 20. Marzo 1626. una dichiarazione, se il Gesuita Garasso la presenta al Pubblico Ministero; i Gesuiti vi uniscono una Richiesta con cui dimandano contro la disposizione formale dell' Arresto della Corte 17. Marzo precedente d' esser dispensati dallo scrivere contro il libro intitolato *Admonitio*, e contro quello del Santarel. Tale Richiesta, e dichiarazione apportate alla Corte li 28. Marzo sono dalla medesima

rigettate, e nel tempo della relazione viene notificato alla Corte un' Arresto del Consiglio del Re dei 26. Marzo, con cui avvocava alla Persona del Re la censura del libro *Admonitio*.

Tutti questi fatti, e pezzi relativi si trovano nel Tomo II. del libro, che ha per titolo *Collectio juditiorum de novis erroribus &c.* stampato dall' Argentrè, dalla pag. 190. fino alla 208. e nel mercurio Francese dell' anno 1626.

Non rintraccierò punto gl' intrighi, le cabale, e i torbidi eccittati allora nella Sorbona, e di cui l' effetto fu per lo meno di occupare la corte a porvi ordine e d' impedirla con ciò dal proseguire l' esecuzione de' suoi Arresti contro i Gesuiti; l' alterazione, che questi intrighi, cabale, e torbidi produssero nella tradizione delle Massime le più antiche, e le più importanti per l' indipendenza, e sicurezza dei nostri Re; l' obbligo in cui si trovò il Re stesso di consecrare di nuovo queste massime colle sue dichiarazioni, e editti dei 4. Agosto 1663. e del Mese di Marzo 1682.

Non richiamerò alla memoria le pratiche, sollecitazioni, e monopolj per far ritrattare la censura della Sorbona contro il libro del Santarel, l' informazione ordinata a tale riguardo con Arresto della Corte 25. Gennaro 1627. cominciata prima, poi interrotta e di nuovo continuata per l' Arresto del primo Febraro seguente sopra l' evocazione delle Rimostranze, continuazione ricercata dai Consiglieri del Re, „ per scarico delle loro coscienze „ tanto verso Iddio, che verso il Re, non essen„ do permesso di far dimora, e dilazione, ove si „ tratta della sicurezza della vita del Re, e della „ conservazione della di lui Sacra Persona.

Non esaminerò punto qual parte siasi sospetta-

to aver avuto i Gesuiti circa le pratiche, sollecitazioni, monopolj, e fazioni occorse, il di cui oggetto non poteva interressare che i soli Gesuiti. Osservo soltanto, che la Dottrina sediziosa, ed anarchica del Santarel si ritrova nell' Opera pubblicata nel 1627. dal Gesuita Tannero; che il Gesuita Bertrix dà nelle sue Tavole Cronologiche pubblicate nel 1630. la qualità di Padri della Chiesa ai Gesuiti Bellarmino, Suarez, Molina, e Vasquez, quantunque la Dottrina dei due primi sia stata tante volte condannata dalla Corte: e perciò una delle Classi della Corte di Roan condannò le Tavole del Betrix con suo Arresto 20. Decembre 1630. che i sentimenti i più sospetti all' autorità e sicurezza dei Sovrani si ritrovano insegnati, e pubblicati nel 1632. e 1634. dai Gesuiti Tirin, e Baunio; e che finalmente in mezzo di questa Capitale in vece dello Scritto, che la Corte aveva con suo Arresto 17. Marzo 1626. ordinato ai Gesuiti di far comporre, e pubblicare contro la Dottrina del Santarel sotto pena di delitto di lesa Maestà, e di passar per perturbatori della quiete pubblica, in vece, dissi, di questo scritto, „ il Gesuita Erò Professore dei casi di coscienza nel „ Collegio de' Giesuiti insegnò e dettò nel 1641. „ e 1642. tra gli altri errori pericolosi a tutta la „ Nobiltà, anzi a tutta la Società Umana questa „ Dottrina parricida tante volte condannata dagli „ Arresti della Corte, cioè esser permesso di ammazzare colui, che ha un' autorità legitima di „ regnare qualora di essa sene abusa in rovina „ del popolo, appoggiandosi sull' autorità di Bannez, ed altri principali Casisti della Compagnia „ come osserva l' Università nella sua Richiesta su tal proposito presentata alla Corte 5. Decembre 1643.

Se a motivo degl' intrighi, che sono una conseguenza di quei praticati per il libro del Santarel, intrighi troppo lunghi a dettagliarsi, e altronde abbastanza conosciuti, la Corte non pronunciò sopra la Dottrina del Gesuita Erò, contro di cui evvi solo un Arresto del Consiglio del dì 28. Aprile 1644. la tradizione di quella Dottrina forse si vede cessare, o interrompersi dai Gesuiti? Troppo lungi dal vero anderebbe chi ciò pensasse. Nell'anno stesso 1644. „ Il Gesuita Caussin in una Apologia fatta „ per la Compagnia, parlando della Dottrina del „ Gesuita Erò la biasima solamente per non aver „ considerato esservi delle Dottrine simili a certi „ arbori, che non fanno male in un Paese, e guastano tutto in un'altro, e che vi sono dispute, „ che sarebbero buone in Italia, e Spagna, ma „ che prendono altro aspetto in Francia.

Il General Acquaviva, ed i sei Gesuiti nel direttorio degli Studj mandato fuori l' anno 1586. prescrivevano che essendovi dell' opinioni di qualunque Autore si sia, le quali siano mal ricevute in alcune Provincie, ed Università, si guardino bene di sostenerle in quei luoghi quantunque possano sostenerle altrove. Così l' Escobar Gesuita Spagnuolo, e Giovanni Dicastillo Gesuita Napolitano pubblicarono in conseguenza di questo direttorio le suddette opinioni nel 1644. e 1645. L' Opera però in cui il Gesuita Escobar le insegnava nel 1644. fu anche impressa a Lion nel 1655. e si veggono rinovellate, e perpetuate nell' opere del Gesuita Pirot stampate nel 1657. del Gesuita Bonanni del 1699. di Niccolò Trison, e di Giuseppe Giovenzi Gesuiti Francesi nel 1708. 1712.

L' opera di quest' ultimo fu deferita alla Corte nella gran Camera li 22. Febraro 1713. dal Ministero

ſtero pubblico, che annunziò nel medeſimo tempo una richieſta alla Corte del Provinciale dei Geſuiti, e dei Superiori delle tre Caſe di queſta Capitale.

L'epoca di queſta denoncia, gl' intrighi precedenti, conſeguenti, e concomitanti, ſi conducono troppo naturalmente alla condotta tenuta dai Geſuiti, e che ſi vede ſempre analoga ai loro ſentimenti, e Scritti, per non parlar di queſta condotta, che non ho ſeguitato, che ſino all'anno 1640.

Se ſi ſcorra con un colpo d'occhio tutte le parti del Mondo, ove i Geſuiti hanno dei ſtabilimenti, ſi vedono accuſati d' eſſer cagione, e fomento di torbidi Eccleſiaſtici, e civili dopo l'anno 1640. ſino al giorno d'oggi, in tutte le Miſſioni dell' Indie Orientali, ed Occidentali, di perſeguitar i Miſſionarj, i Veſcovi, i Vicarj Apoſtolici, i Legati della Santa Sede; d' aver fatto delle uſurpazioni nel Paraguai alle Corone di Spagna, e di Portogallo nel 1581. e d'avere per ſoſtenerle eccitate, e fomentate le diviſioni, e le guerre tra le due corone, e finalmente d'aver reſiſtito a forza aperta dal 1752. ſino al 1758. all'una e all'altra Potenza, aſſieme riunite contro le loro uſurpazioni, ed intrighi.

Ma ſe l'Epoca del 1713. mi conduce a ſcorrere ciò che è paſſato in queſto Regno dopo il 1640. ſino a'giorni noſtri, lo ſcorgo inondato per più di cento anni di turbolenze Eccleſiaſtiche, civili, e Politiche, rinnovate più che mai dai Geſuiti nel 1713. coi loro imbrogli, affine di perpetuare quelli che avevano ſe non per oggetto, almeno per effetto il far diverſivo alle procedure coſtanti fatte dopo il 1610. ſino al 1656. o contra la dottrina Anarchica, ſacrilega, e parricida, o con-

o contro la Morale rilassata, o contro le intraprese loro sopra l'autorità, e diritti dei Pastori del primo, e secondo Ordine della Chiesa.

In effetto l'esperienza costante egualmente, e funesta ha pur troppo provato per più d'un Secolo ciò che il Re aveva già detto nelle sue dichiarazioni 1717. e 1719. ciò che aveva ripetuto ancora con più di chiarezza, e verità coll' altra del 1754. sopra dispute interminabili, e vane per il loro oggetto. E da chi mai sono state queste introdotte e costantemente fomentate? da chi sono state di nuovo prese con impegno, e con pericolo più che mai nel 1713. col soccorso d' intrighi moltiplicati dentro e fuori del Regno, e di questioni, che per testimonianza la più augusta non si potevano agitare senza turbare egualmente la Chiesa, e lo Stato?

Potremmo noi scordarsi tanti torbidi d'ogni spezie, tante sorprese manifeste, tanti colpi i più rigorosi d' autorità per non vedere la giustizia, e la bontà del miglior dei Re, che li ha fatti cessare colla sua sapienza, affine di farci goder quella calma, che ci va di continuo procurando, qual calma possa esser così sincera, e durevole, come sono i sentimenti immortali della nostra riconoscenza, ed amore per l' Augusto e caro Autore della tranquillità della Chiesa, e dello Stato.

Non richiamiamo più alla memoria nè le circostanze, in cui il libro del Padre Giuvency fu denunciato alla Corte li 22. Febraro 1713. nè gl' incidenti, che fecero differire fino ai 24. Marzo il giudizio, che la Corte doveva pronunziare sull' istante li 23. Febraro; nè le sollecitazioni, maneggi, intrighi praticati durante questa delazione; nè l' impressioni, e gli effetti, ch' elle produssero;

con-

contentiamoci soltanto delle circostanze sì cognite, e recenti, contenute in una lettera allora stampata, e di pubblica notorietà per l' esistenza di più testimonj ancor viventi, contentiamoci di dire col ministero pubblico, allorchè si spiegò li 24. Marzo 1713. ed attestò la conoscenza perfetta, che egli avea dell' intenzioni del Re su tal proposito: Noi speriamo, diceva il Ministero pubblico, che la Corte renderà giustizia alla prudenza del nostro silenzio, che contro un libro di tal natura si contenta d' impiegare il libro stesso.

Trattanto, che effetti rispetto ai sentimenti, e Dottrina dei Gesuiti hanno prodotto o l' indulgenza straordinaria per non dire di più, di cui si usò nel 1713. o la dichiarazione fatta da 4. Gesuiti, o la soddisfazione che il Re ebbe di questa dichiarazione, dopo di cui, dice il pubblico Ministero, li ha giudicati più degni che mai della protezione, di cui l' onorava, o l' attenzione ch' ebbero allora i Gesuiti di richiamare alla Corte le loro antiche dichiarazioni, come quelle, ch' erano allora obbligati di dare, il che dimostrò bene, che le suddette dichiarazioni erano state se non illusorie, almeno vane, inutili e senza effetto; o finalmente l' impegno, che presero allora quattro Gesuiti di rinunciare sinceramente per tutta la Compagnia alla Dottrina Anarchica, sediziosa, e parricida insegnata tanto costantemente da tutti i Gesuiti dall' anno 1578. fino al 1713. L' Università di Parigi nel 1644. nella sua risposta all' Apologia fatta per i Gesuiti diceva loro. „ Voi pensate scappa-
„ re con fughe artificiose, allorchè si fa una Cro-
„ nologia de' vostri errori contro le Persone Sa-
„ cre de' Sovrani, come se ciò non fosse delitto il
„ sostenere fuori di Francia, o come se i Gesuiti

„ stra-

„ stranieri avessero un' altra Regola diversa da
„ quella con cui si vive in questo Regno . . . .
„ se per avventura alcuni Gesuiti costretti dalla
„ giustizia sovrana del Re , (diceva ancora l'
„ Università nella richiesta presentata alla Corte
„ nel 1644.) per ingannare , e pacificare i Prin-
„ cipi e i Giudici , e schivar il pericolo in cui si
„ trovavano esposti , hanno date alcune dichiarazio-
„ ni , elleno sono sempre state fraudolenti , piene
„ d' artificj , di frodi , di equivoci simili a quei
„ falsi giuramenti , che i loro Casisti insegnano a
„ fare dinanzi i Giudici , affine di commettere uno
„ spergiuro , senza timore di spergiurare .

Il Vescovo di San Pons nella sua Ordinazione , ed Istruzione Pastorale de' 16. Luglio 1748. contro l' opera del Gesuita Pichon , diceva „ Noi aspettia-
„ mo con impazienza questa ritrattazione tanto an-
„ nunciata ; ma è stata per noi un nuovo sogget-
„ to d' afflizione , lungi dal fermarci , ci ha anzi
„ servito di stimolo , convien dirlo , e ci ha fatto
„ decidere tanto come se fosse l' istessa opera . Noi
„ prendiamo dunque il partito di censurarla , e lo
„ facciamo dopo lunghe , e mature riflessioni , e
„ dopo d' aver pesato alla bilancia del Santuario il
„ valor di questa ritrattazione . Questo Uomo ri-
„ tratta la sua Opera , la disapprova , la condanna ,
„ teme di rendersi sospetto di sostenere ancora quel-
„ le massime riprensibili ; e se si tocca ancora so-
„ pra le suddette massime subito egli , e i suoi
„ Confratelli fanno dei alti schiamazzi . Questa sen-
„ sibilità prova che le sostengono ancora . . . . .
„ dopo questa ritrattazione , quante sorti di prati-
„ che per trattenere il zelo de' Prelati , per pro-
„ curare d' addormentare la loro vigilanza ! Si vie-
„ ne ancora alle minaccie . . . . si predica questa
„ mo-

„ morale, e noi lo sappiamo . . . si rimprovera la
„ propria compiacenza, e si protesta d'esser tutto
„ sommesso, ma col fatto si dichiara contro la pretesa
„ tesa violenza. L'opera si ristampa . . . si sparge
„ il libro con nuovo furore “: così i Gesuiti non si tengono obbligati ad alcuna promessa, approvazione, e disapprovazione, o dichiarazione fatta, come diceva l'Università di Parigi nel 1644.

I Gesuiti non ostante le loro dichiarazioni del 1713. fanno stampare nel 1729. l'opera del Gesuita Busembaum, e quest'Opera è pubblicata di nuovo nel 1757.

Una delle Classi della Corte quella cioè di Tolosa condannando col suo Arresto 9. Settembre 1757. all'ultima infamia questa nuova Edizione ha giudicato che l'Opera del Busembaum contenga *delle proposizioni scandalose, detestabili, contrarie alle Leggi Divine, ed Umane, tendenti alla sovversione de' Stati, e capaci d'indurre i Sudditi a tentativi contro la sacra Persona del loro Re*. Si ritrova nelle suddette qualificazioni quelle stesse, che la Corte Metropolitana, a cui ho l'onore di parlare in oggi, aveva già tante volte date co' suoi Arresti, e particolarmente del 1610. 1614. e 1626. ad una dottrina così comune fra i Gesuiti, dottrina insegnata, e pubblicata dopo sì lungo tempo, e in un sì gran numero di Opere da' Gesuiti, particolarmente dal Mariana, Bellarmino, Suarez, Becan, e Santarel.

Ma seguitiamo la Storia dell'Opera del Gesuita Busembaum dopo che cominciò a comparire a nostri giorni.

Questo libro in cui, senza parlar de' sbagli, che contiene sopra quasi tutti i punti della Morale, la dottrina Anarchica sediziosa, micidiale, parricida, e sacri-

sacrilega è più chiaramente enunziata, e si pubblica la prima volta nel 1652. posteriormente alle dichiarazioni d'alcuni Gesuiti fatte negli anni 1614. 1626. e 1644. e particolarmente dopo che il Re stesso aveva fatto dichiarare a' Gesuiti, (come dice l'Arresto del Consiglio de' 13. Maggio 1644.) „ che S. M. desiderava che i Superiori dell' Ordi„ ne fossero in avvenire più solleciti ad infor„ marsi della dottrina, che sarà scritta, ed insegna„ ta nelle Case del Regno, e che non riceverà la „ scusa di non aver saputo quali cattive massime „ venissero insegnate dai loro Padri. "

Dopo la dichiarazione fatta ancora da quattro Gesuiti solamente nel dì 24. Marzo 1613. ventidue Gesuiti, che nel 1729. travagliavano ad un' Opera periodica pubblicata in questo Regno con approvazione, e privilegio, annunziano frattanto una nuova edizione dell' istessa Opera di Busembaum, non temendo di dire:

Primo, che questa Opera, la quale, secondo l' Arresto 9. Settembre 1757. contiene *proposizioni scandolose, detestabili, contrarie alle Leggi Divine, ed Umane, tendenti alla sovversione de' Stati, e capaci d' indurre i Sudditi a degli attentati contro la sacra Persona del loro Re*, è una somma ristretta de' casi di coscienza talmente ben diretta, e giudiziosa, ch' è stata dopo il 1652. impressa in diverse Provincie più di cinquanta volte.

2. Il Gesuita Lacroix ha giudicato a proposito nel ristampar il testo del Busembaum d' aggiungere sopra cadaun articolo, ciò che gli è parso esser divenuto necessario, perchè le materie fossero sufficientemente trattate secondo i tempi presenti: e fra queste aggiunte del Gesuita Lacroix si trova, che se qualcheduno è risoluto d' ammazzare il Re,

e

e che di ciò non abbia fatto confidenza ad alcun altro, il giudice non può informarsi sopra la dichiarazione di quest' ultimo.

3. La Tavola di quest' Opera è fatta come dicono i ventidue Gesuiti, dal Gesuita Collendal.

4. Gli Elogj dati nel 1729. a quest' Opera da' ventidue Gesuiti, sono confermati, ed accresciuti dal Gesuita Colonia.

5. Il Gesuita Montauzan ha riveduto recentemente questa stessa Opera, e dopo tal revisione è stata ristampata nel 1757.

6. Sopra la denunzia di quest' Opera al Parlamento di Tolosa quattro Gesuiti dichiarano ch' essi non conoscono un' Opera, la quale a detta de' vinti Gesuita era stata di già ristampata più di cinquanta volte sino al 1729. comentata dal Gesuita Lacroix, arricchita d' una Tavola dal Gesuita Collendal, annunziata nel 1729. da' ventidue Gesuiti, lodata dipoi dal Gesuita Colonia, riveduta nuovamente dal Gesuita Montauzan, avanti che apparisse nel 1757. dopo tutto questo quattro Gesuiti sono persuasi che niun Gesuita vi abbia avuto parte.

7. Dopo la denunzia di quest' Opera alla Corte fatta da' Superiori de' Gesuiti di Parigi, il Gesuita Zaccaria pubblicando l' Apologia di questo libro, qualifica le negazioni de' Gesuiti Francesi per un tratto di prudenza, che esigeva si diportassero in tal modo con quelli, che avevano la forza nelle mani.

La sola opera del Busembaum, che cita per garanti delle sue opinioni anarchiche, e parricide un gran numero di autori Gesuiti, già da me citati, e de' quali alcuni sono fino del principio dell' Origine della Compagnia, e che dopo il 1652. fino

al

al presente è stata impressa più di cinquanta volte in diverse Provincie, quest' Opera non basta ella sola per dimostrare la costante, e continuata tradizione fino a giorni nostri della dottrina de' Gesuiti sopra la Morale, ma principalmente sopra l' autorità, e sicurezza de' Re.

Ma qual pittura egualmente spaventosa, e degna di tutta la nostra attenzione secondo le relazioni pur troppo numerose, e rimarcabili unitamente a' più importanti, e cari oggetti della nostra fedeltà ed amore termina questa doppia tradizione se si getta lo sguardo, o sopra l' identità del tempo della ristampa dell' Opera dal Busembaum (come diceva il pubblico Ministero denunciando questa Opera ad una delle Classi della Corte di Tolosa) coll' esecrabile attentato, di cui ancora gemiamo, o sopra gli orrori, che dopo più anni, e particolarmente dopo li 3. Settembre 1758. prova un Regno vicino posteriormente all' Apologia del Libro del Busembaum, e la negazione fatta nel medesimo tempo dal Gesuita Zaccaria delle dichiarazioni de' Gesuiti del Regno! „ I Gesuiti amano tanto le loro „ vecchie malattie, sono eglino sì perdutamente „ amorosi, ed idolatri delle loro opinioni, che do„ po tanti libri censurati, e brucciati, tanti casti„ ghi giustamente dati a' particolari, e a' corpi dell' „ Ordine, dopo tanti parricidj di Re, tanto san„ gue sparso, tante Guerre civili, dopo tante mi„ serie pubbliche, non possono astenersi dal tratta„ re secondo i loro sentimenti la disgraziata opinio„ ne d' ammazzare i Re, e d' insegnarla a loro mo„ do “: è l' Università di Parigi che così parla in „ un' avvertimento pubblicato nel 1644.

Se si considera altronde, che in tutti i Paesi i Gesuiti sono gl' Inquisitori secreti, come attestava

alla

alla Corte nel 22. Decembre 1611. il pubblico ministero a tenore de' passi da esso notati nel direttorio dell'Inquisizione stampato in Roma nel 1585. a tenore delle massime orribili, che questo direttorio insegna per procedere ed eseguire contro i Sovrani medesimi come contro i Sudditi; massime, che il Gesuita Suarez palesa in parte nel suo trattato della Fede Cattolica, e che un' Autore celebre diceva nel 1683. *esser familiare a' Gesuiti, come si può vedere da' libri, che hanno procurato di metter in pubblico particolarmente dopo la morte di Enrico il Grande, che fu la vittimà delle loro massime detestabili.*

Ma quale è la risoluzione presa tante volte in quasi tutti i Stati del Mondo Cristiano sopra i Gesuiti? risoluzione, certamente, che non ha mai avuto luogo riguardo ad alcun Ordine Religioso, se non se a Venezia una volta nei Cappucini per aver seguito i Gesuiti nella loro rivoluzione, ed in tutto il Mondo Cattolico rispetto a' Templari.

I Gesuiti sono cacciati da Saragozza nel 1555., da Montepulciano, e dalla Valtellina nel 1560. da Vienna nel 1566. da Avignone nel 1568. da Sigovia nel 1570. da Anversa, e dal Portogallo nel 1578. dall' Inghilterra ne' 1579. 1581., e 1585. dall' Ungheria, e Transilvania nel 1588. da Bordò con editto del Re nel 1589. e da tutto il Regno con Arresto di questa Corte Metropolitana 29. Decembre 1594. per editto del Re in Gennaro 1595. enunziato fra gli articoli secreti concernenti la riduzione della Guienna, e registrati nella Corte cogli Arresti, che danno le Classi del Parlamento di Roan, di Berzjors, di Dion li 3. Febbraro, 21. Marzo e 28. Giugno 1595. dalle Provincie unite nel 1596. dalla Città di Tornon con arresto del Consiglio 21. Novembre 1597. da Bearn coll' Ar-

G resto

tetto d'una delle Classi del Parlamento di Pau nel 1599. dall'Inghilterra nel 1601. e 1604. da Danzica con Decreto 26. Agosto 1606. da Thorn nello stesso anno; dallo Stato di Venezia 9. Maggio e 18. Agosto 1606. e 13. Marzo 1612. dal Regno di Boemia 4. Giugno 1618. dalla Moravia 6. Maggio 1619. e nel 26. Ottobre dello stesso anno dal Regno d'Ungheria; da' Paesi bassi nel 1622. da Malta nel 1643. da Moscovia nel 1676. e dalla Savoja nel 1729.

„ Finalmente con Editto 3. Settembre 1759. il „ Re di Portogallo dichiara i Gesuiti corrotti, e „ troppo manifestamente infetti de' vizj i più gran„ di, abominevoli, inveterati, ed incorregibili. „ ribelli notorj traditori, veri nemici, ed aggres„ sori tanto per il passato, che al presente di Sua „ Real Persona, de' suoi Stati, della pace pubblica „ de' suoi Regni, e Signorie, e del ben comune „ de' suoi Fedeli Sudditi. . . . Li dichiara denatu„ ralizati, banditi, ed esterminati, ordinando, che „ in effetto, e realmente siano scacciati da tutti i „ suoi Regni, e Signorie di tal maniera, che non „ possano giammai rientrarci . . . . e ciò perchè „ la deplorabile corruzione di questi Religiosi, (a „ differenza degli altri Ordini Regolari, in cui il „ Corpo si è sempre mantenuto nella sua lode„ vole, ed esemplar osservanza) si trova aver dis„ graziatamente infettate tutte le parti componen„ ti il Governo, e la Congregazione di questa „ Compagnia. “

Quale poi è stata la condotta di più Papi riguardo a' Gesuiti? Pio V., Sisto V., Clemente VIII. vogliono riformare l'Istituto. Innocenzo XI. proibisce a' Gesuiti di ricever Novizzi; Innocenzo XII. rinnova le stesse proibizioni con suo Decreto 13. Ottobre 1713. Innocenzo XIII. aveva preso

co'

co' Cardinali delle misure per estinguere una Compagnia sì perniciosa alla Chiesa, e sì smisuratamente dichiarata contro le decisioni della S. Sede: erasi cominciato a deliberare nontanto sopra il progetto d' abbellire l' Istituto de' Gesuiti, quanto di eseguirlo, allorchè sopravenne la morte del Papa. Benedetto XIV. ha esteso un Breve di Riforma; Clemente XIII. oggi Regnante ha detto nel suo Breve 2. Settembre 1758. su i sbagli del Gesuita Beruyer, che questo Scrittore *ha compito la misura dello scandalo*, e che scandalo universale, e considerabilissimo non hanno dato tanti Gesuiti sopra tutti i punti in sì lungo tempo, sì costantemente, ed impunemente.

Senza richiamare alla memoria la conformità, ch' esigesi dalle Costituzioni della loro Compagnia sopra i sentimenti, e l' opinioni; l' Opere che contengono i sbagli di tanti Gesuiti sopra il dogma, la morale contro l' autorità e sicurezza de' Re sono mentovati come i loro Autori con elogio in più Cataloghi fatti da' Gesuiti, cioè dal Ribardeneira nel 1608. dall' Alegambe nel 1643. e dal Sotwel nel 1676.

Il Ministero pubblico diceva alla Corte 22. Decembre 1611. „ ch' egli non aveva potuto ottene-
„ re, nè sperare alcun frutto dell' istanze fatte ad
„ alcuni Gesuiti per ottenere una negazione delle
„ proposizioni contenute nel libro del Suarez, ed
„ una dichiarazione del General de' Gesuiti contro
„ tali, e sì esecrabili massime. Quelli della Com-
„ pagnia sembrano approvare le proposizioni del
„ Suarez non avendole disapprovate, nè scritto in
„ contrario, con ciò mostrando quella conformità
„ d' opinioni, che diceva il Suarez al libro 3. cap.
„ 11. num. 5. pag. 311. ove ha queste parole, *Bel-
„ larminus, & nos omnes, qui in hac causa unum
„ sumus:* sono parole da pesarsi.

Quante volte, e principalmente nel 1753. i Gesuiti non hanno procurato ciò non ostante di far canononizzare questo stesso Bellarmino.

„ L'avviso comune de' Gesuiti, (dice il Pa-
„ dre Elfio) è che secondo questa opinione, non
„ v'è niente da temere per i Principi anche ri-
„ guardati dalla Nazione come Tiranni, purchè
„ il Popolo seguiti, come il Mariana desidera, il
„ consiglio di Uomini prudenti, i quali sono i
„ Gesuiti, *iique sunt Jesuitæ.* " Il Gretzero, e Becano Gesuiti assicurano, che l'opinioni del Mariana sopra l'uccisione de' Re è l'opinione espressa dei altri Gesuiti, che hanno scritto sopra questa materia.

I Consiglieri del Re denunciando alla Corte in una delle Classi di Rennes nel 1717. le proposizioni del Gesuita Andry Professore di detta Città dichiara, „ che la dottrina detestabile, con-
„ tro l'autorità de' Re è stata sostenuta da' Padri
„ Gesuiti in tutti i tempi, e che niente è capace
„ di farli cangiare di sentimento. "

Allorchè si considera, e si combina l'Istituto de' Gesuiti, i loro sentimenti, la loro condotta, si vede esser urgente, ed indispensabile, che la Corte prenda delle precauzioni per il bene della Religione, della Chiesa, dello Stato, sicurezza degli Uomini, e principalmente di quella de' Sovrani: e quali precauzioni mai da prendere dalla Corte non esige l'interesse più sacro, e più caro.

Il Ministero pubblico diceva alla Corte nel 1611. „ *che avendo egli proposto* ad uno de' prin-
„ cipali Gesuiti di sottoscrivere quattro articoli so-
„ pra l'indipendenza, e sicurezza de' Re, questo
„ gli aveva risposto tra l'altre cose, che quando
„ esso, ed alcuni altri della Compagnia erano in
„ Parigi avevano quel sentimento che da essi allo-
„ ra si ricercava; quanto a lui, ch'egli da quello

„ non

„ non si allontanava, essendo d'opinione, che in-
„ torno le cose concernenti la polizia bisognava ac-
„ comodarsi al tempo, e al luogo, ove si doveva
„ vivere; tutta volta, nè esso, nè quelli, con
„ cui si doveva comunicare, non potevano ris-
„ pondere prontamente, e risolutamente intorno
„ a quelle proposizioni senza prima darne avviso al lo-
„ ro Generale, la di cui volontà conveniva aspettare.

Se la Corte conosce la dottrina di tanti Gesuiti sopra le restrizioni mentali, la direzione dell'intenzione, gli equivoci, e l'infedeltà, non ignora parimente che colle restrizioni mentali si forman tutti i loro impegni secondo le Costituzioni; si forma parimente il voto, che fanno al Papa, e tutti gli altri voti, che non legano i Gesuiti senon con questa tacita condizione, *se la Compagnia lo trovi a proposito*, *e fino a tanto che lo crederà tale*; qual sicurezza si potrà avere di questa Compagnia, e qual garantia della di lei fedeltà potrà mai avere il restante dello Stato, se ella manca alla Chiesa, come diceva il Clero del Regno nella sua Lettera circolare 18. Agosto 1650.

Ecco come si esprime va il Clero del Regno richiamando da una parte le dichiarazioni fatte da' Gesuiti di riconoscere, e rispettare l'autorità, e i diriti dei Vescovi, e de' Pastori inferiori, e annunciando dall'altra parte l'intraprese, che non cessavano di fare i Gesuiti dopo venticinque anni contro questa autorità, e questi diritti.

La Corte conosce finalmente il valore, e sopra tutto l'effetto di tutte le dichiarazioni fatte da alcuni Gesuiti, e dagli stessi loro Superiori.

Il Vescovo di San Pons in proposito del Gesuita Picon diceva nella sua ordinazione del 1748. „ Ciò che si dice di questi Superiori [de'
„ Gesuiti] non può supplire, o assicurarci, che

 „ siano

„ siano stati sensibilmente afflitti ... de' suoi sbagli...
„ Noi riguardaressimo il loro dolore se fosse sincero,
„ e giusto, come un rimedio sufficiente;
„ i loro dispiaceri sono troppo tardivi, sono abbastanza
„ mal contestati, o almeno non sono
„ assai pubblici; sono troppo conditi da maneggi
„ politici opposti a quell' umile, e semplice
„ modestia, che caratterizza sì bene un
„ pentimento sincero ...... donde viene che
„ in effetto non facciano la penitenza? Eccoli
„ responsabili innanzi Dio, e la Chiesa di
„ quelle conseguenze funeste cagionate da questa
„ perniciosa Opera .... non credano
„ adunque d' aver rimediato abbastanza ad un
„ male, che può fare questa Opera comparsa
„ sotto i loro auspicj, perchè ne abbino soppressi
„ alcuni esemplari .... Ma diranno
„ eglino, che possiamo noi fare di più?....
„ Ciò che potevano fare di più? ..... Essi
„ dovevano riguardare questa Opera, come
„ continente un sistema essenzialmente pericoloso,
„ e contrario al vero spirito di Gesù Cristo,
„ e della Chiesa, come un sistema legato,
„ e seguito, che non poteva esser riformato, che col
„ sopprimerlo interamente, e sostituirvi un' altro
„ ..... Dovevano procurare di farlo cadere
„ nel obblio, disprezzandolo, abbandonandolo
„ loro stessi .... dovevano umilmente riconoscersi
„ come i complici dell' Autore, e non
„ lasciar a lui solo la penitenza. Non dovevano
„ lasciarlo maneggiare, nè maneggiarsi loro
„ stessi, dovevano far conoscere il loro pentimento,
„ farne confidenza al Pubblico, spiegar chiaramente
„ i loro sentimenti sopra la Morale di
„ questo Confratello, parlarne con indignazione
„ avvertir gl' inferiori a detestarla, e allontanarsene
„ colla pratica. Ora

Ora de una parte la dottrina anarchica, micidiale, parricida, insegnata, e pubblicata dopo sì lungo tempo, e così costantemente da tanti Gesuiti, non è ella un sistema essenzialmente pericoloso, e contrario allo spirito di Gesù, e della Chiesa, un sistema frattanto legato, e seguito, che non può esser riformato che sopprimendolo, e sostituendovi un'altro? Sopra tale dottrina i Superiori dei Gesuiti dovrebbero spiegar chiaramente i proprj sentimenti, parlarne con indignazione, avvertir gl'inferiori, che devono detestarla, e allontanarsene nella pratica. Ma dall'altra parte che pensar dovremo delle dichiarazioni fatte da alcuni Gesuiti sopra questa dottrina se si pesi, (come dice il Vescovo di S. Pons) il valore di tali dichiarazioni alla bilancia del Santuario, se si vede questa dottrina sì spesso pubblicata di nuovo, posteriormente a queste dichiarazioni, e finalmente se si consideri principalmente ciò che in questo Regno, ed in un'altro vicino ha tutto assieme e preceduto e seguito sì d'appresso la ristampa dell'opera del Busembaum del 1757. ristampa di cui la negazione qualunque ella sia, ancora è disapprovata nel 1758. dai Gesuiti.

Il Ministero pubblico nel 1597.16.Ottobre diceva alla Corte „: Noi stessi abbiamo veduto un sì „ memorabile, e mostruoso esempio, che ci ecci„ ta a preservarci. Noi saremo stimati totalmen„ te stupidi, e degni del male, che potrà soprag„ giungere, è necessario, che ciascuno si svegli, „ e noi principalmente che siamo i consiglieri del „ Re " e nel 1611. rappresentava lo stesso Ministero pubblico „ dobbiamo procurare la salvezza „ pubblica, e la sicurezza della Persona, e del„ lo Stato del nostro Principe, essendo eccitati a „ tal nostro dovere dagli esempj delle cose passa-

 „ te

„ te in altri Paesi. E se noi non facciamo ciò
„ che dobbiamo . . . . noi saremmo
„ accusati in tutti i Secoli di delitto di prevari-
„ cazione . Imperciocchè quantunque la Mae-
„ stà del nostro Principe sia stabilita nella cre-
„ denza di tutt' i Francesi . . . . di mo-
„ do, che ella non può essere mai se non gran-
„ de come ella è dalla sua origine . . . . . . non
„ conviene però lasciar passar niente, che possa
„ cagionare dei torbidi ai spiriti dei buoni suddi-
„ ti , o indurre i deboli a cattivi disegni, da
„ cui , oimè , appena ne sortiamo ; e ciò che
„ temiamo è ancora più di quello che detestiamo
„ e condanniamo per il passato.

Queste sono l' opposizioni, che l' attaccamento inviolabile alla Chiesa , alla Patria, alla Religione, al Governo, e sopra tutto l' amore il più tenero impresso nel cuore di tutt' i Francesi , ma principalmente nei Magistrati per la persona Sacra del Re mi ha fatto credere, che meritino più che mai l' attenzione della Corte , e sopra le quali vi prego, o Signori , di deliberare quello che convenga fare, per non metter in compromesso , ed assicurare all'opposto sempre più uno dei nostri interessi più cari, e più sacri.

Essendo posta la materia in deliberazione li 8. Luglio fu stabilito, che il conto reso della dottrina morale e pratica dei se dicenti Gesuiti sia comunicato al Procurator Generale del Re , per esser da lui richiesto ciò crederà esser bene , e dalla Corte ordinato ciò che apparterrà .

Il dì 18. dello stesso mese le conclusioni lasciate in scritto dalle Genti del Re essendo state lette alle Camere radunate , ordinarono , che tanto

il

il detto conto; quanto la detta dottrina Morale, e pratica saranno esaminate dai Commissarj della Corte; i quali erano di già stati nominati per esaminare li conti resi toccanti le Costituzioni della Compagnia; dallo stesso Magistrato, e dalle Genti del Re.

Li 3. Agosto seguente le Genti del Re portarono alle Camere radunate la dichiarazione del Re in data de' 2. dello stesso mese; con cui S. M. ordina a cadauna delle Case della Compagnia di rimettere in Cancelleria li titoli, e monumenti dei loro stabilimenti, e che dentro un' anno da contarsi dal giorno del Registro non sarà niente stabilito dalle Corti del Parlamento nè definitivamente, nè provisionalmante su ciò, che concerne l' Istituto; le Costituzioni; e stabilimenti delle Case della Compagnia. Fu stabilito che questa dichiarazione sarà ancora rimessa agli stessi Commissarj per esser da essi esaminato quello che conveniva fare.

Li 6. Agosto i Commissarj furono in istato di render conto alle Camere radunate del loro travaglio sopra tre importanti oggetti; il di cui esame era stato ad essi confidato, e sopra i loro avvisi quasi concordemente sortirono i tre celebri Arresti di quel giorno; il primo per registrare la dichiarazione del Re con alcune modificazioni; il secondo, che riceveva il Procurator Generale del Re; appellante come d' abuso dalle Bolle, e Brevi appostolici concernenti l' Istituto, Costituzioni, e Privilegj della Compagnia, e che sviluppa i mezzi dell' abuso; il 3. che condanna l' Opere di 24. Gesuiti impresse di confessione, e con approvazione della Compagnia ad esser lacerate, e brucciate dall' Esecutore dell' alta Giustizia, come continenti una dottrina continuata omicida ed attentatoria alla sicurezza dei Sovrani, e che per fermar il corso a questa escrabile

trina

dottrina proibisce ai sudditi del Re di frequentare dal 1. Aprile prossimo le Scuole, Pensioni, Seminarj, Noviziati, e Missioni dei se dicenti Gesuiti; dichiara li contraventori incapaci di ricevere i gradi dell'Università, e di tutte le Cariche civili, e municipali, officj, e funzioni pubbliche, ec. Fu fatto inoltre un'Arresto in cui il primo Presidente era incaricato di portare al Re un trasunto tanto dei conti resi da uno dei Signori 17. Aprile, e dalle Genti del Re 3. Luglio, e giorni seguenti, toccanti le Costituzioni dei Gesuiti, quanto del discorso fatto dallo stesso Consigliere 8. dello stesso mese a proposito della dottrina, e condotta dei se dicenti Gesuiti.

Li 29. Agosto il Relatore della Commissione che il Re aveva stabilito per renderli conto tanto delle Costituzioni dei Gesuiti, che si era fatto rimettere, quanto dei tre Pezzi, che il primo Presidente gli aveva arrecati, ne fece la Relazione al Consiglio, essendosi la Maestà del Re. Nello stesso giorno furono spedite lettere Patenti dirette al Parlamento, in cui S. M. volendo prendere delle misure, che potessero condurla a terminare con modo sicuro, e solido un'affare così interressante per il Pubblico, e per l'avvantaggio dei suoi sudditi, commette al suo Parlamento di soprasedere dall'esecuzione degli Arresti 6. Agosto per la proroga d'un anno. Queste Lettere patenti furono portate al Parlamento li 31. dello stesso mese, e deliberandosi sopra le suddette fu stabilito di nominare dei Commissarj per far l'estratto dell'asserzioni contrarie alla sicurezza della vita dei Sovrani perseverantemente insegnate, e sostenute dai Autori della Compagnia, condannate dagli Arresti 6. Agosto, ed altri, e che il primo Presidente sia incaricato di portar questo Estratto al Re.

I L F I N E.

INDICE DEI LIBRI

appertenenti a' Gesuiti.

dice del Popolo, e della Casa de'XXIV. in seguito del decreto emanato sin sotto li 9. Dec. 1759. ed altro concernente al medesimo Processo. L. 2:

Riflef. de' PP Gesuiti di Roma sopra la Sentenza emanata in Lisbona il dì 12. Gen. 1758 da loro chiama il Manifesto di Lisbona: c n note su queste Riflef. L. : 1

Ragg. mandato alla S. di Clem. XIII. da S. M F. il Re di Portogallo con Lettera de' 20. Ap. 1759. per informarlo di quanto hanno operato ne' suoi Dominj i PP. Gesuiti. L. 1:

Editto di S. M. F il Re di Port. per cui si aboliscono le Scuole minori de'Gesuiti, e si proibisce il loro metodo d'insegnare, e se ne prescrive un nuovo. L. : 15

Legge di S. M. F. il Re di Portogallo con cui si ordina la proscrizione; ed espulsione de'Religiosi della Compagnia denominata di Gesù da tutti i suoi Regni, e Dominj. Coll' Editto del Card. Patriarca di Lisbona. L. : 15

Editti e Lettere Pastorali fatti dai Vescovi e Capitoli delle Chiese di Portogallo per sospendere la facoltà di Predicare e Confessare a'Religiosi della Compagnia di Gesù. Raccolta prima. L. : 15

Lettera del Capitano Giuseppe Orebich Raguseo contenente il Ragguaglio del trasporto di 133. Gesuiti da Lisbona a Cività Vecchia. L. : 5

Motivi dell'Accidente di Portogallo. Opera dedicata a tutte le Potenze Secolari, e temporali. *Et nunc Reges intelligite: erudimini judicatis terram.* Adesso intendetela o Principi; ed ammaestratevi, o voi, che siete Giudici della Terra, Salmo 2. 8. L. : 10

Neomenia Tuba Maxima ec. o sia Istruzione ai Principi circa la Politica dei Padri Gesuiti, con varie amplissime note. L. 2 :

Risposta prima d'un Italiano dimorante al servizio del Re Fedelissimo ad un Prelato della Curia Romana circa le presenti controversie della Corte di Portogallo coi PP. Gesuiti. L. 2 : 10

Risposta ad alcune Lettere scritte alcuni giorni addietro, e sparse per l'Italia. L. : 15

Giusta Idea che si deve concepire de'Gesuiti, e i loro veri Caratteri. L. 1 :

Ri-

Riflessioni sull'attentato commesso la notte del giorno 3. Settembre 1758. L. : 15

Lettera del Doge della Repubblica degli Apisti all'Imperador de'Solipsi per chiedergli soccorso in una Guerra che interessa le due Nazioni. L. : 15

Mondo Gesuitico scoperto al Pubblico con la vera, e distinta Relazione dell'Arte soprafina con cui la Compagnia tende all'Universale Monarc. del Mondo. L. 1:5

Sincerità de'Gesuiti nelle loro disapprovazioni sopra il Busembao. L. : 10

Risposta alla Lettera scritta da un Gesuita sul discoprimento della Congiura contro il Re di Portogallo. L. 1 :

Lettera Enciclica del Sommo Pont. Benedetto XIV. diretta all'Assemblea Generale del Clero Gallicano, illustrata a difesa contro l'Autore de'dubbj, a questi proposti a'Cardinali, e Teologi della Sacra Congregazione di Propaganda, da Eusebio Eranitte, nuova edizione con aggiunte. L. 3 :

Nuove Lettere del Venerabile Monsignor Giovanni di Palafox Vescovo di Angelopoli scritte a'Superiori della Compagnia del Messico, tradotte ultimamente dal linguaggio Spagnuolo nell'Italiano colle due Lettere scritte dall'istesso Monsignor alla Santità d'Innocenzo X. sul medesimo soggetto de'PP.Gesuiti. L. 4 :

Istruzione ai Vescovi sopra la loro obbligazione nella scelta de'ministri da impiegarsi per Predicare, e Confess. accresciuta di Note, ed App.importantissime Vol.2.L.6:

Storia di D. Bernardino de Cardenas Vesc.del Paraguai, coll'orribile persecuzione suscitatagli da'Gesuiti. L. 2:

Storia di D. Filippo Pardo Arcivescovo di Manile nell' Isole Filippine, colla persecuzione dei Gesuiti. L. 2 :

Lettera d'un Buon'Amico de'Gesf.ad un Prel.Pal.L. : 15

Lettera ad una Dama dubbiosa come debba contenersi nelle correnti emergenze de'Gesuiti. L. : 10

Lettera seconda ad una Dama dubbiosa se debba ritirare i suoi figliuoli dal Collegio de'Gesuiti. L. 1 :

Instruzioni Pastorali degli Arciv.eVesc.della Fr.in difesa della Mor.Evangelica contro l'Apolog. de'Nov.Casisti tradotta dal linguaggio Francese, e pubblicate a vantaggio della sana Morale di Gesù Cristo. L. 3 :

Gerusalemme sul proposito del Venerabile D. Giovanni di Palafox alla Santità di N. S. Clemente XIII. L. : 5

Supplemento Alla Collezione de' Brevi Pontifici, Leggi Reggie, ed Uffizj, che sono passati tra le Corti di Roma, e di Lisbona intorno agli assurdi, ne' quali si sono precipitati li Regolari della Compagnia denominata di Gesù nel Regno di Portogallo, e suoi Dominj ec. L. 2:10

Vita del Venerabile servo di Dio Monf D. Giovanni di Palafox Vescovo d'Angelopoli e poi d'Osma, col raggnaglio delle differenze ch'ebbe coi RR. PP. della Compagnia, e colla Lettera da lui scritta al Re di Spagna. Altra del Re Cattolico Regnante alla Santità di N. S. Clemente XIII. ed il decreto della Sacra Congregazione de' Riti 9. Dec. 1760. L. 5:

Supplemento alle osservazioni che l' Autore N. N. offerisce al pubblico sopra la condotta del primo Ministro di Portogallo: L' Illustr. ed Eccell. Sig. Conte d' Oeyras intorno a' presenti fatti de' Gesuiti del medesimo Regno. L. 1:10

Sentimenti di alcuni Teologi sul caso esposto nelle Curie Arcivescovile di Ferrara e di Udine, se sia lecito leggere, o dar a leggere i Libri pubblicati sulle presenti materie contro i Religiosi della Compagnia di Gesù. Ed Edito pubblicato dalla Santa General Inquisizione di Spagna intorno al Vener. Palafox il dì 5. Febr. 1761. L. 1:

Relazione della condanna, ed esecuzione del Gesuita Malagrida dell' Abbate Platel scritta ad un Vescovo di Francia. L. :10

Sentenza della Santa Inquisizione di Lisbona contro il P. Gabriel Mallagrida della Compagnia di Gesù con la conferma della medesima, fatta dal Tribunale della Relazione. L. 1:

Lettera ad un Amico che contiene come una Risposta generale a tutte le Ragioni, che in sostanza furono addotte nella stampa di un certo libro con la data di Fossombrone, che ha per titolo Lettere del Abbate N. N. Milanese ad un Prelato Romano,

Apo-

Apologetiche della Compagnia di Gesù contro due libelli intitolati: Riflessioni sopra il Memoriale ec. L. 1: 5

Giornale Gesuitico o sia estratto delle opere che si pubblicano contro i Gesuiti si aggiungono le novità più interessanti della medesima Compagnia. Tomi 2. per servire all' 1759. 1760. L. 5:

Dichiarazioni del Re e Sentenze della Corte del Parlamento, fino Sett. 1761. Italian e Francese. L. 2:

Raccolta di Varie Scritture, e documenti sugli affari presenti dei Padri Gesuiti, colle scoperte interessanti figurato. L. 6:

Altri Libri relativi alla medesima Raccolta di 17. Volumi.

Memorie Storiche dell' Eminentiss. Monsig. Card. di Tournon: esposte con monumenti rari ed autentici non più dati alla luce. Opera divisa in otto Volumi, *de' quali ne sono usciti sei.* L. 18:

Li susseguenti, si stampano incessantemente.

Errori di Stampa notati nel Libro II. Cap. II. del T. XII della Storia Lettararia d' Italia, in proposito dell' Estratto formato all' Epistola Pareuetica Lamindi Redivivi; ed emendati da Diego Ferrando Tozeida Portoghese, in quattro Lettere all' Autore del supplimento di Lucca. Aggiuntovi per Appendice, il Breve di Benedetto XIV. all' Inquisitor di Spagna, e Decreto della medesima Inquisizioue a favor dell' Opera del Card. Noris. L. 2:

Voti degli Eminentiss. Card. infrascritti: Beato Gregorio Barbarigo, Azzolini, Casanata e Passionei, per la Causa del Ven. Roberto Card. Bellarmino 8. L. 5:

Monumenti Veneti intorno i Gesuiti. L. 4:

Effemeridi Lisbona. L. 1:

Decreti di Roano. L. :10

Ragionamento d' uno de' Signori dell' Inchieste al Parlamento, secondo tutte le Camere raunate, intorno le costituzioni de' Gesuiti, recitato li 17. Aprile 1761. altro dei 8. Luglio 1761. L. 1:15